1. 3. 23

A 1

IA

DELLA

ANTICA LEGISLAZIONE

DEL PIEMONTE

DEL C.TE FEDERICO SCLOPIS

Arbitra hanc rerum civilium minime neglegendam scientiam sapienti, propterea quod omnia essent ei praeparanda, quibus nesciret an aliquando uti necesse sit.

M. T. CICERO - *de re publica* - ed. Maio.

TORINO 1833

PRESSO GIUSEPPE BOCCA

LIBRAIO DI S. S. R. M.

Digitized by Google

Digitized by Google

PREFAZIONE

Poichè io ardisco, forse più per soverchia fiducia che non per savio consiglio, esporre il frutto delle mie investigazioni intorno alle antiche leggi del Piemonte, parmi dovere anzitutto dichiarare al lettore la ragione dell' opera mia: e perchè egli possa fare giudizio accurato, e, siccome vorrei pure, benevolo di questi miei studi, accennerò le cause onde l'opera trasse origine, il modo con cui fu condotta, il fine al quale è rivolta.

Trovandomi per la condizione di mia vita assiduamente occupato nel procacciarmi notizia delle patrie nostre leggi, ho dovuto osservare non senza rammarico che le antiche memorie della legislazione piemontese non si facevano palesi a tutti quelli che avevano desiderio di conoscerle; e ciò veniva perchè nessuno erasi mosso a raccorle e ad ordinarle insieme diligen-

Non mancò, sopratutto negli ultimi anni del secolo passato, chi si affaticasse nel raccogliere documenti delle leggi patrie; ma per essere l'animo di que' dotti compilatori intento a giovare all'uso forense o agli ufizi cancellereschi piuttostochè alle indagini storiche, le loro fatiche non bastarono a diradare le tenebre che ricoprivano i primi nostri istituti civili; e dura e malagevole s'appresentava allo studioso la via di penetrare nei giri delle vicende per cui essi trascorsero.

Non è a dire peraltro, che di piccolo momento si dovesse riputare siffatta ricerca Perocchè oltre all'essere sempre lodevo il desiderio che ci muove a pensare alla patria, una fruttuosa curiosità era quella che ci poteva svelare i fondamenti degli ordini che oggidì pure ci governano. Io non credo che si abbia perfetta cognizione di una legge se s'ignora la causa che la produsse, e per valermi delle parole di un romano giureconsulto * « non si dà per» fezione se tutte le parti non concorro

* Gaius in L. 1. ff. *de origine juris etc.*

» nella dovuta maniera. E il principio è di
» ogni cosa la parte che riesce di maggior
» importanza. Ora siccome disdirebbe a chi
» si presenta quale avvocato in giudicio
» l'entrare nella narrazione del fatto che
» porge materia al litigio senza prima avere
» addotto la prefazione, così più grave di-
» fetto sarebbe negl' interpreti l'accingersi
» alla dichiarazione di una legge, tralasciati
» i principii ed omessa l'origine di quella ».

Parvemi adunque non dover essere male collocata l' opera mia nel tentare questa derelitta materia di studi, e benemerita poter divenire la mia voce se chiami altri a voltarsi verso simili considerazioni con miglior lena che la mia non può essere.

Tanto più volentieri poi mi sembra doversi tener questo invito da coloro, che per la virtù dell' intelletto ed il corredo della dottrina potranno in tal guisa porsi in ischiera con quegli illustri ingegni che hanno preso a coltivare il vastissimo campo delle scienze della legislazione e della giurisprudenza. Nè perchè ai giorni nostri ardano contenzioni e si sollevino umori di parti nulla si debbe rimettere del fervore

primiero nell'attendere a queste discipline sublimi. Le leggi savie ed opportune sono quelle, che, raccogliendo sotto la tutela delle podestà proteggitrici gl'interessi dei sudditi, stornano i pericoli e risanano i mali. La giustizia è il fondamento dei regni, e la provvidenza del Principe non può più degnamente impiegarsi che nel renderla mercè di buone leggi sicura, pronta, ed uguale per tutti i sudditi.

Del modo col quale ho condotto quest' opera non sarebbe mestieri ch'io ragionassi, dovendo ciò ricavarsi dall'aspetto del mio lavoro. Opportuno non pertanto io ravviso il far note al lettore le considerazioni che mi guidarono nel definire le divisioni del tempo, ed i limiti delle contrade entro cui ho ristretto la mia descrizione; di esporre le ragioni del metodo che ho seguito, e di notare le fonti di prove storiche, cui mi sono attenuto.

Volendo ricercare le origini della legislazione Piemontese ho creduto di dover risalire al secolo XIII, vale a dire a quei tempi, ne' quali possiamo colla scorta di documenti contemporanei discernere il con-

testo degli ordinamenti civili sotto a' quali vivevano i popoli in questa parte d'Italia. L'ascendere più alto mi avrebbe disgiunto da una epoca fissa, dalla quale la storia del Piemonte prende lume e colore, e quest' epoca è il principio della stabile signoria de' Principi di Savoia al di quà dalle alpi.

Tale distinzione di tempi non mi ha peraltro impedito di accennare fatti più antichi quando la notizia di quelli io reputava necessaria a spiegare la qualità delle istituzioni che vennero più tardi; nè mi sono rattenuto talvolta dal far parola di ciò che accadde dopo il periodo di tempi testè accennato allorchè gli atti recenti rischiaravano gli antichi, stimando essere precipuo dovere di chi racconta le cose accadute il collocare quelle in una luce bastevole a farle conoscere appieno da chi le legge o le ascolta.

Ho posto termine alle investigazioni col regno del duca Emmanuele Filiberto, perchè dalle leggi introdotte da quel Principe sursero ordini nuovi per il Piemonte e si mutò l'aspetto della Monarchia di Savoia. Da quanto per me si narra di que' tempi potrà

il lettore discendere allo studio delle vicende della nostra legislazione nei due ultimi secoli. Nè gli mancheranno i sussidii per attendervi felicemente poichè di là cominciano per lo più le scritture de' nostri più dotti giureconsulti, e le relazioni accurate delle cose giuridiche, ed i registri de' Magistrati giudiziarii. Laddove la parte più antica che io ho eletto ad esporre stava ingombrata da non lievi difficoltà tra per il difetto dei documenti, e per la confusione delle tradizioni che ci additavano gli antichi nostri ordini civili.

Seguendo l' orme de' più antichi storici delle cose nostre alcuni eruditi Piemontesi nella seconda metà dell' ultimo secolo s'adoperarono efficacemente nel raccogliere i documenti necessarii a porre in luce i veri primordii della storia patria ricercando le origini di quella Stirpe che da tanti secoli regna gloriosamente tra noi, ed esaminando la condizione dei popoli che qui furono ai tempi succeduti alla barbarie portataci da' settentrionali. Giantommaso Terraneo, che il Vernazza chiamò padre della storia subalpina, oltre alla celebre sua illustra-

zione della vita di Adelaide di Susa lasciò una ricca eredità di memorie, adunate con gran diligenza, annotate con fine criterio. Angelo Carena rapito da morte immatura aveva preparato ne' suoi discorsi sulla storia del Piemonte i fondamenti di mirabili studi. Acuto indagatore delle istituzioni del medio evo e dotto interprete delle antichità patrie fu Iacopo Durandi, le cui opere varranno sempre ad accertare la politica geografia del Piemonte. E gli scritti di Giuseppe Vernazza serviranno a sciogliere certi dubbi sottili, che s' incontravano dagli studiosi, e che sarebbero stati d'esito disperato senza l'aiuto di quella critica incisiva da lui adoperata, quasi a cimento della finitezza dell' arte.

D'insigne vantaggio a chi s' affatica dietro alla Storia generale del Piemonte riusciranno pur sempre le due collezioni di documenti pubblicate da Giambatista Moriondo, e da Gioachino Grassi. L' uno ne' monumenti Acquesi, l'altro nelle memorie storiche della chiesa di Monteregale procurarono un abbondevole sussidio di schiettissima erudizione. Tacerò di molti altri dotti Piemontesi

che fecero opera utilissima per aggiungere dovizia al tesoro delle memorie raccolte, non perchè piccolo sia il merito loro, chè anzi è grandissimo per ogni verso, ma perchè non potendo io qui tessere il catalogo di tutti coloro, che così si mostrarono teneri dell'onor della patria, debbo ristrignermi in quelli di maggior grido.

Dopo che il Piemonte fu restituito all' onore di regno, ed il nome di patria non risuonò più tra noi confuso con straniere favelle, qui rinacque più ardente il desiderio degli studi storici tra que' che pensano essere una vita de' popoli, nella quale si collegano le diverse età del crescimento e della decadenza. Si volle quindi per l'ammaestramento dei presenti ridestar la memoria dei tempi passati, onde la virtù degli avi non sia offuscata dalla inerzia dei nipoti, o dagli errori non sieno generati gli errori. La nobiltà di una nazione si desume dalla sua storia e l'autorità delle tradizioni può essere di gran peso nel governo politico e nel reggimento civile.

Ora mi corre un obbligo, cui troppo mi è dolce di soddisfare, perch' io nol faccia

manifesto al lettore. Egli è giusto adunque che io rammenti i lavori di quattro tra i moderni nostri compatrioti, che dichiarando ampiamente molte e gravissime parti di nostra storia civile mi furono di grande soccorso nella compilazione di queste notizie della legislazione del Piemonte. Le ricerche fatte dai signori Cibrario, Muletti, Duboin e Datta hanno portato tal frutto, che migliore non si sarebbe potuto sperare: per le cure da loro impiegate si trovano disposti tutti gli elementi che comporranno la Storia della Monarchia di Savoia, e già una mano esperta si è alzata ad una impresa cotanto utile e degna.

Se il silenzio dei Piemontesi mal corrispose alle brame del Muratori *, ciò debbe attribuirsi a vizio dei tempi anzichè a colpa degli uomini. E tostochè gli spiriti furono rivolti agli studi pacifici fu da noi sovra ogni altra disciplina coltivata quella che s'addirizza alla storica verità; nè vi è da temere che si dilegui questo lume di belle speranze,

* Rer. Italic. Script. tom. XI. Praefatio in Chronica Astensia.

perocchè i Piemontesi sanno che quanto meglio impareranno a conoscere la loro patria, tanto più l'avranno cara e pregiata; tanto più vivo sorgerà in essi il desiderio di non fallire alle speranze di gloria che essa racchiude.

Ho ristretto lo sguardo tra i limiti che si assegnavano, ne' tempi di che io ragiono, alla terra Piemontese. E se la vicinanza de' luoghi, e i nodi degli accidenti spesse volte mi consigliavano di rallargare il campo alla narrazione, ora spingendomi più addentro nella Lombardia, ora ritraendomi al di là delle alpi, credetti tuttavia opportuno di non isviarmi se non quel tanto ch'era necessario a dar luce alle cose avvenute in Piemonte. Così ho dovuto parlando delle leggi politiche comprendere le regole comuni a tutti gli stati dei Principi di Savoia, perchè altrimenti ogni notizia ne sarebbe stata imperfetta: lo stesso è accaduto quando ho preso ad esporre l'ordine delle giurisdizioni e le forme del procedimento giudiziario, e quando ho dovuto entrare nella istoria generale dei nostri Principi.

Mi è sembrato pertanto di circonscrivere

il suggetto delle mie investigazioni in quella parte di territorio italiano che dalle falde delle alpi, tra il Monte Vesulo ed il torrente Sesia, si stende sino a' confini del Monferrato. Non sono entrato nella storia del Marchesato di questo nome, che formò uno stato independente e distinto sino al principio del passato secolo, perchè la varietà dei governi, e le vicende particolari di Principi di stirpe affatto diversa avrebbero indotto confusione non lieve nella relazione dei veri istituti Piemontesi. Troppo già mi s' appresentava ravvolto in digressioni straniere il principale suggetto dell' opera perchè io dovessi schivare ogni aggiunta che rendesse più screziato il mio quadro.

Sebbene io non mi son rimasto dall' accennare ogni parte degli ordini pubblici che reggevano la condizione politica degli stati dei Principi di Savoia, ho nondimeno creduto che soverchio sarebbe stato il diffondermi nella descrizione di que' regolamenti che oggidì chiamansi di amministrazione, e che spettano specialmente alle finanze ed al patrimonio dello stato. Siffatta materia

che comprende la cura delle entrate pubbliche, e quell'arte, che si chiamò questuaria, non parmi portare con se il carattere di comune precetto, che è quello che nelle leggi propriamente dette s'imprime, onde nell'uso pratico tra legislazione ed amministrazione si pone la differenza che Aristotele segnò tra la qualità di politico e quella di economico. Che se poi taluni non s'accomoderanno al mio pensiere ed avranno in me tale omissione per un difetto, questo potranno tosto emendare ricorrendo alla erudita sposizione dello stato antico delle finanze dei Principi di Savoia dettata dal signor Luigi Cibrario ed inserta negli atti della nostra R.ª Accademia delle Scienze. Ivi troveranno coll'autorità di rarissimi documenti spiegate le regole, con cui venivasi via via rafforzando il patrimonio pubblico, e se ne impiegavano i proventi in sostegno del governo.

Poichè la storia della legislazione non procede per una concatenazione continua di fatti, ma abbraccia punti separati, e nelle cause e negli effetti degli avvenimenti anzichè nel corso degli avvenimenti istessi s'in-

terna, ho pensato di dovere sotto particolari capi raccogliere le diverse qualità delle leggi, attenendomi alla distinzione che ne appresentano i varii diritti, ai quali esse riflettono. Tale divisione è, secondo ch' io credo, la più opportuna a coloro che ricercano di essere speditamente istruiti in una parte determinata dell' applicazione delle leggi. Trovandosi così tutte le materie racchiuse in un capo tinte dello stesso colore meno si confondono le idee dello studioso, più stretti si collegano nella memoria di lui i fatti narrati, più agevole diventa la deduzione dei principii. Vero è che siffatto metodo rende necessarie alcune ripetizioni quando in una sola legge s'incontrano provvedimenti di natura diversa; allora è forza dopo che si è narrata la principale occasione della legge il ritornar su di essa, e l'intarsiare notizie d' indole non conforme. Ma questo pericolo non mi è sembrato così stringente, da non potersi in molti casi evitare quando le generalità delle leggi, se così è lecito parlare, si distinguessero dalle particolari applicazioni; nè tanto grave che ad escluderlo si dovesse giungere anche con

iscapito della prima virtù d'ogni scrittore, che è la chiarezza.

Resta ora che io parli del fine che mi sono proposto nello scrivere e nel pubblicare questa storia. Il desiderio di giovare agli studiosi della scienza delle leggi fu quello che mi suggerì il disegno di un'opera, che io reputo non inutile a nutrire l'amor della patria, ed a far rivivere i frutti della esperienza dei nostri maggiori. Ho voluto poi che potesse servire in particolare ai giovani che avviati nello studio della giurisprudenza e preparandosi all'esercizio degli ufici pubblici abbisognano di conoscere quale sia stata l'antica condizione degli ordini civili introdotti fra le generazioni d'uomini che ci hanno preceduti su queste terre. Ho schivato quanto più si è per me potuto ogni apparato di nuda erudizione; ho rigettato tutte le disquisizioni che non fossero necessarie alla dichiarazione del mio assunto; ho infine cercato la brevità, onde almeno l'opera non divenisse fastidiosa al lettore. Di là surse un'apparenza di compendio, alla quale ho studiato affinchè coloro che non molto si curano di queste

notizie ne avessero appunto quanto bastasse a soddisfare alle superficiali loro brame, e quelli che vorranno entrar più addentro nello esame della nostra storia civile vedano qui discoperte le fonti, dalle quali potranno attignere di per se soli e molto più abbondevolmente che per me non si sarebbe saputo fare a loro pro.

Questo mio intendimento, che se riesce povero di frutto sarà almeno libero da ambiziosa vanità, mi terrà, spero, raccomandato al lettore, il quale forse allettato dall' idea dell' opera, prenderà a rimediare da se agli errori in essa incontrati; ed adempierà i voti dell' autore, che dettando questa istoria non ebbe in animo se non di porgere un pensiere, come dicono i pittori, il quale poi disegnato con maestria, e colorito con diligenza da un artefice di maggior valore possa finalmente rappresentarne al vivo i vecchi nostri istituti e le leggi osservate nei rimoti tempi in Piemonte.

SOMMARIO

CAPO I.

PROSPETTO DEGLI ORDINI DI GOVERNO PUBBLICO NELL' ITALIA OCCIDENTALE AL SECOLO XIII . . . . . *Pag.* 1

Condizione politica degli Italiani a que'tempi; cause della mutazione degli ordini pubblici; tre specie di dominazioni; l'imperadore, i baroni ed i comuni; in che consistesse la dignità imperiale; che cosa fosse il vicariato imperiale. Definizione del feudo; obblighi del vassallo verso il signore; fedeltà; omaggio; diritti dei baroni che ristrignevano la libertà naturale ne' sudditi; quali fossero i signori che potevano concedere feudi. Progressi del diritto di successione nei feudi. Regole delle giurisdizioni sopra le cause feudali; estensione delle norme feudali. Federigo I riduce a se molti feudi. Comuni; cenno sugli antichi ordini municipali. Podestà. Credenza maggiore e minore; capitano del popolo. Milizia de' comuni; distinzioni tra cittadini. Sta-

tuti. Legge Lombarda; pace di Costanza; sposizione de' principali capi in essa contenuti. Dominazione d'alcuni vescovi. Adunanze pubbliche; concilii ecclesiastici; placiti; malli; concilio di Torino; dieta di Roncaglia. Come si tenessero quelle raunate; qualità del procedimento che in esse si usava. Fonti delle leggi osservate in que' tempi presso di noi; legge romana; legge longobarda; consuetudini feudali; prerogativa di mantenere le leggi proprie di ciascun popolo. Risorgimento del diritto romano; scuola d'Irnerio. Leggi longobardiche; loro osservanza. Professioni di legge. I conti di Savoia professano la legge romana. Leggi ecclesiastiche; false decretali. Progressi del gius canonico e della potenza de' chierici. Gregorio VII. Innocenzo III. Bonifacio VIII. Origine dei benefizii. Restrizione delle temporali immunità degli ecclesiastici.

CAPO II.

DELLE LEGGI POLITICHE . . . . *Pag.* 62

Importanza delle leggi politiche. Fondamenti della sovranità dei principi di Savoia sul Pie-

monte. Origine della Real Casa di Savoia; varie opinioni intorno ad essa. Matrimonio di Adelaide col conte Oddone. Imprese del conte Tommaso I. Qualità della dominazione dei principi di Savoia. Il Piemonte fu un allodio e non un feudo dell' Impero. Come s' abbiano da intendere le investiture concedute dagl' imperadori ai principi di Savoia. Sposizione di alcune di tali investiture. In che consistesse l' uficio di vicario imperiale. In qual modo il duca di Savoia facesse parte delle diete del cessato impero germanico. Titolo della sovranità dei principi di Savoia sul ducato d' Aosta. Ordini delle successioni osservati nella famiglia dei principi di Savoia. A quale specie di diritto debbasi riferire la trasmissione ereditaria della sovranità nella R. Casa di Savoia. Vicende dell' ordine di successione; dissensioni surte per tal motivo tra i figliuoli di Tommaso I. Quistioni nate dopo la morte di Amedeo IV. Il conte Piero sale il trono come il più prossimo all' ultimo investito. Intenzioni del conte Filippo sulla scelta del successore. Amedeo V è a lui dichiarato successore. Controversie tra Amedeo e 'l suo fratello Luigi. Si dividono tra essi i dominii, ed al loro nipote Filippo viene assegnata la signoria del Piemonte. Comizi di Giaveno, in cui si riconosce Amedeo come reggente in

nome di Filippo. Lodo per gli assegnamenti ai fratelli di Filippo figliuolo di Tommaso II. Amedeo, conte di Savoia ritiene per se il val di Susa. Filippo sposa Isabella di Ville-Hardouin erede del principato d'Acaia. Testamento d'Amedeo V. Ordine di successione nel ramo primogenito ed in quello d'Acaia: esclusione delle femmine; legge Salica. Morto il conte Edoardo, gli Stati di Savoia chiamano Aimone fratello di lui alla eredità del trono, e rigettano le dimande di Giovanna di Bretagna. Successione allo stato del Monferrato; su quali ragioni ella si fondasse in favore dei duchi di Savoia. Lite che se ne agita davanti all'imperadore Carlo V; sentenza da lui proferita. Sventure del duca Carlo III. Pretensioni del re di Francia Francesco I sopra varie parti del Piemonte. Tutele e reggenze nella casa dei principi di Savoia come si regolassero. Si narrano i principali casi di tutele avvenute nel ramo primogenito. Leggi e decreti generali pubblicati dal duca Amedeo VIII. Descrizione di quelle leggi. Tre Stati del Piemonte; quale fosse la natura di questa istituzione. Tributi pubblici. Diversità nella collettazione delle terre. Leggi generali pubblicate dai successori di Amedeo VIII. Inalienabilità del demanio. Regno di Emmanuele Filiberto, mutazioni da

lui fatte negli ordini del governo. Interinazione degli editti del principe affidata ai magistrati giudiziari.

CAPO III.

DEGLI STATUTI DEI COMUNI . . *Pag.* 129

Differenza che passa tra il vero diritto municipale, e la franchigia data ai comuni. Origine degli statuti delle comunità lombarde. Considerazioni sugli statuti delle terre piemontesi; sposizione di alcuni tra essi. Statuti di Pinerolo. Consuetudini di Monteregale. Origine della potenza della repubblica d'Asti. Capitoli della società dei militi; società popolari. Statuti del comune d'Asti. Statuti della città di Vercelli. Privilegi imperiali conceduti alla città di Torino. Statuti torinesi. Franchigie ed usanze della valle d'Aosta. Quali regole d'amministrazione serbassero i comuni soggetti al dominio immediato dei principi di Savoia; capitoli del borgo d'Avigliana. I comuni liberi stringono alleanza gli uni cogli altri; convenzione conchiusa a tal fine tra gli Alessandrini ed i Monregalesi. Autorità

acquistata dai comuni sui militi possessori di feudi. Concessione di cittadinanza, atti di salvaguardia e di accomandigia. Protezione di che godevano i sudditi de' principi di Savoia. Dedizione de' comuni principali a questi principi. Patti deditizi d'Ivrea; di Fossano; di Chieri; di Mondovì; di Biella; di Cuneo; di Nizza. Narrazione degli avvenimenti che mossero i Nizzardi a riparare sotto lo scettro de' reali di Savoia; privilegi e franchigie concedute alla contea di Nizza. Danni recati dalla divisione delle parti; Guelfi e Ghibellini.

CAPO IV.

DEI MODI CO' QUALI RENDEVASI AI SUDDITI LA GIUSTIZIA, E DELLE FORME DI PROCEDERE NEI GIUDIZI CIVILI . . . . . *Pag.* 228

Placito tenuto dal marchese Piero presso la villa di Chieri. Causa istituita contro il preposto della Pieve dei Martiri; purgazione canonica con cui vien terminata. Si accennano vari placiti o parlamenti tenuti dai conti di Savoia. Divisione del Piemonte in baliati ed in castellanie.

Quali fossero gli ufici dei balii e dei castellani. Giustizie municipali. Collegi di giudici. Vicarii che si deputavano dai principi di Piemonte e d'Acaia sopra il reggimento civile. I re di Napoli della stirpe d'Angiò stabiliscono negli stati che possedevano in Piemonte le cariche di senesciallo, di capitano generale, e dei vicari delle città. Giudici, vicari, e Pari della Curia nel marchesato di Saluzzo. Come vi stessero ordinate le giurisdizioni. Consiglio permanente dei conti di Savoia; d'onde traesse l'origine. Lodi di Amedeo VI. Consiglio residente col duca; Consiglio di Sciamberì; regole sul procedimento davanti ai giudici. Suprema generale Udienza creata da Amedeo VIII. Quale giurisdizione esercitasse, e come si procedesse dinanzi ad essa. Stabilimento del Consiglio di Torino; come siensi ad esso ampliate le cognizioni, e come in tempi difficili esercitasse autorità economica. Fondazione della Camera de'conti; ordinamenti ad essa particolari; ella si divide in due. Carica di cancelliere divenuta di grandissimo momento. Modo di elezione del cancelliere. I sudditi desiderano che si mantenga il corso ordinario delle giurisdizioni. Come Carlo III volle provvedere alla retta amministrazione della giustizia, e fu tradito dalla fortuna. Ordini particolari del du-

cato d'Aosta; Pari; Impari; Consuetudinari; prerogative dei Pari; in che maniera erano eletti. Assise generali d'Aosta. Narrazione delle solennità con cui si celebravano; balii d'Aosta. Sindacato degli uficiali pubblici. Corte delle cognizioni. Frequentissimo uso degli arbitrati; utilità degli arbitri. Giuridizioni speciali, de' marescialli, de' maestri della casa del principe. Si dichiarano partitamente gli uficii dei Consiglii; cenni del modo di procedere nelle cause civili; stile di sigillato usitato nelle Curie Savoine, appellazioni; esecuzioni delle sentenze; commessarii delle *stente*. Gran Mastro delle miniere; Conservatore degli Ebrei. I Francesi entrano in Piemonte, mutano gli ordini giudiziari, stabiliscono un Parlamento in Torino ed una Camera de' conti. Emmanuele Filiberto rinnova gli ordinamenti giudiziari, istituisce i Senati, dà nuovi privilegi alla Camera de' conti; al Senato di Piemonte s'aggiungono le giurisdizioni sopra la contea d'Asti ed il marchesato di Ceva. Il duca erige il Consiglio de' criminali, crea le cariche di auditor generale degli eserciti, dei conservatori delle zecche, del protomedico generale dello stato, e del conservatore delle acque; pubblica un libro di decreti sulla forma e lo stile da osservarsi nelle cause civili.

CAPO V.

DELLE LEGGI CIVILI . . . . . *Pag.* 293

Leggi sopra le persone; taglia; condizione de' tagliabili; i principi di Savoia cominciano sin dal secolo XIII ad affrancare gli uomini da quelle soggezioni. Si accennano varie liberazioni ed i modi in che si facevano. Insigne e salutifero editto di Emmanuele Filiberto per abolire ogni traccia di servitù personale; come egli adoperasse per venir in quell'intento; come tali dottrine allignassero in Piemonte ed in Aosta. Libertà nei matrimoni sostenuta dalle leggi civili; querele dei sudditi ai principi quando venne offesa. Patria podestà; tutele. Si dichiara come s'intendesse la capacità di acquistar beni rispetto agli stranieri. Prima della metà del XIV secolo s'incontra trattato espresso d'abolizione d'ubena tra il conte di Savoia ed il conte delle Cevenne; Amedeo VIII dà su quella materia un gravissimo provvedimento. Distinzione di beni in feudali ed allodiali. Leggi che prescrivevano che anche i beni feudali s'impiegassero nel soccorrere a' bisogni delle famiglie e nel pagare i debiti. Fedecommessi. Ordine generale di successione; esclusione delle femmine dalle successioni

quando concorrevano co' maschi; si adducono vari capi di statuti municipali indiritti a quel fine. Ritratti gentilizi ovvero prelazioni in favor degli agnati. Doti, e donazioni per matrimonio. I mariti acquistano per consuetudine il diritto di aver parte nella eredità delle mogli; si accennano tali consuetudini vigenti in parecchi luoghi del Piemonte. Esempi di successioni anomale. Cenni sopra i contratti; perchè s' inventassero e crescessero i censi consegnativi; decreti dei papi, che statuiscono le norme da osservarsi in essi. Ordini contro le usure. Regole sulle enfiteusi.

CAPO VI.

DELLE LEGGI CRIMINALI . . . . *Pag.* 335

L' indole delle leggi criminali connessa cogli ordini politici. Si narrano le vicende del procedimento giudiziario nelle cause criminali. Processo romano; processo longobardico; giudizi detti di Dio; come l' autorità della Chiesa giovasse a mondare il procedimento; purgazione canonica. Sorge il processo inquisitorio; definizione di quel processo. Ordini delle pene imposte ai

XV

crimini. Composizioni e multe. Origine antica delle composizioni. Lento progresso al bene nella legislazione criminale. Leggi criminali ne' secoli XIII e XIV. Accuse; denuncie; inquisizioni *ex officio*. Ministero pubblico de' fiscali. L'uso dei giurati non conosciuto in Piemonte. La forma del procedimento ne' criminali stabilita dal primo Concilio Lateranense. Appellazioni. Sunto degli statuti vercellesi nella parte ragguardante ai crimini; sunto degli statuti astigiani nella istessa materia. Qualità delle pene; la pena di morte aggravata da altri supplizi. Riforme operate da Amedeo VIII. Qual fosse il procedimento nello stato di Savoia. Assise; varietà delle pene. Quel duca abolisce i commessari straordinari generali. Uso dei duelli. Processo e condanna di Guglielmo di Bolomier, cancelliere di Savoia; processo ed assoluzione di Iacopo Valperga, conte di Masino, cancellier di Savoia. Processo di Umberto Chevrario altro cancelliere. Serie delle leggi criminali promulgate di mano in mano dai successori di Amedeo VIII sino ad Emmanuele Filiberto. Trattato tra Carlo III, duca di Savoia e Lodovico XII, re di Francia per la consegna reciproca dei delinquenti. Provvedimenti fatti da Emmanuele Filiberto per rendere migliori le leggi criminali.

CAPO VII.

DELLE LEGGI FEUDALI . . . . *Pag.* 388

L'istituzione dei feudi non fu un modo assoluto di esistenza sociale, ma piuttosto uno stato di transizione. I feudi passano anche in mano degli ecclesiastici; per qual motivo ciò avvenisse. Le investiture de' feudi date dall'imperadore erano molto larghe. Se ne adduce esempio in quella conceduta da Ottone il Grande ad Alcramo progenitore dei sette marchesi della stirpe del Vasto. Novelle che si spacciarono intorno alla vita d'Aleramo. Tenore di quella investitura. I vescovi concedevano talvolta investiture ed il papa le confermava. Sposizione di alcune investiture date da principi di Savoia in Piemonte. Qualità del feudo: nobile; gentile; retto; antico; paterno. Inalienabilità dei beni feudali, come venisse introdotta. Eccezioni alla regola della inalienabilità; feudi di Provenza e di Monferrato. Erronea giurisprudenza che fece lecito agli ecclesiastici lo acquistar feudi. Attributi feudali. Mero e misto impero; cognizioni criminali; giurisdizione. Proventi e diritti dei feudi. Classi di feudi; feudo d'onore; feudo ligio; feudo reversibile; feudo di ritirata. Il

marchesato di Saluzzo tenuto in ragione di feudo della Corona di Savoia; liti che nascono per tal suggetto, in cui intervengono i conti di Savoia, i Visconti, i Delfini di Vienna, ed i Re di Francia; fine di quelle liti. Ricognizioni feudali. Guerre tra Amedeo VI, conte di Savoia e Iacopo, principe d'Acaia; il conte s'impadronisce del Piemonte e rinnova le franchigie ai nobili piemontesi; tenore di quelle franchigie. Discordie nella casa dei principi d'Acaia; giudizio che ne assume il conte, come signore supremo del feudo. Il Consiglio del conte teneva nelle cause feudali le veci della Curia dei Pari; osservanza delle leggi. Qualità richieste per essere baroni, e banderesi; onoranze degli uni e degli altri. Statuto di Filiberto II che ristrinse la disponibilità dei feudi. Feudi titolati; conti palatini. Numero dei feudatari del Piemonte sotto il regno d'Emmanuele Filiberto.

CAPO VIII, ED ULTIMO

DELLE LEGGI ECCLESIASTICHE . . *Pag.* 434

In quali diocesi fosse diviso il Piemonte ai tempi di che parla la storia. Vescovati di To-

rino, d'Asti, di Vercelli, d'Ivrea, di Monteregale, d'Aosta, e di Nizza. La sede torinese è illustre così per l'ampiezza della diocesi, come per la pietà del popolo. Tregua d'Iddio. Modo che si teneva nelle cognizioni ecclesiastiche; acquisti di beni della Chiesa; donazioni alla Chiesa. Liberalità dei principi di Savoia alle chiese ed ai monasteri. Adelaide di Susa. Placito ecclesiastico nel 1080. Inquisizione contro gli eretici introdotta in Asti. Dissidenze in Vercelli per timore che gli statuti del comune violassero la ecclesiastica giurisdizione; il marchese di Monferrato le acqueta. Esercizio delle leggi ecclesiastiche avvalorato dai decreti di Amedeo VIII. Concilii di Costanza e di Basilea. Cenno della storia generale della Chiesa a que' tempi. Pensieri di Amedeo VIII; scegliesi da lui l'istituto di una vita eremitica; si crea l'ordine dei cavalieri di S. Maurizio. Atti del concilio di Basilea; deposizione d'Eugenio IV; il duca di Savoia gli viene eletto a successore. Bolle di Felice V. Egli si dispone a rinunziare al pontificato; come venisse condotta questa gravissima pratica. Morte di Amedeo VIII. Indulto e privilegi conceduti dai sommi pontefici ai reali di Savoia. Giusti limiti tenuti nell'esercizio delle due giurisdizioni. Emmanuele Fili-

berto inclinatissimo alla religione. Si narrano alcuni provvedimenti per lui fatti sopra le materie ecclesiastiche. Concilio di Trento; accettazione de' suoi decreti negli stati del duca di Savoia. Usi gallicani; lunghe vertenze nella diocesi d' Aosta per la confusione tra le due podestà. Modo con che si procedeva dalla Inquisizione nei dominii dei duchi di Savoia. I Piemontesi costanti nella fede cattolica; gli eretici Valdesi. Fra Dolcino. Giurisdizione del Conservatore degli Ebrei.

Digitized by Google

XV·11

CAPO I.

PROSPETTO DEGLI ORDINI DI GOVERNO PUBBLICO NELL' ITALIA OCCIDENTALE AL SECOLO XIII.

Il principio del secolo undecimo, che, secondo le predizioni sparse nel volgo, doveva essere il fine del mondo, fu incominciamento di una età novella, e come una fonte di luce alla umana generazione. Parve allora fossero compite le terribili prove a cui erano state sottoposte per tanti secoli le più belle regioni d'Europa, sopra tutte l'Italia, e le forze dell'umano intelletto ad un tratto si ridestassero e insieme con esse il valore e le speranze degli uomini.

Colla morte del terzo Ottone si era spenta la casa degl' imperadori sassoni, e gl' Italiani vedendo sciolto così il vincolo che gli aveva stretti a que' principi, s' avevano eletto un re della stessa loro patria, ponendo la corona in capo ad Arduino, marchese d' Ivrea. Ma Enrico successore d'Ottone credette che il regno d' Italia non si potesse disgiungere dall' impero; la fortuna dell'armi gli arrise; l' alto dominio d' Italia rimase presso i tedeschi, ed Arduino morì monaco nella badìa di Fruttuaria.

La potenza feudale, che traeva suo principal vigore dall' invilimento in che stavano gli uo-

mini soggetti, venivasi scemando. Le spedizioni in terra santa allontanando i baroni dalle loro terre avevano diminuite le soggezioni ai vassalli, ed accomunando tra i pericoli delle guerre co' potenti i deboli, co' ricchi i poveri, avevano renduto la moltitudine consapevole della sua forza.

Le arti ed il commercio chiamavano a se l'opera degli uomini col mostrar loro, come la vita si potesse rendere agiata e sicura senza essere barbara e feroce. E si fece ad essi manifesto, che una è la giustizia che regge i popoli e dalla quale vogliono essere rette le dominazioni. Quindi si rispose colla forza all' oltraggio; si prescrissero relazioni scambievoli tra que' che governano, e quei che sono governati; si volle vivere a modo di sudditi e non di schiavi.

Gl' imperadori cui la sfrenata potenza de' baroni recava spesso fastidio, e talvolta pericolo, non si facevano avversi alle mire dei comuni, i quali quanto meno comportavano la prepotenza dei signorotti, tanto più illesa serbavano l'antica devozione all' Imperio.

Non è men vero peraltro che l' imperadore vedendo i comuni fatti popolosi e ricchi, cercò poscia di ridurli a più stretta obbedienza, e s'accostò ai baroni bisognevoli anch'essi dei soccorsi imperiali. Ma allora appunto i comuni

1.3.23 PR 3469 XIX 3
divenuti più ardimentosi pel presente pericolo, e più forti per una lega tra loro contratta, vinsero la più difficile prova, e si procacciarono mercè del trattato di Costanza del 1183 le più larghe franchigie.

Tre erano adunque ai tempi di che parliamo, le dominazioni che variamente signoreggiavano nell' Italia occidentale; l' imperadore, i baroni, ed i comuni.

La dignità imperiale si era serbata in occidente ad esempio di quella antica che nata in Roma, tenne per varii secoli il governo del mondo. L' idea di una sovranità stretta che in se racchiudesse ogni parte di pubblico reggimento non era per anco invalsa allora in Europa. Nelle regioni dipendenti ab antico dall' imperio romano non si erano ancora affatto smarrite le tradizioni di quegli ordini di municipii, che riconoscendo l' alto dominio del principe, lasciavano in poter dei comuni l' interna loro amministrazione. Nelle parti di settentrione la primiera libertà degli uomini si teneva sempre qual condizione essenziale d' ogni governo, e siccome la corona dell' Imperio era stato premio del conquisto, quei popoli guerrieri non dimentichi delle fatiche sostenute per ottenerla, tenevano il loro sovrano piuttosto a modo di condottiero che di signore.

Da queste opinioni nacque l' idea, che tutti

i dritti degli uomini fossero posti non sotto la signoria, ma sotto la protezione dell' Imperadore, nel quale credevano essere riposta la primiera fonte del diritto civile sulla terra, e l' istromento per cui lo stato di violenza si convertiva nello stato di comunanza ordinata *1.

Queste dottrine che sono le sole mercè di cui si possano spiegare i fatti principali di tali età, si accostano a quei capi delle leggi romane raccolte nel codice di Giustiniano, dove si vede che l' autorità imperiale piegavasi piuttosto al proteggere che al comandare; così di-

---

*1 V. Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit, von Friedrich von Raumer. Leipzig — 1825 — tom. 5. pag. 47. e seg.

Non sarà fuori di proposito l'addurre qui un testo tratto dalle allegazioni giuridiche pubblicate da Lodovico Tesauro a dichiarazione delle ragioni dei Duchi di Savoia sopra le castella che la Chiesa d'Asti teneva in concessione dall' Imperio; e si vedrà come in tali materie la sentissero i più dotti giuristi Piemontesi fino al secolo XVII = *Imperator ultra particularem dominationem et potestatem quam habet in terris immediatis imperii, habet etiam aliud imperium universale, quod amplectitur totum orbem, a quo nullus potest esse acephalus. Unde fluxit regula, quod Imperator minus iuris habet in imperio quam rex in regno.*

Nelle appendici alle osservazioni forensi del Chiesa — Torino per Bartolommeo Zapata, 1668 — par. 2.da pag. 14. n.° 16.

cevano gl' imperadori Teodosio ed Onorio: *A noi piace il dare ascolto, non il comandare alle volontà degli uomini*, e vi consentivano Valentiniano e Teodosio, scrivendo: *essere degna voce della maestà di chi regna il dichiararsi soggetto alle leggi; chè tanta è la dipendenza dell' autorità sovrana da quella della ragione. E veramente doversi stimare dappiù del comando il sottoporre alle leggi il Principato.*

Ravvisandosi nell' imperatore non più che il centro dell' umana potenza, ed il vincolo col quale si collegavano le varie podestà della terra, la sua autorità si considerava in aspetto assolutamente diverso da quella dei principi inferiori. Anzi quando nella decadenza della stirpe diretta di Carlomagno gli uffiziali del regno si rendevano ereditarii, la corona dell' imperio diventava elettiva, sebbene certa prelazione si desse ancora a quelle famiglie che discendevano da Carlo. Circa la metà poi del tredicesimo secolo la scelta del re dipendeva talmente dalla elezione de' grandi vassalli, che talvolta mettevasi a prezzo, e s' acquistava la corona all' incanto. Le qualità illustri di che andarono forniti gl' imperadori della casa di Svevia scemarono, ma non tolsero i tristi effetti di quelle elezioni. E di poi la forza del regio potere si desunse non dall' autorità, ma dalle possessioni ereditarie del principe chiamato all' impero.

Quantunque gl' italiani fossero a quei tempi venuti in possesso del diritto di tener diete e consigli sotto la presidenza del re o de' suoi commessarii, essi non furono peraltro mai fatti partecipi della suprema dignità dell' imperio. Ma appunto perchè gl' imperadori tedeschi stavano per lo più lontani dall' Italia, i maggiori vassalli erano qui più independenti che quei di Germania, e divenuti ereditari o nelle loro cariche o nella tenuta dei feudi, non più si mostravano devoti all' Imperio di quel che l' utile loro richiedeva.

L' autorità propria dell' imperadore consisteva pertanto nell' alto dominio sugli uomini e sulle terre, nella suprema giurisdizione in certe specie di cause, nel diritto di muovere la guerra e far la pace a nome dell' Imperio, e di capitanarne gli eserciti. Questi erano i diritti primieri ed inseparabili dell' Imperio; altri ve n' avevano che spettavano all' imperadore non meno che ad ogni altro principe che tenesse intiero esercizio di sovranità. Ad essi si dava genericamente nome di regali, e venivano distinti in due gradi di maggiori e minori.

Tra i maggiori regali s' annoveravano la ragione di statuire leggi generali per tutto lo stato, di coniar monete, di legittimar i figli naturali, di restituire alcuno alla fama, il che oggidì chiamasi *riabilitazione*, di supplire al

difetto d'età prescritta, di creare nobili e notai, di erigere università per gli studii, di deputar magistrati, e d'avere parlamenti ovvero supreme corti di giustizia nel regno.

Secondi, o minori regali si chiamavano que' diritti utili che ragguardavano particolarmente al fisco, alla riscossione delle entrate pubbliche, de' proventi delle multe, e delle confische, e ad altrettali maniere di lucro.

Si farà quindi avvertito il lettore che la costituzione di Federigo inserta nel titolo 56 del libro 2.° de' feudi, lungi dal descrivere i regali maggiori co' minori, non comprende neppure le infinite varietà di questi ultimi, i quali tanto sono estesi di numero, quanto accorta e feconda è l' industria umana nel trovar mezzi di accumulare ricchezze.

Quella istessa prerogativa imperiale talvolta dall' imperadore si delegava a principi perchè la esercitassero nel loro territorio, creandoli cioè vicarii, ovvero legati dell' Imperio. Il principe rivestito di tale qualità conseguiva un potere pienissimo, massimamente in quanto concerneva all' alta giurisdizione civile. Il Vicariato si dava per a tempo od in perpetuo, nè per esso s' induceva necessità di particolar omaggio all' Impero. Troviamo talvolta nominati nelle istorie i vicarii dell' imperadore, ma questi sembrano doversi distinguere dai vicarii dell'

Impero, ai quali, come si disse, veniva conferito l' esercizio perfetto dell' autorità imperiale, laddove gli altri meglio potevano considerarsi come semplici uffiziali dell' imperadore.

I più possenti principi dell' alta Italia furono vicarii imperiali, così i conti di Savoia, come vedremo in appresso, i marchesi di Monferrato, alcuni tra i Visconti, ed il signor di Verona. Ma quello che conviene notare si è che il Vicariato intendendosi sempre ristretto all' utile della persona che n' era investita, non produceva franchigia veruna in vantaggio de' sudditi.

Dopo i principi di Savoia che prendevano nome di conti e signori di Piemonte, i maggiori baroni nel Piemonte erano allora il marchese di Monferrato, i marchesi di Saluzzo, Del Carretto, del Vasto e di Busca, i conti di Biandrate, i conti di Valperga ed i conti Sanmartini; erano inoltre molti vassalli meno potenti che tenevano i loro feudi da quei primi.

Non è qui il luogo di entrare a discorrere le varie opinioni degli storici e dei giuristi sopra l' origine rimota dei feudi. Esse ragguardano piuttosto all' istoria generale dei popoli e delle società primitive, che non alle vicende di una particolare nazione e di un circonscritto spazio di tempo. Basti a noi il sapere che le consuetudini feudali dagl' italiani osservate ai

tempi di che parliamo, ebbero il primo loro fondamento nelle leggi sopra le successioni nei feudi promulgate da Corrado *il Salico* sul principio del secolo XI, e nelle quali si conservarono le antiche norme germaniche accomodate in certe parti alle usanze d' Italia.

Discordano tra loro i dottori adducendo la definizione del feudo; la più breve e la più acconcia all'uso della storia ci è paruta quella, che insegna, essere il feudo un beneficio di cosa immobile conceduto ad alcuno in ragione di fedeltà *1. Quindi il vassallo ricevendo dal signore diretto l' utile dominio di un terreno, assumeva verso di lui obblighi certi ed analoghi alla qualità del beneficio.

Questi obblighi consistevano nella riverenza e nel servizio che il vassallo doveva al signore, che a sua volta era pure tenuto di proteggere il suo vassallo. *Sine mefacere et sine fidem mentiri* erano le condizioni spiegate nella barbara latinità delle investiture de' feudi più antichi, e a dichiarare quanto esse allora significassero, varrà meglio forse che non lo scarno parlar de' feudisti un discorso che l' incerto autore del romanzo di Lancilotto del Lago mette in bocca di un cavaliere che moveva doglienza

*1 Così Reichardus Scheffer in Diatyposi iurisprudentiae — tit. de feudo.

contro al Re Claudio. *Poichè un cavaliere*, dic' egli, *dà fede ed omaggio, e' conviene che difenda colui, a cui lo diede, da ogni pericolo, non altrimenti che la stessa persona sua. Sappiano adunque tutti i cavalieri, che io qui vedo raccolti, essere dover loro il custodire e 'l difendere la persona del re non men della propria, per la fede e l'omaggio che gli hanno dato. Ed io non so, nè conosco più brutta perfidia che l'essere disleale al suo signore. Ma se il signore fa danno al vassallo, questi può chiederne ragione da' suoi pari fra il termine di quaranta giorni. E se non ne otterrà giustizia, rendagli sua fede ed omaggio, non già di nascosto, ma davanti a' suoi pari, perchè cosa aperta porta testimonianza di lealtà, e cosa celata è segno di male e di fellonìa. Che se il signore non vorrà in guisa alcuna fare ammenda al vassallo, poichè gli avrà dato omaggio, questi terrà diritto di provvedere a se, e farsi da se stesso ragione. Ma ben si guardi dall' ucciderlo, o dal condannarlo a morte, chè quegli non dee perdere nelle sue mani la vita, tranne facessegli tradimento. E chi operando altrimenti, sparge il sangue del suo signore, è traditore, e reo di fede mentita* *1.

---

*1 Lancilot du Lac 1.re partie, f. 19.

Tali erano i principii morali del vassallaggio; e se poi cerchiamo, quali fossero i principali servigi che rendere si dovevano dal vassallo al signore, vedremo, il primo essere la fedeltà, il secondo l' accompagnare il signore nelle guerre, e 'l pugnare per lui, o se ne fossero impediti, pagare in vece una certa somma di danaro chiamata *cavalcata* od *ostendizia* la quale, giusta le consuetudini di Lombardia, era di dodici danari per ciascun moggio di terreno che possedesse il vassallo, e, secondo il costume di Germania, si contava in ragione della terza parte de' frutti di quell' anno in cui si faceva la guerra *1.

Il terzo dei prescritti servizi consisteva nell' accompagnare il signore alle generali adunanze che s' appellavano *placiti*, e delle quali più diffusamente parleremo in appresso.

La fedeltà che era il fondamento ed il vincolo d' ogni altro dovere si distingueva in due specie, la semplice, e quella che dicevasi *ligia*.

Dissentono sull' origine di questa parola i giuristi eruditi, volendo gli uni che sia derivata dal vocabolo *liga* ossia lega o patto d' alleanza, gli altri dal verbo *ligare*, alcuni poi traendola con poca probabilità perfin dal greco, quasi fosse una corrotta discendenza d' ὁμόλογος.

---

*1 De feudis lib. 2. tit. 40.

Ma consentono tutti nel definire la fedeltà ligia quella, per cui la fede dell' uomo è impegnata al signore sovra e contro qualsivoglia persona che possa nascere e morire nel mondo. E perchè così stretto era l' obbligo che ne nasceva, essa di regola non si serbava che al principe.

L' obbligo e la promessa di fedeltà s' esprimeva dagli uomini o dai vassalli al signore mercè d' un atto solenne, che fuori d' Italia chiamavasi omaggio, e da noi per lo più fedeltà o talvolta fio *1.

Tuttochè questi due nomi sembrino a prima giunta sinonimi, essi si disferenziavano nullameno in modo che omaggio pareva avere più stretta significazione.

A compiere quest' atto solenne erano stabilite certe forme particolari per le quali indicavansi l' umiltà e la fiducia in che stava il vassallo al cospetto del suo signore. Talvolta poi que' riti erano strani e ridicoli, perchè la nuda forza che fu la principale autrice di quelle istituzioni

---

*1 « La parola *uomo* dopo quella gran piena dei » barbari, che affogarono l' Italia, traportata dal suo » antico e comune, e come altre molte, a un nuovo » e proprio significato ristretto, cominciò a valere pro- » pria spezie di servitù, che si disse *omaggio* ».

Vincenzo Borghini nel suo trattato della Chiesa e dei Vescovi Fiorentini.

si gode di uno sfrenato arbitrio, e non di rado collo scherno esprime il disprezzo.

I dritti dei baroni dipendenti dal dominio utile che avevano ricevuto del feudo, erano larghissimi, perchè muovevano anche dal predominio della forza, dalla quale s' intendeva acquistato il terreno conceduto poscia in ragione di beneficio.

Nei feudi maggiori il vassallo trovavasi investito dell' alta e bassa giurisdizione tanto civile che criminale; aveva esercizio di diritti esclusivi, come della caccia, della pesca, del tener molini ed altri somiglianti; riscuoteva la maggior parte dei proventi del territorio tenuto in feudo, con tutte quelle infinite dipendenze, che si leggono per lo minuto narrate nelle investiture di que' tempi.

Nè ciò bastava pur anche, ma le persone istesse dei terrazzani pativano difetto di libertà a pro del loro signore, sia per quella maniera di servitù che della gleba si disse, per cui si vietava al colono il dipartirsi dal fondo, alla cui coltivazione era stato addetto per nascita, sia per il divieto che si faceva agli uomini del feudo di disporre liberamente delle cose loro, sia per l' autorità data al vassallo di costringere i suoi uomini a valersi, per ogni loro uso, unicamente de' molini e de' forni a lui spettanti.

I giuristi disferenziavano talvolta gli abita-

tori di una terra data in feudo in due classi, cioè d'*uomini* del signore del feudo, che a lui dovevano l'omaggio, e con feroce spiegazione si dicevano portare alle ossa attaccata la servitù *1; e di *giustiziabili*, ovvero persone che vivendo sulla terra feudale, erano soggette alla giurisdizione del signore, senz' altro obbligo personale che di fargli giuramento di non offenderlo.

L'imperadore, i re, ed i principi muniti di piena sovranità concedevano i feudi maggiori. I minori si conferivano dalle dignità inferiori, quali erano gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, le badesse, i preposti, i duchi, i marchesi, i conti, i quali appunto per questo diritto, in Lombardia si chiamavano capitani del regno; quelli che da loro ricevevano feudi, si dicevano valvassori del re, i quali a loro posta davano feudi a coloro che quindi pigliavano nome di valvassori minori o di valvasini.

I comuni divenuti liberi e potenti usarono pure di concedere feudi come i capitani del regno.

In principio i feudi conceduti toglievansi al vassallo per semplice arbitrio del signore, epperò avevano carattere di precario; dopo se ne fece meno incerto il dominio, ed i dottori no-

---

*1 Salvaing. De l'usage des fiefs. — Grenoble, 1668. pag. 129.

tano otto principali variazioni che occorsero in essi; primieramente cioè i feudi divennero annui, poscia rimasero a vita del vassallo, passarono quindi a quello tra i figli di lui che meglio fosse piaciuto al signore; di là divennero di pien diritto ereditarii ugualmente tra i figli; dopo ne fu permessa l' eredità anche ai nipoti di figli, e mancando discendenti, eziandio al fratello dell' investito. Sovraggiunse in seguito l' esclusione delle femmine dalla successione in essi, qualunque volta per patto speciale o per qualità espressa del feudo, elleno non s' ammettessero. Si chiamarono finalmente anche i collaterali a queste successioni, e si fissò in regola generale che i discendenti maschi vi succedessero all' infinito. Così veniva ordinata la trasmessione de' feudi in generale, ma quand' essi portavano aggiunti nomi ed uffizii di dignità, si ricercava sempre l' investitura del supremo signore a renderne valida la successione all' erede.

Divenuta in tal guisa irrevocabile la concessione de' feudi maggiori, e tosto dopo anche dei minori, si statuirono i casi speciali, nei quali aveva luogo a devoluzione di essi. E ciò aveva qualunque volta il vassallo avesse mancato alla fedeltà od alla riverenza debita al suo signore, ovvero avesse operato contro la [illegible] del feudo.

Tre specie di giurisdizione troviamo stabilite sopra le controversie feudali. La prima si esercitava dall'imperadore come supremo signore, dai capitani del regno, o dai valvassori del re; ritenevano la seconda i Pari, ovvero i vassalli di grado eguale a coloro tra cui si era levata la controversia: se il signore comune dei Pari assisteva con essi al giudizio, il tribunale dicevasi *Curia*; ma se per la qualità del negozio, il signore non poteva sedere insieme con loro, allora essi prendevan nome di Pari della Curia; il terzo grado di giurisdizione era quello del giudice ordinario della terra, o dell'arbitro, nel quale i litiganti avessero compromesso.

Secondo la varia qualità della [illegible] correva a decidersi, spettava [illegible] la cognizione all'una od all'altra delle tre specie di giurisdizione che abbiamo accennato. Così, per esempio, se fosse stata controversia tra l'imperador ed i comuni di Lombardia, il deciderla toccava ai Pari, cioè ai vassalli maggiori della città e della contea, tranne quando l'imperadore era presente, chè allora egli pronunziava da se [illegible] e la vertenza agitavasi tra i capitani [illegible] eradore, questi solo ne poteva essere [illegible] dice. Ventilandosi la lite tra gli altri [illegible] tinguevano le specie; poichè se amendue [illegible] ati in altri feudi, su cui non cadeva

dubbio di sorta, fossero stati soggetti ad uno stesso signore, a lui dovevano ricorrere. Ma se l'uno o l'altro teneva feudo da signore diverso, interveniva il giudizio dei Pari. Ove incerta pendeva la qualità del vassallaggio la cognizione s'apparteneva al giudice ordinario od all'arbitro scelto a tal uopo. Nelle quistioni di feudo antico sentenziava la Curia; ma se cadeva dubbio sulla qualità del feudo, sostenendosi dall'una parte, quello essere antico, dall'altra dicendosi nuovo e proprio, i soli Pari della Curia ne pigliavano cognizione. I giudizii nei quali dovevano rappresentare varie investiture, spettavano al giudice ordinario, come quelli eziandio che s'agitavano tra il signore od il vassallo, ed altra persona che non fosse insignita di tal qualità. Appartenevano finalmente alla cognizione dei Pari della Curia ogni lite vertente tra il signore ed il vassallo per titolo d'investitura per devoluzione, per cagione di sofferta violenza o di negata giustizia, e per sussistenza di vassallaggio.

Semprechè poi la quistione trattavasi in via criminale per applicazione di pena, od in giudizio civile per causa d'ingiuria, di danno, o d'interdetto, il solo giudice ordinario poteva prendervi ingerenza, salva ragione alla parte che si credeva gravata dalla sentenza di lui di provocare in appello al tribunale superiore.

Sebbene per la propria loro natura i feudi non potessero consistere fuori che in cose immobili, avvenne peraltro che si accomunarono le norme feudali anche a diritti incorporei, a cariche divenute ereditarie, ad ogni cosa insomma, la quale per l'utile che produceva, si potesse alienare. E fra gli strani abusi che si sono fatti dell' istituzione dei feudi è notevolissimo quello d'averla estesa perfino ai monasteri *1.

Lo scopo principale di questa istituzione, consentaneo alla sua origine si era il servizio militare; epperò non di rado si vedevano chiamati fra l'armi uomini dedicati al culto divino. Mutossi poscia il costume, ed i vescovi dispensati dal recarsi alla guerra vi mandavano le loro genti, sotto la guida di laici, cui diedesi nome d' Avvocati delle Chiese.

Non si dee in questo luogo tacere che Federigo I nel 1158 nella Dieta raccolta in Roncaglia richiamò a se molti feudi e diritti regali che pei vescovi e per li comuni in Italia allor si tenevano, mentre quegl' istessi che di tali ragioni godevano, indotti probabilmente dal timor presente dell'imperadore e dalla speranza di poter, com'egli si fosse allontanato dall'Italia, ricuperare le perdute ricchezze, consentivano a

*1 Muratori. Antiq. Italic. Dissert. 77.

quello spoglio. Ma il più delle ragioni feudali rimasero ancora presso i vassalli laici, che o non vollero dismetterle in effetto, o ne ottennero nuova investitura dall' imperadore.

Impossibile, anzichè difficile sarebbe per ultimo il tener dietro alla infinita varietà delle regole feudali, le quali accomodandosi, come si disse, alle diverse condizioni dei tempi, delle persone, dei beni e dei luoghi, si mutavano in mille guise dalle consuetudini particolari dei varii paesi, e dai molti privilegi delle persone. Ma per quanto riguarda ai feudi di Lombardia, si può averne larga notizia, svolgendo le compilazioni d' Oberto dell' Orto e di Gherardo il Nero, che vanno attorno sotto il nome di libri dei feudi.

Dobbiamo ora parlar de' comuni, ed a ben conoscere la qualità del loro reggimento conviene che ci facciamo da più alto a considerare la condizione propria del popolo dell'Italia occidentale. Non è mestieri il riandare la storia de' barbari e delle varie signorie ch' essi successivamente piantarono tra noi; basta che si rammenti che da più secoli gl' Italiani avevano perduta ogni ragione politica che in qualche guisa gli facesse partecipi del governo dell' intiero reame. Stranieri e di nazione e di costumi erano gl' imperadori presso cui, come si è detto, intendevasi riposta l' autorità suprema; stranieri di stirpe

i grandi uffiziali del regno, che tenevano a vita, od avevano fatte ereditarie le principali cariche dello stato; straniere d'indole le leggi che reggevano i sudditi nelle più strette loro relazioni con chi li governava. Ma frammezzo a tanta diversità di fortuna gl'Italiani non avevano scordate certe antiche tradizioni dello stato romano, nè perduti certi diritti d'interna amministrazione municipale, dei quali i barbari non si erano preso pensiero, perchè, solleciti essi di rendersi piacevole e libera la vita, non avrebbero nè saputo nè voluto dare ai vinti molestia in ciò che non poteva a se stessi giovare. Questa trascuranza, o se meglio piace, quest' accondiscendenza per cui i barbari non si affaticavano ad impedire quelle cose che ad essi riuscivano indifferenti è uno tra i principali caratteri della loro dominazione, e di là si spiegano alcune parti dell'istoria di que' secoli difficili ad intendersi all'età nostra, nella quale si tiene da molti che il governare un popolo sia lo stesso che l'ingerirsi in tutti gli atti pubblici della vita degli individui.

Pensano pressochè tutti gli accurati scrittori delle cose italiane nel medio evo, che anche ne' secoli più ferrei della barbarie, le città della Gallia Subalpina conservassero qualche forma di comunal reggimento. E questa opinione, se non divenne ancora certa per prove, almeno è pro-

babilissima per conghietture. Poichè si sa che le distinzioni tra le varie classi di nobili e di popolani allora pure si serbavano, e frequente menzione s' incontra del nome di città dato a que' luoghi dove era più popolo raccolto. Un documento scoperto, non è gran tempo, e che, al dire de' critici più eruditi, dee riferirsi agli anni che scorsero dalla metà del nono sino alla metà del decimo secolo, accresce ancora il peso di tali argomenti. Vedesi in esso che le città allora avevano proprie giurisdizioni, e venivano amministrate da quelli che esercitando l' uffizio antico di decurioni, si chiamavano poi *boni homines*. Questi savi eleggevano i giudici del comune che pigliavan nome di *privati* o *mediocri* per disferenziarsi dai giudici *pubblici*, od altrimenti chiamati *fiscali*, che erano cariche di governo politico, cioè i Conti o chi di loro faceva le veci.

Ma quand' anche non si volessero riputar sufficienti queste notizie ad accertarne dell' esistenza di particolari rettori nelle città lombarde, la sola considerazione delle vicende de' tempi posteriori ne condurrebbe a proporre una ipotesi affatto simile. Diffatti, com' è possibile che i popoli dell' alta Italia ad un tratto si commovessero per ricuperare un governo comunale di cui da sì lunghi anni non vi sarebbe più stato vestigio? Nè l' ignoranza di que' tempi lasciava

che uomini soggiogati da barbari serbassero memoria di un antico governo, se gli usi continui della vita non gliene avessero fatto ogni giorno risovvenire. Per qual ragione i comuni s' appresenterebbero ad un tratto distinti di territorii, svariati di fogge d' amministrazione, ma tenacissimi di certe primiere loro consuetudini, senzachè si sappia quale sia stata la prima scintilla di quella luce, la prima spinta di quella mossa? Convien dire pertanto che chi niegasse essere state certe consuetudini di libertà conservate dagl' Italiani anche sotto il velo di una condizione avvilita, non troverebbe più mezzo per assegnare una causa probabile a quel rinnovamento d' ordini pubblici che seguì in Lombardia dopo il secolo XI.

Noi crediamo adunque che le antiche tradizioni del governo romano sieno state le vere, le efficaci cagioni per cui l' Italia più tostamente si scosse dal lezzo della barbarie. E forse più ancora che nelle forme popolari, l' autorità di quelle tradizioni si fece palese nello stato degli uomini e delle terre italiane. Imperocchè si vuol notare a tale riguardo una differenza grandissima tra la zona meridionale d' Europa, che da alcuno si chiamò opportunamente Europa latina, e tutto il resto che allora si conosceva di questa parte del mondo. Mentre nelle regioni che volgono ad occidente od a settentrione, i barbari ave-

vano così rallargati gli ordini feudali, che nacque dalle loro leggi l'adagio, *nessuna terra essere senza signore*, nelle parti meridionali si mantenevano gli allodii, anzi si riputavano qual condizione comune dei territorii. Non è già che qui pure non fossero parecchi feudi, ma vi stavano a modo di gius singolare, laddove in Francia ed in Inghilterra tutto si teneva a titolo ed a servigio feudale.

L' origine particolare di questa differenza sembra potersi ritrarre dagli usi antichi dai Romani introdotti, e da questi popoli conservati con cura tanto maggiore, quanto erano loro più favorevoli. Si sa che dopo essersi dai Romani fatto immune il suolo d' Italia, e dichiarato tributario quello delle province, molte città provinciali impetrarono la facoltà di godere del gius italico.

La concessione del gius italico impariamo dai giureconsulti essersi fatta, oltre a tutti gli abitanti della penisola che si stende dalle alpi al mar di Sicilia, anche ai Galli Lionesi e Viennesi nella provincia di Narbona, ai Valenzani, Licitani e Barcellonesi in Ispagna, ai Pacensi ed Emeretensi in Lusitania. Ed è appunto tutta questa parte meridionale d' Europa, che tanti secoli dopo serbava sotto lo scettro dei barbari certi spiriti di libertà, ed osservava le leggi romane, mentre le altre nazioni si reggevano intieramente cogli statuti dei loro

oppressori o con diverse consuetudini municipali.

Interpretando adunque l'antico privilegio del gius italico quasi fosse parte di distinta esistenza politica, questi popoli meridionali forse si credettero sempre di condizione più eletta, e giovandosi della tolleranza dei vincitori che non ambivano d' intromettersi ne' costumi de' vinti, si attennero con tanto frutto a tal simulacro dei primieri diritti, che quella che anticamente era stata franchigia di tributi, divenne poscia vera franchigia di servitù *1.

---

*1 L' indole e le vicende del *ius italicum* furono accuratamente dichiarate dal signor di Savigny in due memorie; l' una intitolata *Ueber das Ius Italicum* inserta nel volume degli atti della R. Accademia di Berlino 1814-1815 pubblicato nel 1818 — L'altra sotto il titolo *Ueber die Römische Steuerverfassung unter den Kaisern* — 2.° articolo: nel giornale di giurisprudenza storica tom. 6. pag. 356 e segg.

Il signor di Savigny dilungandosi quanto alla natura del *ius italicum* dalla opinione del Sigonio, accenna che quel diritto consisteva in tre capi; cioè; 1. nella costituzione affatto libera del municipio; 2. nella immunità dai tributi prediali; 3. nel rendere i terreni capaci di essere nel dominio quiritario. — La prima di tali prerogative si manteneva ancora al tempo che i barbari vennero in Italia, ma, secondo il Savigny, essa aveva più di apparenza che di sostanza, perocchè l' uso dei magistrati proprii erasi in quella età già fatto comune anche a città, che non ne avevano impetrato

Assai tempo prima delle guerre con Federigo I. alcuni comuni italiani avevano ottenuto dall' imperatore rinnovazioni e concessioni di prerogative così ampie, che piuttosto dir si potevano patti di sovranità che non libertà di municipii. E qui si debbe osservare quanto dissimili da queste fossero le franchigie, che in Germania ed in Francia venivano tratto tratto acquistando alcuni anni dopo gli abitanti de' grossi borghi e delle città. Questi dallo stato servile in cui giacevano, s' alzavano appena alla condizione d' uomini liberi, ma soggetti al dominio anche di vassalli inferiori; quelli all' incontro tenevano nei loro consiglii il principato della loro patria. L' emancipazione di que' servi fu opera dell' avvedimento dei re che si confidavano di ritrarre da essi un soccorso contro ai prepotenti baroni; l' innalzamento delle nostre comunità ebbe origine dal valore e dai desiderii dei cittadini.

La prima a porgere esempio d' ordini e leggi municipali affatto proprie si fu Venezia, quasi ad augurio di quella grande fortuna che ottenne e poscia perdette, lasciando incerto il giudizio,

---

concessione particolare; si può credere tuttavia che l' antichità dell' uso ed il decoro del privilegio avessero, se non altro, rafforzato l' esercizio degli ordini proprii municipali nelle città fornite di speciale concessione del gius italico.

se più sia il danno o 'l vantaggio ch' ella abbia recato all' universale d' Italia.

Prossimi ai Veneti, sebben distinti da loro per lungo intervallo, furono i comuni dell' alta Italia nel munirsi di leggi e di magistrati independenti da ogni potere, fuorichè dall' alta sovranità dell' Imperio; e sappiamo che già nel 1017 i Genovesi collegati co' Pisani si erano spinti in Sardegna per vendicar certi oltraggi che da pirati africani avevano ricevuto.

Questi tre popoli Veneziani, Genovesi, e Pisani crebbero di potenza per cagion del commercio. Ma quel moto d' interessi diversi che s' ingenera negli uomini avviati alle ricchezze, quella libertà, che è la vita d'ogni maniera di traffico, trassero agevolmente i pensieri della moltitudine al desiderio dell' independenza politica. Le repubbliche italiane, l' Ansa germanica nel medio evo, le province unite d'Olanda in tempi meno remoti dimostrano questa istorica verità. E se l' Italia non si giovò a lungo della mirabile opportunità del suo sito, e dell' abbondanza delle sue produzioni, ad altro non si dee riferirne la colpa che al vizio delle parti e delle gelosie municipali da cui venne così lungamente straziata.

Una forma pressochè eguale di pubblica amministrazione ebbero i comuni di Lombardia al tempo di Federigo I. Agli uffiziali imperiali

chiamati nunzi, castellani o podestà, altri erano succeduti col nome di consoli o di sindaci.

Il numero di questi era indefinito, e si sceglievano tra le varie classi del popolo, cioè tra i capitani, i valvassori e la plebe. L' officio loro non si prolungava per lo più oltre l'anno. Si distinguevano poi tra loro per grado di dignità, altri essendo maggiori, altri minori, altri preposti a giudicar le liti, altri al governo del pubblico. La somma dell'autorità rimaneva presso dei cittadini, che raccolti in consiglio si eleggevano i magistrati, e si statuivano le leggi.

Dopo che i comuni ebbero rassodata la loro esistenza, si mutarono anche in parte gli ordini politici, e la repubblica si ridusse in mano di pochi. Presiedeva a tutti il Podestà, a cui si dava autorità amplissima per mantenere e far osservare le leggi; lo assistevano nelle moltiplici incumbenze i consiglieri della minor credenza, che tanto è a dire quanto il consiglio particolare, mentre la podestà legislatrice stava presso la credenza maggiore, cioè il consiglio grande che rappresentava tutto quanto il popolo del comune. I Podestà erano eletti tra gli uomini riputati più eccellenti e più illustri, e si chiamavano sempre da fuori per non dare ai cittadini incitamento alla tirannide. L'uffizio loro dapprincipio durava un anno; dopo se ne elessero due, ciascun dei quali stesse in carica per

sei mesi. Nell' ardere delle parti Guelfa e Ghibellina si videro talvolta in una sola città due Podestà in esercizio, perchè ogni parte obbedir voleva al suo eletto. In alcune delle più grandi repubbliche si elesse eziandio il Capitano del popolo, che fosse straniero al comune, e provvedesse sopra le cose della milizia e sulla difesa del popolo.

E poichè si è parlato della milizia, gioverà il soggiungere che col risorgere della libertà italica, si cangiò pure l' ordinanza nelle battaglie. Posciachè l' oste dei comuni essendo quasi tutta composta di fanti, era necessario che con arte migliore questi s' ordinassero in modo atto a resistere all' urto della milizia feudale che era tutta di cavalieri. A tal fine fu introdotto l' uso del carroccio, il quale fatto sacro per le cose che sovr' esso si riponevano, e lentissimo al muoversi, costringeva le genti repubblicane a far testa costantemente ai nemici, e col togliere la speranza di una onorevole ritirata accresceva la gagliardia della difesa.

Quantunque i gentiluomini dopo d'avere egregiamente giovato alla causa dell' independenza dei comuni, fossero stati sopraffatti dalle forze del popolo, non perdettero tuttavia ogni parte d' autorità nella repubblica. Anzi in questa si mantennero sempre vive le distinzioni di classi tra i cittadini, cioè di *militi*, ovvero dell' or-

dine equestre, e *popolani*, ossia della plebe. E così per l'indole propria di questi governi e degli analoghi costumi surse e si conservò in queste regioni una generosa schiatta di nobili, la quale senza onoranze feudali, ma per l'autorità tenuta nei governi repubblicani, o per antico esercizio di liberali professioni, fu sempre riputata uguale, se non superiore, a quella che dalla milizia imperiale traeva sua origine.

Acquistata dai comuni italiani l'independenza nel reggersi, essi tosto diedero mano a statuirsi leggi proprie, od a ridurre in più autentica forma quelle buone consuetudini che per lo avanti avevano seguito. Ma non troviamo statuti più antichi degli ultimi anni del XII secolo, perchè Federigo aggiunse agl'infiniti guasti operati nelle nostre terre gl'incendii di tutti que' luoghi, ove credeva si trovassero documenti di libertà, sperando di così spegnerne il desiderio e l'amore.

Non si dee credere peraltro i soli comuni, che in se tenevano la somma della sovranità, essersi forniti di leggi municipali; chè anche quelli che stavano sotto al dominio d'un principe ebbero i loro regolamenti d'interna amministrazione fatti da loro medesimi sotto la protezione e col consenso del loro signore, siccome ne faranno fede non poche terre del Piemonte, i cui statuti avremo in seguito da esaminare.

La pace di Costanza, come già di sopra accennammo, fu il vero atto di ricognizione della italica libertà. Coll' esporne i particolari, noi daremo una idea compiuta dei dritti che i comuni sostenevano essere loro proprii, e dell'ardire con che dopo la disfatta di Lignana essi guardavano in viso all' Imperatore già tanto temuto per la sua potenza, tanto abborrito per le sue crudeltà.

L' istituto di queste istorie non ci consente il narrare a lungo le vicende di quelle guerre, per le quali le genti lombarde cadute nell' estremo della miseria trassero dalla disperazione pensieri e forze capaci a renderle independenti. Si lagnavano esse che dopo d' aver trascorsi quasi due secoli sotto il placido dominio dell' Impero, da pochi anni fossero divenute bersaglio d' ogni afflizione, e poste in rovina per le inique arti dei nunzi e dei prefetti imperiali. Dicevano essere venuti tempi assai peggiori di quelli in cui Berengario regnava; rinnovarsi gli tempi della longobarda ferocia; conculcarsi ogni ragione; tenersi tutto ad arbitrio; non altra speranza rimaner pe' comuni che nella giustizia di Federigo. Ma sordo egli a tali voci cercò di condurre per forza i Lombardi ad una intiera soggezione. Non valsero peraltro nè i molti eserciti da lui raccolti, nè i favori de' più potenti baroni dell' alta Italia con lui allegati contra

la costanza dei comuni e l'opinione degli uomini della contraria parte, a cui soccorrevano di danaro e di consiglio i Veneti teneri della loro independenza, e Manuele Imperatore d'Oriente cupido di fiaccare l'orgoglio di Federigo. Questi pertanto calò agli accordi, e fermò nel 1177 per sei anni una tregua colle città confederate; poscia allo spirare del termine pattuito, egli stesso fatto più cauto dall'acquistata esperienza, ed indotto dalle preghiere di suo figliuolo Enrico oltremodo sollecito di ottenere il pacifico possesso della corona d'Italia, convenne con tutti i comuni e i signori della lega nei patti di una durevole pace solennemente conchiusa in Costanza il 24 di giugno 1183.

In questa pace dichiarava l'Imperatore rimesse a tutti i socii della lega tutte le offese dianzi per loro fatte alla maestà imperiale. Concedeva loro tutti i diritti regali, le consuetudini e le ragioni di cui godevano; ed in particolare il diritto di mantenere e rinnovare le loro alleanze, quello di conservare le loro fortificazioni, di farne altre ove il bisogno occorresse, e di tenere oste propria. Permetteva che dei regali a lui ancora dovuti si facesse ricerca pel vescovo, e per savi e giusti uomini di ciascuna diocesi; le concessioni supreme da lui si riconoscessero per atti d'ossequio, non per prestazioni in danaro; i privilegii, le concessioni

fatte non meno che le sentenze proferite contro alcuno dei socii in odio della lega si abrogassero; fermo all'incontro ed irrevocabile si mantenesse tutto ciò che in favore di essa erasi stabilito.

Sopra la elezione dei consoli si prescriveva che nei cinque anni allor prossimi, dovesse loro darsi l'investitura o dall'imperatore o dai nunzi di lui, o dai vescovi, secondo i varii usi nei diversi luoghi dapprima introdotti; trascorsi i cinque anni, la sola autorità imperiale potesse darla, ma sempre fosse gratuita.

Riguardo agli ordini giudiziarii si stabiliva, che nelle cause d'appellazione, eccedenti le venticinque lire imperiali, l'appello si devolvesse all'imperatore, salve le consuetudini della chiesa di Brescia. Non peraltro i litiganti fossero costretti di recarsi in Alemagna, ma ottenessero giustizia dai nunzi imperiali posti nelle città e nelle diocesi, i quali darebbero sentenza secondo le leggi e le costumanze particolari di ciascun luogo fra il termine di due mesi dalla contestazione della lite.

Richiedevasi giuramento di fedeltà all'Impero dai consoli, dai comuni, dai vassalli, e da ogni classe di cittadini dal sedicesimo al settantesimo anno dell'età; ed in quel giuramento si racchiudeva la promessa di mantenere inviolati i diritti e le possessioni dell'imperatore, e

di ricuperarli ove si fossero perduti. Ordinavasi inoltre che questo atto di fedeltà ogni dieci anni si ripetesse.

Finalmente l'Imperatore, promettendo peraltro di non far troppo lungo soggiorno in Lombardia, prefiggeva che, venendo egli in queste contrade, i comuni dovessero provvederlo del consueto *fodro regale*, vale a dire dell'annona militare, mantenere e rifare per suo servigio in istato conveniente le strade ed i ponti, e somministrargli il *mercato*, che tanto significava quanto il vitto necessario a se ed alla sua comitiva *1.

---

*1 L'atto della pace di Costanza fu illustrato con grandissima cura e con isquisita erudizione dall'Avvocato Domenico Carlini nel libro intitolato *De Pace Constantiae disquisitio*. Veronae 1763. E da questa disquisizione si possono attignere molte e rare notizie ed imparare quali fossero le vere basi dell'antico diritto pubblico di Lombardia.

La vera condizione legale in che furono posti i comuni della lega si può anche ricavare da un documento esistente nella collezione intitolata *Monumenta Aquensia* del Moriondo - tom. 1. pag. 81. iscritto = *Reconciliatio Alexandriae cum Imperatore et civitatis restauratio ex annal. manuscr. Schiavinae - ad an.* 1184.

Più ampie considerazioni sulla storia della lega lombarda ne porge il signor Enrico Leo nella recente sua storia d'Italia scritta in tedesco.

E per quanto ragguarda al Piemonte quell'epoca fu con molta erudizione illustrata da Iacopo Durandi

Questa pace riuscì certamente accomodata al desiderio ed alle mire dei comuni, poichè essa si scorge conforme alle proposte dalla lega istessa rassegnate all' Imperatore fino dall' anno 1177, prima che si fermasse la tregua. Ma nell' eseguirne i patti, i comuni si attennero singolarmente a ciò che riusciva di loro vantaggio, lasciando che in desuetudine cadesse quanto erasi convenuto a special favore dell' Imperio. Così nei tempi della fortuna, e sopratutto quando altri esce dall' oppressione, più si guarda all' utile che alla giustizia; e dall' aver noi sofferto, si vuol cavar motivo di non rispettare i diritti altrui. In questa guisa operando i comuni, quanto più si accrescevano di potenza, tanto meno osservavano strettamente le condizioni in quella pace stipulate a pro dell' imperatore, bensì in ogni tempo professavano altamente di riconoscerne il supremo dominio, ma questo si riduceva ad una mera significazione d' onore, traune in que' casi dove la speranza della protezione imperiale rinfrancava la loro obbedienza.

Non molti anni erano scorsi dopo la pace di Costanza, che già i comuni trascuravano il dovere di dar giuramento di fedeltà, quello di

---

in un' opera intitolata *Esame dell' antica libertà de' Lombardi, e della pace di Costanza* tuttora inedita, ma che si spera di veder fra non molto data alla luce.

ricercare e restituire i diritti regali, e singolarmente quello di ricevere le investiture de' loro consoli, che poteva in circostanze diverse rimettere in mano all'imperadore le sorti delle repubbliche. E si vuol credere che la volontà di sottrarsi a questa soggezione sia stato uno dei motivi per cui al nome ed all'autorità dei consoli si surrogarono i podestà, la cui origine desumevasi dall'Imperio, ma che nel rinnovato uffizio più non conoscevano dipendenza che dal poter dei comuni.

Dopo d'aver brevemente toccato delle tre specie principali di dominazioni che erano allora in Italia, accenneremo di volo l'autorità che alcuni vescovi avevano tenuto prima della pace di Costanza sopra le diocesi.

Gl'imperadori di stirpe Franca avevano chiamato i prelati a far parte delle adunanze generali ed a esercitare diritti uguali a quelli de' primi lor capitani, conferendo loro amplissima giurisdizione, onde furono detti anche Conti ecclesiastici. Coll'accrescere la potenza del clero, e col farlo diventar rivale della più alta baronìa, speravano gl'imperadori di mantenere tra le divisioni l'autorità con maggiore fiducia, perchè i benefizii regali dati ai prelati non diventavano ereditarii, e quindi più facilmente potevansi togliere o mutare ad arbitrio del sovrano. Talvolta il popolo si riposava all'ombra

del pastorale dominio, ma non di rado ancora contro di esso s' alzava a romore. Così nelle turbe suscitate in Italia sul principio del secolo XI, si trovano tra i più temuti signori l'arcivescovo di Milano, i vescovi di Cremona, di Piacenza, e di Vercelli, oltre a quel d'Asti che lasciò sul campo di battaglia la vita. Ma per la rivocazione de' diritti regali fattasi da Federigo, di che abbiamo parlato, e col ridursi delle città lombarde a più largo reggimento, si spense tra noi la vera potenza temporale dei vescovi.

Ci occorrerà nel decorso di questa storia il ricordare la foggia delle deliberazioni sopra le cose pubbliche, che si facevano a modo di consulta in numerosa adunanza; onde non è inutile che alcune cose si premettano ragguardanti ai concilii ecclesiastici, ed ai placiti.

Chiunque sia mezzanamente istruito nella storia e ne' canoni della Chiesa cattolica, sa che prima del decimo secolo erano in essa frequentissimi i concilii nazionali, e che l' ordine pubblico ecclesiastico stava in particolar modo raccomandato alle deliberazioni di quelle adunanze, le quali provvedevano alle occorrenze particolari dei popoli, pigliando norma dalle regole generali prescritte ne' concilii ecumenici.

Ma in alcune regioni d' Europa questi concilii nazionali s' ingerivano eziandio in certi

ordini proprii del governo civile, santificando, mercè della loro autorità, que' provvedimenti che il clero, unico depositario in mezzo a tante tenebre d'alcun lume di dottrina, riputava meglio convenire allo stato pubblico della nazione. A questo fine consentivano i principi, i quali, usando la prerogativa non contrastata allora di convocare tali adunanze, e facendone talvolta parte, vedevano negli ecclesiastici i più savi e più fedeli loro consiglieri.

Ne sieno esempio i varii concilii celebrati in Toledo, da cui s'impara come presso i Visigoti regnanti in Ispagna gli ordinamenti più gravi per la conservazione politica della monarchia si stabilissero da queste adunanze ecclesiastiche *1.

Più prossimo ancora e più acconcio alle cose nostre è l'esempio del concilio di Magonza raccoltosi per ordine di Carlo Magno nell'813, ove sappiamo essere convenuti i vescovi, i preti ed i monaci per rimediare agli abusi che affliggevano la Chiesa, ed insieme con essi

---

*1 Valga per molti l'esempio del canone 3.° del Concilio Toletano V, nell'anno I di Chintiliano re = ivi si stabilisce che *Si quis ad regiae maiestatis ambit pervenire fastigia, quem nec electio omnium praeficit, nec Gothicae gentis nobilitas ad hunc apicem trahit, sit consortio catholicorum privatus et divino anathemate condemnatus.*

i conti ed i giudici laici, onde far eseguire le leggi e rendere ragione ai popoli *1.

In Piemonte un solo concilio nazionale si radunò sotto il pontificato di Siricio papa, e si tenne in Torino nell' anno 397, secondo la comune opinione. Fu congregato ad istanza de' vescovi delle Gallie, ma si crede che molti de' vescovi italiani con loro pure assistessero. I canoni che in esso si promulgarono ragguardano specialmente alle regole intorno le ordinazioni de' sacri ministri. Vi si definirono alcune controversie alzatesi tra i vescovi delle Gallie per il primato, e si pronunziò sopra una causa criminale promossa da un laico onde essere ristorato dalle offese a lui fatte da un prete.

Questo modo di provvedere per consulta riscontrava assai bene coll' indole del reggimento pubblico dai settentrionali antichi tenuto, e conservato anche dai loro successori che soggiogarono la parte meridionale d' Europa *2. Cornelio Tacito in quella impareggiabile sua descrizione de' costumi della Germania ci mo-

---

*1 *In tertia turma*, così si legge negli atti di quel Concilio, *sederunt comites et iudices in mundanis legibus decernentes, vulgi iustitias perquirentes, omniumque advenientium causas diligenter examinantes, quibus modis poterant iustitias terminantes.*

*2 Che l' uso di queste adunanze fosse comune anche ai Galli ce lo attesta Cesare ne' suoi commentarii.

stra qual principale carattere della società de' Germani l' uso di consultare tra molti ogni negozio pubblico, e di ravvisare nei loro principi autorità di persuadere, anzichè podestà di comandare. Nei loro consigli s' agitavano i criminali giudizii, e si eleggevano le persone dei giudici. Ogni loro operare era frammezzo alla moltitudine, ed ogni studio d' ambizione nel procacciarsi seguito grande di compagni e di amici.

Perciò anche tra le armi e per antico costume i popoli barbari, fattisi dominatori d' Italia, di Francia e di Spagna, mantenevano la loro usanza, la quale rimase poi come principio di diritto pubblico presso tutte le monarchie che da loro più prossimamente uscivano.

La più solenne di queste ragunanze, ne' secoli di cui parliamo, era quella che si teneva nei campi di Roncaglia. È Roncaglia una pianura che sulle sponde del Po non lungi da Piacenza si stende, e fu costume dei re di stirpe franca o tedesca, qualunque volta scendevano dall' alpi per andare a Roma a prendere la corona imperiale, il fermarsi alcuni giorni in que' campi. Colà s' innalzava una antenna a cui si sospendeva uno scudo, ed il banditore della corte chiamava tutta la schiera dei militi provveduti di feudi a fare nella vegnente notte la dovuta guardia al sovrano. Tale invito si ripe-

teva dai maggiori ai minori vassalli, onde conoscere nella rassegna, se alcuno per avventura avesse così mancato al servizio del feudo. Chiariti i colpevoli che erano rimasti alle loro case, si punivano colla perdita dei benefizii.

Piantate poi sulla riva del fiume le tende, alloggiava l' imperadore col seguito della sua corte e del suo esercito. Convenivano d' ogni parte i vescovi, i baroni, i consoli ed i giudici delle città italiane. Sceglieva l' imperadore tra i principali vassalli alcuni consiglieri, coi quali consultava i provvedimenti da farsi sopra le cose d' Italia.

Terminato il consiglio, l' imperadore seduto in luogo eminente teneva ragionamento all' adunanza, e vi rispondevano ad un per uno i vescovi, i baroni ed i messi delle città. Rade volte quei discorsi muovevano da schiettezza, spessissimo da adulazione o da timore.

Nei dì seguenti l' imperadore circondato dai più celebri giureconsulti rendeva ragione ed ascoltava le querele del popolo minuto, che veniva davanti a lui portando nelle mani la croce, perchè da quei miseri l' ottenere giustizia non più quale diritto, ma quale effetto di misericordia si riputava.

All' ultimo si promulgavano le leggi novellamente fatte, affinchè ciascuno le conoscesse e le potesse eseguire.

Ad esempio del re, i vassalli maggiori tenevano pure i loro placiti, o *malli* che dir si vogliano. Non è qui il luogo di notare la diversità che divide i significati di queste due parole, poichè al proposito nostro è sufficiente il sapere che i vocaboli *malli* e *placiti* si adoperarono scambievolmente a dinotare que' convegni dove si riducevano col signore i vassalli per definire le controversie, e rendere giustizia così nelle cause civili come nelle criminali.

Non trovandosi l'imperadore in Lombardia, i placiti si tenevano in suo nome dai messi regali che a questo fine egli mandava, ordinando a tutti i vescovi, agli abati ed ai baroni di recarvisi, o quando avessero impedimento, di mandarvi in loro vece un vicario *1.

I placiti per lo più si distinguevano in generali e particolari; quelli si convocavano per provvedere a tutte le occorrenze pubbliche, questi per qualche faccenda più grave che non sopportasse indugio. Due o tre volte l'anno si raccoglievano i placiti generali, e per lo più dopo il SS. Natale, dopo la Pasqua di risurrezione, e dopo la festa di S. Giovanni *2.

---

*1 Legge 83. di Lottario I.

*2 L'origine de' placiti, le varie loro specie, il modo di procedere in essi furono con grande maestria de-

Oltre ai vassalli minori, tutti gli uomini liberi erano chiamati a que' malli, onde potessero proporre le loro ragioni, chiedere giustizia per le oppressioni sofferte, ed essere presti ad eseguire gli ordini che loro venissero dati. Ma perchè il signore non voleva nè provvederli di vettovaglie, nè lasciare che fossero d'aggravio agli abitatori del luogo dove il placito si congregava, prescrivevasi loro di venirvi *guerniti*, vale a dire provveduti di vivere per que' giorni.

I preti in qualità di vassalli maggiori tenevano anche i loro placiti. Ai monaci era vietato di far parte di queste secolari adunanze, ed ove si movessero colà liti che ad essi spettassero, vi mandavano i loro avvocati *1.

I baroni ed i prelati che presiedevano al placito erano assistiti da giudici o scabini, da notai ed altri inferiori ministri della giustizia che forniti d'alcuna pratica delle cose forensi soccorrevano in qualche parte alla feroce ignoranza del signore.

Il procedimento adoperato nelle cause che

---

scritte dal signor Meyer nell'egregia sua opera: *Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires des principaux pays de l'Europe* - lib. 2.° sopratutto ai capi IX, X, XI, XII e XVI, e dal lodato sig. di Savigny nella sua gravissima investigazione intitolata *Storia del diritto romano nel medio evo* tom. 1. capo 4.

*1 Canone XII del Concilio di Magonza.

si ventilavano nei placiti era semplicissimo, consistendo per lo più nella citazione che precedeva, in un breve dibattito, e nella sentenza, che ridotta in iscritti dicevasi carta di giudicato.

Venendo e parlare delle principali fonti delle leggi che si trovavano in que' tempi in vigore, tre ne additeremo, la romana, la longobarda, e le consuetudini feudali, che per le molte mutazioni fatte dagl' imperadori germani, potremmo chiamare germaniche.

Egli è noto abbastanza essere stato costume de' popoli settentrionali calati fra noi il concedere ai vinti l' uso delle proprie antiche loro leggi; ma non sarà inutile, a meglio confermarne l' idea, il ripetere qui le parole di Pipino re, figliuolo di Carlo Magno, che racchiudono amplissimo prescritto: *Siccome la consuetudine nostra porta*, egli dice *1, *che sorgendo litigio tra un Longobardo ed un Romano, i successori dei Romani s'attengano alla loro legge, e secondo quella facciano ogni loro scrittura; e quando danno giuramento, questo sia pure giusta la loro legge. E gli altri si governino nel modo istesso. E quando fanno le composizioni, le facciano secondo la legge di chi venne offeso. Ed i*

*1 Questa è la legge 46. di Pipino, ap. Muratori Rer. It. tom. 1. p. 2. pag. 124 A.

Longobardi compongano ugualmente. Nelle altre cause poi viviamo sotto la legge comune che il signor Carlo eccellentissimo re dei Franchi e dei Longobardi aggiunse all' editto *1. Lo stesso ordine si dà da Lodovico il Pio *2 col dire che ognuno secondo la propria legge facesse le sue giustizie.

Ai Romani adunque, vale a dire a tutti gli individui d' antica stirpe latina in Italia, era permesso di valersi della legge de' padri loro, della quale rimaneva pure alcun lume, sebbene di molto offuscato per l' ignoranza dei tempi, e guasto pe' sopraggiunti usi barbarici.

Ampiamente già si provò con validi argomenti di critica che mai non si spense affatto tra noi la notizia delle antiche leggi romane *3. Più oscura era a dir vero la memoria dei libri del digesto, monumento solenne dell' antica sapienza romana, ed in cui, valendomi d' un aggiustatissimo modo di dire di Pietro Giannone, sta espresso il candore delle leggi di quel popolo

---

*1 Editto si chiamava il complesso delle antiche leggi longobardiche.

*2 Ap. Murator. l. c. pag. 126 B.

*3 V. singolarmente il Giannone che nel capo 2 del libro XI della sua storia civile del regno di Napoli vien discorrendo colla più eletta dottrina le prove di questo fatto. — V. il Savigny nella recente sua istoria del diritto romano nel medio evo.

dominatore. Uso più frequente facevasi del codice di Giustiniano e delle costituzioni imperiali altrimenti dette *basiliche*, siccome ordini di tempo meno lontano, e perchè meno scevri di barbarismi così nel concetto come nel dettato, parevano meglio accomodati alla invilita condizione degli uomini.

Ai chierici ed in particolare ai romani pontefici, che talvolta nelle loro decretali ponevano ancor mano a quei capi di gius antico, andiamo debitori dell' essersi conservata alcuna tradizione di essi. Ma negli atti giuridici ai tempi della barbarie si veggono bensì mentovate le leggi romane e talvolta i giudici romani, senza che peraltro vi si scorga fatta veruna propria e frequente applicazione di quella giurisprudenza. L' effetto di questa si riduceva pertanto al fissare lo stato civile delle persone, ed a regolare i varii gradi di capacità che ne dipendono.

Quel moto degli animi destatosi nel secolo XI, e che mirava all' incivilimento, indusse il desiderio di rischiarare le tradizioni incerte che ancor si serbavano di una età più colta. La scoperta di un codice perfetto delle pandette in Amalfi, trasse vieppiù l' attenzione delle menti allo studio dei documenti lasciatine dai giureconsulti di Roma *1.

---

*1 Seguitando io qui l' opinione comune degli sto-

Sursè allora la scuola di Bologna creata da Irnerio, o, secondo che altri lo chiama, Guarnerio, a cui taluni aggiungono per collega Lanfranco di Pavia, e per essa si diffuse in tutta Europa la scienza delle leggi romane.

Il nome d'Irnerio suona famoso come quello di un' epoca. E più che la dottrina e la fortuna di questo interprete, valse a farlo celebre la maraviglia con che gli uomini di quel secolo udivano ripetersi le dottrine degli antichi, ed imparavano esistere una legge fondata sopra la sola ragione umana, ed avvalorata dal consentimento degli animi piuttostochè dall'autorità del legislatore.

Da Irnerio incomincia una lunga serie di giuristi, il più de' quali venerati dappoi quali maestri preclari di sapienza civile, guastarono l' aurea semplicità della giurisprudenza romana coll'innestarvi le cavillazioni scolastiche. Digiuni costoro di cognizioni storiche, sprovveduti di precetti di critica, errarono gravemente nello spiegare le leggi: devoti per privati rispetti all'autorità

---

rici appoggiata a saldissime conghietture, non intendo peraltro decidere assolutamente la controversia, che è ancora tra molti sulla verità del fatto del ritrovamento di quel codice. Quello tuttavia di che non si può dubitare, si è che appunto in quel torno la scuola di Bologna si affaticava dietro alla interpretazione del digesto.

imperiale, divennero acerrimi difensori delle sue prerogative.

Divolgandosi di giorno in giorno la notizia delle leggi romane, più frequente, sopratutto in Italia, se ne rendeva l'applicazione e se ne ripigliava l'uso come di diritto comune. Onde Federigo I. per dileggio diceva, che i Latini quanto meglio sapevano le leggi, tanto più facilmente le trasgredivano.

Nè per quelle leggi si reggevano soltanto gli atti conformi alle vecchie consuetudini italiane, ma si governavano perfino le cose feudali qualunque volta non si agitava la quistione sulla qualità o sul servizio del feudo. Così, per cagione d'esempio, troviamo applicati alle successioni nei feudi i senatusconsulti Tertilliano ed Orficiano, e spesso adoperate le regole del diritto romano sopra le divisioni delle eredità, sulle sicurtà pignoratizie, ed altrettali quistioni che l'improvvida mente dei barbari aveva lasciate indecise.

A questo fine accennano le parole d'Oberto dell'Orto *1, dov'egli afferma, non essere vile l'autorità delle leggi romane, sebben esse non vincano le consuetudini di Lombardia; potersi però un valente giurista giovare senza rimprovero della legge scritta qualunque volta gli si

*1 De feudis lib. 2. tit. 1.

appresenti un caso non compreso dapprima nelle usanze feudali.

All' antica legge dei vinti accoppiavasi quella dei vincitori vale a dire dei Longobardi, i quali soggiogata la maggior parte d' Italia dopo la metà del sesto secolo, ordinarono una nuova legislazione. In questa erano molte parti commendevoli, sopratutto sui gradi delle giurisdizioni, sopra lo stato delle persone, e sopra le regole della successione; non ci accorderemo tuttavia con coloro, che magnificando i precetti di tale legge, osarono chiamarli più saggi di quelli che ne ha tramandati l' antica sapienza romana.

Degno pertanto di singolare considerazione si è tal uso di tutte le barbare nazioni venute a signoreggiare l' Italia, di lasciar libero a' diversi popoli che stavano sottoposti al loro dominio lo attenersi alla legge loro propria. Sià che ciò procedesse da indifferenza, ovvero nascesse da un rispetto per essi serbato alle usanze antiche della vita civile de' loro sudditi, vero egli è sempre che quella libertà di legge fu un elemento di tranquillità pubblica ed un avviamento a futura felicità.

Le leggi longobardiche si possono distinguere in due classi. Quelle che durante il vero loro regno si promulgarono dai varii principi, cominciando da Rotari per venir sino ad Astolfo;

le altre, che dopo la caduta di Desiderio furono introdotte dagli imperadori di stirpe franca o germanica, i quali succeduti ad essi nel regno d'Italia, le accrebbero di numero senza dipartirsi dalla primiera loro indole, e le aggiustarono alle particolari loro istituzioni politiche. Amendue queste classi le troviamo raccolte in tre libri da un compilatore, il cui nome è rimasto ignoto finora *1.

Ci porremmo fuori di strada, se qui prendessimo a descrivere queste leggi, delle quali ci toccherà talvolta di far un cenno particolare; ma perchè non sembri difetto il nostro silenzio diremo, che nel primo libro di quella compilazione si trovano gli ordini che ragguardano alle materie criminali; nel secondo si leggono le norme concernenti allo stato legittimo delle persone, alle successioni, ai contratti ed a parecchi capi di ordinamento civile; nel terzo si comprendono le leggi di polizia ecclesiastica e di governo pubblico.

La principal lode di siffatta legislazione consiste, come si è detto, nell'aver dato licenza ad ogni popolo venuto sotto lo scettro de' Lon-

*1 V. Baluzio — e nella collezione delle leggi barbariche procurata da Federigo Lindenbrogio - Francoforte 1613. — V. Muratori Rer. Ital. tom. 1. — V. inoltre il Canciani *Leges barbarorum antiquae.*

gobardi di conservar le sue leggi antiche, vivendo tranquillamente secondo il loro tenore.

Si prescrisse inoltre che i figliuoli seguitassero la legge del padre; le mogli, durante il matrimonio, quella del marito; ma dopo la morte di lui, tornassero a quella che le reggeva zitelle *1.

Valendosi i sudditi di questa prerogativa, si videro conservate le usanze originarie delle famiglie, e fu costume d'invocare nome ed autorità di legge che non era neppur fatta comune nei paesi dov'essi vivevano. Così, per tacere di molti altri esempi che si potrebbero addurre, noi troviamo che Bonifacio marchese del Vasto che signoreggiava parte del Piemonte verso il fine del secolo XI si professò di vivere secondo la legge salica *2; di legge salica si dichiarò Adelaide o Adeligia di Susa in quelle molte donazioni che faceva a pro delle chiese e de' monasteri; alla stessa legge si conformava Agnese di Poitiers vedova di Piero marchese.

I conti di Savoia all'incontro si palesavano seguaci della legge romana *3, come pure se-

---

*1 Leg. longob. lib. 2. tit. 5. e 7.

*2 Sommario in istampa della causa della Commenda di Ferrania pag. 6 e 10.

*3 Guichenon preuves de l'hist. généalog. pag. 27.

condo la legge romana vivevano i vescovi quand' anche uscissero da famiglie barbariche *1.

Ora se si pon mente che quasi tutti i più possenti signori, ch'erano nel secolo XII nelle nostre contrade, professavano la legge salica *2, da cui vediamo alieni i conti di Savoia, forse non sarebbe arrischiata la conghiettura che questi non fossero di quell' origine oltremontana, di che gli altri apertamente facevano testimonianza.

Che l' osservanza delle leggi longobardiche, sopratutto di quelle promulgate da Carlo Magno e da' suoi successori, si mantenesse ancora nei primi secoli che succedettero al mille, è cosa manifesta per documenti, e il Muratori lasciò incerta la quistione ai giuristi se ancor durasse tale osservanza ai tempi ne' quali egli viveva. Rinnovatesi dopo le legislazioni italiane, non rimase più vestigio alcuno espresso di gius longobardico, se non se negli statuti particolari di molte terre, che ancora si scorgono improntati a quella similitudine, ed in alcune regole sopra le qualità delle persone chiamate a succedere, che oggidì pure si osservano in certe parti d' Italia.

Non parleremo del diritto, che abbiamo

---

*1 Cibrario storia di Chieri doc. pag. 12.

*2 V. la raccolta intitolata *Monumenta Aquensia* di Giambatista Moriondo - tom. pag. 47. 50. et pr im.

chiamato germanico, e che si applicava specialmente ai feudi, perchè di già ci è accaduto di favellarne quanto lo richiedeva l' occasione di questo prospetto.

Ora conviene che rivolgiamo l'attenzione ad una legislazione divenuta in que' tempi regolatrice di gran parte degli umani negozii, la quale, ricevendo sua forza dall'esercizio di un ministero di religione, regnò compagna colla legge civile, di cui giunse perfino a mutare alcuni gravissimi capi. Vuolsi adunque parlare delle leggi canoniche, ma non di quelle che nei primi sette secoli della Chiesa si promulgavano dai concilii e da' pontefici a sostenere il buon governo nella Chiesa d' Iddio, o a rimediare co' lumi della sapienza increata ai funesti effetti dell' ignoranza dei barbari; poichè la nostra istoria non comprende che gli ordini civili, noi ragioneremo soltanto delle leggi ecclesiastiche che stavano intente al temporale dominio.

Le istituzioni dei Franchi e l'animo di Carlo Magno propenso a favoreggiare il romano Pontefice, da cui aveva ricevuto la corona imperiale, simbolo e pegno di una grandissima rinnovazione politica, aprirono agli ecclesiastici l' adito per innoltrarsi nel governo civile. La potenza della Chiesa di Roma già grandeggiava, e l' independenza del principato già s' accop-

piava alla eminenza del sacerdozio *1 ; fecero allora primiera mostra di se certe nuove decretali, e si crede che Riculfo arcivescovo di Magonza ne sia stato l' inventore o il promotore, essendosi riconosciuta falsa l' opinione di coloro che le attribuivano a Sant' Isidoro arcivescovo di Siviglia.

Per questi nuovi usi divenne assai più ampia la giurisdizione immediata della Sede romana; in essa si riconobbe il supremo tribunale di tutte le cause ecclesiastiche, e si fissò il centro d' ogni canonica autorità.

Egli è pure in que' tempi che la podestà della Chiesa si estese vieppiù sopra gli effetti civili del matrimonio, dichiarando eziandio tra quali gradi di cognazione fosse illecito il fare parentado. Già assai prima d' allora la podestà civile aveva inculcato la necessità tra i cristiani di far intervenire nei matrimonii la benedizione sacerdotale *2. Ne sia pruova l' e-

---

*1 V. De Marca - De concordia sacerdotii et imperii - lib. 7. cap. 20.

*2 V. Tertulliano nel libro *De pudicitia*, ove dice: « Ideo penes nos occultae quoque cognationes, id est » non prius apud Ecclesiam professae, iuxta moechiam » et fornicationem iudicari periclitantur ».

E prima ancora Sant' Ignazio martire nella sua lettera a Policarpo aveva insegnato = « Decet vero ut » ducentes uxores et nubentes cum Episcopi arbitrio

ditto 89 dell' imperadore Leone, nel quale si ordinò « Che le nozze venissero confermate colla testimonianza di sagra benedizione, in guisa che la sola coabitazione non producesse effetto valevole; imperocchè, soggiungeva l'imperadore, fra il celibato e il matrimonio non vi è stato mezzano che sia secvro di colpa ».

Ed a questi principii era consentanea la facoltà di stabilire gl' impedimenti ai matrimonii, e di dispensarne a seconda delle occorrenze dei casi.

Venuta in podestà della Chiesa la legge matrimoniale, che è primiero vincolo d'ogni civile consorzio, cominciarono a dipendere dai canoni gli atti i più gravi della vita civile; così per essi si statuiva la condizione dei figliuoli legittimi e degli illegittimi, epperò venivano a moderarsi le regole sopra le successioni, e si ristringeva l'esercizio della podestà patria, accrescendo la libertà dei matrimonii ne' figli.

Oltre a quest' aumento d'autorità e di giurisdizione, crescevano allora il nerbo della potenza dei chierici le larghissime fondazioni di benefizii, e le pie largizioni d'ogni maniera. Il pensiere del prossimo fine del mondo, la fiducia di conseguire colle liberalità il perdono

---

» coniungantur, ut nuptiae iuxta Domini praeceptum » sint, non autem ad concupiscentiam ».

dei peccati, e fors' anche il desiderio di rafforzare quella podestà che proteggendo gli oppressi sola allora resisteva agli oppressori, furono la cagione delle ricchezze acquistate alla Chiesa. Non intendo ora di qui sottoporre ad esame ogni conseguenza di quella pietà, ma bene io so, e meco consentiranno tutti coloro che hanno studiato senza spirito di parte la storia dell' Europa a que' tempi, che se nel X e nell' XI secolo suonò ancora la voce della giustizia e se non si estinse ogni luce d' ordine pubblico, ciò si dee precipuamente riferire alla Chiesa. Al franco ed alto parlare dei papi e dei vescovi ubbidivano tutti i potenti del secolo, sapendo come quelle parole echeggiassero nell' animo dei popoli; e l' umana giustizia erasi rifuggita a piè dell' altare.

Giunta a tal segno la potenza sacerdotale non tardarono i chierici a farsi riconoscere immuni da ogni carico civile. Dichiarava papa Stefano IX nelle sue bolle dell' anno 1058 *1: Per l' autorità de' sagri canoni e per le leggi d' Ottone Augusto e degl' imperadori a lui succeduti non potersi verun chierico chiamar in lite davanti altro giudice che il suo prelato, e non essere lecito ai laici l' entrar nelle case per riscuotere

*1 Presso il Muratori, Antiquit. med. aevi, dissert. 70.

qualunque specie di tributo o di tassa da chi fosse insignito degli ordini sagri.

Tra i prelati che assistevano a papa Stefano quando promulgava quella legge d' immunità troviamo annoverato Ildebrando allora suddiacono della Chiesa di Roma, la quale egli resse poco dopo col nome di Gregorio VII.

Questo pontefice, di cui tanto variamente ragionarono gli storici, secondo la diversità delle opinioni per loro tenute, fu uomo di costumi santissimi, di mente pronta ad appigliarsi agli estremi anzichè ai mezzani partiti, e di animo alto così, che non ricusava l' universale dominazione. Per lui la Sede romana toccò l' apice di sua grandezza, e prevalse ad ogni ragione di sovranità temporale. Se dovessimo portar giudizio di lui, noi diremmo non sembrar dubbia la rettitudine del fine che nelle sue azioni egli si era proposto, e quel modo assoluto, con che procedeva, essergli venuto dalla considerazione dei tempi, in cui egli visse, dove i lordi costumi dei chierici e la superbia dei baroni avrebbero rotto ogni ritegno, se la podestà che li condannava non fosse stata somma e raccolta nella Sede apostolica. Non è a dire con tutto ciò che non fossero d' ogni fondamento sfornite le pretensioni da lui innalzate sopra il dominio temporale del mondo; ma s'egli è uffizio di storia il cercar le cagioni delle azioni degli

uomini di maggior grido, egli è ad un tempo dovere di giustizia il non disgiungerne nell' esame le opere dalle circostanze, frammezzo a cui le eseguirono.

Frattanto i semi sparsi da questi due Pontefici avevano messe profonde radici, e vieppiù s' allargavano le vedute della Chiesa romana, sopratutto nell' ordine dei giudizii, dov' essa sosteneva di doversi ingerire ad esclusione di ogni altra autorità. A se riservava pertanto la cognizione d' ogni atto in cui si racchiudesse un peccato, e teneva per propria cura il riparare al difetto dei laici nell' amministrazione della giustizia.

Procedeva con questi pensieri Innocenzo III, quando nell' anno 1200, per terminare le controversie levatesi tra il re di Francia e quel d' Inghilterra, ne commetteva ai prelati di Francia la cognizione, invocando il testimonio degli imperadori che avevano fatto lecito a tutti il ricorrere in qualsivoglia specie di cause al tribunale dei vescovi *1. E per la stessa ragione il medesimo pontefice ordinava al vescovo di Vercelli di mantenere nella sua diocesi l' uso che, non acquetandosi i litiganti al giudizio de' consoli, si desse appellazione dapprima al vescovo e quindi al papa, perchè se avvenisse

*1 Cap. 13. tit. *de iudiciis* - in Decretal.

altrimenti, *vacando l' imperio, i laici non avrebbero ottenuto giustizia dal giudice secolare* *1.

Oltre a ciò il papa si riputava supremo giudice in tutte le quistioni, quando per la diversità delle sentenze occorresse inestricabile ambiguità, desumendone l' autorità da un luogo del Deuteronomio *2, nel quale si dice che in ogni controversia, in cui fossero varii o dubbiosi i pareri dei giudici, si dovesse aspettarne la decisione dai Leviti.

Preparate così le vie, si stabilì un primato universale, e Bonifacio VIII fecesi a dichiarare *3 « Che amendue le spade, cioè la spi-
» rituale e la materiale, stanno in potere della
» Chiesa: ma questa in favor della Chiesa,
» quella dalla Chiesa istessa si adopera. L' una
» è propria del sacerdote, l' altra in mano dei
» re e dei militi, ma all' ordine e colla li-
» cenza del sacerdote. Epperò convenire, che
» la spada sia sottoposta alla spada, e l' auto-
» rità temporale alla spirituale soggiaccia ».

Dove questi pensieri mirassero ognun sel vede, e come per essi nascessero guerre, discordie e scandali ce lo additano le istorie.

---

*1 Capit. 10. *de foro competenti* - in Decretal.

*2 Cap. 17.

*3 Nel Capitolo 1. tit. 8. lib. 1. delle Estravaganti comuni, che è dell' anno 1302.

Coll' allargarsi l' autorità del gius ecclesiastico crebbe il numero delle leggi canoniche, il cui studio fu agevolato dalle varie compilazioni che se ne fecero, principalmente dal Decreto del monaco Graziano, e da quella solenne delle decretali pubblicata da Raimondo di Pennafort per comando di Gregorio IX. A queste altre ne succedettero, le quali governate tutte dagli stessi principii produssero sempre i medesimi effetti.

Nè lo studio delle leggi ecclesiastiche si proseguì senza una aperta gelosia di quello delle leggi civili, come lo prova il divieto fatto da Onorio III d' imparare la ragion civile in Parigi ed in altri luoghi vicini, dove più tardi era risorto il desiderio delle leggi romane *1.

Si è detto essere ai tempi, di che parliamo, cresciute oltremodo le ricchezze alla Chiesa; ma vuolsi a questo proposito avvertire che già alcuni secoli prima, cioè dal regno di Carlo Magno, si era introdotta una nuova maniera di distribuzione de' beni ecclesiastici. Cessata la quadripartita divisione delle sostanze, che sino dagli anni apostolici si usava tra i chierici, si distinsero speciali dominii di terreni aggiunti in perpetuo all' esercizio di sagri uffizii, e ne nacquero i benefizii. Ora sia poi che cotale distri-

*1 Capit. 28. *de privilegiis* - in Decretal.

buzione riuscisse necessaria perchè, aumentate le ricchezze e con esse i vizii che le accompagnano, diventasse impossibile il dividerle con quella fraterna distribuzione tanto conforme all' indole evangelica; ovvero, siccome alcuni sottilmente osservarono, che nella guisa istessa che ai militi si davano i feudi, agli ecclesiastici si conferissero i benefizii, onde collegarli più strettamente col sistema di sovranità ordinata in que' secoli, certo egli è almeno che siffatte istituzioni valsero pure ad innalzare lo stato della Chiesa.

Quando fu giunta al colmo questa potenza temporale, s' avvidero le podestà laiche doversi porre un limite all' accrescimento delle ricchezze in mano de' chierici, e non potersi lasciare sul territorio del pubblico tanta ampiezza d' immunità. Moltissimi ordini ne rimangono fatti dai comuni principalmente per giungere a questo fine; ma non debbesi tralasciare una particolar menzione di quello che gli Europei prescrissero in Oriente mentre fioriva il regno de' Crociati in Gerusalemme. È desso un capo delle rubriche delle assise di quel regno, dove nell' antico volgarizzamento si legge esservi *persone che ponno vendere stabili et non ponno comprar; siccome sono cavaglieri, preti, clerici, gente de religion et de li communi secondo l' usanza de la prohibition fatta nelle scrit-*

ture della corte senza speciale gratia, che il signore li volesse fare de comprare. A questo provvedimento indiritto, come ognun vede, ad impedire l' accrescimento delle possessioni in quelle, che oggi chiamansi *mani morte*, si dee attendere diligentemente, perchè quelle rubriche sono state compilate al principio del secolo XIV, e formano l' epilogo delle più antiche consuetudini portate coll' armi dall' illustre Goffredo nelle regioni di Terra Santa *1.

Dalla sposizione sin qui fatta degli ordini generali del governo pubblico nell' Italia occidentale al secolo XIII, se il giudizio nostro non c' inganna, potrà il lettore cavare sufficiente notizia della origine di quelle leggi particolari di cui verremo in seguito descrivendo il tenore.

---

*1 V. quel libro detto anche il *Pladeante* pubblicato dal P. Canciani nel 2.° volume delle sue *Barbarorum leges antiquae* - al capo 17 in appendice alla *bassa Corte*. — Le Assise della corte superiore si trovano nel 5.° volume della stessa collezione.

rispetto ad essa osservata e quali
stabilissero tra il Principe e i sud

L' origine immemoriale d' un do
sercizio non contrastato di quello,
mente i più saldi fondamenti d' o
diritto, poichè in essi s' incontra un fat
lorato dall' autorità irrecusabile del
consentimento degli uomini, basi su
sano i due soli veri elementi d' ogn
dominio. Ed è appunto questa l' autorità d' onde trae il più antico suo titolo la sovranità dei principi di Savoia. Non vi ha memoria del loro legnaggio prima che apparisca rivestito del p
cipato, e tale ne appare in quell' ep
quale sembra che la provvidenza d' Iddio avesse destinato di rinnovare l' ordine pubblico delle nazioni europee.

Suggetto gravissimo alla dotta curiosità degli eruditi si è quello di accertare il vero stipite della Casa di Savoia. Diversi intorno a ciò furono i pareri: gli uni credettero doversi essa collegare colla stirpe di Vitichindo, da cui quasi da ceppo comune si volevano dedurre i rami delle più illustri famiglie sovrane; altri pensarono che i principi di Savoia traessero l' origine dal regno di Borgogna o da quello d' Arles: vi fu all' ultimo chi riputò probabile la conghiettura che lo sposo d' Adelaide di Susa uscisse dalla casa dei marchesi d' Ivrea e ser-

città obbedivano all' autorità assuntasi dai proprii vescovi. Dopo un secolo di decadenza surse un principe animoso che tentò di ricuperare le più ricche terre che erano state staccate da antico retaggio degli avi suoi. Fu questi il conte Tommaso I, il quale prevalendosi della forza dell' armi e de' soccorsi della giurisdizione imperiale ridestò il seme della primiera grandezza. I discendenti di Tommaso travagliati dapprima da contraria fortuna seppero tuttavia mantenersi sempre in alto grado in Piemonte; si spartirono essi in due rami, all' uno dei quali fu commessa la sovranità della Savoia e della Valle d'Aosta, all' altro riservata quella del Piemonte. Ma perchè il conte di Savoia stimavasi signore supremo di tutto lo stato, e rip[illegible] a modo di vassallo il conte di Piemonte, es[illegible] di forze, s' inframmetteva di spesso [illegible] di stato al di qua delle alpi, e [illegible] sue genti d' arme e teneva d' occhio, per così dire, quest' antica porzione dei dominii della sua casa, finchè, estinta la linea dei principi d' Acaia, il Piemonte fu ricongiunto alla monarchia di Savoia sotto il regno glorioso di Amedeo VIII.

L' antichità del dominio e l' obbedienza dei sudditi non possono venir contrastati ai principi di Savoia signori del Piemonte, e fino dai tempi più remoti, in cui se ne abbia memo-

ria, quel dominio ci si mostra independente e pienissimo.

Che il Piemonte fosse un allodio e non un feudo dell' Impero lo provano le più antiche oblazioni delle terre fatte dai castellani e nobili ai vescovi ed a' comuni *1. Nè si può credere che per gli atti d'ossequio che i conti e i duchi di Savoia tratto tratto compivano verso l'Imperio si scemasse veruna parte alla podestà che da loro si esercitava, ove pur si ricordi quanto nel primo capo di questa istoria si è detto intorno alla suprema giurisdizione imperiale.

Or qui primieramente conviene notare che non rimane traccia di veruna primordiale investitura della contea di Savoia e della marca d' Italia. Il più antico documento che in questo genere ci rimanga è del 1.° di giugno 1207. Trovandosi Filippo II re de' Romani in Basilea insieme con Tommaso I conte di Savoia, a lui diede il feudo che gli era devoluto da' suoi maggiori, e secondo la vecchia usanza della curia imperiale investillo dei beni feudali consegnandogli in mano le tre consuete bandiere, ed esprimendo che al feudo antico aggiugneva le ville di Chieri e di Testona in

*1 Durandi; dell' antica libertà de' Lombardi MS. articolo V.

Piemonte ed il castello di Melduno nel paese di Vaud *1. Le formole generali in che sta concepita siffatta investitura, il cenno che vi si fa dell'antichità del dominio chiariscono ampiamente non essere stata questa se non una semplice ricognizione d'onore che per nulla non immutava il vero possesso della sovranità.

Nel 1246 Amedeo IV si riconobbe vassallo d'Arrigo III re d'Inghilterra pe' feudi di Susa, d'Avigliana, di S. Maurizio nello Sciablese e del castello di Bard, allegando, secondo che dice lo storico inglese, ch' egli nulla teneva dall' Imperio fuorichè le acque ed i passaggi *2.

Questa prova tolta da scrittore sincero e con-

---

*1 Guichenon, H. G. 1.re édition - Preuves pag. 48.

*2 1246. Diebus quoque sub eisdem comes Sabaudiae Amedeus dominum regem Angliae praecordialiter merito diligens, in praesentia domini archiepiscopi Cantuariensis Bonifacii et episcopi Herefordiae Petri et aliorum nobilium tam amicorum et consanguineorum eiusdem comitis, quam dicti domini regis, fecit homagium eidem domino regi in manu archiepiscopi, qui supplevit regis absentiam; et homagium factum fidei interpositione, addito sacramento de inviolabili observatione, spontanea ac gratuita voluntate pro utrorumque heredibus confirmavit. Recipiens de domino dicto rege quaedam feuda, videlicet Secusiam cum palatio, Avyllianam, Sanctum Mauritium de Chablasio et Castrum de Bardo. Hoc quoque licenter, salva fide sua facere potuit sine imperatoris iniuria, et imperii mu-

temporaneo qual era il monaco Paris, non lascia più dubbio sul modo in cui debbesi considerare il tenore di quell' antica investitura imperiale. E se ciò non bastasse potrebbesi ancora rammentare il fatto del conte Piero, il quale rappresentatosi a Riccardo re de' Romani per dargli l' omaggio dei ducati d' Aosta e dello Sciablese vestì un abito spartito d' oro e d' acciaio per indicare come egli fidasse nella sua forza, ed al Cancelliere che lo interrogava se avesse titolo da addurre, rispose sguainando la spada e dicendo non averne altro che quella.

Con maggiore solennità Amedeo V ottenne dall' Imperador Arrigo VII addì 11 di giugno del 1313 una investitura ampissima de' feudi antichi, riservando unicamente a se l' imperadore l' alta signoria che, come già altrove si è detto, consisteva in apparenza di protezione anzichè in esercizio di principato. Ed in termini appunto di semplice protezione è pure il diploma conceduto da Carlo IV imperadore ad Amedeo VI il 19 d' ottobre 1362.

Non si vuole omettere finalmente l' erezione della contea di Savoia in titolo di ducato, per

---

tilatione, cum nihil, praeter aquas et transitus, teneat de Imperio. (Henricus tertius Rex)

Matthaei Paris Historia maior; Londini, 1640. in fol.

essere questo un atto che, sebbene non ragguardante al Piemonte, accrebbe nullameno la gloria di questa contrada illustrando vieppiù la stirpe dei principi che la reggevano.

Nel 1416 a' 19 di febbraio Sigismondo imperatore volendo rimunerare Amedeo VIII degli aiuti che per lo avanti avevagli porto, ed assicurarsi viemmeglio della sua amicizia, dichiarò che la contea di Savoia era eretta in ducato. Dissero alcuni, che cotale accrescimento di grado al conte di Savoia erasi di già ordinato nel concilio di Costanza, forse per porre quel principe in istato di secondare più risolutamente le intenzioni del concilio, il quale voleva mettere argine agli abusi che trascorrevano nella Chiesa. L' imperadore nel diploma dell' erezione non appose che tre condizioni al novello titolo di sovranità, cioè, che si serbasse la fedeltà all' Imperio, non si violassero i diritti della Chiesa, e si rendesse a tutti i sudditi buona ed imparziale giustizia.

A far più certa l' autorità dei sovrani della Savoia concorreva la dignità di Vicario imperiale. Il primo che ne sia stato fregiato si fu il conte Tommaso I che l'ebbe per concessione di Federigo II. E siccome non vedo che i nostri giureconsulti antichi abbiano con sufficiente chiarezza spiegato l' oficio proprio del vicariato imperiale, non sarà inutile che qui se ne sog-

giunga una più lunga dichiarazione. Senza fermarci alla distinzione da taluni accolta tra il vicariato dell' Imperio e il vicariato dell' imperadore, che non sembra confermata da prove evidenti, diremo che la dignità di vicario, o, come talvolta chiamavasi, di legato o presidente dell' Imperio consisteva nel diritto di far le veci dell' imperadore in un tratto di paese determinato. Tra i confini della regione assegnatagli il vicario esercitava il mero e misto impero, la podestà della spada ossia l' uso della giustizia punitrice, e godeva di tutti i diritti utili stabiliti in favor dell' Imperio. Era a lui affidata la cura di purgare le strade dai ladroni che taglieggiavano i viandanti. Teneva le udienze sopra le cause criminali, civili, e liberali, sotto il quale ultimo nome vengono le controversie intorno allo stato delle persone, qualunque volta siffatte cause spettavano alla giurisdizione imperiale. Faceva le provvisioni sopra le vendite delle cose della Chiesa e de' minori, non che sopra le transazioni degli alimenti. Concedeva restituzioni in tempo ed in intiero quando ve ne era giusta cagione: riceveva le appellazioni da' giudici inferiori qualunque volta non si fosse espressamente appellato a Cesare. Insomma, secondochè in quelle investiture dicevasi, era lo specchio della presenza imperiale.

La prerogativa di crear vicarii di tal fatta

per tenere una generale giurisdizione non apparteneva che all' imperadore e al Pontefice, perchè, secondo le regole di gius pubblico di que' tempi, stava in essi riposta ogni virtù di potenza suprema.

I principi, anche muniti di un esercizio pienissimo di sovranità, diventando vicarii imperiali raccoglievano più strettamente ogni parte di giurisdizione civile, giacchè, come si è veduto, il vicariato s' aggirava in particolar modo sull' ordine dei giudizii.

Il vicariato produceva altro effetto gravissimo ponendo sotto l' autorità di chi n' era investito tutti i vassalli imperiali, che si trovavano nel suo distretto, sopratutto i vescovi, i quali come vassalli maggiori avrebbero potuto altrimenti trovar pretesti di scostarsi dall' ubbidienza al signore delle loro diocesi. Così nella concessione del vicariato perpetuo fatta in favore di Amedeo VI il 12 di maggio 1365 si parla particolarmente degli omaggi dei vescovi ed altri prelati ecclesiastici da rendersi al conte di Savoia in vece dell' imperadore. Tale dignità era poi sempre un grande segno d' onore venuto dall' Imperio, ed in siffatta guisa ci si appresenta presso i principi di Savoia, i quali siccome da tempo antichissimo ebbero nei loro stati tribunali rivestiti di suprema autorità non abbisognavano a quel fine di conseguire veruna

speciale delegazione dall' imperadore. Nè qui si dee pretermettere che Antonio Fabro *1 insegna siccome il Senato di Savoia aveva tenuto per fermo che al Duca spettavano tutti i diritti dell' imperio e della sovranità, e tutti i privilegi che per le leggi romane si attribuiscono alla maestà dell' imperadore, non tanto per essere quegli insignito del vicariato, quanto perchè da più secoli teneva il dominio della Savoia per valor proprio e per largizione di Dio. A ciò si aggiungeva, al dir degli interpreti confermati dal Fabro, che un principe non assoluto non poteva avere ne' suoi stati un parlamento o suprema corte di giustizia: laddove i duchi di Savoia d' antico ne avevano due, cioè i Senati, chiamati dapprima Consigli di Ciamberì e di Torino, onde dovevano riputarsi per indepedenti e perfetti sovrani.

I giuristi assottigliando l' ingegno nei termini delle quistioni notarono che il vicariato dell' Impero dava bensì la facoltà di valersi dei diritti riservati all' imperatore, ma in utile proprio di chi n' era investito, non in vantaggio del pubblico.

Se oltre alla qualità propria di queste ragioni di sovranità si volessero ripetere sovr' esse le opinioni dei più gravi giureconsulti e statisti di

*1 Cod. tit. *de quadriennii praescriptione.*

quella età, si troverebbe che il Bodino fu il solo che sostenesse non potersi conciliare insieme la qualità di vicario, che riconosce un' autorità principale a se superiore, con quella di signore pieno ed assoluto. Ma gli si opponeva, che venendo a parte dei diritti dell' Impero un principe non perde quelli che per altro legittimo titolo di sovranità gli appartengono. E questa opinione fu validamente difesa da rinomati nostri giureconsulti di quella età, Giacomino di S. Giorgio *1, Ottaviano Osasco *2, e Antonio Sola *3.

Del resto poi converrà riflettere ancora che la interpretazione delle investiture imperiali dei principi di Savoia aggiravasi specialmente intorno alle terre ch' essi possedevano al di là delle alpi, perocchè sul Piemonte il loro dominio si stimava libero da ogni sospezione di vincolo *4.

Dapprima la dignità di vicario fu per a tempo

---

*1 Feudalis tractatus, in verb. *Dux*.

*2 Decisiones sacri Senatus Pedemontani - Decis. 155. n. 1.

*3 Commentaria ad Decreta antiqua et nova - Proœmii glosa 1. n. 15. e 16.

*4 Arthur Duck. *de usu et auctoritate iuris civilis Romanorum in dominiis Principum christianorum* - Ed. Elzevir. 1654. p. 187. *Dux vero Sabaudiae licet in principatu Pedemontano neminem superiorem recognoscat etc.*

nei principi di Savoia: così l'ebbero Tommaso I, Tommaso II conte di Piemonte e di Fiandra, Lodovico principe d'Acaia, finchè Amedeo VI l'ottenne non per se solo, ma anche per li suoi successori. Onde errò il Tesauro dicendo, Sigismondo essere stato il primo imperadore che abbia conceduto il vicariato dell'Imperio a questi principi *1. Finalmente la concessione del vicariato perpetuo fu confermata al duca Carlo III da Massimiliano I il 15 d'ottobre 1503, e ad Emmanuele Filiberto da Ferdinando I il 6 di marzo 1562.

Al postutto sarà bene si rammenti che, esistendo l'impero germanico, il duca di Savoia siccome principe e vicario perpetuo dell'Imperio in Italia sedeva alla Dieta nel collegio de' principi, senza però esser soggetto ai mesi romani, ed alle altre tasse, nè alle evocazioni della camera imperiale ch'egli non riconosceva. E non era obbligato a mandar le sue genti nell'oste dell'Impero, tranne nelle guerre col Turco, che allora si reputavano guerre sociali per la santa causa della fede e della civiltà umana contro la barbara ferocia di un popolo usurpatore.

Le ragioni del dominio dei principi di Sa-

---

*1 Nella prefazione alla Raccolta delle decisioni da lui compilata. Num. 14.

voia sulla contea di quel nome e sulle terre piemontesi non possono confondersi con quelle per cui venne a devozione della stessa sovrana famiglia il ducato d'Aosta. Secondo la opinione che sembra la più probabile, la valle d'Aosta, dopo di essere stata parte del reame di Borgogna, ed aver poscia obbedito agli imperadori Germani, venne sotto lo scettro dei principi di Savoia. Non appar certo per pruove che ciò sia accaduto pel maritaggio di Adelaide di Susa col conte Oddone, e s'ignora il tempo preciso nel quale siasi questa unione operata. Convien pertanto accostarsi a ciò che ne ha scritto il più celebre tra gli storici italiani dell'età nostra *1, cioè, che quantunque gli abitanti di quella provincia credano di essere divenuti per dedizione soggetti al conte Tommaso nel 1191, scorgesi tuttavia, se bene si osserva l'atto allegato *2, contenersi in esso soltanto una liberazione da gravezze pubbliche fatta per beneficio del Principe. Da Tommaso passò la signoria di quella valle a'conti di Savoia suoi successori, tuttochè

*1 Carlo Botta. Précis historique de la Maison de Savoie et du Piémont. Paris, 1802.

*2 L'autore di questa istoria pubblicò e dichiarò quella carta nelle sue *Considerazioni istoriche intorno a Tommaso I conte di Savoia*, inserte nel volume 34.° degli atti della R. Accademia delle Scienze di Torino.

nei primi anni dopo la morte di lui, al dir dei cronisti savoiardi *1, l'imperatore abbia cercato di turbarne il tranquillo possedimento.

Che la valle d'Aosta portasse da principio il nome di contea, ritenendo tal titolo dalle antiche ripartigioni dei territorii usitate dai Longobardi e dai Franchi, è cosa manifesta per le notizie che ne rimangono della istoria di quella contrada. Ma non si sa da qual tempo siasi cominciato ad attribuirle la qualità di ducato, ed il più antico documento che se ne abbia è in un diploma del 15 di novembre 1326, dato dal conte Edoardo di Savoia in favore dei cittadini d'Aosta.

Dopo d'avere così procacciato una notizia sufficiente delle ragioni della sovranità dei duchi di Savoia su queste contrade che stanno alle falde delle alpi, è d'uopo che facciamo parola delle regole di successione, per le quali si trasferiva il possesso della corona, accennando ad un tempo qual fosse l'indole propria della monarchia di Savoia.

Tutti i maestri di gius pubblico distinguono diverse specie di regni. Se interroghiamo gli antichi, troveremo presso di loro con grandissima diligenza notata la differenza che passa tra il dominio ed il regno. Perocchè da essi si

*1 Sinforiano Champier e Guglielmo Paradino.

riputava che la pubblica autorità anche raccolta in mano d' un solo non mai potesse venir disgiunta dalla necessità di servire all' utile universale. Quindi Cicerone, che pose in tanta luce l' opportunità della monarchia negli aurei suoi dialoghi della Repubblica, accusava Tarquinio di essere di re divenuto padrone *1. Colle mutazioni degli ordini pubblici nell' Imperio romano si mutarono eziandio le idee dell' indole propria della sovranità. I popoli settentrionali, che atterrarono quell' Impero, portarono seco le antiche norme de' loro governi, che già erano state additate da Tacito ne' Costumi della Germania. Innestatosi di poi il simulacro dell' antico Impero romano nella dominazione dei Franchi e dei Tedeschi surse una novella forma di signoria, per cui crebbero a poco a poco le istituzioni dei feudi e divennero a guisa di ragioni ereditarie.

Di poi col risorgere dello studio delle leggi romane rinacque negli uomini l' idea schietta e sicura del dominio privato, ed al diritto civile si vennero conformando quanto più stret-

---

*1 *De re publica*. Lib. II. cap. XXVI.

Aristotele, ne' cap. X, XI e XII del terzo libro della sua Politica, dove esamina le varie specie di monarchie, non accenna mai il dominio come titolo di sovranità.

tamente potevasi le fogge del governo pubblico. Fu pertanto accolta l'opinione che anche i principati si potessero considerare a similitudine di beni patrimoniali, epperò fosse lecito il disporne per testamento quando mancassero gli eredi diretti di chi n'era rivestito. Diverso è veramente oggidì il sentire de' più savi, dai quali si crede, che i diritti della sovranità si tengano dai principi a modo di sostituzione fedecommessaria implicita e perpetua nelle loro famiglie, secondo le regole che in esse trovansi stabilite dai patti e dalla consuetudine *5. E tale fu appunto la dottrina solennemente dichiarata da Vittorio Amedeo II riguardo alla corona di Savoia e di Piemonte allorchè scrisse, che *sarebbe errore in fatto troppo notorio quando alcuno credesse mai che fossimo noi eredi dei nostri reali antecessori, mentre quanto possediamo di stati, dependenze ed altri effetti a noi pervenuti per la morte de' nostri antecessori*

---

*5 Senza invocare le antiche vicende, come de' regni di Pergamo, di Bitinia e d' Egitto, che da' principi proprii si lasciarono per testamento al popolo romano, troviamo nel secolo passato parecchi esempi di sovranità state altrui trasmesse per donazioni tra vivi o per atti d'ultima volontà: così la Lorena fu donata a Stanislao re di Polonia, la Toscana venne in potere di Francesco I. imperatore, i ducati di Parma e di Piacenza passarono all' infante D. Filippo.

ci spetta non già per titolo ereditario, ma iure proprio *per ragione di sangue, principato e diritti della nostra corona* *1.

L'ordine di questa istoria ci richiama ad esaminare i più memorabili casi accaduti nella successione al trono dei principi di Savoia, e la ragione dei tempi ci fa risalire al fine del regno di Tommaso I, il quale morì nel 1233. Di Tommaso e di Margherita di Faucigny erano nati quattordici figliuoli, Amedeo IV di questo nome erede della contea di Savoia, Umberto che morì prima del padre, Tommaso II cui fu lasciata la signoria del Piemonte, Aimone, Guglielmo eletto vescovo di Valenza e poscia vescovo di Liegi, Amedeo vescovo di Moriana, Piero, Filippo eletto arcivescovo di Lione, Eleonora sposata ad Azzo IV d'Este, Margherita moglie d'Ermanno conte di Kiburgo, Beatrice maritata con Raimondo Berengario conte di Provenza, Alice ed Agata monache di S. Pietro in Lione, ed Avoe moglie di Baldovino conte di Devonshire.

Tre di questi fratelli furono discordi intorno alla successione paterna, ma per aggiustamento

---

*1 R. Viglietto del 16 d'agosto 1719, indiritto dal re Vittorio Amedeo II. ai delegati per la riunione del demanio (Raccolta di leggi, dell'avvocato Duboin - tom. 3. pag. 1008).

fatto dagli arbitri eletti nel dì 23 di luglio 1234 sopirono le loro contese, e la valle d' Aosta rimase al primogenito, le terre che si stendono dal Monte Giove fino all' Arva si diedero ad Aimone, e Piero ebbe alcune castella ed un risarcimento in danaro *1.

Questi peraltro non si tenne contento a quanto se gli era assegnato, ed essendo venuto a morte Amedeo IV con testamento, nel quale istituiva erede il figliuol suo Bonifacio, sostituendo a lui il fratello suo Tommaso ed i suoi discendenti maschi legittimi, mosse querele contro il nipote. Egli intendeva che di nuovo si dividesse l' eredità del conte Tommaso suo padre, e se gliene desse la quinta parte così per la sua porzione virile, come per la ragione di successione d' Aimone e di Guglielmo morti dopo il padre senza testamento, ed anche a titolo di rappresentazione di due fra le sorelle, che non avevano chiesto parte veruna in quella eredità. Dal canto di Bonifacio si rispondeva che il conte Tommaso suo avolo aveva con espressa ultima disposizione ordinato, che la contea di Savoia passasse intiera in Amedeo suo primogenito, tranne per quanto ne detraevano gli assegnamenti fatti agli altri fratelli: non

*1 Datta, Storia dei principi di Acaia - tom. 2. doc. n. 3.

potersi dipoi per la legge di Federigo imperatore *1 dividere la contea, ma che quand'anche fosse lecito il farlo, non ne spetterebbe a Piero la quinta parte, essendo rimasti superstiti al padre di lui nove figliuoli, e non avendo la madre sua e le sorelle fatto rinuncia ai diritti che loro sarebbero aperti. La controversia fu rimessa al lodo d'un arcivescovo e di due vescovi, i quali la terminarono con aggiungere soltanto alcune terre al primo assegnamento che erasi fatto in favore di Piero, e senza in nulla intaccare la sovranità del conte *2.

In vigore del testamento di Amedeo IV, col morire di Bonifacio senza discendenti, i figliuoli rimasti di Tommaso II sarebbero stati chiamati alla corona: ma Piero, giovandosi probabilmente dell'autorità ch'erasi acquistata sugli animi de' Savoiardi, fece prevalere quella regola, che i feudisti avvisano essere stata frequente nelle signorie maggiori *3, e per cui si preferiva il più prossimo all'ultimo investito. Così egli si ritenne la contea di Savoia e la valle d'Aosta, lasciando al nipote il principato del Piemonte toccatogli per la divisione solennemente ordinata da Tommaso I.

*1 Questa debb'essere la costituzione che sta nel tit. 55. lib. 2. *de feudis*.

*2 Datta, l. c. doc. n. 5.

*3 Gudelinus, *de iure feudorum* - part. 3. cap. 3.

A Piero succedette Filippo, fratello di lui, nè più si ebbe riguardo a quella clausula di sostituzione, la quale se si fosse osservata avrebbe ricongiunte cencinquant' anni prima le due parti principali della monarchia di questi principi, e forse fin d'allora dato loro agio di accrescere l'avito dominio al di qua delle alpi.

Sebbene per alcuni documenti di fresco scoperti *1 si possa credere che Filippo abbia avuto nell' animo di assicurare a Filippo suo nipote, figliuolo di Tommaso III, la successione alla corona di Savoia, non sembra peraltro ch' egli continuasse lungamente in tale proposito. Variano le narrazioni de' cronisti savoiardi da quelle degli storici piemontesi intorno al modo col quale si aprì siffatta successione; ma consentono tutti nel dire che gli succedette Amedeo V figliuolo di Tommaso II e di Bea-

*1 Nelle note alle Relazioni dello stato di Savoia, scritte dagli ambasciadori veneti, e pubblicate dal signor Cibrario (pag. 9) si legge una bozza di trattato tra Filippo e Rodolfo re de' Romani, con cui questi prometteva di dare in isposa a Filippo di Savoia, figliuolo di Tommaso III, la figlia più giovine d'Alberto conte di Habsbourg suo figliuolo, ed il conte di Savoia dichiarava di tener in luogo di figliuolo il nipote Filippo, e di nulla operare *quominus nobis succedat prae omnibus in comitatu, reservatis congruis porcionibus aliorum secundum bonos usus et consuetudines comitatus.*

trice Fieschi. Al dir dei primi il conte Filippo avrebbe vivendo diviso tra i nipoti l'antico retaggio, mentre all'incontro Lodovico della Chiesa, diligente storico del Piemonte, narra che Amedeo *successe per volontà degli Stati, i quali anteposero il loro servizio e la virtù al rigor delle leggi, quantunque per la primogenitura la successione al pupillo pertenesse* *1. Ma conviene qui pure avvertire che la regola della primogenitura e della continuazione della linea ingressa non avevano peranco acquistata quella autorità di applicazione costante che venne loro data dappoi. Levatesi alcune differenze sopra tal divisione tra Amedeo V e Lodovico suo fratello, si ottenne pace mediante un giudizio d'arbitri pronunziato nella chiesa del Tempio in Lione, l'anno 1285, nel quale, assegnate le parti ai fratelli, si considerò il nipote Filippo come signore del Piemonte, posto sotto la cura di Amedeo. Questi assegnamenti si fecero in conformità delle consuetudini della Casa dei principi di Savoia, per le quali ognun de' fratelli doveva conseguire una congrua porzione di beni *2.

---

*1 Dell'historie di Piemonte lib. 2.° - Torino 1608. pag. 123.

*2 Così nel testamento di Tommaso III (Guichenon H. G. Preuves p. 101) si legge: *Volo et praecipio quod*

Filippo possessore tranquillo della signoria del Piemonte era stato messo dal padre sotto la tutela della madre Guia di Borgogna; ma questa, o sia che si sentisse mal ferma a reggere cotanto peso, ovvero vi fosse costretta dalle istigazioni di Amedeo, a cui la conservazione degli stati del pupillo poteva porgere pretesto di guerra, si deliberò di deporre il governo nelle mani di Amedeo.

Questa mutazione di reggenza che rimetteva nella fede dello zio ogni dominio del nipote fecesi solennemente nota ai Piemontesi. Appiè dell' alpi, in mezzo a quel recinto di colli, tra cui sorge il borgo di Giaveno, s' intimò l'adunanza da Aimone di Bozosello, Vicario generale. I castellani, i nobili, ed i nunzii de' varii comuni convennero ne' prati che stanno a riva di un torrente chiamato il Sangone, luogo ameno, e posto quasi nel mezzo della vecchia terra piemontese. Erano dodici deputati della nobiltà, ventinove nunzii de' comuni e tre castellani *1. Furono primieramente lette le lettere

---

dictus Philippus filius meus (primogenitus) aliis filiis meis . . . . . secundum bonam consuetudinem comitatus Sabaudiae, et bonos mores sive bonos usus ipsius comitatus hactenus observatos inter fratres, aequiter provideat de bonis meis etc.

*1 I nomi sono registrati nell' atto istesso. V. Datta loc. cit. doc. 8. Questi Comizi si tennero il 24 di maggio 1286.

di Lodovico di Savoia, colle quali egli faceva quietamento al conte Amedeo d' ogni diritto che gli fosse potuto spettare sovra le province del Piemonte, ed ordinava a tutti i nobili, cittadini, borghesi ed altri qualunque abitatori del paese, che dal Montecenisio si stende verso la Lombardia, di dare a quello la fede e gli omaggi che a se per lo avanti erano dovuti. Di poi si pubblicarono le lettere indiritte da Guia di Borgogna al Vicario generale del Piemonte, al Vicario ed alla comunità di Torino, a' castellani ed a' comuni di Moncalieri, di Carignano, di Vigone, di Villafranca, di Cavorro, di Miradolo, di Perosa, di Pinerolo, di Cumiana, di Cavoretto, di Ferusasco e di Collegno, non che a tutti i nobili e valvassori del principato, colle quali annunziava loro di avere in nome de' suoi figliuoli affidato ad Amedeo il governo della signoria del Piemonte, e datogli facoltà di costituire vicarii e castellani, di porre ordine alle entrate, e di raccogliere i proventi a suo piacere, finchè non gli venisse rivocato il mandato. Terminata questa lettura un notaio palatino ne distese l' atto autentico in presenza di tre testimonii.

Avvicinandosi Filippo all' anno ventesimo, si pensò a definire le sue ragioni sovra il Piemonte, e a determinare gli assegnamenti che giusta la volontà di Tommaso, suo padre, do-

vevano farsi ai fratelli di lui. Secondo il costume di que' tempi si elessero arbitri ad aggiustare la vertenza, e il lodo da essi proferito, ed approvato da chi vi aveva interesse, portava che tutto il paese, che da Rivoli in giù si allarga sulla sinistra sponda del Po, spetterebbe a Filippo insieme co' diritti che il conte di Savoia teneva sopra Chieri e sul Canavese, sul castello di Montosolo e sovra Sommariva del Bosco. Si escluscro peraltro gli omaggi dovuti dai marchesi di Saluzzo e di Monferrato, che sempre rimasero per certi feudi vassalli de' Conti di Savoia, anzi si spiegò che dagl'istessi Conti si concedeva in titolo di feudo la signoria del Piemonte. Fu allogata a ciascuno de' fratelli minori una pensione di quattrocento lire tornesi ogni anno, insino a che non fossero provveduti di vescovado o d'altra dignità sufficiente a sostenerli nel dovuto decoro.

In questo modo Amedeo si avvantaggiò del dominio di tutta la valle di Susa, venuta anch' essa nell' eredità di Tommaso II, ma ch' egli si ritenne come sito di grandissima importanza, perocchè da quella gola delle alpi ei metteva agevolmente il freno al Piemonte, che dalla condizione independente in che stava dapprima aveva ridotto ad uso di feudo ligio. Si disgiunsero allora affatto le due linee di sovrani, che per più di un secolo ebbero separato dominio,

la prima nella Savoia e nella valle d'Aosta, la seconda in Piemonte.

Filippo, non immemore dei danni sofferti, sebben persuaso di non aver forze bastevoli onde conseguire dallo zio pieno risarcimento, volle tentar la fortuna, e sposando Isabella di Ville-Hardouin, principessa d'Acaia, si lusingò di trovar in Grecia compenso a ciò di che si vedeva privato in Piemonte: ma furono deluse le sue speranze. Tornato in patria suscitò nuove querele allo zio, che tanto meno si mostrava arrendevole, quanto più mercè de' soccorsi imperiali cresceva in potere. Tali querele avevano per obbietto la sovranità del Canavese, ed i contrasti che s'incontravano nell'eseguire i patti di famiglia sovra la divisione del patrimonio degli avi.

Amedeo V volle prima di morire togliere i pericoli di dissidio che in occasione della successione temeva potessero nascere tra i due suoi figliuoli, Edoardo ed Aimone, e lasciata al primo l'eredità della contea, legò al secondo parecchi beni da tenersi in feudo dal conte. Stabilì che morendo Edoardo senza figliuoli maschi la contea passasse ad Aimone; che le figliuole che fossero nate dall'uno o dall'altro di essi fossero provvedute di dote in danaro e collocate onorevolmente; finalmente che ove ad Aimone fallisse pure la discendenza maschile

la contea appartenesse a quel maschio del nome e del legnaggio di Savoia che sarebbe scelto da Amedeo, o dopo lui da Edoardo, o, se questi non l' avesse fatto, da Aimone *1.

Questo ordinamento, che pone in piena luce la regola della successione alla corona di Savoia, conforme alle dottrine allora accolte dai giuristi, siccome si è accennato, non facevano gran caso della rappresentazione, tuttochè si attenessero alla condizione di mascolinità, fu pochi anni dopo messo in migliore osservanza per consentimento de' sudditi, in una solenne occorrenza.

Qui termina il giro di quelle incertezze sopra il modo di succedere al trono: e quindi innanzi per lo spazio di più di cinque secoli i Reali di Savoia serbarono senza difficoltà l' ordine della primogenitura ed il diritto di rappresentazione in infinito: ordine provvido quant' altro

---

*1 Questo documento, che è la confermazione degli ordini di Amedeo V rispetto alla successione della contea di Savoia fatta pei figliuoli di lui Edoardo ed Aimone il 5 di marzo 1324, sta aggiunto al I.° Discorso del sig. Cibrario *Delle Finanze della Monarchia di Savoia ne' secoli* XIII e XIV, inserto negli atti della R. Accademia delle Scienze. Ivi si legge: « Et que la » fille que li ditz Edduars a et autres filles se elles » iestoyent de li fussent mariées en argent selon leur » estat bien et noblement etc. . . . . et s'il etc.

mai e solo capace a levare, non che le cause, i desiderii dei turbamenti che travagliano i regni, quando varii contendenti sollevando la propria ambizione invocano a vicenda la fede e l' assistenza del popolo.

Nel ramo de' principi di Savoia signori del Piemonte le norme della successione non furono diverse da quelle che si osservavano nella linea primogenita, perchè a Filippo succedette Giacomo, suo primogenito, istituito erede col testamento paterno; Giacomo, diseredato il figliuolo maggiore Filippo, lasciò al minore Amedeo la signoria, e quindi nacque occasione di lunga guerra in Piemonte, perchè Filippo non voleva acquietarsi all' ultima volontà del padre, e procurava di mantenersi colla forza nell' esercizio dell' usurpato dominio. Amedeo, morto senza prole maschile, ebbe per successore Lodovico, col quale si estinse ogni discendenza legittima di Tommaso II.

Da quello che è stato detto si fa palese che, senza aver riguardo all' ordine di primogenitura, nella successione de' principi di Savoia, si chiamavano sempre i maschi ad esclusione delle femmine. Epperò porta il pregio di esaminare come sia venuta ad introdursi fra noi questa usanza, cui non so con quanta opportunità siasi dato nome di legge Salica, seppur non si vuol consentire coll' Eineccio, che narra avere gli

antichi tributo alla legge Salica tutto che proveniva dalle usanze de' Franchi *1.

Ora dunque se ci facciamo a riandare la condizione in che furono poste le principesse del sangue di Savoia, troveremo che elleno furono provvedute di assegnamenti e di doti, senza mai essere divenute partecipi del diritto di succedere al trono.

Tommaso I diede a sua figliuola Margarita, sposata al conte di Kiburgo, una dote di due mila marche d' argento.

Amedeo IV nell'anno 1239 accrebbe le doti stabilite alle figliuole Margarita marchesana di Monferrato e Beatrice marchesana di Saluzzo col dono di tutte le terre ch' ei possedeva dal palo Bonenzano infino a Barge *2, ma senza concedere loro verun diritto di successione nella sovranità.

Per togliere poi ogni appiglio a quelle principesse che dopo d'aver conseguita la dote pretendessero d' ottenere altri diritti, fu costume che si facessero le rinuncie a qualsivoglia più

---

*1 *Videntur veteres legi salicae tribuisse quidquid moribus Francorum debebat originem.* — Heineccius - Elementa iuris germanici: lib. 1. tit. 13. § 301.

*2 Galeotto del Carretto - Cronica del Monferrato - MS.

Datta - loc. cit. doc. 4.

ampia ragione. Così Eleonora dama di Beaujeu rinunciò in favore de' suoi fratelli, Tommaso ed Amedeo, ogni diritto che le potesse spettare sulla contea di Savoia. E lo stesso appunto si praticò dopo in tutti i casi senza contraddizione.

Finalmente ciò che erasi prescritto per volere particolare de' principi, confermato con antica consuetudine ed avvalorato dal riguardo del pubblico bene, fu dichiarato qual legge irrevocabile dello stato.

Nell' anno 1329, essendo morto in Parigi il conte Edoardo, Aimone fratello di lui fu chiamato a succedergli, e dagli Stati della Savoia si rigettarono apertamente le istanze che Giovanna, duchessa di Bretagna, figliuola unica d' Edoardo, faceva onde escludere dal trono lo zio.

Fu questo il suggello apposto all' antico ordine di successione alla corona di Savoia, e furono i sudditi che ne seguirono l' autorità, poichè al tempo della morte di Edoardo, Aimone standosi col Papa in Avignone, non era nella contea chi avesse titolo per tenerne il governo. Raunatisi perciò gli Stati in Sciamberì, ben lungi dall' assumere le veci di legislatori o di elettori, si ristrinsero ad invitare il successore legittimo onde venisse prendere la signoria, a ricusare le dimande della duchessa

di Bretagna, ed a mantenere nell' obbedienza il paese. E siccome è questo un fatto sovra ogni altro memorabile, ripeterò le parole colle quali il cronista Champier dice che fu risposto dall' arcivescovo di Tarantasia agli oratori della Duchessa: non essere, cioè, usanza che la contea di Savoia cadesse in conocchia, finchè trovar si potesse un maschio, nato di legittime nozze, che per nome ed armi discendesse da quella patria. E la Dio mercè, soggiungeva l' arcivescovo, noi abbiamo messer Aimone di Savoia, fratello del conte Edoardo, al quale appartiene la contea, e dopo lui a messer Filippo conte della Morea, e quando egli mancasse a messer Luigi di Savoia signore di Vaud. Ove poi questi tre principi fossero morti senza legittima prole maschile, prenderebbero i Savoiardi di buon grado la Duchessa per loro sovrana.

Partiti gli ambasciadori della Duchessa, i tre Stati mandarono i loro deputati ad Aimone, i quali spiegandogli come il dominio della Savoia a lui spettasse quasi eredità patrimoniale, vinsero il desiderio ch' egli aveva di rimanersi lontano dal maneggio delle cose pubbliche, e lo accompagnarono a Sciamberì, dove fu salutato dai prelati, dalla nobiltà e da' comuni quale legittimo e naturale loro principe.

Or qui si dee notare che cotale dichiarazione di legge Salica, fatta in Piemonte, riscontra

nel tempo con ciò che in Francia si praticava, poichè colà anche nel principio del secolo XIV si applicò a casi gravissimi il precetto dell'esclusione. Ed in questa, come nelle altre parti di gius pubblico, i principi di Savoia seguivano le tracce de' re Francesi, indotti non meno dalla vicinanza delle nazioni, che dalla comunione degl' interessi.

A tali diritti di successione si vuole aggiugnerne un altro, per cui i duchi di Savoia tentarono, sebbene la prima volta con esito infelice, di allargare i loro dominii.

Violante, figliuola di Teodoro, marchese di Monferrato, della stirpe de' Paleologhi, aveva sposato Aimone, conte di Savoia; nella stipulazione conchiusa il 1.° di maggio 1330 erasi pattovito che estinta la discendenza maschile di Teodoro il marchesato sarebbesi devoluto a Violante, ed a' successori di lei, in titolo di dote o di aumento dotale. Concorreva nell'appoggiare questo diritto una donazione fatta nel 1435 dal marchese Giangiacomo Paleologo e da Giovanni suo figliuolo ad Amedeo VIII di tutte le terre del Monferrato poste al di qua dal Po e al di là del Tanaro, restando nel donatore il possesso in titolo di feudo dal duca di Savoia.

Verso la fine del secolo XV Bianca, figliuola di Guglielmo, fratello di Bonifacio marchese di Monferrato, moglie di Carlo I, aveva tra-

sfuse le sue ragioni nell' unico figliuol suo Carlo II, e da questo le ripetevano i successori. Le ragioni di Bianca si traevano anche dalla convenzione per la quale Bonifacio, provvedutala primieramente di dote, le prometteva che, morendo egli senza figliuoli maschi legittimi, a lei spetterebbero le terre del Monferrato sulla sinistra sponda del Po.

Erano perciò due le pretensioni del duca di Savoia, l'una universale su tutto il Monferrato, l' altra particolare sopra le terre al di qua del Po e al di là del Tanaro.

La dimanda universale si confermava dalla qualità impressa nell' investitura imperiale del Monferrato, che si era dato in feudo improprio ed alienabile, onde poteva per femmine essere trasmesso, e dal patto di successione in favor di Violante.

La dimanda particolare si difendeva con quelle donazioni che abbiamo accennate *1.

Venuto il caso dell' estinzione della linea maschile di Bonifacio, il duca Carlo III promosse con lungo studio la causa davanti all' imperadore Carlo V, insistendo in amendue le

---

*1 V. Ristretto del Discorso fatto sopra la causa del Monferrato per l' Altezza Serenissima di Savoia. — In Torino - Appresso Luigi Pizzamiglio, stampator ducale, 1618.

azioni. Eragli principale contraddittore Federigo II Gonzaga duca di Mantova, che sosteneva di essere solo erede del marchesato per le sue nozze con Margherita, sorella di Bonifacio, superstite a Giovanni Giorgio, ultimo de' Paleologhi.

L' imperatore commise ad Antonio di Leva principe d' Ascoli, a Marino Caracciolo protonotario, e ad altri delegati che pigliassero cognizione degli atti di questa lite, e poichè da loro ne ebbe la relazione e il parere, proferì egli stesso, a' 3 di novembre 1536, in Genova, la sentenza. Con essa, rigettate dapprima le dimande del marchese di Saluzzo che pure aspirava ad aver parte in questa successione, ricusò di aderire alle istanze universali proposte da Carlo III, concedendogli soltanto la ripetizione di quanto era dovuto per la dote di Bianca. Rispetto poi alle terre state donate ad Amedeo VIII, ne aggiudicò il possesso al duca di Mantova, riservata intanto la quistione sul dominio, promettendo tuttavia di deciderla entro l' anno. Il duca di Savoia, accettata nelle parti utili quella sentenza, protestò che nelle odiose intendeva ancora di supplicarne a Cesare.

Ma non si andò più oltre nella vertenza; e quello che non si era potuto conseguire per sentenza di giudice, l' ottennero più di un secolo dopo i principi di Savoia per via di negoziati.

Questa causa menò gran romore in Italia, e riuscì in favore del Gonzaga, perchè a lui dal marchese Giovan Giorgio era stata data investitura del marchesato a modo d' aspettativa. E siccome vi fu chi credette che la morte di Giovan Giorgio fosse stata affrettata, ne pigliarono motivo i giuristi di riprovare l' usanza di tali promesse, per cui si accendono le male voglie di chi sopporta con impazienza gl' indugi.

L' intento di Carlo III all' incontro era fondato sovra titoli scevri d' ogni sospetto; ma sembra che a questo principe fosse stata chiusa dalla fortuna ogni via di riuscire a bene in qualunque impresa egli tentasse, siccome avremo occasione ancor di notare nel corso di questa istoria. E si può dire, che un impulso di necessità lo spingesse verso quella rovina, sopra la quale il figliuol suo doveva poscia riedificare lo stato.

Le vicende delle nazioni ne porgono spesso di questi esempi, per cui si scorge che quando il male cresce il rimedio si scema. Ingrossava la procella sopra i dominii del duca di Savoia: i timori si voltavano in danni: le speranze si dileguavano. I due maggiori principi che allora fossero in Europa, Carlo V e Francesco I, volevano venire al paragone dell' armi, e il Piemonte fu l' arena dove si fecero i primi assalti.

Il duca Carlo, cui fu dato da' suoi sudditi

il soprannome di Buono, non aveva forze da reggere contro la soverchiante potenza de' suoi vicini, e quel che è peggio, non aveva nè la costanza d'animo, nè l'accortezza di mente sufficiente a fargli abbracciare un partito che, se non poteva metterlo in porto, almeno non lo lasciasse affogare. Egli sperò di potersi mantenere neutrale tra i due contendenti, credette che piegandosi con moto alterno ora all'uno ora all'altro di que' due re, lo stato suo sarebbesi rimasto in bilico. Ma questa fiducia, che non giova neppure ai principi grandi, pone a terra i meno potenti, perchè, quando la guerra si rompe, chi si trova frammezzo ai combattenti, se non dà colpi per una parte li riceve da ambedue. Il ristarsi di Carlo III fu poi tanto più improvvido, quanto meno egli sapeva far rispettare la sua neutralità. Fu preludio della sua perdita l'aver dato il passo agli Svizzeri che muovevano contra de'Francesi per il sospetto che quelli volessero insignorirsi di Milano: e si lasciò sfuggire l'ultima occasione di rimettere in sesto le sue faccende, quando si astenne dall'entrar nella guerra tra l'Imperadore e 'l re di Francia prima della battaglia di Pavia.

Durante il regno di questo principe, oltre alla causa del Monferrato, si ventilarono altre rilevanti controversie di stato. Perocchè il re

di Francia pretendeva che gli si cedessero dal Duca le contee di Nizza e d' Asti, le signorie della Bressa, di Vercelli, del Faucigny ed altre terre, ch' egli diceva comprese nella eredità di Luigia di Savoia sua madre. Venne in Torino Guglielmo Poyet, presidente del Parlamento di Parigi, ed introdotto nel consiglio del Duca prese a sostenere l' intento del suo sovrano. Risposegli Gianfrancesco Porporato, presidente del Piemonte, e stringendo gli argomenti che chiarivano i diritti del Duca, il Poyet soggiunse in parole assolute, tale essere la volontà del Re Cristianissimo; ma il Porporato immediatamente replicò, che siffatta legge egli non la rinveniva nel suo codice.

Ora stando le cose in termini così aspri tra Francia e Savoia, e le armi francesi essendo alle porte d' Italia, dovette Carlo III obbedire al dettato dell' avversa sua sorte, e fu privato della miglior parte de' suoi dominii in Piemonte, siccome verrà da noi in altro luogo accennato. Col finire del regno di questo principe si chiude uno de' periodi ne' quali è ordinariamente divisa l' istoria de' Reali di Savoia, ed il figliuolo di lui ammaestrato dalle avversità passate e fatto esperto dalla sua condizione presente rinnovò gli ordini del suo governo, e preparò la grandezza futura della sua Casa.

Dopo d' aver ragionato della qualità del do-

minio de' principi di Savoia, e delle regole secondo le quali quello passava dal sovrano nel suo successore, sembra opportuno l'aggiungere alcuna cosa della tutela del principe pupillo e della reggenza che si tiene in suo nome. Queste materie si collegano insieme per la relazione che hanno coll'esercizio della sovranità e collo speciale diritto delle successioni.

Sei casi di tutele di principi nel ramo primogenito della Casa di Savoia che dava esempio a quella d'Acaia, s'annoverano nel corso de' tre secoli, sopra i quali discorre la nostra istoria.

Tommaso I lasciato erede dal padre, mentre era ancor pupillo ebbe a tutore Bonifacio marchese di Monferrato, non il duca di Borgogna, siccome altri credette senza corredo di sufficienti prove.

Bonifacio, figliuolo d'Amedeo IV, fu in virtù del testamento paterno posto sotto la tutela di Cecilia del Balzo sua madre, quanto alla cura della persona, e di Tommaso conte di Piemonte e di Fiandra, suo zio, per la reggenza dello stato.

Ad Amedeo VI conte di Savoia furono per giudizio del conte Aimone suo padre dati a tutori due suoi agnati, Lodovico signore di Vaud ed Amedeo conte di Ginevra.

Fin qui non era occorso dissidio fra varii

pretendenti alla tutela ed alla reggenza, ed osservandosi la volontà dei genitori non s'era cercato altra ragione per assumere il governo della persona e dello stato del principe pupillo. Ma ben altramente procedettero le cose quando per la morte di Amedeo VII il figliuolo di lui, Amedeo VIII, che contava appena otto anni, fu riconosciuto successore dei dominii paterni.

Erasi da Amedeo VII ordinato col testamento del 1.° di novembre 1391 *1 che la tutela del figliuol suo si tenesse dall' avola Bona di Borbone coll' assistenza di Lodovico signore di Cossonay, suo consanguineo; se ella fosse morta od uscita di vedovanza, le sostituiva in quel carico Bona di Berry, madre del pupillo, sempre col consiglio del Cossonay. Ove poi questi venisse a morte e la contessa di Savoia passasse ad altre nozze, così che il fanciullo Amedeo si trovasse sprovveduto di tutore, prescriveva il testatore, che il duca di Berry insieme con Bona di Borbone ed otto de' più degni e savi cavalieri della Savoia eleggessero un illustre e valoroso cavaliere che tenesse l'ufficio di tutore del conte pupillo. In questa ordinazione erano stati all'in tutto trascurati i due principi agnati al pupillo, Amedeo principe della Morea, e Lodovico di Savoia, suo fratello.

*1 Guichenon - Preuves, pag. 232.

Nacque fra l' avola e la madre acerba contenzione, perchè questa voleva quella escludere dall' esercizio della tutela del suo figliuolo. All' avola, donna di gran riguardo, a cui il marito, Amedeo VI, aveva lasciato l' usufrutto ed il governo della contea, e vi era stata raffermata col testamento di Amedeo VII, si accostarono i principi del sangue. Le pretese della madre erano assecondate da molti de' più potenti baroni della Savoia. La controversia aveva diviso in due parti lo stato e già vi luccicavano faville di guerra civile, quando per opera singolarmente de' duchi di Borgogna e di Berry *1 si tolsero le occasioni di scandali. Rimasero tuttavia certe fiammelle di sdegni, e perchè in siffatte dissensioni è oltremodo difficile il dar sentenza che valga di per se sola a tranquillar gli animi, accennerò colle parole di Emanuele Tesauro *2 che « non si fermò la

*1 V. Guichenon - Preuves, pag. 240.

Non trovando documento che corrobori l' asserzione del marchese Costa di Beauregard, il quale nel 2.° volume delle sue *Mémoires historiques sur la Maison de Savoie*, pag. 136, narra che gli Stati Generali decisero questa lite della tutela, io tengo con tutti gli altri storici meno recenti della Savoia, che la controversia fu sopita per via di mediazione e per l' autorità dei principi francesi che intervennero ad acchetarla.

*2 Origine delle guerre civili del Piemonte. - Colonia, 1673, pag. 16.

» guerra civile finchè il pupillo uscito di pu-
» pillare età prese lo scettro e tutti deposero
» l'armi, senza essere stati chiamati iniqui ».

Nè il modo col quale erasi composto il trattato tra Bona di Borbone e Bona di Berry *1, nè il vario parere de' più dotti giureconsulti di quella età che avevano ragionato di tali vertenze, Baldo in favore dell' avola, Bruno a sostegno dei diritti degli agnati, non lasciavano sperare, che sorgendo altra volta dispute sulla tutela si potesse più sicuramente mantenere la pace. Ed appunto si rinnovellarono ancor più terribili le dissensioni a siffatto proposito dopo la morte del duca Amedeo IX, il Beato. Già, mentr' egli ancora viveva, i suoi fratelli avevano messo a romore il paese spinti dal desiderio di aver parte nel governo dello stato, cui non reggeva il duca per le sue infermità. Violante di Francia, sorella di Lodovico XI, e moglie di Amedeo, aveva tentato di interrompere i loro disegni. Tosto dopo la morte del duca, agli 11 d' aprile 1472, la tutela di Filiberto I, suo figliuolo primogenito, venne assunta dalla vedova Duchessa. I più minuti particolari di questo atto solenne si trovano consegnati in istromento pubblico *2, e noi li

*1 Trattato dell' 8 di maggio 1393, riferito dal Guichenon, loc. cit.

*2 Che sta nei R. Archivii di Corte.

narreremo per far meglio conoscere le forme che erano allora in uso in cotali occorrenze.

S' appresentò la duchessa davanti ad Urbano Bonnivardo, vescovo di Vercelli, in una sala del castello di quella città, dove stavano raccolti i consiglieri del duca, i deputati del clero, della nobiltà, e dei comuni piemontesi, e gli oratori del duca di Milano *6; ivi dichiarò di aderire alle incessanti preghiere che per tre giorni continui le erano state fatte da quelli e da altri gravissimi personaggi, i quali anteponevano ad ogni altro rispetto la provata prudenza di Violante, e l' amor di madre a nulla più intento che ad assicurare il buono e grande stato dei figli. Quindi per organo di Guglielmo di Sandigliano a nome di tutti i sudditi venne richiesta che pigliasse la tutela e a nessun altro mai la rimettesse senza informarne dapprima que' deputati. Allora la Duchessa elesse a suo superiore ordinario, per ricevere l' atto, il ve-

*6 Il consiglio era composto di Umberto Chevrario, cancelliere di Savoia, Pietro di S. Michele, presidente, Antonio di Campione, presidente del Piemonte, Michele de' Canali, collaterale, Oldrado Canavosio e Domenico Avogadro, avvocati fiscali. Gli ambasciadori di Galeazzo Maria Sforza Visconti, duca di Milano, erano Branda di Castiglione vescovo di Como, Sagramoro Visconti milite, Lorenzo da Pesaro dottor d' ambe leggi Antonio da Appiano.

scovo di Vercelli, onde facesse le veci dell' imperatore, e giurò davanti a lui di esercitare fedelmente l' ufficio che le veniva commesso di tutrice di Filiberto e degli altri figliuoli suoi avuti dal duca Amedeo; di custodirne illese da ogni offesa le persone; di amministrarne rettamente i beni, di far quelli descrivere e di rendere infine uno stretto conto d' ogni suo operato; rinunciando ad un tempo alle seconde nozze, al beneficio del Senatusconsulto Velleiano, e ad ogni altro sussidio di legge contrario al carico cui sottentrava, e promettendo di non rimettere a chicchessia l' assunto governo.

Ventinove mallevadori confermarono questa promessa e con ogni più valida forma s' obbligarono a mantenerla *1. Il vescovo di Vercelli, per la giurisdizione statagli delegata, autenticò

*1 Non potendosi da principi richiedere più stretta guarentigia, è invalso l' uso che per le tutrici di sovrani si dessero semplici mallevadori. È noto che quando Bianca di Castiglia volle assumere la tutela di Lodovico IX re di Francia molti le si opponevano dicendo che non poteva dare sicurtà per sì gran regno che prendeva a governare. Interrogato su tal quistione il celebre giureconsulto Uberto da Bobbio, che allora leggeva ragion civile nello studio di Vercelli, rispose: *Eam non repellendam, sed sufficere fideiussores, quos dare poterat: alioquin sequeretur quod similes principes carent tutore*: così riferisce Alberico di Rosata sulla legge *De creationibus*. Cod. de episcop. aud.

quest' atto, e due segretarii del duca vi apposero le loro firme.

Le solennità che s' impiegarono in tale occasione, e singolarmente la fede impegnata da' mallevadori, uomini tutti d' alto affare e rivestiti delle più illustri dignità, ne accennano che la Duchessa si preparava a vedersi contrastato il possesso dell' autorità tutoria; e quell' obbligo assunto in cospetto de' sudditi, anzi a loro richiesta, di non mai rimettere altrui l' ufficio concessole, ci svela un vincolo apposto a bello studio coll' intento di escludere in ogni evento qualunque pretensione di principi stranieri e degli agnati del duca.

Nè la precauzione era inutile, perchè ad un tempo agognavano di mescolarsi negli affari della Savoia e del Piemonte Lodovico XI re di Francia, fratello della Duchessa, Carlo duca di Borgogna, potente vicino, e i conti di Bresse e di Romonte, zii del pupillo. Ma appunto si sarebbe dovuto invitare questi principi del sangue ad entrar nel governo, onde far testa a quegli stranieri; laddove Violante per aver voluto unicamente fidare in se portò la pena dell' incauto operare, cadde negli agguati che avevale teso il Borgognone, fu tenuta prigione nel castello di Roures, e dovette soffrire che lo stato si reggesse da' suoi cognati, senza ch' ella più vi potesse aver parte.

Il Pingone, confondendo le controversie, che si erano mosse prima della morte d'Amedeo IX, tra i fratelli e la moglie di lui per la reggenza dello stato, colle quistioni insorte dopo per la tutela, e forse indotto falsamente a credere che queste solennità adoperate nella collazione della tutela a Violante fossero a guisa di una promulgazione di legge, asserì che nel 1471 si erano ordinate leggi perpetue per regolare la tutela dei principi. Ma non appare documento che sostenga le sue parole.

Con non dissimili forme sebbene con maggior quiete e sotto clausule meno strette fu assunta la tutela da Bianca di Monferrato, vedova del duca Carlo I morto senza testamento, e madre di Carlo Giovanni Amedeo *1. Stavano raccolti in Pinerolo insieme con Urbano Bonivardo, vescovo di Vercelli ed abate del monastero di S. Maria, il vescovo di Moriana, parecchi altri prelati, moltissimi consiglieri, vassalli e fedeli del Piemonte e della Savoia. Fatta consulta venne da essi offerta la tutela del duca pupillo alla madre di lui. Lodavanla i sudditi per la sua prudenza e per la sua grande bellezza e virtù *2; lodavanla pel

*1 L'atto, onde si desumono i particolari di questa collazione, è l'autentico deposto ne' R. Archivi di Corte.

*2 Attendentes ad probitatem, venustatem, pudici-

senno oltre l' età maturo e pei buoni uffizii impiegati presso l' estinto marito in pro della patria *1; confidavano infine nell'amor di madre, ottimo protettore dei figliuoli. Bianca giurava davanti al vescovo abate di S. Maria, come superiore ordinario eletto a tale giurisdizione, di mantenere intatta ogni ragione del pupillo, di descriverne i beni e di dar conto dell' operato, e l' atto si compiva nel castello di Pinerolo il 20 di marzo 1490. Nel corso di questa tutela che non fu lunga, ma sempre serbata libera da interni dissidii, noi vediamo la Duchessa tutrice adempiere le più gravi parti dell' ufficio assunto coll' assistenza de' principi agnati e prozii al pupillo, Francesco arcivescovo di Auch e Filippo di Savoia.

Ora poi che abbiamo toccato i punti principali dell' ordine politico della monarchia di Savoia per quel che spetta ai diritti del prin-

---

tiam ac laudabiles mores praelibatae Ill.mae D.nae nostrae D.nae Blanchae ducissae Sabaudiae etc.

*1 Attendentes et considerantes ad praelibatae Dominae nostrae Ducissae sennum et inter caeteras animi dotes singularem bonitatem, quae etiam iustitiam, non postposita clementia, semper summopere coluit et, vivente praelibato quondam ill.mo Domino nostro eius coniuge, observari utique procuravit, tantaque virtute praedita est ac singulari industria et prudentia quemadmodum si aetatem quadraginta annorum attigisset.

cipato, è dovere che ragioniamo altresì del modo con cui si mantenevano le relazioni tra il Principe ed i sudditi; vero obbietto d'ogni governo pubblico, il quale dee sempre volgersi ad utile dei governati. E perchè le leggi generali son quelle che formano lo scafo della nave entro cui la società civile debbe reggere alla furia delle tempeste ed all'urto dei marosi, così delle leggi generali qui faremo parola.

I conti di Savoia ed i principi della loro stirpe che signoreggiavano il Piemonte, sebbene assai per tempo avessero posto l'animo ad istituire tribunali in forma di collegi che giudicassero sopra le liti dei privati, ed alcune norme avessero prescritto così per lo attitare come per ogni altra parte di buon governo, non avevano peraltro mai pubblicato un corpo di leggi comuni ad uso dei popoli loro soggetti. Le consuetudini più antiche, la legge romana allora già sufficientemente diffusa, e quella dei feudi erano le fonti dalle quali i dottori attignevano le loro sentenze, che poscia, se giudici, venivano dirittamente applicando, o, se consultori, insinuavano nell'orecchio di chi doveva decidere il litigio. Ma confuse erano le idee del reggimento pubblico, incerti i mezzi dell'amministrazione, e non sempre assicurati contro alla violenza dei prepotenti od all'astuzia dei furbi i diritti degli uomini privati.

Del resto l' accingersi alla composizione di leggi generali era argomento di un perfetto esercizio di sovranità, poichè l' imperadore riservava allora volentieri a se solo questa prerogativa *1.

Al sorgere del secolo XV prese le redini del governo della Savoia Amedeo VIII, principe di cui non so se ne sia stato uno maggiore nell' avvedimento politico e nella gravità de' consigli; e sopratutto degnissimo d' eterna lode per aver saputo appieno conoscere la condizione del paese in che si trovava, e la qualità de' tempi ne' quali eragli stato destinato di vivere. Onde si giovò di tutti i casi che gli si pararono dinanzi, e cessò i pericoli che attraversavano il corso della sua fortuna. Vide che i suoi predecessori, stando di continuo sulle armi, e valendosi di tutte le occorrenze di guerra, gli

*1 V. L' Eineccio nel suo libro intitolato - *Responsa iuris super feudis Langharum potentissimo Sardiniae regi cessis, et super tabulis supremis Usimbardianis* - Vratislaviae, 1744 - dice *in nullo diplomate, quod meminerim, potestas ferendi leges datur vicariis (imperii), nec scio ullas eius generis tabulas laudari praeterquam illas, quibus Sigismundus rex anno 1412 Ludovico Sabaudo in provincia Pedemontana et anno 1434 Brunorio de Scala in civitatibus Veronensi et Vicentina nec non in vicinis territoriis potestatem vicariam concedit.*

avevano procacciato uno stato di mezzana potenza, ma di gran momento per la sua giacitura; che i tempi a lui non aprivano speranza d'imprese bellicose, ma gli adducevano piana e facile occasione di rassodare sopra basi più larghe il dominio degli avi; perocchè colla morte di Lodovico d'Acaia la signoria del Piemonte si riunì a quella di Savoia, e si consolidò in un solo principe; e mercè del ratificamento dato dal re Ladislao la dedizione di Nizza, che si era fatta ad Amedeo VII, diventò irrevocabile nel suo figliuolo. E mentre ciò succedeva il duca assicurava nella sua famiglia la possessione di Ginevra, e si disponeva ad aver parte in quella del Monferrato.

Seppe adunque Amedeo prevalersi di tutte le opportunità che il suo secolo ed il suo grado gli apparecchiavano, e migliorare l'ordine introdotto da' suoi antenati, e temporeggiare cogli accidenti. Anzi il senno di lui, pei provvedimenti ch' egli aveva dato, valse per quasi un secolo a proteggere i suoi successori, i quali insino ad Emanuele Filiberto poco poterono di per se. Ma l'importanza dello stato di Savoia erasi messa in piena luce sotto al regno di lui, ed i principi vicini avevano imparato a rispettarlo, ed i popoli si confidavano che, essendovi seme di buone leggi e di savi regolamenti,

si potesse quindi rimediare a' mali che succedevano *1.

Per due rispetti vuol essere nella nostra storia considerato il regno di Amedeo VIII; cioè, in quanto egli operò riguardo alla Chiesa, di che si farà menzione nel capo che parla delle leggi ecclesiastiche, ed in quanto a quello che fece promulgando i suoi generali statuti.

Nell' anno 1430, a' 17 di giugno, nel castello di Sciamberì, in presenza de' grandi e del popolo furono pubblicati i nuovi decreti. Il duca avvertiva nel suo proemio che il desiderio di procurare ai sudditi il beneficio dell' uso incontaminato della giustizia avevagli mosso il pensiere a raccogliere gli ordinamenti statuiti da' suoi maggiori insieme con quelli già da lui disposti; ad ordinarli, correggerli, e compirli in guisa che servissero di norma co-

---

*1 È da notare come nell' aprile del 1490, tra le suppliche che furono rassegnate da sudditi alla duchessa Bianca, reggente, ed a Francesco di Savoia, arcivescovo d' Auch, che l' assisteva, trovasi scritto — *Quod praefati illustrissima domina nostra Ducissa, et reverendissimus dominus Auxitanus non velint dare pensiones alicui, ymo gagia et stipendia servientibus, prout Sanctissimus D. N. Papa Felix faciebat tempore suo et fiebat tempore illustrissimi ducis Ludovici.*

Risposero i principi = *Ad beneplacitum Ill. D. D. N. et I. et R. D. Auxitani, qui in hoc habebunt bonum advisum.*

mune per tutti, dichiarando egli espressamennte di voler vivere sotto tal regola, e di assoggettarvi la polizia del suo stato *1. Spiegavasi ancora che per questi decreti non si sarebbe tolto veruna parte d' autorità alle sacre leggi divine ed umane, e sarebbero pure rimaste salve le buone e lodevoli usanze del ducato d' Aosta e del paese di Vaud, contrade che non si reggevano con legge scritta ma colle proprie consuetudini; e salvi pure sarebbero i savi statuti delle terre d' Italia, di Piemonte e di Provenza sottoposte al suo scettro.

In cinque libri si dividono questi decreti.

---

*1 Sub quorum regula vivere et rei publicae nostrae policiam et iusticiam regere perpetuo nos velle declaramus.

Per levare ogni dubbio sul testo di questi statuti, io tengo sotto gli occhi e cito la prima edizione che se ne è fatta ed è intitolata:

« Decreta Sabaudiae ducalia tam vetera quam nova » ad iusticiam et rem publicam gubernandam prope » divina. Suasu atque ope praeclari iuris utriusque » doctoris domini Petri Care, ducalis consiliarii, ad- » vocatique fiscalis, Taurini impressa per insignem » Ioannem Fabri Lingonensem: regnante inclyto, mire » indolis divineque spei illustrissimo Philiberto Sabau- » die duce, ac serenissima matre Iolant Karoli septimi » christianissimi Francorum regis primogenita tutellam » eius, imperiumque gerente: anno a natali christiano » milessimo quatuorcentessimo septuagessimo septimo: » quintodecimo kalendas decembris ».

Nel primo si tratta delle cose ragguardanti all' onore ed al culto di Dio, a que' delitti che contro di essi si commettono, ed a quelle persone che se ne dipartono. Epperò si comincia dalla professione della fede cattolica, di poi vi si parla di eresie e di sortilegi, ed infine si prescrivono i limiti della tolleranza mercè di cui gli Ebrei si lasciavano abitare negli stati del duca. Siffatta tolleranza fu anche ne' tempi più antichi suggetto delle cure dei conti di Savoia, giacchè abbiamo memoria che il Conte Edoardo nel 1319 fece distendere certi regolamenti onde correggere il vizio della usura, cui sfrenatamente si abbandonavano gli Ebrei nella Savoia *1.

In questo libro si vieta la comunanza degli

---

*1 Grillet - Dictionnaire historique, littéraire et statistique des départemens du Montblanc et du Léman - Chambéry, 1807. Tom. 1. pag. 61.

Varie concessioni di capitoli, co' quali si regolava la condizione degli Ebrei negli Stati del duca di Savoia, s' incontrano nel giro dei tempi compresi in questa istoria.

La più antica che si conservi, è quella di Carlo III del 31 di maggio 1551 - confermata da Emmanuele Filiberto con lettere del 9 di luglio 1555 e 22 di maggio 1561. Lo stesso principe rinnovò poscia tre volte le tolleranze, cioè nel 1564, nel 1576, e nel 1578 sempre mediante il correspettivo di una retribuzione in danaro pagata dagli Ebrei alle finanze del principe.

Ebrei co' Cristiani, e s' impongono le cautele per le quali quelli rimangono segregati; si vieta loro l' esercizio dell' usura; e si stabiliscono le regole colle quali i convertiti dal Giudaismo vogliono essere trattati, riconoscendosi ad un tempo il principio che nessuno può essere tratto per forza alla santa religione di Cristo.

Il secondo libro è tutto intento a descrivere i varii ufficii del consiglio residente col duca e di quello posto in Sciamberì, de' principali ministri della giustizia, non che a definire i modi di tener le Assise generali, e di procedere così nelle cause civili, come nelle criminali inquisizioni, siccome a suo luogo partitamente vedremo. Comprende pure il medesimo le regole da osservarsi dai preposti alle finanze ducali, e il modo di rendere i conti di quanto da esse si è speso, e per lo minuto si spiegano le incumbenze dei varii uffiziali posti a servizio del sovrano e del pubblico.

Ma non si dee pretermettere, che nell' ingresso di questo libro il Duca rivolge a'suoi successori il discorso nelle seguenti parole: « Volendo » adempiere il paterno dovere d' affetto e di » disciplina, a cui siamo tenuti verso i nostri » figliuoli eredi e successori, noi lasciamo loro » questi ricordi e questi ammaestramenti. Facciansi imitatori degli avi nostri, avi d' illu» stre memoria, serbando incorrotta la fede

» cattolica, e promovendo il culto divino. Vivano
» una vita umile e divota: tengansi immaculati
» da vizii: mostrinsi vigilanti negli esercizii
» delle teologiche e delle morali virtù. Nella
» giustizia sieno retti, costanti e di moderata
» severità: si astengano da' moti della invidia;
» sieno per misericordia clementi: temperati
» nelle esazioni: amanti de' buoni loro sudditi:
» correttori de' malvagi. Procurino la pace, ed
» abbiano in odio le guerre ingiuste. Scelgano
» consiglieri e ministri savi e dabbene, e di-
» spregino gli uomini fallaci ed ingordi. Man-
» tengano infine perpetua sicurezza nel loro stato,
» onde la Savoia appieno conservi tra i sud-
» diti e gli stranieri l'etimologia del suo nome
» che suona *Salva via*. E mercè della os-
» servanza di questi precetti placato il Re dei
» cieli, che, se non è abbandonato, mai non
» abbandona, conservi ed accresca fino ne' più
» tardi secoli lo stato pacifico e prospero dei
» figliuoli, de' successori e de' sudditi nostri ».

Ora da questa introduzione tutta ripiena di santi pensieri si può far ragione della rettitudine che mosse Amedeo nel distendere le nuove sue leggi.

Nel libro terzo si descrivono provvedimenti particolari sopra il modo da tenersi nelle giurisdizioni de' baroni, de' banderesi e degli altri vassalli; sopra le enfiteusi ed i censi, l'uso

delle salvaguardie, la libertà del pescare e dell' andare a caccia. Si ordinano le solennità necessarie a far salve le cose de' pupilli e dei minori: si prescrivono le forme legali per le vendite, le donazioni, i riscatti; si danno istruzioni pe' notai. Si provvede intorno all' esercizio delle arti così liberali, come meccaniche, e si fanno regolamenti sovra l' interna polizia dello stato.

Il quarto libro s' aggira intieramente intorno alle tasse ed agli emolumenti da pagarsi per gli atti giuridici e per le pubbliche scritture.

Il suggetto del quinto libro sta nell' ordine, col quale volevano essere moderate le pompe così degli abiti, come de' conviti, delle feste, de' funerali, ed altrettali solennità.

Dalla distintissima sposizione degli usi di que' tempi ne' dominii del duca, che vi si legge, si possono trarre varie curiose notizie ragguardanti ai costumi ed agli uffizii delle diverse classi di sudditi; ma il recitarle non si confarebbe coll' indole della nostra istoria. Qui pertanto ci basterà il sapere che il Duca andava con sottigliezza accennando i mezzi di rattenersi in una onorata parsimonia, e che la scala de' gradi, per cui principalmente si disferenziavano le foggie del vestire, era composta de' baroni, de' militi, de' dottori, de' licenziati, degli scudieri, e de' cittadini viventi delle proprie entrate, cui si pareggiavano i maggiori mercanti.

Questa raccolta di leggi, distesa per opera de' consiglieri del Duca, così chierici, come laici, fu divisa in cinque libri perchè vi si raffigurassero le principali virtù; nel primo le tre cardinali; nel secondo la prudenza, e ne' tre ultimi la temperanza *1.

Nella clausula finale, con che il Sovrano imprimeva l' autorità di legge perpetua a' suoi decreti, si dichiararono nuovamente salvi i diritti de' chierici, salve le buone, ragionevoli e lodevoli consuetudini delle città, delle ville e de' luoghi, salve le franchigie legittime di tutto il paese, e salvo infine e riservato in perpetuo al Duca ed a' successori di lui la piena e libera facoltà di spiegare, interpretare, correggere e mutare questi statuti, e di aggiungere, o togliere ai medesimi tutto ciò che fosse richiesto dalla utilità o dalla necessità dello stato, dalle occorrenze de' casi e dalla varietà dei tempi.

La narrata formola di promulgazione dimostra di per se sola come il diritto di far le leggi per tutto lo stato si racchiudesse nel solo principe. E perchè non si abbia idea imperfetta degli ordini della monarchia, faremo parola di quelle adunanze dette de'Tre Stati, delle quali occorre non di rado menzione nelle istorie della Savoia e del Piemonte.

---

*1 Decretorum dominicalium lib. V. Prologus.

Erano questi Stati un consiglio nel quale intervenivano i deputati del clero, della nobiltà e dei comuni immediatamente soggetti al principe: non avevano tempo determinato per raccogliersi, nè forse anche definizione di numero de' membri che li dovevano comporre. Chiamati dal principe, tranne quando essendo il trono vacante si adunarono per moto proprio onde far cessare l'interregno, come si è notato di sopra, essi a lui rassegnavano il loro parere sulle cose di che erano interrogati, e gli esponevano le occorrenze del paese, e gli profferivano i loro aiuti onde potesse meglio provvedere al governo pubblico. Insomma in quella semplicità di reggimento antico, dove non erano svariate le forme dell' amministrazione, la facevano da principali consiglieri di stato, e da avvocati de' comuni.

In modo speciale poi dichiaravano la loro devozione al Sovrano col porgergli ne' casi difficili di guerre o di spese straodinarie un donativo. Il che riusciva di grande utilità, poichè l'erario pubblico nei secoli XIII, XIV e XV non si alimentava se non col prodotto delle terre e dei diritti regali, che nel territorio dei principi di Savoia erano assai ragguardevoli, ma non sempre sufficienti alle grandi imprese eseguite, e colle riscossioni delle gabelle sopra le derrate e le merci che si vendevano, o

passavano per lo stato. Pressochè a nulla si riduceva il tributo prediale, perchè la massima parte dei terreni era immune dalle gravezze pubbliche per titolo di possesso ecclesiastico, o di prerogativa feudale. I fondi urbani non erano per lo più collettabili, attese le franchigie particolari de più grossi comuni, e il difetto di un esatto censimento diminuiva ancora la certezza del provento.

Troviamo perciò narrato da chi scrisse con più dottrina intorno a queste materie *1, che nel Piemonte da tempo immemorabile i beni temporali erano divisi in tre classi, cioè di beni ecclesiastici, di beni feudali e di allodiali. E che di questi beni allodiali ogni comune ebbe ab antico il suo catasto, ovvero registro perpetuo ed uniforme, nel quale si descrivevano, si stimavano e si allibravano i varii fondi. Nelle traslazioni di dominio doveva il nuovo acquisitore far descrivere a suo carico il fondo comprato. Non si serbò tuttavia sempre senza confusione siffatta regola, onde poi surse una terza specie di beni che stando frammezzo ai feudali ed agli allodiali, ricusava di sopportare i pesi, che per l'uno o l'altro titolo le si volessero

---

*1 De Gubernatis - De immunitate ecclesiastica. Cap. VI. n. 2, 3 e 4.

imporre; e questo abuso non fu tolto se non sotto al regno di Carlo Emanuele I *1.

Ma è tempo omai che ritorniamo a parlare delle leggi pubblicate da Amedeo VIII. L'accuratissimo storico Giovanni di Muller ne lasciò scritto *2, avere quel duca verso la metà del secolo XV fatto una legge che vietava ai principi della sua casa il dividere gli stati tra i loro figliuoli, e regolava l'ordine della primogenitura. Veritiero nel fatto, egli fu meno esatto nei termini: questa ch'egli dice legge è il testamento di Amedeo del 6 di dicembre 1439, con cui chiamò alla successione della corona il principe Lodovico, suo figliuolo primogenito, e successivamente tutti i primogeniti discendenti da primogenito, senza che mai si potesse dividere la sovranità cogli altri principi che fossero di quella stirpe *3. Nel che non altro si ravvisa che una esplicita ricognizione di quel che già implicitamente allora si desumeva dalle consuetudini feudali, di quello che erasi fatto già da Amedeo V e da Amedeo VI, e si fece di poi da Carlo III.

I nuovi decreti del duca si posero tosto ad

---

*1 Editto del 4 marzo 1606.

*2 Histoire universelle - Paris et Genève, 1817. Liv. 17. chap. 27.

*3 Guichenon - H. G. Preuves - pag. 311.

esecuzione, e si pubblicarono in ogni parte del territorio da lui dipendente per cura di Giovanni di Belforte suo cancelliere. E mentre i popoli si rallegravano di questo beneficio del principe, ne pigliarono ombra alcuni de' più ragguardevoli baroni della valle d' Aosta, temendo non se ne inferisse pregiudizio ai privilegi di che godeva quel ducato, e vi fecero contro aperta protesta nella sessione delle udienze generali, tenuta il 26 di settembre 1430. Ma non sembra che con ciò siasi per nulla interrotto l' eseguimento di una legge, che espressamente riconosceva e rispettava le prerogative Augustane.

Non tralasciarono i successori di Amedeo VIII di imitarne l' esempio aggiungendo altri decreti a que' primi, secondochè l' occasione il portava, ed egli è debito di questa storia l' accennar almeno la serie, di tali leggi.

Per la conservazione del patrimonio dello stato, o demanio, che dir si voglia, in cui, come si disse, consisteva il principal nerbo delle entrate ordinarie pel servigio del pubblico, il duca Lodovico pressato dalla necessità di levare gli abusi che si commettevano, consigliato dalla prudenza del padre che vegliava ancora sopra di lui, e avvalorato dall' esempio di molte Potenze vicine, e specialmente del Re de' Francesi, dichiarò il suo demanio inalienabile. Quell' editto che è del 22 d' aprile 1445, fu di gran

rilievo pei sudditi i quali sempre desiderarono che stesse in vigore, onde poi non avesse a succedere che o l'erario non potesse supplire ai bisogni del pubblico, o rifornir si dovesse con nuovi tributi. Questo fu un provvedimento pubblicato con estraordinaria solennità poichè il Duca lo promulgò in presenza di Felice V, e vi fece inserire la clausula, che, il segretario ducale facendo le veci di persona pubblica lo stipulava e lo riceveva in nome dei sudditi presenti e futuri dei principi di Savoia, non che di qualsivoglia interessato; ed anche oggidì siffatta legge è riconosciuta dai re di Sardegna come fondamentale della loro corona *1. Per le funeste vicende che sovraggiunsero negli stati del duca di Savoia durante il secolo XV, ed in particolare nel corso degli ultimi cinquant' anni, in cui si contarono due reggenze e sei regni diversi, spuntò spesso il pericolo che si rompesse quell' argine. Divennero quindi frequenti le supplicazioni dei popoli perchè il Sovrano rinnovellasse il divieto. Piegaronsi a questa sollecitudine Amedeo IX *2, Carlo I *3, e per due volte la duchessa Bianca *4, la quale rac-

*1 Regie Costituzioni del 1770, lib. 6. tit. 2. § 1.

*2 Editto del 10 di dicembre 1470.

*3 Editto 23 novembre 1484, ed altri enunciati nella Pratica legale: materia feudale, tit. IX.

*4 Editto dell'8 d'aprile 1490. Lettere del 15 dello

comandava a suoi ministri di non attendere alle deroghe particolari, che l'importunità o l'inganno fossero per rapire alla sua troppa indulgenza.

Non in questa parte soltanto i duchi di Savoia aggiunsero nuovi capi alle leggi di Amedeo VIII, ma in diverse altre ancora ed in ispecie su ciò che concerne all'alienazione dei feudi ed all'ordine del procedimento nelle cause civili, fecero provvedimenti da inserire come allora si diceva, nel libro degli statuti della riforma generale della Savoia *1. E di tali ordini di Violante, di Filiberto I, di Carlo I, di Bianca, di Filippo II, di Filiberto II, e di Carlo III faremo memoria, secondochè ne verrà il destro nel giro delle investigazioni, in cui ci siamo occupati *2.

Nuovi tempi e vita novella incominciano pel Piemonte col regno di Emmanuele Filiberto. Nei

---

stesso mese. — Vedansi Borelli, Editti antichi e nuovi - part. 3 - Capré, Traité de la Chambre des Comptes, 2.ª partie, chap. 1.

*1 Statuta generalis Sabaudiae reformationis.

*2 Sarà bene che si avverta il lettore che la forma di solenne promulgazione introdotta da Amedeo VIII fu seguita anche da' suoi successori. Così Violante l' 8 di febbraio 1477 = *Quae (decreta) in memorato tribunali nobiscum residentis concilii in nostrorum procerum, consiliariorum, secretariorum et aliorum subnominatorum praesentia, populique multitudine in auditorio causarum ad hoc convocata, organo dilecti*

campi di San Quintino egli si mostra gran capitano, e ne' trattati di Castel-Cambresis riacquista l'eredità de' suoi maggiori, che gli era stata involata. Volle il Cielo che questo trono si rialzasse per virtù di chi doveva occuparlo, propizio augurio di regno futuro.

Il Duca educato alla corte di Carlo V, a fianco di Filippo II, imparò da Cesare l'arte di comandare ai popoli. Tornato in Piemonte si adoperò con tutta efficacia, anzichè a riordinare, a creare lo stato. Dalle norme francesi, dietro le quali erasi foggiato per lo avanti il governo dei duchi di Savoia, egli lo trasse all'uso spagnuolo, ma non dimenticò d'innestarvi certe istituzioni italiane che molto riscontravano coll'indole de' popoli, e molta opportunità avevano anche per lo avvenire. Fu principe d'inflessibile costanza e di profondi pensieri; ebbe gran fama presso gli stranieri, autorità somma su i sudditi. Fu accorto quanto qualsivoglia altro principe italiano del suo secolo, senza bruttarsi di que' delitti e di quelle infamie che erano pur troppo in allora frequenti.

---

fidelis, consiliarii, et secretarii nostri, et magistri requestarum Sabaudiae Iacobi Lamberti alta et intelligibili voce legi et publicari fecimus.

Così Filiberto II nella pubblicazione de' suoi statuti del 1.° di dicembre 1503.

Fra le cure del principato riputò principalissima quella di procurare buone leggi: da alcune memorie che ne rimangono può credersi che egli avesse ideato di riformare tutti gli antichi decreti, ma poi si restrinse alle regole di procedimento, alla rinnovazione de' molti uffizii pubblici, e ad alcuni importantissimi editti. Di ciò parleremo a luogo proprio, secondo la divisione che abbiamo scelta delle materie più notabili. Non è qui da tacere peraltro l' editto dato in Vercelli il 28 di gennaio 1561, nel quale il Duca dice che « gli era avviso di stabilire che le sue genti da guerra fossero tutte tolte fra i suoi sudditi, pensando che così a lui sarebbero più fedeli, e meno gravose ai popoli, e non servirebbero quali mercenarie, ma bensì come per interesse proprio, cioè per la conservazione del principe loro naturale, e per la difesa della loro patria ». Parole tutte ripiene d' amore e di senno in una età, in cui era ancor fresca la dolorosa memoria dei condottieri, ed erano ancor pieni gli eserciti di soldati collettizii, più avidi di preda che di gloria.

Mutò il Duca gli antichi ordini dello stato, ed instituì un consiglio con cui potesse consultare de' più gravi negozii, sebbene poco di poi se ne valesse: onde Giovanni Corraro ambasciador Veneto alla sua corte, di lui ebbe a

scrivere *potersi dire assolutamente che delle cose che sua Eccellenza intende o vuole ne delibera a sua voglia* *1.

Finalmente si dee aggiungere a tutta lode di questo Principe che furono da lui tenute in gran conto le lettere ed i letterati, e come riferì un altro ambasciador Veneto *2 al suo Senato, « ebbe gusto d' uomini dotti in qualsivoglia » professione; ragionava sempre con loro e » voleva intender molto bene le cose e posse- » derle; nè se le scordava apprese che le avesse, » e nelle occasioni se ne serviva con mirabile » giudizio ». Così, per quanto spetta all' amministrazione della giustizia, egli ebbe ministri molto savi e bene istruiti: tali furono Ottaviano Cacherano signore di Osasco, gran cancelliere; Cassiano Dal Pozzo, primo presidente del Senato di Piemonte: Pietro Belli, consigliere di Stato: e ad un tempo fiorivano nella Università di Torino gli studi legali per opera degli illustri professori che allor vi leggevano, il Pancirolo, il Goveano ed il Cravetta.

Fra i modi dell' eseguimento delle leggi prescritti dai principi di Savoia uno se ne debbe notare, che per la solennità del rito, e per

---

*1 Relazione manosc. del 1573, segnata CCCLXXVI nella biblioteca di S. Marco in Venezia.

*2 Francesco Molini.

l' importanza degli effetti, che gli sono stati attribuiti merita d' essere annoverato tra gli ordini nostri politici.

È questo il diritto conferito ai Magistrati giudiziari supremi di esaminare le leggi ed i rescritti che loro sono trasmessi dal Sovrano, ed occorrendo che in essi si trovi cosa meno opportuna o dannevole, di denunciarla al Principe istesso, affinchè possa novellamente dichiarare la sua intenzione. A tale esame si dà oggi comunemente il nome d' interinazione *1,

*1 Sola - *Commentaria ad decreta antiqua ac nova; etc.*

De interinatione glossa I.

Interinatio est approbatio eius quod princeps disposuit in vim legis - vel secundum Cravettam etc. Interinatio est insinuatio, in qua causae cognitio exigitur si preces veritati nitantur, commissa non ob aliam causam nisi ne impressionis aut iniusti quicquam sub rescripti praetextu interveniat .....

In qua interinatione secundum materiam rescriptorum, indulgentiarum, vel edictorum consideranda sunt, ...

Si nova sit lex, an sit iusta et aequa, quum ius non dicatur si iniustum sit;

Si non dura sed mediocris iuxta humanae naturae conditionem;

Si possibilis;

Si honesta contineat;

Si necessaria, quia ibi permultae aegritudines, ubi plures medici supersunt, et quibus plurimae leges adsunt, ibi ritus vivendi depravati.

e l' origine se ne potrà dedurre dall' uso in che erano i principi di consultare co' principali consiglieri i provvedimenti i più gravi, siccome già si è accennato. Ma la forma propria di commettere l' esecuzione delle leggi ai Magistrati giudiziari la vediamo per la prima volta adoperata da Violante di Francia tutrice di Filiberto I, e ne sono testimonio le lettere del consiglio ducale date in Rivoli il 3 di novembre 1475 per l' osservanza del decreto sopra l' alienazione dei feudi acconsentita sull' istanza del procuratore fiscale del Duca *1 Nè mal si apporrebbe a nostro giudizio chi credesse esserci quella forma venuta, come molte altre parti di diritto pubblico in que' tempi, ad imitazione delle usanze di Francia, dove appunto nel secolo XV erasi ammesso nei Parlamenti il costume di verificare e registrare gli editti del Re *2.

---

*2 « Visis dominicalibus litteris etc. - et ad instantiam procuratoris fiscalis coram nobis et in nostro causarum auditorio pro tribunali sedentibus lectis et publicatis, paratum offerimus illis posse tenus, ut tenemur, obedire et eas observare etc. ». La quale formola fu sempre usitata sin dopo il regno di Carlo III.

*3 De l'origine et des progrès de la législation française, par M. Bernardi, liv. 5. chap. 6.

CAPO III.

DEGLI STATUTI DEI COMUNI.

Si è parlato nel primo Capo di questa istoria delle forme di reggimento politico che si erano assunte dai comuni di Lombardia dopo l' atto della pace di Costanza, e si è accennato come da' comuni si ordinassero leggi proprie, adatte alle particolari loro occorrenze, e promulgate per sola autorità municipale. Ora è mestieri anzi tutto l' attendere ad una distinzione opportunissima spiegata da un moderno storico francese *1 tra il vero diritto municipale ed il privilegio o franchigia, che dir si voglia, data espressamente ai comuni. Il primo, dedotto dall' antica legislazione politica de' Romani, lasciava in balìa de' cittadini la facoltà di eleggere i loro rettori e di provvedere con particolari statuti ai varii loro speciali interessi; il secondo non fu se non una conseguenza, o più veramente una imitazione dell' altro accolta ne' luoghi dove non si esercitava diritto municipale, e conceduta in guisa di prerogativa dal principe alle terre dipendenti direttamente dal suo dominio. Epperò cotal privilegio fu piuttosto un istromento

*1 Raynouard - Histoire du droit municipal en France - Paris, 1829, tom. 1.

d' equilibrio che si voleva stabilire a sostegno della monarchia contro la preponderanza de' più possenti feudatarii, che non un effetto di semplice istituzione municipale; onde, per valermi delle parole istesse del Raynouard, quando *l' autorità municipale bastava a proteggere i cittadini, questi non si ordinavano a foggia di comune, nè imploravano dal Sovrano speciali provvedimenti pel loro governo.* Tale appunto fu la condizione del maggior numero dei municipii lombardi.

Difficilissimo al certo sarebbe il rintracciare il numero preciso degli anni in cui da ognuno de' più cospicui nostri comuni si cominciò a pubblicare leggi regolari; ma si può tener per fermo che dopo la ricognizione della loro politica independenza, seguita per la pace di Costanza, non tardarono i rettori municipali a raccogliere i proprii statuti della loro terra.

In Milano, il cui esempio era soprammodo riverito da tutti i comuni dell' Italia superiore, fu dato nel 1215 l' ordine di ridurre in un codice le patrie consuetudini da Brunasio Porcha da Novara, che vi teneva in quell' anno ufficio di Podestà *1; ed è a credere, siccome lo

*1 Giulini - Storia di Milano - tom. 7. pag. 312. Intorno all' antichità delle leggi municipali milanesi si ricordi quanto ne scrisse Gabriele Verri nel suo libro *De ortu et progressu iuris mediolanensis.* Ivi al

dichiarò un chiarissimo Giurecousulto in una egregia sua opera testè pubblicata *1, che nell' Agro Novarese si diffondesse pure in quel torno l'usanza di tali raccolte di leggi. Nè furono privi di così gran benefizio i luoghi del Piemonte che stavano soggetti alla sovranità dei conti di Savoia; ne abbiamo la prova negli statuti di Pinerolo, città posta a' piedi dell'alpi che dividono l'Italia dal Delfinato, ordinati nell' anno 1220, mentre regnava Tommaso I conte di Moriana e signor di Piemonte.

Cominciando adunque dal secolo XIII, noi troviamo in tutti i più grossi comuni un codice di leggi municipali, la cui osservanza si stendeva in tutto il territorio che da loro dipendeva. Col variare de' tempi e degli avvenimenti

---

num. 15 si legge: . . . *Probamus originem municipalium legum ad tempora superiora, non subsequentia pacem Constantiae esse referendam . . . . . firmatur opinio nostra altius iuris municipalis originem deducens, eamque saltem ad Othonis M. tempora referens.*

Sarà opportuno per chi vuole conoscere appieno la storia de' comuni lombardi il riandare le considerazioni fatte su quel proposito dal signor Enrico Leo nella sua storia d'Italia, dove riferisce l'origine prossima degli ordinamenti municipali alle *immunità* concedute dagli imperatori ai vescovi.

*1 Il sig. Avv.° e Cav. Giacomo Giovanetti nel suo Commentario degli *Statuti Novaresi* stampato in Torino nel 1830 - a facce 19.

si accresceva il numero delle leggi, e le successive mutazioni o riforme (*reformationes*) accennavano i progressi dell'incivilimento e della pubblica prosperità.

Di smodata lunghezza riuscirebbe questo Capo se volessimo narrare, anche a guisa di sunto, tutte le diversità degli statuti dei comuni piemontesi compilati dal secolo tredicesimo al decimosesto. Soverchia anche ne pare l'indicazione di tutti i comuni che furono forniti di leggi proprie, dacchè un benemerito nostro concittadino ha procurato un catalogo ampiissimo di tali compilazioni insieme colla sposizione di alcuni loro precetti sopra le materie legali di maggior momento *1.

Noi ci ristringeremo pertanto a far parola di que' soli statuti Piemontesi, che per l'importanza delle terre, alle quali si riferivano, possono dare opportunità di scorgere il vero aspetto degli ordini civili in tempi diversi stati introdotti tra noi. E di cinque in particolare ragioneremo, i quali, considerato ognuno in ciò che aveva di distinto dagli altri, possono raffigurarne un complesso delle parti più importanti della legislazione municipale.

Il comune di Pinerolo godette, come si è detto, di leggi speciali, e perchè quel popolo

*1 Il sig. Avvocato Duboin.

era di gagliarda natura e di scarse ricchezze i suoi statuti stavano ridotti alla semplice *1.

Il conte di Savoia era il sovrano di Pinerolo, e ne aveva preso il dominio occupato dianzi dai Monaci della badìa di Santa Maria. Egli deputava un castellano che governasse la terra; a questo s' aggiungevano il giudice ed il vicario, che adempieva le veci di podestà ovvero di primo uffiziale del municipio; occorrendo casi straordinarii il conte vi mandava i suoi nunzii o ministri speciali. Le leggi del comune venivano ordinate da' savi uomini del paese, i quali, secondo che si vede praticato ne' tempi meno antichi, si eleggevano dal principe. Non si trova traccia di distinzione d' uffizi tra nobili e popolani, nè vi si parla d' altra giustizia se non di quella appartenente direttamente al feudo. Il castellano, il giudice, o chi ne teneva il luogo, esercitavano il primo grado della giu-

---

*1 V. il libro contenente *Statuta, franchisiae, immunitates, pacta ac conventiones a serenissimis ducibus Sabaudiae, et principibus Pedemontium et vicinis populis initae cum civitate Pinerolii* - 1. vol. in-8.° Torino 1602. per Aloysium Pizzamilium.

Il primo libro incomincia con queste parole: *Haec sunt statuta et ordinamenta facta per illustrissimum D. Thomam comitem praefatum et sapientes Pinerolii ad hoc electos et specialiter constitutos, currente MCCXX, indictione VIII. etc.*

risdizione civile. Le appellazioni si ventilavano davanti al conte, ove questi si trovasse presente nella terra o nel suo distretto: ma non essendo egli colà, o non volendo assumere il giudicio, il castellano eleggeva una Curia composta d'uomini di Pinerolo che sentenziassero sopra l'appello interposto.

Pei bandi e per le multe la diversità delle somme mutava le giurisdizioni: da venti fino a quaranta soldi il conte o il vicario di lui, il castellano od il giudice potevano decidere, prendendo però il parere di giureconsulti non sospetti. Le cause di maggior somma si devolvevano al conte od al generale vicario. Quando il conte stava in Pinerolo giudicava da se solo col voto di un dottore. Appellandosi dalle sentenze del castellano o del vicario, e non potendosi dare giudizio dal conte, questi o il castellano eleggevano dentro tre giorni la Curia degli uomini di Pinerolo che terminava diffinitivamente la lite.

La difesa del fisco era raccomandata al procuratore del conte, e quando il comune era chiamato in giudizio vi compariva nella persona de' suoi sindaci, ed il conte tosto interponeva la Curia. Non si stabiliva forma particolare di giudizio pe' delitti più gravi, come a' ladroni, ai rapitori, e ai violatori delle Chiese, ma l'ordine del processo si rimetteva all' arbitrio del conte.

Per qualsivoglia delitto, che non fosse gravissimo, non si sosteneva in carcere la persona dell' inquisito che avesse dato sicurtà di venire in giudizio al tempo prescritto.

All' amministrazione municipale attendevano i credendari e i chiavari: quelli, per ciò che concerneva al buon governo; questi, per la conservazione delle pubbliche entrate. I credendari intervenivano ancora nelle pratiche di gran momento, come, per cagion d' esempio, nell' inquisizione dei delitti che offendessero il conte od i suoi uffiziali, o quando si trattasse di accogliere uno straniero nel novero dei cittadini.

Parte delle entrate pubbliche si traeva dai dazii, detti anche *curarie* e *leide*, che s' imponevano sopra le derrate che entravano od uscivano dalla terra. I forestieri, vale a dire quelli che non avessero da un anno prima fermato la loro dimora in Pinerolo con fuoco, famiglia, e catena, secondo la formola di que' tempi, erano soli soggetti al pagamento di questi carichi. I leidari o gabellieri riscuotevano i dazii, e da chi ricusasse pagarli toglievano il pegno; ma se erano chiariti rei di prevaricazione, si punivano con multe considerevoli.

Con singolar diligenza si provvedeva perchè il servizio della milizia non mai rimanesse interrotto. Se un abitatore di Pinerolo non si

era adoperato valorosamente durante la guerra al pari degli altri suoi paesani, veniva privato di tutti i beni, che teneva dal comune, nè più poteva ricuperarli.

Al primo grido dell' arme dato dal conte o dal nunzio, ogni uomo abile ai servizi guerreschi dall' anno decimoquinto al settantesimo doveva rappresentarsi. Trascurandosi, senza legittima causa, di adempiere quest' obbligo, si imponevano multe diverse; cioè al fante, uomo di condizione affatto libera, quella di cinque soldi, al *manovale* *1, persona d' ordine inferiore, quella di due. Gli uomini ancora stretti alla gleba, come i servi ed i *manengi*, non si ammettevano nell' esercito. Il tempo per cui durasse il servizio della milizia veniva definito dagli stessi statuti non altrimenti che la qualità delle persone.

Tutte le cavalcate e gli assalti si facevano secondo l' ordine dato dal conte, o dal nunzio, o dalla Credenza; e chi senza averne avuto il comando si fosse mosso contro al nemico, punivasi con una multa e colla perdita del raccolto bottino.

Dichiaravasi lecito agli uomini privati l' andar contro al nemico non per causa pubblica ma solamente per soccorrere agli amici, purchè se

---

*1 Manualis.

ne fosse dato avviso al castellano ed al giudice. E così si manteneva intemerato l'onore dell'amicizia permettendo agli amici il giovarsi scambievolmente, quando il pericolo presente rendeva l'aiuto utile a chi si dava, nobile a chi lo porgeva.

Quanto propizio agli uomini leali, altrettanto lo statuto di Pinerolo era avverso ai traditori. Epperò se il comune od il conte avessero disposto una impresa segreta, e da un abitatore della terra si fosse ciò scoperto ad uno straniero, la persona ed i beni del reo si mettevano a discrezione del conte.

Prossima nel tempo, poichè anteriore di soli dieci anni, agli statuti di Pinerolo è la solenne dichiarazione delle consuetudini del comune di Monteregale, nella quale ci sono rappresentati gli usi delle terre che stavano sotto l'autorità ottenuta dai vescovi dappoichè questi furono riconosciuti quali primari uffiziali dell'Impero.

Il comune di Monteregale popolato in gran parte da' fuggiaschi abitatori delle signorie di Vasco, di Morozzo, di Bredolo, di Lupazanio e di Carazzone riconosceva la superiorità del vescovo d'Asti. Nel 1210 il vescovo Guidotto volle che fossero ridotte nella memoria degli uomini, e consegnate nella forma autentica di un atto pubblico le usanze e le ragioni così

del vescovo come degli uomini di quella terra *1. In giorno di martedì a' 17 d'agosto del 1210 si raccolsero i savi della Credenza di quel comune che si divideva in terzieri, cioè il rione di Vico, quello della valle, e quel di Carassone; eravi il vicario del podestà Iacopo di Lanza Vecchia Alessandrino, e vi assisteva pure lo stesso vescovo Guidotto. Davanti a tale adunanza i deputati sopra la ricerca delle antiche consuetudini, i quali erano cinque, Pietro giudice, Guglielmo giudice di mercato, Robaldo di Septemvys, Uberto di Septemvys ed Aicardo Bremundo, riferirono le vecchie usanze nel seguente tenore.

Essere libero agli uomini di quel comune lo alienare così per contratto come per testamento ogni maniera di beni, senza obbligo alcuno di dare nessuna cosa al vescovo a titolo d'*acconciamento*.

Regolarsi le successioni intestate in guisa che prima succedessero i discendenti secondo i gradi definiti, di poi gli ascendenti, in difetto i collaterali. Non trovandosi veruno di tali eredi

---

*1 V. Memorie storiche della Chiesa vescovile di Monteregale in Piemonte, raccolte dal canonico cavaliere D. Gioachino Grassi. - Torino 1789, Tom. 2. Doc. nn. XI e XII tratti dal Cartulario Astese e dal Libro rosso della città di Monteregale.

legittimi succedeva il vescovo, ma egli non poteva ritenersi i beni stabili se vi era chi volesse comprarli; e tra i compratori dovevano sempre essere preposti i vicini. De' mobili poteva disporre a suo piacere.

In occasione di nozze celebrate nel paese non si pagava acconciamento.

Gli abitanti erano tenuti a fare un lavoro di comandata *1 ogni anno a pro del vescovo; ma non chiedendosi siffatto lavoro entro l'anno, non si poteva aggiugnere a quello dell' anno vegnente.

Le multe imposte ai Monregalesi non potevano oltrepassare sessanta soldi, seppur non si trattava di delitto per cui s' infliggesse pena nel corpo e confisca de' beni.

Ne' bandi delle pene ordinate per comune consenso del vescovo e degli abitanti due parti erano del vescovo, la terza spettava a chi vi aveva interesse. Se i bandi fossero stati ordinati specialmente dal vescovo, a lui appartenevano, ma dopo un anno non era più lecito il riscuotere siffatte multe.

Il comune provvedeva al sostentamento del vescovo, e si metteva in arme al suo cenno tra il Tanaro e la Stura.

---

*1 *Rosia*, che in Piemonte dicesi anche oggidì Roida, *Comandata* - *Corvée* in francese.

Gli abitanti davano stanza ai cavalieri ed a' cavalli della comitiva del vescovo, quando egli veniva in Vico; si somministrava ai cavalli paglia o fieno, al cavaliere il letto e null' altro.

Al vescovo spettava il diritto sopra le decime e sopra alcune retribuzioni determinate, non che per certi proventi di multe in alcuni espressi casi; ma si avvertiva non potersi mai staggire altre cose che quelle particolari al colpevole *1 e destinate a sicurtà dell' obbligo assunto. E perchè sempre è meglio il lasciare che i comuni provvedano di per se sovra i modi di soddisfare ai carichi pubblici, era l' uffiziale del comune, non quello del vescovo, che andava raccogliendo le prestazioni, le quali poscia rimetteva al nunzio del vescovo.

Nell' ordine dei giudizii, che pigliavano nome di placiti *2, l' autorità del vescovo si manteneva nella forma che segue. Aveva egli la cognizione delle cause d' omicidio, d' incendio,

---

*1 « Et pro occasione praedictarum annonarum et aliarum offensionum praedictarum sortium non potest D. Episcopus vel eius nuncius illi saxire, qui sortem habuerit, alia sua bona, nisi tantum suam sortem ». Istrom. del 17 agosto 1210 - sovracitato.

*2 « Item haec sunt placita quae habebat et quae debet habere D. Episcopus in Vico ». — Istrom. sudd.

Qui la parola *placita* tanto suona quanto *cognizioni giudiziali*. — È il secondo dei significati asse-

di tradimento, di pugna, d'adulterio, di spergiuro, di rapina, di furto commesso sul territorio di Vico, di rissa e d'insulto seguiti in chiesa, od alla presenza del vescovo, o nel castello, o nella pubblica strada, od in qualunque sito dove fosse mercato, od in altro luogo pubblico, o nell'alveo di un fiume.

Aveva la cognizione sopra le tutele e le cure.

Conosceva pure il vescovo delle vertenze che si levavano nel castello, e chi non voleva assoggettarsi al servizio del castello pagando diciotto danari se ne esimeva.

Non era mai lecito il chiamare alcuno degli abitanti di Vico in giudizio fuori del territorio, ed ove pure fosse lite mossa dal vescovo contro il comune si doveva quella giudicare nella terra, ed il vescovo recare vi si doveva per compiere l'uficio suo *1.

---

gnati a questo vocabolo, di che faremo cenno nel corso di questa istoria. Ma qui si vuole osservare che la predetta cognizione induceva altresì lucro di multe.

*1 « Et eciam si ipsemet D. Episcopus commune vel divisam villae Vici appellaret, non debebat nec debet illos de loco Vici extrahere causa faciendi rationem vel placitandi, sed in loco Vici debebat venire et ibi de iis facere rationem ».

Istrom. sudd.

Chi veniva chiamato in giudicio doveva porgere sicurtà della sua persona per subire il giudicato, mediante fideiussore, o col giuramento. Non lo facendo, gli si toglieva il pegno, non mai peraltro era permesso di arrestarne la persona; fuorichè si trattasse di traditore o di ladro pubblico, o d'altro reo di grave delitto, che, nulla possedendo, cadesse in sospetto di fuga.

Gli uomini di Vico non dovevano mai per qualunque motivo si fosse dare statichi al vescovo d'Asti.

In tutte le cause, tranne quelle di sopra narrate, la giustizia si rendeva da' feudatari agli uomini dei loro feudi, e dal comune a' proprii abitatori. Portandosi l'instanza in queste liti non privilegiate davanti al vescovo od al nunzio di lui, essi ordinavano che tra quindici giorni si rendesse ragione, o si desse sicurtà di farlo entro uno spazio non maggiore di quello; altrimenti la causa tornava al vescovo.

Da queste cause il vescovo od il suo nunzio non ritraevano provento fuori de' casi di tradimento, di notorio omicidio, o di manifesto adulterio, ovvero quando se ne fosse dato querela o porto accusa formale.

Le liti tra il vescovo e gli uomini del comune intorno alla consuetudine della terra si decidevano secondo la medesima usanza. Se si

trattava di feudo si doveva giudicare dalla Curia; in tutte le altre cause ordinarie si sentenziava dal giudice. Ciò che ragguardava alle ragioni particolari del vescovo doveva ventilarsi alla sua presenza, o in quella del messo di lui.

Non poteva senza il consenso del comune mutare il vescovo le prescritte misure; non poteva alienare le strade pubbliche, i beni comunali. Nè il comune a sua volta poteva farlo senza l' assenso del vescovo.

Libero era a tutti gli uomini di Vico il derivare le acque fluviali e le piovane a loro uso, ed il costrurre e tener molini senz' altr' obbligo verso il vescovo che di pagargli ogni anno diciotto danari per ciascun molino a foggia di fitto.

Libero era parimente il tener forni ed il fabbricare pilastrelli sovra cui stendere si potessero i pergolati.

Il far la pace e la guerra per il comune stava in balìa del vescovo, il quale era obbligato a difendere que' di Vico come tutti gli altri uomini a lui soggetti. Le genti che da lui si mandavano per soccorrere il comune si fornivano di viveri dagli uomini di Vico. I prigioni fatti in guerra appartenevano al vescovo, che donava il prezzo del loro riscatto a chi ricevuti gli aveva; a lui cedeva la terza parte del bottino raccolto.

Il comune faceva le alleanze co' vicini purchè salva sempre rimanesse la fedeltà al vescovo.

Le prestazioni del fodro si regolavano da' particolari istromenti stipulati co' terrazzani; i forestieri pagavano al vescovo il diritto del *terraggio* nel sabato precedente il Natale, in quello che precede la domenica delle palme, e nei giorni di mercato.

Queste erano le principali consuetudini che s' introdussero a' tempi antichi nel comune di Monteregale, il cui centro era Vico. E la Credenza del comune dichiarò di volersi assoggettare al loro precetto, ed il vescovo promise d' inviolabilmente osservarle.

Noi crediamo che la descrizione di questi usi possa meglio d' ogni altro documento spiegare la vera condizione dei comuni piemontesi anche prima della lega lombarda, quando essi tenendo diritto di amministrazione municipale non peranco sfoggiavano negli apparati di sovranità. E si dee credere che la dichiarazione di siffatte consuetudini si fosse esposta con diligenza, poichè nei tempi successivi leggiamo che si citava ad esempio dai Monregalesi l'accordo da loro fatto col vescovo Guidotto *1.

Dall' aspetto di queste leggi di una terra ristretta, non ricca, ed abitata da uomini dediti

*1 Memorie storiche suddette Doc. n. XVII.

alla vita semplice degli agricoltori, passiamo a considerare una città popolosa, governata colle forme d' antica repubblica, ripiena di cittadini occupati nel traffico, e spesso divisa da discordie civili, od impegnata nella dubbia fortuna dei maggiori comuni di Lombardia. E discorrendo gli ordini pubblici del comune d' Asti ci ridurremo in mente tutto quanto si è detto degli effetti della pace di Costanza.

Tosto dopo la ricognizione legale dei comuni lombardi la città d' Asti era venuta in grande potenza per le molte ricchezze che possedevano i suoi abitanti. Narrano i cronisti astigiani *1 che nell' anno 1226 lasciarono quei cittadini il negozio delle merci e de' panni, e si appigliarono a quello dei cambii e de' mutui ad usura, passando oltremonti a stabilir *casane* pubbliche, ovvero banchi di cotal traffico. Si aggiunge avere essi ciò fatto ad esempio di molte famiglie genovesi, che erano venute a pigliare stanza in Asti *2; nè quelli dell' ordine patrizio se ne astenevano, ma si adoperavano con grande sollecitudine ad accrescere i loro tesori non altrimenti che i nobili di Genova e di Firenze. Si può altresì credere che il comune astigiano

*1 L' Alfieri e l' Astesano.

*2 Bruto Salomonio - nel Catalogo dell' Ab. Pasini - Codic. vol. 2.

fiorisse assai prima di quel tempo se si vuole dedurne argomento da un trattato conchiuso tra Umberto Conte di Moriana e gli Astigiani nel 1098 e da un documento pubblicato dall' Ughelli, in cui nell' anno 1140 Corrado II concedette agli Astigiani per intercessione di Gertrude, sua moglie, e di Federigo Duca di Svevia, suo fratello, il diritto di coniar monete e di tenere zecca aperta a vantaggio di quegli abitanti *1.

---

*1 Il trattato che qui si accenna vien riferito nel MS. del Durandi *Dell' antica libertà dei Lombardi*, artic. II.

Un altro documento relativo alla signoria d' Asti di poco inferiore a quello, che si è citato, ci è conservato nell' opuscolo anonimo intitolato = « Clypeus » civitatis Astensis ad retundenda tela quae auctor » chronologicae historiae de praesulibus pedemontanis » in eam intorsit ». È desso un diploma di Federigo I imperadore che si dice trovarsi nell' archivio della città dato *apud Marengam* 15 *kal. mart. regni an.* 7 *imp.* 4 (cioè nel 1159).

In esso dall' imperadore si concedono al comune per il prezzo di cencinquanta marche d'argento da pagarsegli ogni anno « Districtus civitatis, cum castris, seu villis » in ea consistentibus, monetae, viae publicae, aqua- » tica, flumina publica, molendina, furni, forestica, » mensurae, bancatica, ripatica, portus.... redditus, » sestaria vini, et frumenti, et eorum quae venduntur » ad mensuram, placita, battulia, rubbi, restitutiones » in integrum minorum, et alia omnia etc. ».

Non trascurarono poi gli Astigiani dal procacciarsi mercè del danaro, la continuazione delle grazie imperiali, siccome lo prova il diploma di Federigo II dato dal campo di Montemalo il 25 di novembre dell' anno 1227. L' Imperadore si rivolge ivi al podestà ed al comune d' Asti, e loro dice: che si piegava volontieri alle dimande avvalorate dalla sperimentata loro devozione, e che siccome per lo mutuo da essi datogli di mille marche d' argento aveva loro conceduto in pegno il castello d' Annone, così per l' aggiunta di altre ottocento marche d' argento, che poc' anzi ne aveva ancor ricevuto, confermava quel pegno sino al termine di dieci anni *1.

Ma già prima d' allora, cioè sin dal principio dell' anno 1219, la città d' Asti era stata investita dallo stesso Imperadore d' ogni ragione che avrebbe potuto con giusto titolo acquistare, della piena giuridizione sopra le cause civili e criminali così per la città come per il suo distretto, e di tutti i privilegi e diritti, che teneva nelle cose tanto mobili quanto immobili, eziandio quelle riservate all' imperadore *2.

---

*1 Dal codice membranaceo dei documenti astigiani esistente nella biblioteca della R. Università di Torino.

*2 Notizie storiche profane della città d' Asti - di Gio. Ardesco Molina - vol. 2. lib. 10. capo 1.

Egli fu con molta savia intenzione che Guglielmo de' Lambertini, Bolognese, stando in ufficio di podestà d'Asti l'anno 1292, e vedendo che gli atti autentici che riflettevano i diritti del comune erano scritti in un solo volume, ne fece distendere una nuova compilazione per mano di Guglielmo da Passatore, notaio. Compito questo lavoro, il podestà confermò solennemente l'autorità di quel codice alla presenza di Giacomino Bosio di Milano, capitano del popolo d'Asti, di Ogerio Alfieri, di Guglielmo de' Lavezzoli, di Tommasino Rotario, di Corrado Malabaila, di Pierino Morando, notaio, di Uberto Gambarello, altro notaio, e di Bonifacio Alisengo *1.

Non si può dubitare che il comune d'Asti, crescendo di abitatori e di ricchezze, non abbia avuto una raccolta di statuti proprii mentre reggevasi a popolo, ma non rimane di essi notizia piena e sicura. Bensì si sono conservati i capitoli di una società particolare che erasi formata nella Repubblica collo scopo di sostenere le prerogative dell' ordine patrizio.

Per mantenere le divisioni tra i militi e i popolani eransi, come è ben noto, introdotte

---

*1 V. nel codice sopracitato alla rubrica = *De autenticatione privilegiorum et instrumentorum communis Astensis.*

nei comuni maggiori società distinte *1 che vegliassero alla custodia ed alla difesa dei diritti che spettavano ad amendue le parti. Quest' uso di raccogliersi insieme tutti quei di una classe di cittadini, o que' di una particolare condizione di arte o di mestiere, è uno degli istituti di tale età, rinnovatrice dell' idea fruttuosa della civiltà umana, al quale debbe mirare singolarmente l' attenzione dello storico. Il pensiere della forza comune era di conforto ai deboli, e di freno ai potenti. Questi ordini diversi in un medesimo cerchio giovarono a tener salde le repubbliche, finchè i desiderii privati non straboccarono, e la causa pubblica non fu riputata da meno dell' utile particolare.

Nell' anno adunque 1339, i nobili della città d' Asti vollero ordinare i capitoli della Baronìa, per dar lode a Dio ed ai Santi loro protettori, per la felicità della loro patria e per lo stato tranquillo e prospero della società dei baroni astigiani e di tutti i suoi amici e difensori *2.

---

*1 Il signor Cibrario nel 2.° libro della sua storia di Chieri ragiona della istituzione di queste società, ed oltre a quella di S. Giorgio nella Repubblica di Chieri, accenna quelle di Torino, d' Alba, d' Asti, e di Cuneo, di cui dà una viva descrizione l' anonimo cronista nel luogo addotto dal sig. Cibrario.

*2 « Capitula, statuta et ordinamenta societatis baro-

Tre furono i compilatori, e quattordici i consultori impiegati in quest' opera *1, per la quale si stabiliva: che la società dei baroni sarebbe divisa in due parti, l' una che comprenderebbe tutte le persone dei varii Ospizi *2 poste superiormente all' edifizio chiamato Volta de' Gardini, l' altra tutte quelle abitanti al di sotto di tale Volta. Ognuna di queste due parti doveva avere due Rettori, che si eleggessero ogni tre mesi dal consiglio della società per via di brevi. Il Rettore uscito d' ufficio non poteva venir rieletto se non dopo un anno. Ciascun Rettore sceglieva ogni tre mesi quattro

---

niae militum civitatis astensis - stampati nella collezione intitolata = Codices manuscripti bibliothecae R. Taurinensis Athenaei - edentibus Pasino, Rivantella et Berta - Taurini 1749. tom. 2. Codic. Latinor. pag. 396.

*1 I compilatori furono Rodolfo Garretto dottore in canoni, Guglielmo Layolo dottore in leggi civili, e Francesco Gardino dottor d' ambe leggi.

I consultori eletti dagli Ospizi de' nobili furono gli anzidetti Rodolfo Garretto, Guglielmo Layolo, Franceschino Gardino, Bartolommeo Cacherano, Daniele Pelleta, Percivalle Guttuario da Castello, Giovannino Pallido, Antonio Bergoguino, Luigi Scarampi, Ragionino Asinari, Corradino Rotario, Beltramino Alfieri, Martino Betramengo, e Francescone Abelloni.

*2 Ospizi ed alberghi si chiamavano le famiglie dei nobili aggregate insieme per vincolo di parentado derivato da ceppo comune. Dottamente ne parla il signor Cibrario nella sua Storia di Chieri.

consiglieri dai diversi Ospizi, i quali prendevano il nome di Anziani, e deliberavano col Rettore sopra i partiti da prendersi nella Società.

Oltre a questi sedici anziani vi avevano settanta credendari della società, che si eleggevano tutti gli anni dal consiglio generale della Baronia ne' quindici giorni che precedevano il SS.mo Natale, onde promovessero il retto governo della società.

I nomi di tutte le persone ascritte alla società erano registrati in due libri, di cui uno si riponeva nella sagrestia del duomo, l' altro presso i Rettori.

Giuravano i Rettori di mantenere salva la società della Baronìa, di osservare i capitoli della medesima, di conservare i membri di essa nel loro buono stato, eguaglianza e consorzio; di difendere la città d' Asti, ed il suo distretto; di porgere aiuto ai governatori del comune, perchè quelli potessero rendere a tutti il giusto a termini delle leggi; e di non mai soffrire che il comune cadesse sotto l'altrui dominio.

Giuravano i membri della società di difendere e custodire la baronia, e gli uomini che la componevano nelle persone loro e negli averi, di dare aiuto ai Rettori; di nulla commettere che tornasse a pregiudizio della società, e di osservarne i capitoli. L' infamia era la pena dei traditori.

sero prima ottenuto l'assenso dal generale siglio della Baronìa.

Si richiedeva che la metà degli uffizii e beneficii pubblici dovesse distribuirsi tra i socii, ed i Rettori dovevano intervenire in tutte le adunanze pubbliche e in tutti gli affari del comune.

Si prometteva di mantenere la concordia tra i militi della Baronìa e di emendare i danni e le ingiurie che l'un dall'altro di essi avesse ricevuto, commettendosi ai Rettori, non che ai giudici che fossero deputati, di toglierè i danni e le occasioni delle offese. Raccomandavasi eziandio ai Rettori di cercare con ogni studio di conservare la pace tra que' della baronìa e quelli della società del popolo, onde militi e popolani vivessero di fraterno amore congiunti *1.

Di poi col fine di rimettere l'egualità tra gli ordini dello Stato si prese a dire nel XVIII di que' capitoli, che « siccome la società del popolo aveva fatto molti ordinamenti iniqui ed ingiusti contro i militi ed i magnati, e coloro che non erano del popolo, così per mantenere l'egualità e far sì che nessuno soffrisse ingiusta oppressione, e fosse tra gli uomini trattamento

---

*1 « Et curare debeant quod rectores populi illud idem faciant, et fieri capitulum ad hoc ut milites et populares fraterno amore simul vivant ». Capit. XVI.

sembra peraltro che in Piemonte fossero minori le ire che tanto ardevano nelle altre parti d' Italia. E forse ciò si debbe attribuire ad una temperata ripartigione delle ricchezze territoriali, che agguagliava le forze dei popolani a quelle dei militi. Le regole, colle quali doveva essere mantenuta la Baronia astigiana, raccomandavano con somma cura le avvertenze per cui nelle divisioni civili si cerca di tener congiunta e ferma la potenza di tutti quelli che stanno da una parte, onde far testa alla parte contraria.

La società popolare dei cittadini astigiani era divisa in quattro raunate, di cui ciascuna pigliava nome da una delle più ragguardevoli famiglie popolane *1.

Se con danno degli studi istorici non si sono finor ritrovati e fatti pubblici gli statuti delle società popolari che eransi stabilite per opporsi all' autorità de' patrizii, si può tuttavia farne

---

*1 Ciò s' impara precipuamente dall' atto, con cui i marchesi d' Incisa furono ammessi in tale società; quest' atto si trova spiegato in una memoria del ch.mo signor Ab. Professore Gazzera sopra le monete di que' marchesi inserta negli atti della R. Accademia delle Scienze di Torino. — I nomi delle quattro divisioni, e ognuna di esse pure chiamavasi società, erano i seguenti: 1. *Alberorum*; 2. *Vairorum*; 3. *Burziorum*; 4. *Vermegorum*.

ragione da ciò, che si scorge stabilito dalla Baronìa, e da quanto si legge negli statuti della società di S. Giorgio del popolo di Chieri che l' erudito sig. Cibrario aggiunse ai documenti della istoria di Chieri; dove s' incontrano non dissimili forme di precetti, benchè quella società racchiudesse in se persone d' ogni classe del popolo adunate per far sicura la libertà della patria, ed avesse avuto origine dal principio del secolo XIII.

Asti aveva già perduto la propria indipendenza e stava soggetta al dominio di Galeazzo Visconti conte di Virtù e signor di Milano, quando si pensò da' suoi Rettori a ridurre in miglior forma i vecchi statuti, di cui, come si è detto, è oggidì perduta la memoria. Egli è da notare che in parecchi altri de' maggiori comuni piemontesi accadde lo stesso che in Asti, cioè che tosto dopo mutata la condizione politica dello Stato si pose mano a rinnovare gli ordinamenti civili, quasi che, sviandosi i cittadini dalle cure del governo pubblico, pensassero ad assicurare gl' interessi privati mercè di quella giuridizione municipale che loro lasciavasi intatta.

Nell' anno 1379, essendo podestà Loterio de' Rusconi, si adunò il generale consiglio della città, nel quale, secondo l' opinione spiegata da Gasparone Allioni, uno de' credendari, fu

fatto il decreto della riforma degli statuti. Ebbero di ciò incumbenza sei savi eletti degli Ospizi de' nobili, e sei savi tratti dalle famiglie del popolo. Costoro deputarono all'opera tre dottori di leggi che facessero le veci di periti, tre savi degli Ospizi, tre capitolatori del popolo, e due notai.

Negli statuti d' Asti conviene che primieramente si osservi la forma della elezione de' consiglieri della Credenza, veri membri del consiglio legislativo, l' ordine delle competenze dei giudici, e le regole stabilite perchè nè il comune nè i cittadini non fossero in pericolo di restare spogliati dei loro beni. Locchè riscontra appunto coi costumi di quegli abitanti che avevano grande uso delle cose economiche, e sapevano molto bene prevedere i casi, dove alcun di loro avesse a patire danno o fastidio.

La forma della elezione dei credendari era così ordinata:

Dopo la festa della Circoncisione del Signore, per solito, il podestà faceva radunare i credendari antichi del consiglio generale, e da otto di loro, scelti per metà fra quelli degli Ospizi e per altra metà fra i popolani, si eleggevano in solenne adunanza cent' ottanta credendari di quella città. Ad essere credendario cercavasi età maggiore di venticinque anni, origine astigiana, o domicilio avuto in Asti da

più di trent' anni, dominio di fondi iscritti a registro di quella città pel valsente di X lire astigiane. Padre e figliuolo in assoluto, due fratelli o zio e nipote che vivessero insieme, colui che fosse *masnengo* d' alcuno, non potevano sedere in consiglio.

Oltre al surriferito numero di cent' ottanta, tutti i giudici del collegio erano parte della Credenza.

Il podestà ed i giudici proprii della città d' Asti erano i soli tribunali legittimi di tutto il distretto, eccettuate le terre che avessero conseguito dal sovrano il privilegio di avere giudici particolari. Ma la cognizione di questi giudici stava anche limitata tra brevi confini; perocchè nelle ville lontane da cinque a dieci miglia dalla città non si poteva, nelle sole controversie civili, decidere causa che eccedesse dieci soldi astigiani; ed al di là di siffatta distanza si permetteva il giudizio solamente pel doppio di tale somma. Ogni giurisdizione nelle cause d' appellazioni o nei processi criminali era niegata ai giudici foresi.

Il podestà non poteva fare nessuna scritta onde poi si trovasse obbligato il comune, se prima non erasi approvato il partito dalla Credenza. E da un mese prima che uscisse di carica non poteva più distendere verun atto che riguardasse all' interesse del comune, fuorichè

si trattasse di sentenza di qualche causa rivocata, o di debiti contratti da chi spendeva il danaro del pubblico.

Con arbitrio, che suonerebbe male nello stato presente di civiltà, poteva il podestà costringere gli uomini delle terre soggette al comune d' Asti, nelle quali i cittadini di esso possedessero beni, a coltivarne i poderi.

Per modo di rappresaglia, che oggidì pure farebbe ribrezzo, si ordinava che, se un fondo spettante alla Chiesa fosse gravato del peso di decime da pagarsi a un cittadino astigiano e quelle decime non si pagassero, il possessore del fondo non potesse più essere udito nel tribunale del podestà per qualunque istanza verso il creditore, finchè non avesse aggiustata la quistione delle decime col cittadino *1.

Con intendimento non meno arrischiato si dichiarava che il cittadino d' Asti, che fosse

*1 È il capitolo 34 degli statuti, e sta in questi termini:

« Statutum et ordinatum est quod si aliqua Ecclesia habeat vel habuerit aliquas possessiones, vel eas ab aliquo acquireret vel acquisivit, quae possessiones consueverunt dare decimam alicui civi Astensi, quod potestas teneatur rectorem ipsius Ecclesiae monere ut dictam decimam solvat, et tribuat ipsi civi Astensi de possessionibus supradictis; quod si dictus rector vel minister decimam praedictam civi de praedictis possessionibus solvere noluerit, Potestas non debeat eum

entrato fideiussore per un altro Astigiano verso di uno straniero, non era astretto a soddisfare all' obbligo assunto.

Il comune d' Asti mostravasi avverso al cumulo degli stipendii, e stabiliva che chiunque avesse dal pubblico un salario, nulla potesse chiedere oltre quello. Eccettuavasi il caso, in cui il podestà od alcuno dei preposti al governo, guerreggiando per servizio del comune, cadesse in potere dei nemici, poichè allora, e per lo spazio in cui durava la prigionia, allogavasi loro dalla Credenza un aiuto straordinario. Del resto non si risarciva alcuno degli uffiziali del comune, tranne per il cavallo o l' armatura che avessero perduto nell' esercizio della milizia *1.

Più che in qualunque altro luogo di Piemonte erano in Asti a perfezione giunti gli ordini dei dazii e dei balzelli sul traffico, di cui era grande emporio quella città che sta nel centro tra la Lombardia e la Liguria, e spe-

---

vel alium nomine ipsius audire Ecclesiae, cuius possessiones sunt, si de eo, cui decimam dare noluerit aliquam exposuerit querimoniam coram eo, nec ipsi Ecclesiae prosint aliqua capitula facta in hoc capitulo, donec cum ipso cive de praedicta decima fuerit concordata, non obstante aliquo capitulo ».

*1 « Si equum, vel armaturam perderet in cavalcata, vel sturmo, vel batalia ». - Collat. 2.ª.

ciali statuti s' erano fatti sopra tali gravezze, che si chiamavano *revae*.

La varietà dei nomi indica la moltiplicità delle cose, e varii di qualità e di prezzi erano i dazii che si riscuotevano dalla città d' Asti, e che congiunti coi *fodri*, colle *prestae*, colle *taglie* delle milizie e delle cavalcate, le quali erano altrettante maniere di tributi, formavano l' entrata cospicua del comune. Eravi il pedagio alle porte; il pedagio del sale; il dazio del vino che si vendeva al minuto nella città e nel giro di un miglio intorno ad essa; gravissimo era questo dazio, e di grande profitto per l'abbondanza del vino che si raccoglieva dai vicini colli ricchissimi di viti. La gabella ne era data in appalto; all' appaltatore ed a' suoi commessi era permesso l' entrare di dì e di notte nelle osterie e nelle locande per visitare il vino, e bollare col proprio segno le botti. Chi avesse bevuto vino non sottoposto a questo dazio, era obbligato di scoprire d' onde se l' avesse procacciato. Gli uffiziali della gabella andavano armati, e la légge con grandissimo rigore puniva i frodi fatti agli ordinamenti dei dazii.

L' esercizio de' mulini era stretto in bannalità a pro del comune rispetto a tutti gli abitanti nella città e nei borghi circostanti: esso pure appaltavasi; anzi si costrinsero perfino tutti i possessori di mulini posti sul Tanaro di ac-

cordarsi coll' appaltatore; e se ricusavano, interveniva il giudice o l' officiale delle reve, e fissava i patti forzati ai quali dovessero amendue le parti obbedire.

Un dazio era imposto sulle merci che si vendevano a misura lineare, e chiamavasi dazio d'alna, e di raso; un simile per le derrate vendute al peso, e volevano quelle essere misurate col peso della città. Si riscuoteva inoltre il portatico ovvero il pedagio per passare la chiatta sul Tanaro.

Si appaltava dal comune il diritto di deputare notai, richiedendosi peraltro che gli eletti fossero persone sufficienti, e cittadini d' Asti per origine, per privilegio, od almeno per lungo domicilio nella città; e si comandava loro di osservare le leggi, specialmente quelle sopra le gabelle.

Quattro poi erano gli uffizii di notai: l'officio della camera colle sue dipendenze; l' officio dei malefizii, ovvero il tribunale criminale; l' officio della ragione, ossia della giustizia, e l' officio della *esazione e delle reve.*

I procedimenti giuridici erano tassati non altrimenti che le derrate. Chi faceva istanza davanti al giudice per ottenere restituzione di mutuo o di deposito, o per altra simile causa, non era sentito in giudizio se prima non pagava al chiavario sei denari per ciascuna lira della

somma che dimandava, e questi sei denari gli venivano poi compensati aggiugnendoli alla condanna del debitore.

Gli atti delle liti erano anche sottoposti a tassa, la cui riscossione si commetteva ad un appaltatore; ma il giudice della giustizia era provvisionato dal comune.

Nelle occasioni di vendite, di permute, cambii, alienazioni e dazioni in paga si corrispondevano al comune sovra ogni lira del valore della cosa alienata sei danari per parte del venditore, ed altrettanti per quella del compratore.

Per ogni lira di dote costituita si pagavano quattro denari, ed altrettanto si contribuiva da chi la riceveva purchè essa fosse estimata; s'ella era inestimata, se ne ordinava la stima e dietro questa si toglieva il balzello.

La riscossione di siffatte *reve* facevasi dall' appaltatore; e perchè egli non fosse privato de' suoi diritti, si dava obbligo strettissimo ai notai, che rogavano gli atti di tali stipulazioni, di denunciarli tosto all'appaltatore. Uguale obbligo si stabiliva per li contraenti, ed il giudice poteva anche procedere in via d' informazioni onde aver ragguaglio di siffatte convenzioni.

Finalmente, occorrendo che il contratto, per cui l' obbligo della *reva* era imposto ad ambe le parti, si celebrasse tra un Astigiano ed uno

straniero, il contraente suddito era tenuto al pagamento dell' intiera imposta, salvo a lui il regresso verso dell' altro.

Si è detto abbastanza dell' indole particolare degli statuti d'Asti per poter fare giudizio degli usi di un popolo dedito alla mercatanzia e pieno d' avvedutezza e di sagacità. Le leggi Vercellesi, che ora ci faremo a discorrere, ne raffigurano uno stato di ampie ricchezze, il cui tranquillo possedimento chiedeva maggiore magnificenza e provvedimenti più larghi.

La città di Vercelli, sebbene fosse di già molto scaduta da quello splendore per cui sotto il dominio dei Romani era riputata tra le principali città della Gallia Cisalpina, serbò tuttavia anche dopo i danni sofferti dai barbari un grande aspetto d' autorità su tutte le contrade vicine. Per tacere d' altre prove più conosciute, ci restringeremo ad accennare che i Vercellesi rappresentati dai consoli del loro comune, con atto del 22 di gennaio 1141 rogato ad Azone notaio, ricevettero da Guidone, figliuolo d'Ardicino, e da Guglielmo, Martino ed Oberto, fratelli d' altro Ardicino, tutti conti del Canavese, l' investitura in titolo di pieno e libero dominio delle castella di Castelletto e Maglione colle loro dipendenze, di alcune *curadie* *1,

*1 La voce *curadia* vuol essere interpretata per *tutela*, *cura*, *avvocazia*.

e di certi mercati, che si annoveravano tra le ragioni utili tenute allora in commercio.

La forma di questo atto che si compiè nel teatro, antico edifizio romano, debb'essere considerata per il consenso che vi diede la moglie di Guidone, chiamata Citafiore, la quale, siccome quella che doveva avervi ragione d' interessi, aderì alla investitura colla licenza del marito e mundualdo suo e nella forma dalla legge prescritta *1, a saputa de' suoi congiunti e per libera sua volontà: nelle quali formole si scorge il vestigio della legislazione longobardica che stava ancora in vigore.

Di già sul principio del secolo XIII i Vercellesi avevano mossa aspra guerra agli abitanti di Casal Sant'Evasio, perchè si erano ribellati alla loro signoria, e Federigo II, con diploma del 9 d' ottobre 1218, aveva fulminato il bando imperiale ai Vercellesi, ed inflitto loro la multa di venti mila marche d' argento, ove nel termine loro dato non avessero liberato gli uomini

---

*1 *Ipsi Citaflori consentiente iam dicto Guidone viro et mundualdo suo, et iuxta legem.*

Questo documento desunto dalle collezioni manoscritte di Giovan Tommaso Terraneo, esistente nella biblioteca della R. Università di Torino, tomo 4.°, è ricavato dalla storia manoscritta dell' antica Nobiltà del Canavese di D. Massimo Bolognino.

di Casale dalle oppressioni ad essi recate *1. Ma non andò guari che venendo meno la concordia dei cittadini, e facendosi deboli le forze del comune travagliato dalle fazioni che si agitavano, questo dovette soggiacere al dominio dei signori di Milano, da cui poscia venne col suo distretto ceduto *2 ad Amedeo VIII duca di Savoia. Regnando Giovanni e Luchino Visconti si riformarono gli statuti di quella città per opera di sei savi, deputati da Protasio de' Caymi, milite, Milanese, in allora podestà di Vercelli; quindi il consiglio fece esaminare la loro compilazione da ventiquattro altri prudenti uomini uniti al collegio de' giudici, che era colà stabilito; per ultimo il codice fu approvato dalla generale Credenza dei Vercellesi.

Bellissimo è il proemio di questi statuti dove si spiega la intenzione dell'opera, e non riputiamo discaro al lettore il riferirne la prima parte volgarizzata: « Leggesi » ivi si dice» nel » canone, essere fatte le leggi per reprimere

---

*1 V. *Bellum Vercellense* - MS. che sta nelle Memorie del chiar.mo Iacopo Durandi esistenti nella biblioteca della R. Accademia delle Scienze di Torino. - Il diploma di Federigo è indiritto *dilectis fidelibus suis Ianuensibus*, *Papiensibus*, *Novariensibus et Astensibus et Ipporediensibus et Taurinensibus et aliis civibus et castellanis Lombardiae.*

*2 Per il trattato del 2 di dicembre 1427.

» mercè del loro timore l' audacia degli uomi-
» ni, per assecurare l' innocenza che si aggira
» in mezzo ai malvagi, e per frenare col pa-
» ventato supplizio la tracotanza di questi, o
» la facoltà che è in loro di nuocere; poichè
» l' ufficio del punire e del perdonare non ha
» altra mira se non di correggere l' umana
» vita. E siccome lo sfrenato desiderio del pro-
» prio bene divien fonte larghissima di dissen-
» sioni; e colla materia delle controversie si
» accrescono ogni dì più le liti, così ove la
» giustizia colla propria virtù non ne respin-
» gesse gli assalti e non ne sciogliesse i nodi
» intricati, le male arti dei litiganti giunge-
» rebbero a segno di spegnere il diritto che
» regola l' umano consorzio, e di bandire af-
» fatto la concordia del mondo. Perciò s' ap-
» presenta la legge a costringere nei giusti
» termini le voglie nocevoli, e a disporre gli
» uomini in guisa che vivano onestamente, non
» facciano altrui danno, e rendano a ciascuno
» ciò che di ragione gli è dovuto. In un altro
» luogo della legge civile sta scritto: Doversi
» dagli uomini riputare quella sola essere fra
» tutte virtù perfettissima, che viene a distri-
» buire a ciascuno di noi il proprio diritto, e
» lo desume da quella causa, che si chiama
» giustizia. E qualunque altra virtù si fa men
» buona, se non è accompagnata dalla giusti-

» zia; nè si loda quella fortezza che, non es-
» sendo unita colla giustizia, diventa occasione
» di atti cattivi, anzichè di azioni rette ed
» oneste.

» Ma la virtù suprema della giustizia consi-
» derata genericamente ne' diversi effetti ch'ella
» produce per temperare l'uso di tutte le cose,
» si regola co' precetti del diritto positivo, vale
» a dire, tanto delle leggi comuni degl' im-
» peradori romani, quanto delle municipali
» contenute negli statuti particolari; l'effetto e
» l'autorità dei quali statuti municipali proven-
» nero dalle leggi romane, che conferirono a
» tutte le città la facoltà di formar leggi proprie *1.
» Leggesi eziandio nella costituzione canonica,
» non doversi giudicar opera riprovevole, che

---

*1 *Quorum municipalium statutorum effectus et robur a romanis legibus emanavit, quae universis urbibus tribuerunt auctoritatem condendi statuta.* Ed ecco come si tenesse per opinione comune che il diritto di fare statuti municipali fosse inerente alla condizione di antica città o municipio romano. — Questi statuti furono, come si è detto, compilati durante la dominazione di Giovanni e Luchino Visconti signori di Milano, cioè nella prima metà del quattordicesimo secolo, e quando Vercelli aveva già perduta la piena sua autonomia.

Si cita l'edizione data *Vercellis per Iohannem Mariam de Peliparis de' Pallestro - Anno Domini MCCCCCXII die XXIII mensis iunii.*

» secondo la varietà dei tempi si mutino gli
» umani provvedimenti, e la legge civile ne
» insegna, che ogni dì la natura a nuove forme
» soggiace, e che siccome s'apprestano diversi
» rimedii a malattie diverse, lo stesso addiviene
» delle leggi rispetto agli umani negozii ».

La sposizione di tali pensieri comprende in se, se mal non mi appongo, tutta quanta la dottrina della necessità e della moralità delle leggi, e forse con più eleganza di modi, ma non con maggior gravità di ragioni potrebbe spiegarsi oggidì questa, che noi chiamiamo primitiva teoria delle leggi. Quasi tutte le compilazioni di statuti portano in fronte una dichiarazione delle basi sostanziali dell' umano diritto, non però con quella diligenza che distingue il dettato del codice vercellese.

Da alcuni capi, che verremo narrando di questi statuti, si vedrà quanto fosse lo studio con che si voleva conservare l' ordine pubblico, e porre in salvo gl' interessi dei cittadini, avvezzi già da assai tempo ai conforti di un vivere agiato e civile, e bramosi di mantenersi nel beneficio di un onorato e splendido reggimento municipale.

Il podestà, primo ufficiale del comune, non aveva facoltà di far legge senza licenza della Credenza, od almeno della maggior parte del consiglio che ne avesse ricevuto balìa dalla

Credenza. Lo statuto fatto contro questo divieto era nullo; nè alcuno dei podestà che fossero venuti in appresso era obbligato ad osservarlo *1.

Vietavasi al podestà il costringere qualunque cittadino od abitatore di Vercelli, o del suo distretto, di dare danaro a mutuo, di fare sicurtà o promessa o porgere pegno a pro del comune. Nessun consigliere della Credenza, o chi ne fosse l'erede, non poteva mai essere chiamato in giudizio come solidariamente obbligato col comune, quando anche ciò risultasse da titolo autentico *2.

Sempre aperto doveva essere l'adito a chiunque onde parlare col podestà o cogli uffiziali da lui dipendenti *3.

Il podestà non poteva prendere stanza nel convento di Sant' Andrea, od in qualunque altra casa ecclesiastica posta nella città di Vercelli o nella sua curia *4.

---

*1 Lib. 1. Rubrica = *De statuto non faciendo per Potestatem sine voluntate Credentiae.*

*2 Ibid. Rubr. = *De aliquo non compellendo mutuo dare communi.*

*3 Ibid. Rubr. = *Quod Potestas teneatur portam apertam tenere.*

*4 Ibid. Rubr. = *Quod Potestas non possit descendere ad domum ecclesiasticam.*

La chiesa ed il convento di Sant' Andrea, eretto

A nessun cittadino di Vercelli era lecito di mangiare col podestà o co' pubblici uffiziali, mentre durava il loro uffizio. Non si poteva giuocare con esso loro, se non agli scacchi ed alle tavole; nè si permetteva ch' eglino ricevessero da chiunque stava soggetto alla loro giurisdizione altro dono che di cibi o di vivande in modica quantità *1.

Fin qui dei mezzi con che s' impediva che il podestà ed ogni persona rivestita d' ufficio pubblico non cadesse in sospetto d' amor di parte o d' animo preoccupato. Ora si notino le cautele introdotte per comune utilità, fra le quali io voglio collocare la prima quella che fu in uso non solamente in Vercelli, ma in tutti i comuni maggiori di Lombardia, vale a dire il sindacato dei pubblici uffiziali. Il podestà e tutti quelli che avevano maneggio di sostanze pubbliche non potevano liberarsi dall' obbligo di soggiacere durante un certo spazio di tempo all' esame de' sindicatori deputati dal consiglio del comune scelti per lo più tra i giudici, i notai, e gli uomini d' alto affare. Se si scopriva una frode od un abuso d' autorità

dall' illustre cardinale Guala Bicchieri, Vercellese, si annovera tra i più distinti monumenti che oggidì rimangano dell' architettura del secolo XIII.

*1 Ibid. Rubr. = *Quod nullus de civitate et districtu Vercellarum possit comedere cum Potestate.*

si costringevano quegli ufficiali a risarcirlo coll' aggiunta di una multa, e perchè non nascesse sospetto di fuga era il podestà tenuto a far dimora per alcuni giorni nel comune, dopo essere uscito d' ufficio, onde rispondere a chi l' accusasse.

Dappoichè alcuno era stato tenuto in carcere per lo spazio di un mese, si bandiva per le strade della città che chiunque volesse proporre accusa contro di lui, lo facesse senza ritardo. Se nessuno si presentava, o se non vi era prova o giusta ragione di sostenerlo, quello dovevasi rilasciare *1.

Non parrà al certo conforme alla rettitudine del procedimento criminale siffatta lunga dilazione tra l' arresto e l' accusa, anzi sembrerà ingiusto l' arbitrio che quindi veniva di mettere prigione colui contro il quale non si alzasse argomento di colpa. Ma quello che oggidì per la dottrina diffusa e per la civiltà cresciuta si direbbe a buon diritto gravissimo abuso, era un avanzo della trista condizione dei tempi, nei quali la forza sovrastava alla ragione. Dal male al bene è lento il progresso, e l' indole delle pubbliche istituzioni vuol essere sempre

*1 Ibid. Rubr. = *Quod praeconizetur per civitatem, elapso mense, si quis voluerit aliquid dicere super aliquo carcerato.*

dichiarata dalla qualità dei tempi, ne' quali esse ebbero vigore.

Prescriveva lo statuto *1 che tutti coloro i quali sarebbero ricevuti tra i cittadini di Vercelli, quando non avessero ancora acquistata una casa nella città, la dovessero tosto comprare secondo le loro facoltà, ed il precetto che loro ne farebbe il consiglio. La qual casa insieme con tutti gli altri loro beni s' intendeva obbligata pei carichi a pro del comune.

Tale fu l' usanza dei comuni maggiori sin dai primi tempi che si governarono con leggi proprie. Onde quando la Repubblica d' Asti nel 1198 accoglieva nel novero de' suoi cittadini i signori di Manzano, di Sarmatorio e di Montefalcone, stabiliva la condizione ch' essi dessero una sicurtà in case od altri fondi stabili; e nel trattato di pace conchiuso a' 5 di luglio 1222 tra i Torinesi, il loro vescovo ed il marchese di Saluzzo, per cui questi ottenne la cittadinanza di Torino, s' imponeva al marchese l' obbligo di comprare o di edificare un palazzo nella città. E lo stesso si stipulava nell' atto col quale, nell' anno 1228, i Torinesi riconobbero per loro cittadino Andrea Delfino d' Albone.

---

*1 Rubr. = *De compellendis illis qui casas non emerunt ut emant.*

Il riguardo di mantener salve le ragioni del comune sopra tutti coloro che abitavano nel suo territorio trasse i legislatori vercellesi a prescrivere parecchie restrizioni aliene troppo da quel rispetto che sempre è dovuto alla proprietà dei privati. Forse di questi esclusivi rigori si può anche dar colpa alla qualità dei tempi dove la pura ragione delle leggi non si cercava come oggidì, ed il pericolo di turbamento nel pubblico era grande se la legge non avesse provveduto con assoluta severità. Checchè ne sia di siffatte giuste od ingiuste cagioni, certo egli è che dopo d' aver posto il principio savissimo che tutti i beni mobili ed immobili de' cittadini e de' distrettuali della città di Vercelli non abitanti su quel territorio s' intendevano obbligati in perpetuo per l' adempimento dei carichi, cui essi erano tenuti verso il comune, si aggiunse la seguente proibizione; cioè, che nessun cittadino o distrettuale di Vercelli non potrebbe per nessun titolo o modo cedere o trasferire, permutare, obbligare od alienare le sue possessioni ad alcuno che non fosse suddito al comune nella prestazione de'carichi pubblici. I trasgressori di questa legge si punivano colla perdita del prezzo ricevuto e della cosa illecitamente alienata, che amendue cedevano a pro del comune; permettevasi tuttavia la permuta di beni tra un suddito ed una Chiesa od un

ecclesiastico, purchè per giudizio del podestà e di sei savi aggiunti apparisse che la permuta tornasse in utile al suddito del comune, nè si vietava che si facessero lasciti poi alle chiese agli ospedali ed ai monasteri purchè ciò senza frode avvenisse *1. Per egual ragione era vietato ai Vercellesi l'investire i forestieri di beni immobili *2.

Non potendo, per li confini che a quest'opera sono imposti, rallargare quanto si converrebbe la notizia degli statuti vercellesi, piacemi almeno di qui riferire i provvedimenti che vi si leggono sopra il favor degli studi, e si vedrà come le fonti della civiltà umana in questa parte bene si conoscessero, e come s'adoperasse perchè nell'ordine civile gli studii conseguissero quel grado di onoranza che loro è dovuta.

Non altrimenti da quel che ho fatto più sopra, riferirò qui le parole istesse dello statuto intitolato: *Di quelle cose che in maggior grado e per più riguardi appartengono al buono stato, all' aumento, ed al princi-*

---

*1 V. le rubriche del libro IV di quegli statuti = *De possessionibus non alienandis in hominibus alienae iurisdictionis.*

*2 Rubr. dello stesso libro = *De rebus immobilibus non investiendis non districtualibus communis Vercellarum.*

palissimo vantaggio della città, del comune e degli uomini di Vercelli *1. Perocchè nessuna migliore illustrazione io saprei dare della sapienza civile di que' legislatori municipali che coll'attenermi al concetto da essi così saviamente spiegato:

« Il provvedere a cose di buono effetto è » opera che viene rimeritata in questa e nell' » eterna vita. E nulla vi ha di più utile e di » più bello, che il coltivare le lettere e l'ap- » plicare l'animo agli studi così del diritto » civile e canonico, come della medicina e » d'ogni altra scienza ed arte; mentre per » siffatte discipline gli uomini si fanno nobili, » e di poveri diventano ricchi; e le città ed » i luoghi dove cotali studii fioriscono, sovra » le altre si adornano, e i loro cittadini cre- » scono di agi, e vi si aumenta il numero » degli uomini dabbene; secondochè l'espe- » rienza ne insegna. Le spese poi e le prov- » visioni che si fanno pei maestri, e i danari » che si pagano dagli scolari rimangono nella » città, e perciò si accrescono anche le entrate » ed i proventi del comune. Per siffatte con-

---

*1 « De his quae principaliter et multipliciter pertinent ad honorem, bonum statum, augmentum, et maximum commodum civitatis, communis, et hominum Vercellarum ». A pag. LXI della edizione citata.

» siderazioni venne statuito in forza di legge
» perpetua ed inviolabile che in Vercelli, città
» divenuta celebre fra le Italiche pei favori
» delle scienze e delle arti, e ab antico prov-
» veduta d' uno studio, quello studio si con-
» servasse in perpetuo, raccomandato alle cure
» del podestà. E vi fossero trattenuti agli stipendi
» del pubblico due professori ordinarii di leggi
» civili, e due straordinarii, e due di leggi
» canoniche, ed uno di medicina; e vi si ag-
» giugnesse uno *Stazioniero* *1, da cui si ri-
» tenessero esemplari bene corretti per tutte
» quelle scienze onde imprestarli, mediante
» una mercede, a chiunque volesse ricopiarli
» e valersene ».

Stabilivasi in quello statuto la collazione dei gradi della licenza e della laurea, e dichiaravasi lecito agli studiosi di qualunque luogo il venire ed il restare liberamente nella città ed il giovarsi degl'istessi diritti che si concedevano ai cittadini.

Ma ad impedire che nascessero contrasti o soprusi tra gli scolari foresi e i cittadini, si vietava a questi d' interporre fideiussioni a sicurezza di quelli, sotto pena di multa di dieci lire pavesi e della nullità dell' atto.

Finalmente accennerò ancora che negli sta-

*1 Stazonerius.

tuti Vercellesi sono molti precetti concernenti all' uso delle acque e dei canali irrigatorii, che con vocabolo proprio si chiamano *rugiae*, e la cui importanza per la coltivazione in quelle terre è grandissima. E fra gli altri capi v' ha quello, per cui si dichiara lecito ad ogni cittadino, nobile, o castellano del distretto di Vercelli di condurre le acque frammezzo ai terreni incolti spettanti al comune, onde inaffiare i loro prati, purchè ciò succedesse senza danno d' alcun privato.

Prenderemo ora a parlare di Torino, città riputata sempre capitale del Piemonte, e tenuta fortissima per il sito ove giace. Essendo stata questa città per lo più governata da principi, quali dal secolo XI furono i suoi vescovi, i marchesi d' Italia ovvero di Susa, i conti di Moriana, i principi d' Acaia, e i duchi di Savoia, meno forse che altre città, ad essa di gran lunga inferiori, attese ad acquistar leggi che le dessero aspetto di privilegiata esistenza.

Nell' anno 1110, a' 23 di marzo, Arrigo IV imperatore concedette con espresso diploma a' Torinesi la strada che dalle parti d' oltremonti mette a Roma passando pel borgo di Sant' Ambrogio, e diede loro ad un tempo la *giustizia* ossia giuridizione sopra i viaggiatori e i mercanti che passassero per la medesima, sotto pena ai trasgressori di mille libbre d'oro ottimo

da pagarsi per una metà alla Camera imperiale, e per l' altra ai cittadini di Torino *1.

Lo stesso imperadore per rimeritare i servigii rendutigli dai Torinesi con altre lettere imperiali del dì secondo delle calende di luglio dell' anno 1116, fece loro amplissima facoltà di usare in perpetuo delle franchigie e delle consuetudini per essi tenute dal tempo della vita dell' imperatore suo padre *2, e minacciò pena di cento libbre d'oro purissimo a chi contrafacesse a quell' ordine.

Cotali diritti vennero confermati da Lottario II imperadore, per intercessione di Richinea sua moglie, onde Torino continuasse a

---

*1 Documento dell' Archivio della Città, ricordato dal Terraneo nella sua raccolta.

Il Pingon nella *Augusta Taurinorum* lo riferisce al dì delle calende d' aprile dell' anno MCXI.

*2 Documento dell' Archivio della Città, riferito anche dal Terraneo nella raccolta citata. - La concessione sta in questi termini . . . . . *Nunc et in perpetuum tenere et habere omnes usus bonos eorum, quos tempore patris nostri beatae memoriae imperatoris Henrici tenuerunt, et ab illo usque ad nos perduxerunt, et in eadem libertate, in qua hactenus permanserunt, deinceps permanere et quiescere collaudamus..... Nostra imperiali auctoritate iubemus, ea videlicet conditione ut nulli mortalium deinceps, nisi nobis, serviant.*

godersi uno stato uguale alla condizione delle altre città italiane *1.

Tuttochè muniti di queste franchigie i Torinesi non poterono per assai tempo gustare il frutto della tranquillità che porgono le buone leggi. Perocchè oltre ai tumulti delle guerre in cui trovavasi ravvolta la loro città, spessi turbamenti vi si destavano per le dissensioni nate tra i vescovi di Torino ed i conti di Moriana. S' agitavano poi anche sovente gli animi per le venute degli imperadori, i quali senza veruno stabile discernimento favoreggiavano ora questa ora quella parte, secondochè mutavasi la fortuna, ed in vece di proteggere il giusto procuravano l' utile. Ma se i Torinesi non potevano comporsi in uno stato di pace durevole, sapevano bensì dar prova della loro gagliardia nelle battaglie e del loro ardimento nelle varie fazioni cui venivano frequentemente sollecitati

*1 Diploma tratto dall' Archivio della Città: è nella raccolta del Terraneo. Si legge in quello:
Fidelibus nostris Taurinensibus ob devotionem et meritum ipsorum ea omnia concedimus et confirmamus quae felicis memoriae et antecessor noster Henricus imperator ipsis concessit et confirmavit; statuimus enim quemadmodum antiquitus ipsis statutum et sancitum est, ut, eandem, quam ceterae civitates Italicae libertatem habeant, eaque, omni contradictione remota, libertate fruantur, salvo tamen in omnibus iure nostro, seu comitis illius, cui vicem nostram commisimus.

dai marchesi di Saluzzo e di Monferrato, siccome di leggieri si può ricavare dalle narrazioni brevi e schiette, e forse non abbastanza pregiate, che da Filiberto Pingone si dettarono sopra le cose torinesi. Ed appena furono sedati gli antichi dissidii, vollero i principi di Savoia dare argomento del loro affetto alla città di Torino col farvi lunga dimora, mentre ancora l' uso delle Corti era di andar vagando nelle varie regioni dello stato, e con assumere nelle monete il titolo di cittadino torinese, come fece Filippo principe di Piemonte e d' Acaia nell' imprendere il reggimento di questa parte del suo dominio *1.

Le antiche leggi torinesi, di che non si è più serbata distinta notizia, furono rinnovate nell' anno 1360, cioè quando Amedeo VI conte di Savoia, avendo sconfitto Giacomo principe di Piemonte e d' Acaia, prese a riformare gli ordini dello stato nelle terre al di qua de' monti dipendenti dalla corona di Savoia. E prevalendosi appunto della opportunità del nuovo regno per cui diveniva più agevole la correzione degli abusi per lo avanti introdotti, il consiglio della città ordinò e condusse a termine la compilazione delle leggi municipali. Essa si assomiglia

*1 V. Pingon - Augusta Taurinorum - ad annum MCCLXXXVIII.

al tenore degli statuti delle città del Piemonte, epperò non è necessario che se ne ragioni troppo distesamente; ma per compiere colle diverse parti tratte dagli altri statuti l'intiero disegno che ne raffiguri l'aspetto dell'antica legislazione dei nostri comuni, esporremo le regole di procedimento criminale che si osservavano allora nel foro torinese *1.

La cura di promuovere le denunzie dei delitti era affidata ai messi o decani. L'accusa proposta doveva essere registrata a pena di nullità nel libro della Curia fra il termine di tre giorni dal dì della notizia avuta del maleficio. Quindi il giudice intimava all'accusato od alla famiglia di lui l'obbligo di presentarsi fra dieci giorni a far le difese, nè prima che quello spazio fosse trascorso potevasi pronunciare la sentenza validamente. Occorrendo nella città delitti di furto, rapina, rissa o percossa, incumbeva ai cittadini il dovere di arrestare il colpevole e di darlo in mano del giudice; e chi avesse porto soccorso alla fuga di un reo, era da punirsi colla pena stessa dovuta al colpevole.

Non era permesso al Vicario o giudice di

*1 Gli statuti di Torino sono tuttora inediti, tranne quanto se n'è pubblicato nella lodata raccolta del sig. Avv.° Duboin.

concedere salvaguardia all' accusato, se non vi acconsentivano la maggior parte della Credenza e l' offeso, o se l' inquisito non prometteva soddisfazione. Il giudice non poteva far sostenere tra ceppi un cittadino accusato, ove questi desse sicurtà di sua persona, sempre quando peraltro non vi fossero indizi di crimini atroci, e tra gli atroci si numeravano gli omicidii, gli incendii, i furti gravi, i trattati seguiti contro gl' interessi del conte di Savoia o della città, i guasti alle strade, i stupri verso donne onorate. In tali casi alla presenza e coll' autorità del giudice si ammetteva l' arresto. Ma in nessuna occorrenza non mai si mandava prigione un cittadino torinese, se prima non fosse stato presentato alla casa dove abitava il giudice della città. Tutte le sentenze d' assoluzione o di condanna si proferivano in pubblico *1, tre mesi dopo l' accusa o l' arresto degl' inquisiti; nè questo termine si prorogava, se non per giusta causa d' impedimento. Passato tale intervallo, coloro, che nella prima successiva tornata non avevano ottenuto sentenza, s' intendevano di pien diritto assoluti.

Le norme per le appellazioni si prendevano dalle diverse pene cui rispondeva il titolo del delitto, e per essere quelle, secondo l' uso

*1 *In concione.*

barbarico, nella maggior parte pecuniarie, si distinguevano le somme. Perciò tra i dieci giorni destinati ad interporre l'appello, il condannato, ove la pena incorsa fosse maggiore di XX soldi viennesi e non eccedesse i XL, poteva chiedere gli si dessero *cognitori*, ovvero giudici non sospetti, i quali fra altri dieci giorni rivedessero il processo. Per le condanne eccedenti i XL soldi l'appellante si rivolgeva al vicario del principe, che commetteva ad una Curia o tribunale particolare di conoscere di quella causa nel termine di quaranta giorni. Questi trascorsi senza che si fosse pronunciata nuova sentenza, si eseguiva la precedente. Tutte le cause di prima appellazione dovevano ventilarsi in Torino; alle seconde appellazioni si provvedeva anche da giudici estranei alla città, ma sempre nel territorio soggetto al conte di Savoia e al di qua dalle alpi. Non si poteva infliggere in una sola volta pena maggiore di XX soldi nelle cause civili, e di XL nelle criminali dove si trattasse di meno atroci delitti. Per gli atrocissimi si avevano, oltre alle multe maggiori, le pene del sangue regolate per lo più dal principio della rappresaglia e del taglione *1.

Fin qui abbiamo considerato gli statuti di

*1 Abbiansi a modo di saggio dei nostri statuti penali i seguenti capi dello statuto di Torino:

municipii tutti foggiati all' uso di Lombardia; ci resta a far cenno di quelli particolari della valle d' Aosta, la quale, secondo che si è nar-

---

De poena civis vel habitatoris Taurini alium civem, vel habitatorem gladio vulnerantis.

» Item si quis civis, vel habitator Taurini aliquem civem, vel habitatorem Taurini gladio vulneraverit non se defendendo et malo animo, solvat pro bampno solidos XXV. Et si dictum bampnum solvere non possit perdat pedem vel manum si in forciam iudicis vel rectoris pervenerit. Alioquin bampniatur et bampnitus teneatur de Taurino et districtu. De quo bampno exire non possit donec solverit et cum iniuriam passo fuerit concordatus. Additum est huic capitulo, quod de omnibus poenis et bampnis librarum XXV et ultra non solvatur nisi medietas, dum tamen malefactor seu percussor vel rixator infra XV dies, a tempore maleficii, percussionis, vel rixae computandos, se concordaverit cum dampnum vel iniuriam passo, vel ei remiserit dampnum vel iniuriam. Si autem sine gladio percusserit, irato animo, non se defendendo ita quod sanguis inde fiat, solvat percussor libras quinque. Et si contigerit aliquem de Taurino percuti de gladio sine sanguinis effusione, iudex, inspecta qualitate percussionis et personarum, possit condempnare ipsum percussorem usque ad solidos centum, vel minus, et non ultra ».

De poena illius qui alium occiderit in Taurino vel in eius districtu.

« Item statutum et ordinatum est quod quicumque alium percusserit, ita quod mors pro ipsa percussione sequatur, vel occasione ipsius aut quocumque modo causam morti praebuerit in civitate Taurini et in eius

rato nel capo delle leggi politiche, ebbe così nelle istituzioni, come nella lingua e ne' costumi un aspetto disgiunto affatto da ogni altra parte degli stati soggetti alla monarchia di Savoia. Le consuetudini antiche di quella valle ritraggono alcuni precetti che s' incontrano nelle vecchie usanze del reame della Borgogna Trans-

---

poderio, puniatur secundum iura Romana, aliquo capitulo non obstante, si capi poterit, vel alias in forciam dominationis civitatis Taurini venerit. Et si non venerit in forciam domini ponatur in bampno homicidii, de quo bampno exire non possit, nisi prius cum domino et haeredibus interfecti se concordaverit. Et si non venerit, ut supra, in forciam domini, bona mobilia eius pro tercia parte publicentur et applicentur domino, et pro duabus aliis partibus cum bonis immobilibus applicentur heredibus seu successoribus eiusdem percussoris, scilicet qui ab intestato eidem percussori essent successuri. Et praedicta locum habeant inter cives, et habitatores Tauriui tantum. Si vero aliquis civis vel habitator occiderit extraneum in Taurino vel in districtu, puniatur illa poena qua puniretur extraneus in terra sua, si occidisset in terra sua unum de Taurino. Et si domino Comiti magis placet observetur super isto casu capitulum Pinerolii ».

De forensi qui civem vel habitatorem Taurini in civitate vel poderio Taurini occiderit.

« Item, quod si aliquis forensis in civitate Taurini vel poderio aliquem civem vel habitatorem Taurini interfecerit, moriatur. Additum est, nisi hoc fecerit iure permittente ».

Iurana, di cui era parte il ducato d'Aosta, e molte regole del gius comune vi si aggiunsero, oltre agli ordinamenti fatti in tempi diversi dai principi di Savoia che ne ebbero la signoria.

Risalendo a Tommaso I, conte di Moriana, si trova un diploma che dal Terranco e da altri eruditi vien riferito circa all'anno 1190, per cui il conte concedette privilegio di libertà agli abitanti della città d'Aosta, distinguendoli in tre classi, di chierici, di cittadini, e di borghesi. Cotal privilegio li liberava dalle *taglie* e dalle *gravezze forzate* *1, da cui stavano oppresse molte popolazioni sprovvedute di generale franchigia, siccome si avvertirà nel capo che tratta delle leggi civili. I successori di Tommaso imitarono l'esempio di lui col raffermare tali concessioni di libertà, e fra gli altri Tommaso II, conte di Fiandra, in qualità di tutore del conte Bonifacio, con suo diploma del IX delle calende di settembre del 1253. I principali baroni della valle consigliati dalla prudenza non si mostrarono restii a seguire le intenzioni del principe, francando gli uomini dei loro feudi, e si ricordano tra essi specialmente i nomi dei signori di Challant, di Quart, di

*1 » Ita quod nunquam deinceps ego, vel successores mei talias, vel exactiones invitas per me vel per ministrales meos faciam, etc. »

suetudinarii della valle, come si spiega nelle lettere d'Amedeo VIII *1.

Stettero così le cose in quel ducato, e vi si osservarono le consuetudini generali parte consecrate dalla tradizione, parte dall'autorità delle leggi particolari che si vennero facendo, finchè nel 1572, quando il duca Emmanuele Filiberto aveva già ripigliato l'intiero esercizio della sua sovranità, il consiglio generale della valle a lui supplicò che permettesse loro di fare una nuova compilazione delle leggi di quel ducato. Diede il Duca l'implorata facoltà per lettere del 19 di dicembre 1572. Si elessero tosto dal consiglio due Pari, quattro Impari e sei Consuetudinarii, i quali in compagnia del segretario della valle attendessero a quella riforma, e nel 1574 il Duca deputò per assistervi in nome suo Chiafredo Ginod vescovo e signore di Belley, suo consigliere di stato e primo senatore nel Senato di Savoia. Convocati tutti questi riformatori da Claudio di Challand barone di Fenis e signore di S. Marcello, cominciarono le loro conferenze nell'agosto del 1575, ma tosto dopo il vescovo di Belley se

*1 « Necnon de consilio et consensu expresso Parium, Imparium, Nobilium et Consuetudinariorum Vallis Augustae infrascriptorum, praesentium, volentium, et expresse consentientium, etc. »

huius patriae, presero poscia il nome di membri del consiglio de'*Commessi*. Tale istituzione fu confermata al tempo della sua creazione dal duca Carlo III, e poscia da Emmanuele Filiberto con lettere del 18 di gennaio 1570. Nel 1555 il numero dei consiglieri commessi fu ristretto a 25, e venne aggiunto al consiglio un segretario di stato.

Dopo d'avere esposto le principali mutazioni accadute negli ordinamenti pubblici della valle d'Aosta, non ci innoltreremo a dar ragguaglio delle particolari disposizioni de' suoi statuti, perchè di esse abbiam fatto parola nei varii luoghi di questa istoria dove ne è paruto che l'occasione il portasse.

Prima di dar fine a questo ragguaglio degli statuti dei comuni, dobbiamo ripetere, che molti esempi d'istituzioni municipali si potrebbero citare che per beneficio speciale de' principi furono concedute ai grossi borghi della contrada. Esse pure avevano per iscopo di mantenere gli usi antichi, e di provvedere alla sicurezza ed al ben essere dei sudditi. Ma siccome la sostanza di questi atti si ravvicina agli statuti di che abbiamo tenuto lungo discorso, e la varietà dei particolari, per cui queste concessioni si distinguono, sarebbe infinita di numero e di strettissima opportunità a narrarsi, per darne solo quella contezza che

ne par sufficiente, parleremo delle lettere rimaste finora inedite, per le quali Amedeo VI, conte di Savoia, a' dieci di febbraio 1354 concedette franchigie e privilegii ai borghesi ed abitanti d' Avigliana, insigne terra posta all'entrata del val di Susa, e dove spesso facevano dimora i Sovrani, e si vedrà con quanto larghe condizioni que' sudditi stessero nell' obbedienza del principe, ed ogni riguardo particolare, ogni interesse locale, come usano dire oggidì, fosse non che rispettato promosso.

I borghesi d'Avigliana eleggevano i membri della Credenza, i sindaci, i consoli, deputavano i campari e tutti gli uffiziali del comune purchè ciò facessero alla presenza e col consenso del balio della valle di Susa o del castellano del territorio, e con questa annuenza facevano tutti i regolamenti relativi alla custodia dei beni ed all' esercizio delle arti.

Il modo d' imposizione, e la ripartigione dei tributi si lasciava in balìa dei borghesi *1. Gli uomini di quella castellata entrando a far parte dell' oste del conte di Savoia si raccoglievano

---

*1 « Item - Ipsorum communis, locorum, castrorum et villarum Castellatae et mandamenti Avellianiae imponere et partiri onera gratiarum, serviciorum et donorum, quae per ipsos burgenses fieri contingeret et concedi; et taillias eis imponere pro talibus oneribus

sotto la bandiera d' Avigliana e stavano agli ordini dei rettori della terra.

Per qualsivoglia specie di beni, dovunque essi si trovassero, i borghesi non pagavano tassa fuorichè in Avigliana, e per l'adempimento di qualunque contratto conchiuso in quel luogo, anche con forestieri, non si riconosceva altro tribunale competente se non quello costituito nell' istesso comune.

Libere erano la caccia e la pescagione in tutto il distretto, tranne il lago del principe, dove non era lecito il pescare altramente che coll' amo; e sotto la condizione che, volendo vendere i pesci e 'l selvaggiume, i borghesi dovessero portarli in piazza ed esporli al mercato.

Molte franchigie erano loro concedute da' balzelli e dalle maletolte comuni; molti provvedimenti speciali si godevano per tenere in prezzo i prodotti dell' agricoltura di quel territorio; ed una remissione di tasse loro si dava rispetto agli atti giuridici occorrenti nelle tutele. In somma ogni cosa era disposta in guisa

---

supportandis pro parte ipsorum convicinorum sicuti est consuetum ».

Del modo della ripartigione dei tributi al tempo di S. Luigi in Francia si parla dal sig. F. A. Mignet. « De la féodalité des institutions de S.t-Louis et de l'influence de la législation de ce Prince - Partie II. chap. XIV ».

che gli abitatori delle ville immediate nulla avessero da desiderare al paragone dei sudditi di altre signorie, ed anzi servissero di richiamo agli stranieri per accostarsi alla protezione del principe.

Si lascierebbe imperfetto il quadro che poniam sott' occhio al lettore della potenza de' comuni, se non si aggiungesse avere le terre piemontesi, allorchè si reggevano a popolo, cresciuto il nerbo proprio collo stringersi in alleanza con altri comuni, e col ridurre nella loro amicizia, o piuttosto nella loro dipendenza i signori de' feudi più ragguardevoli che stavano nelle vicinanze.

Sia esempio delle alleanze la convenzione conchiusa tra il comune di Monteregale e quello d' Alessandria il 2 di maggio 1236.

Pagano dal Pozzo sindaco di Monteregale e podestà di Cuneo e di Savigliano in nome e come procuratore de' comuni di Monteregale, di Cuneo, e di Savigliano, non che di altre terre con loro allegate *1, dichiarò che gli abitatori di tutti que' luoghi si costituivano cittadini d' Alessandria; ed in prova di tale associazione promise a Pessonato dal Pozzo Bonello podestà d'Alessandria, che essi avrebbero comprato tante possessioni in quella città che

*1 Bene e Busca.

valessero da cinquecento lire, e in esse avrebbero fatto murare buoni, belli ed opportuni edifizi; o se luogo non vi era da far case nuove ne, avrebbero comprate di quelle già edificate, od altri stabili che sempre si alzassero al prezzo di cinquecento lire; e ciò adempirebbono fra un termine stabilito.

Gli Alessandrini si obbligavano di aiutare e difendere que' loro amici impiegando per essi le armi, e non calando ad accordi che potessero loro nuocere. La convenzione ebbe forza di patto perpetuo; il podestà giurava d' osservarla, giuravalo pure il comune e si diceva pronto a rinnovare il giuramento ogni tre anni, se i Monregalesi lo richiedessero.

Questi erano i patti mercè de' quali speravano que' terrazzani di giovarsi della potenza di Alessandria, propugnacolo della lega Lombarda; città che contava appena l' anno sessantesimo ottavo dalla sua fondazione, ma che di tanto s' era accresciuta di popolo gagliardo da proteggere gli amici lontani e da intimorire i nemici vicini *1.

Per due modi i grossi comuni posero nella

---

*1 L' atto d' alleanza di che si parla è riferito dal Grassi « Memorie stor. della Chiesa di Monteregale » tom. 2. pag. 37.

Alessandria venne fondata nel 1168.

loro devozione i signori de' feudi che stavano loro d'intorno; concedendo cioè il *citaynatico*, o ricevendo la fedeltà. Col primo i baroni entravano a parte della repubblica, col secondo si mettevano sotto la salvaguardia di quella.

Nei documenti che si conservano dell'antico dominio astigiano, si trovano parecchi di questi atti. Così per atto solenne del 22 d'aprile del 1198 i signori di Manzano, di Sarmatorio *1, e di Montefalcone si riconobbero cittadini ed abitatori d'Asti in perpetuo. Promettevano di comprare fra breve termine su quel territorio case, o terre a piacere del podestà pel valsente di duecento lire astigiane, di non venderle poscia, o permutarle, o darle a pegno, od in feudo, od alienarle in qualsivoglia altra guisa; soddisfarebbero al tributo del fodro in Asti per cinquecento lire, ed osserverebbono le consuetudini di quella città nell'adempiere siffatti pesi: uno della casa di Manzano ed uno di quella di Sarmatorio o di Montefalcone doveva dimorare in Asti per sei mesi nell'anno; renderebbero buona giustizia fra uno spazio determinato di giorni a chi loro chiedesse risarcimento di danni o adempimento d'obbligazioni; aiuterebbero il comune colle persone e cogli averi nella loro terra, ed altrove ove il potessero,

*1 Oggi chiamato Salmore.

guerreggiando per esso, sopratutto contro i marchesi di Monferrato ed i conti di Biandrate; terrebbero immuni tutti gli uomini d' Asti da ogni pagamento di dazio o di balzello nei loro feudi *1.

Si eccettuarono dai doveri prescritti per quest' atto la fedeltà all' Impero, e gl' impegni contratti verso alcuni loro vicini. Il comune d'Asti prometteva in iscambio che assisterebbe sempre colle sue forze i signori di Manzano, di Sarmatorio, e di Montefalcone; muoverebbe contro ai loro avversarii; farebbe loro in ogni modo il più efficace ragione, salvo sempre ed eccettuato l' imperatore *2.

In amendue le convenzioni, che son venuto discorrendo, io vorrei si avvertisse la condizione di acquistare e tener beni stabili nel territorio del comune imposta a quelli che impetravano la protezione del comune istesso. Simile patto, siccome abbiamo già notato nel corso di

---

*1 « Item non debent capere, nec capifacere, nec capi permittere per se, nec per aliam personam ab aliquo homine de Aste, nec de virtute Astensi, theloneum, nec pedagium, nec curayam, nec guidonagium, nec aliquod scuffium, sub aliquo ingenio, per totam eorum terram in aliquo tempore ».

*2 L'atto è registrato in una raccolta di documenti contenuti in un codice membranaceo di fogli 21 appartenente alla biblioteca della R. Università di Torino.

questo capo, si riputava di grandissimo momento. Ed era provvido ed assennato il pensiere; perocchè se la sicurtà degli obblighi delle persone non si congiunge coll' effetto della proprietà, che per sua natura rassoda lo stato delle famiglie, io non so con quale altro nodo più stretto si possano unire insieme le parti della società politica.

Della fedeltà data a' comuni da signori di feudi non si parlerà lungamente poichè essa si manifestava colle istesse fogge usate dai vassalli minori rispetto al signore diretto. Manfredi marchese di Saluzzo *1 porgeva omaggio in queste parole al comune d' Asti: « Io giuro » che quindi innanzi sarò fedele agli uomini » ed al comune d' Asti per Saluzzo, per Ro- » manisio, e per Castiglione contro tutti gli » uomini, salvo l' imperatore. Non porrò im- » pedimento in Saluzzo, in Romanisio, ed in » Castiglione perchè agli uomini d' Asti sia » tolto il fare di là pace e guerra a loro ta- » lento, ma sì farò pace e guerra con loro, se » mi verrà comandato. Assisterò gli Astigiani » nel conservare quelle terre che hanno acqui- » stato, o che venissero ad acquistare; assiste-

*1 L' atto dell' omaggio si legge nel codice sovracitato: la data è incerta, ma pare si debba attribuire a Manfredo primo marchese di Saluzzo.

» rolli a ricuperarle se le avessero perdute ecc. ».

Questa fedeltà, che per lo più non era se non una specie di raccomandazione fatta ne' più gravi frangenti, si dileguava quando i signori uscivano dal timore che loro aveva messo il comune: tuttavia siccome molti di quelli che avevano posti i loro beni a modo d' accomandigia ne' governi popolari, non potevano trarsene così facilmente, il comune non lasciava d' avvantaggiarsi di tali aderenze e non di rado acquistava feudi, di che poscia rivestiva i suoi fedeli.

La città d' Asti nei tempi meno felici contava ancora quaranta quattro feudi soggetti, e tredici grosse terre da lei dipendenti. I marchesi di Savona, e gli altri vassalli della stirpe Del Carretto divennero cittadini di quel comune: gli Scarampi antichi abitatori della terra gli davano omaggio per i luoghi ch' essi occupavano in titolo di feudo oltre il Tanaro: Ceva gli fu venduta da' suoi marchesi insieme con vent' otto castella del marchesato per il prezzo di cento mille lire d' oro astigiane, ed il comune ne ridonò loro l' investitura: i conti di Cocconato, Emmanuele di Biandrate e molti altri baroni presero colà stanza per esserne riconosciuti cittadini *1.

---

*1 « Clypeus civitatis Astensis ad retundenda tela, etc. » - pag. 17.

Nei primi tempi che scorsero dopo la lega di Lombardia accadde che i comuni, non forti abbastanza da resistere a chi tentava di soverchiarli, si ritraevano più dappresso alla giuridizione imperiale ed ottenevano dall' imperadore lettere di protezione speciale, mercè delle quali venivano assicurati che la osservanza delle loro buone consuetudini non sarebbe turbata, che le Curie imperiali avrebbero sole esercitato le cognizioni giuridiche rispetto a loro, e che non si sarebbero accresciute in loro pregiudicio le pene. Tale è un diploma dell' imperador Federigo II conceduto agli uomini di Savigliano nel 1238 dalla villa di Cuneo *1.

---

*1 Ecco le parole del diploma che si conserva in Savigliano, nell' archivio civico:

« Fridericus, Dei gratia Romanorum imperator semper augustus, Ierusalem, Siciliae rex.

Fidelium nostrorum oppressionibus pie occupati cogimur et eorum gravamina provide relevare. Inde est igitur quod constitutis in praesentia maiestatis nostrae hominibus Savilliani fidelibus nostris et exponentibus oppressiones ac gravamina, statu imperii vacillantis, dudum illata sibi et convicinis suis et locis circum adiacentibus, quae viribus preminebant, eisdem et ipsos sune iurisdictioni summittere nitebantur, de recipiendis sub nostra et imperii protectione culmini nostro humiliter supplicarunt, ut ad hoc clementiam nostram inclinare possent faciliter, locum ipsum, merum mixtum imperium et iurisdictionem, pedagia, et quicquid commune habuit hactenus in manibus nostris et imperii

Siffatto documento oltre al porgerne esempio dell' uso narrato varrà anche a confermare la

---

praecise ac liberaliter resignando. Nos itaque supplicationibus suis favorabiliter inclinati homines loci eiusdem et locum ipsum cum omnibus pertinentiis suis sub nostra et imperii protectione recipiendo speciali confirmavimus. Eis praeterea omnes bonos usus et consuetudines approbatas, quibus usque ad haec felicia tempora nostra sunt usi, concedentes eisdem ut nonnisi in Curia nostra, vel legatorum nostrorum aut capitanei nostri, qui loco ipsi pro tempore de mandato nostro praefuerit, tam in criminalibus quam in civilibus causis conveniantur ad iusticiam faciendam. De abundantiori quoque gracia nostra concessimus eisdem fidelibus nostris, ut legatus, vel ordinatus noster eiusdem loci contentus sit in civilibus causis in illis poenis, bannis, et mulctis quas infligendas pro iniuriis, damnis datis cum viciis, plagis et his similibus hactenus statuerunt. Praesentis igitur scripti auctoritate mandamus et firmiter inhibemus quatenus nulla omnino persona sit, quae praedictos homines Savilliani fideles nostros contra huius protectionis, concessionis et confirmationis nostrae tenorem in praedictis aut aliquo praedictorum inquietare seu molestare praesumat. Quod qui praesumpserit, praeter indignationem nostram, poenam quinquaginta librarum auri se noverit incursurum, quarum medietatem Camerae nostrae et reliquam medietatem eisdem fidelibus nostris volumus applicari. Ad huius autem protectionis, concessionis et confirmationis nostrae memoriam et robur perpetuo valiturum praesens scriptum fieri et sigillo maiestatis nostrae iussimus communiri. Datum aput Cuneum anno Dominicae incarnationis millesimo ducentesimo tricesimo octavo, mense martii, XI indictione a.

conghiettura del Sismondi *1, il quale scrisse, doversi credere tanto essere stato in quel tempo lo spavento impresso nei Lombardi dalle armi di Federigo dopo la giornata di Corte-Nuova, che tutte le città del Piemonte si erano dalla lega divelte per acconciarsi almeno nell' apparenza colla parte dei Ghibellini. Ed il nome del luogo d' onde fu spedito il diploma ne accenna che Federigo erasi messo assai più addentro nel Piemonte dopo d' avere ridotto all' obbedienza la città di Vercelli.

Ma torniamo a considerare lo stato dei comuni sotto la signoria dei Reali di Savoia.

Facile era per i comuni piemontesi l' adito al principe e frequente il ricorso che a lui si faceva onde ottenere risarcimento di danni patiti, approvazione di miglioramenti proposti, ratificamento di privilegi acquistati *2. Spesso accadeva che i comuni si procacciavano le grazie

---

*1 Sismondi « Histoire des républiques italiennes. - Chap. XVI ».

*2 La frequenza di questi atti ne viene attestata dai documenti che ci rimangono su questo proposito. Nelle carte raccolte dall' autore si trova la serie delle rubriche de' privilegi conceduti dai Duchi di Savoia al principato di Piemonte in generale ed alla città di Vercelli in particolare, durante il corso di circa un secolo, cioè da Amedeo VIII a Carlo III. Il numero di quelle diverse concessioni somma a poco meno di quaranta.

del Sovrano porgendo ad esso un donativo, che sopperisse alle non rare strettezze dell' erario pubblico, siccome si è detto nel precedente Capo. E questo modo di spedire i negozi, oltre all' agevolarne la conclusione, serviva anche a rassodarne l' osservanza, perocchè sempre l' uso della grazia impetrata potevasi avvalorare col riguardo del corrispettivo che se ne era dato. La stessa forma si serbava per li privilegi che si concedevano sulla dimanda di un sol comune, come per quelli che s' impetravano dall' unione di tutti gli ordini della provincia piemontese, *totius patriae cismontanae*. Sempre i comuni rassegnavano al principe le loro suppliche distese a guisa di memoriale diviso per capi, e 'l principe rispondeva ad un caduno di essi. Terminato l' esame si pubblicavano le lettere, per cui si ammettevano in forza di privilegio le fatte domande alle quali il principe aveva aderito.

Ad ogni ramo di pubblica amministrazione si stendevano le querele dei sudditi, ed il principe si compiaceva nel correggere a loro richiesta le leggi, che si reputavano meno provvide, nell' emendare gli abusi che si scoprivano occorsi nell' esercizio della giustizia, nel castigare i soprusi che si facevano dagli ufiziali del fisco, e nel ridurre per quanto la condizione dei tempi lo comportava ad uno stato di quiete e di pro-

sperità i comuni che stavano immediatamente sottoposti al suo dominio. Questi si godevano certamente un più largo vivere che non le terre infeudate, sulle quali il minor vassallo insisteva a tutto potere per ritrarne proventi di lucro e comodo d'opere. Non è a dire peraltro che quando si trattava dell'utile dell'universale dello stato si trasandassero affatto gl' interessi degli uomini de' feudi di que' vassalli, poichè i signori ne sostenevano le ragioni, e raccolti insieme pigliavano vigore di voce, ma i benefizi più ampi erano loro negati; e, quantunque gli uomini de' feudi fossero posti sotto la tutela de' sindaci che per il comune si eleggevano, non riuscivano a rendere migliore la loro condizione, se urtava con essa la prerogativa feudale.

Ultima parte di questo Capo debb' essere la narrazione de' patti deditizi, mercè de' quali buon numero delle principali città dello stato Piemontese si sottoposero alla signoria de' principi di Savoia a ciò condotte dall' esempio dell' amorevole reggimento che quelli adoperavano verso gli antichi loro sudditi, dal desiderio di sottrarsi alle disgrazie delle civili discordie, e dall' aspetto del crescente dominio della Casa di que' principi, che, se non era chiamato a proteggere, poteva quando che fosse soggiogare.

La più antica dedizione di città cospicua è quella d' Ivrea seguita a' 24 di settembre 1313.

Ebbela Amedeo V a guisa di esecuzione della investitura feudale che di tale città gli era stata conceduta da Enrico di Luzimburgo imperatore; i Soleri allora potentissimi cittadini d'Ivrea sollecitarono il comune a venire sotto lo scettro del conte di Savoia, nè si scordarono di avvantaggiarsi il più che potevano nel conchiudere i patti col novello signore. Si fermò adunque in virtù di espressa convenzione stipulata quel giorno nel castello d'Avigliana tra i deputati d'Ivrea ed Edoardo figliuolo primogenito del conte, che questi avrebbe la sovranità della città, col suo territorio, e del distretto, col mero e misto impero, e con ogni ragione d'utile dominio.

Che ducento *clienti* forniti delle necessarie armature servirebbero per la città d'Ivrea nell' oste del conte; il servizio durava un mese e si spingeva per lo spazio di dieci miglia al di là delle possessioni piemontesi del conte; se il sovrano od il figliuolo di lui non erano nell' esercito il numero de' clienti ipporediesi si riduceva alla metà.

Ogni anno si facesse dal comune la terna delle persone capaci a sostenere l'uficio di vicario; uno de' tre si eleggesse dal conte e si mandasse in Ivrea accompagnato da un luogotenente e da due giudici a reggere la terra, con provvisione di seicento lire all' anno, oltre

alle spese del governo, alle quali pure era tenuto il principe di soddisfare.

Si dovessero osservare gli statuti e le consuetudini del comune; si difendessero gli abitanti da ogni offesa de' loro nemici; si mantenessero i privilegi e gli onori a' Soleri; le loro fortezze si conservassero; si atterrassero quelle de' loro avversari; que' di Palazzo potessero pure affortificarsi ne' loro siti. I signori di Vallesa ed altre famiglie di nobili che tenevano le castella alla gola delle alpi Graie continuassero ad usare della immunità per lo avanti loro conceduta nell' estrarre le vettovaglie dalla città.

Parecchie altre cautele di protezione si promettevano in favore di alcune famiglie, del comune d' Ivrea, e delle ville circostanti, e si dichiarava che si sarebbero serbati gli omaggi che gli uomini di Settimo davano al vescovo d' Ivrea, ed altri dovuti al marchese di Monferrato.

Questa convenzione terminò le lunghe liti che si erano agitate tra il vescovo ed il comune per i diritti che d' ambo i lati si pretendevano su quel distretto, ed il conte di Savoia acquistò così l' esercizio della signoria di quella città, che sul principio del secolo precedente era stata donata con poco effetto da Federigo II al conte Tommaso.

A' 5 di maggio dell' anno seguente 1314 il comune di Fossano si diede in potere di Filippo principe d' Acaia, e de' suoi eredi maschi della sola casa di Savoia *1. Anselmo di Santa Giulia ed Alberto degli Alessandri sindaci del comune compirono l' atto solenne alla presenza di Filippo d' Acaia, rimettendo in suo potere il mero e misto impero e la piena giuridizione della terra e del distretto di Fossano, la ragione dei bandi, delle multe e degli utili proventi dovuti al Sovrano.

Dopo d' avere con sottile diligenza toccate alcune condizioni sopra i diritti di macina e le derivazioni delle acque, che discoprono i pensieri di accurato massaio in contrada ubertosa, si stabilirono queste condizioni.

Militerebbero i Fossanesi ogni anno per il corso di quaranta giorni sino alla distanza di cinquanta miglia dalla loro patria; ove poi il principe volesse tenere sull'armi i militi di quel comune oltre il tempo pattovito ed al di là de' termini della distanza accordata, e valersene in spedizioni lontane, fosse pure sino a Milano *2,

*1 « Et haeredum suorum masculorum de hospitio illorum de Sabaudia tantum ».

*2 « Quod possit et debeat ipsos milites et dictam militiam habere ad voluntatem suam quandocumque voluerit, usque ad Mediolanum, et tam longe, citra colles, etc. »

lo potesse purchè a ciascun milite facesse le spese; la paga era di otto soldi astigiani ogni giorno per il servigio del milite, del suo scudiere, del suo destriere, e del ronzino. Si provvedeva altresì per qualunque caso estraordinario di guerra. Tre candidati si proponevano dal comune tratti dai sudditi del principe, ed egli sceglieva tra essi il vicario. Lo stipendio del vicario e del giudice che lo accompagnava non doveva eccedere trecento lire astigiane. Il principe eleggeva il chiavario: il comune col consenso del vicario del Sovrano deputava i decani, i custodi di una fortezza, chiamata *bicocca*, del palazzo del comune e le guardie della notte; tutti questi uffiziali erano al soldo del principe.

Promettevano i nuovi sudditi obbedienza al principe, il quale gli assicurava che sempre avrebbe operato in modo che fossero quieti e felici.

Chi aveva commesso un delitto in Fossano doveva essere giudicato nel territorio del comune.

Fuori dei luoghi distesamente spiegati nella convenzione non si potevano costrurre fortificazioni senza il consenso del consiglio del comune.

Secondo l' uso dei tempi si specificavano alcuni casi di danni privati, cui pregavasi il principe di far ristorare.

Si dichiaravano salve ed inconcusse le donazioni e le concessioni in titolo di feudo per l'addietro fatte dal Marchese di Saluzzo e da Federigo suo figliuolo di certi beni di ribelli, e si statuivano le regole con cui si dovesse poscia disporre di altri simili che ancor rimanevano. E si fissarono alcune norme per ispeciali interessi del comune.

Finalmente si stabilì che il principe e tutti gli uomini di Fossano maggiori degli anni quattordici avrebbero giurato di osservare questi patti, e quando occorresse qualche ambiguità nell' interpretarli, quella si dovesse togliere da giudici eletti per ambe le parti.

La rotta di Gamenario aveva indebolita ma non distrutta la parte Guelfa in Piemonte. Rimasto vincitore in quella battaglia, che fu combattuta a' 23 di aprile del 1345 sul territorio Cheriese, Giovanni II marchese di Monferrato tentò ma infruttuosamente la città di Chieri; strettosi poscia in lega con Luchino Visconti signor di Milano e fatto a lui dare il dominio della repubblica d'Asti, spargeva inquietudini e timori in tutti quelli che non volevano seguire le sue bandiere e non potevano più a lungo resistere all' armi sue. Pensò quindi la repubblica di Chieri essere miglior partito il sottoporsi a' principi di Savoia, raccomandando con atto solenne all' autorità di questi le antiche sue istituzioni

municipali *1. Fecesi l'accordo a' 19 di maggio 1347. Guido Mayacio medico e Ricciardo di Corneto dell' ospizio de' Mercadilli sindaci del comune misero il dominio, la signoria e la terra di Chieri nella podestà di Amedeo VI conte di Savoia rappresentato da' suoi tutori Lodovico di Vaud ed Amedeo di Ginevra, e di Iacopo principe di Acaia, cosicchè tenessero per indiviso que' diritti e li esercitassero a tutela dei nuovi loro sudditi.

I patti convenuti si assomigliano a quelli ordinati nelle dedizioni che abbiamo narrate se non che per essere la terra di Chieri assai più popolosa e potente, che non erano Ivrea e Fossano, ottenne condizioni più larghe e più onorevoli.

Si stabiliva pertanto, rimanessero ferme le convenzioni tra il comune ed i suoi vassalli e feudatari col dovere a questi di dare omaggio ai principi di Savoia; le cavalcate delle genti

*1 Ecco le parole dell'atto, che spiegano la causa della dedizione:

« Quia per eorum (*cioè de' principi di Savoia*) gentes terram et homines de Cherio eximerunt et deliberaverunt a manibus et potencia et gravaminibus D. Marchionis Montisferrati, dominorum Mediolani seguaciumque suorum, quod nisi fuisset adiutorium ipsorum nunc ipsa terra et homines Cherii forent subversi et vastati ». - A pag. 317. del 2.° vol. delle Storie di Chieri del sig. Cibrario.

cheriesi in servizio del Sovrano non durassero più di venti giorni ogni anno, e non si facessero al di là dello spazio di ventotto miglia all' intorno; si serbasse al consiglio del comune l'autorità di fare statuti e di mutare i capitoli delle leggi antiche; il vicario della terra si eleggesse dal principe tra i quattro candidati che gli verrebbero proposti dal comune; gli uomini di Chieri non si potessero chiamare in giudizio fuori del loro territorio, ed i rei di delitto si punissero dove avevano commesso il malefizio; si mantenesse la società di S. Giorgio fornita del diritto di dare a se leggi proprie e particolari; tasse nuove e nuovi balzelli non s'imponessero sopra gli abitanti od i distrettuali; le multe ne' giudizi non si accrescessero; non potesse il principe acquistare nella terra e nel distretto di Chieri, oltre ciò che era specificato nell' atto di dedizione: comunanza di privilegi e d' immunità con tutti gli altri sudditi de' principi di Savoia s' inducesse in favore degli uomini di Chieri; e finalmente che i principi non battessero moneta in Chieri, ma sibbene il comune ne potesse coniare di bontà sufficiente coll' impronta dello stemma del Sovrano.

Tanto ne basti intorno alla dedizione di Chieri; chi vorrà esserne meglio istruito potrà leggere con fiducia quanto ne scrisse il signor

Cibrario nella esattissima sua storia di quella città *2. Ora, per non essere soverchi spositori, verremo accennando i tempi ne' quali altre cospicue terre del Piemonte si diedero spontaneamente in balìa de' principi di Savoia, senza più toccare dell' indole de' patti particolari che erano pari a quelli di che si è ragionato.

Pochi giorni dopo la dedizione di Chieri Iacopo d'Acaia ricevette quella del Mondovì; ciò succedette per l'accordo del 20 di giugno 1347: ma non andò guari che gli abitanti della terra fallirono nella fede, e nel 1369 si assoggettarono al marchese di Monferrato; Amedeo principe d' Acaia non volle abbandonare altrui quel dominio che suo padre aveva acquistato, ed assediò la città, e ne rienperò la signoria per il trattato conchiuso sul campo di battaglia il 12 di luglio 1396 *2.

Deditizio fu anche l' atto per cui Biella insieme con molte ville del suo distretto vennero a far parte degli stati dei principi di Savoia, e si crede che tale deliberazione siasi presa il 6 d' agosto 1379.

Gli abitatori di Cuneo, abbandonati dal Re Roberto di Napoli, avevano riconosciuto per loro

---

*1 Tom. I. pag. 390 e seguenti.

*2 V. Grassi - Memorie storiche della Chiesa vescovile di Monteregale - Tom. 2. Documenti pag. 193.

Sovrani i signori di Milano, ma stanchi del loro governo si assoggettarono al conte Amedeo di Savoia, giurandogli fedeltà a' 10 d'aprile 1382 nel castello di Rivoli.

La più illustre di tutte le dedizioni alla monarchia di Savoia, siccome quella che le metteva in mano un' altra chiave d' Italia, si fu la dedizione di Nizza marittima.

Quantunque il parlare di Nizza non si rinserri nel cerchio, entro cui si ravvolgono le nostre investigazioni, mi parrebbe tuttavia troppo grave mancanza se omettessi di darne un cenno. Non si dirà svagamento, ma sibbene discorso profittevole il condurre l'attenzione del lettore sopra un fatto nobilissimo della storia dei principi di Savoia, il quale si collega con tutti i casi più memorabili che poscia sono loro avvenuti.

Sul finire del secolo XIV Nizza obbediva ai reali di Napoli, e sebbene di tanto discosta dalla sede del regno pur non andava esente dal sentire quelle commozioni gagliarde che agitavano la estrema parte d' Italia: era come una scossa di tremuoto lontano; e i Provenzali, a' quali si annumeravano i Nizzardi, avevano timori, ma non affetti comuni cogli abitanti di Napoli. Spandesi la voce avere Carlo di Durazzo rizzato bandiera ribelle a Giovanna, da cui era stato chiamato dapprima a erede del

trono: Lodovico d'Angiò, in favore di cui poscia diredato erasi Carlo, muovere con grosso esercito a difendere la Regina e a preservar da pericoli la successione promessagli. I Nizzardi si accozzano co' Francesi; salpa dal loro porto e da quel di Marsiglia poderosa armata, ma non può comparire nelle acque di Napoli prima che Giovanna cedesse all' esercito di Carlo. Questi assecondato dai primarii cittadini, avversi oltremodo al nome francese, adoperò con arti tanto perfide quanto astute, ed, occupato il regno, fece morir la Regina per orribile tradimento o col veleno, o con un laccio di seta, ovvero soffocandola tra i piumacci del letto. Perocchè se tutti s' accordano nel conoscere Carlo qual reo d' assassinio, si dividono però le opinioni sul modo col quale egli compì il delitto.

Frattanto Lodovico d' Angiò trattenuto per inganni di Carlo dal proseguire l' impresa, moriva in Bari lasciando un figliuolo pupillo: crescevano vieppiù i turbamenti in quelli che seguitavano la parte Angioina; Carlo chiuso tra le mura di Barletta aspettava che di per se si consumassero le forze che si erano raccolte a suo danno. Così avvenne: e non tardò a prevalersi del frutto de' suoi profondi e colpevoli disegni frenando a suo pro i moti della guerra civile. Ma la divina giu-

stizia volle che fosse punito de' suoi misfatti sul fiorire delle più belle speranze, e cadesse sotto la scimitarra d' un Unghero nel luogo istesso, dove era ito a cercare una seconda corona. Successegli sul trono di Napoli Ladislao suo figliuolo, fanciullo di undici anni *1.

Nizza vedendo che l'autorità di Carlo di Durazzo era rimasta superiore a quella del suo avversario, seguitò la parte di re Ladislao, e stette ferma contro le armi degli Angioini che vennero ad assediarla aiutati dalle devastazioni, che il conte di Tenda faceva a man salva nei territorii vicini. Richiese di soccorso il giovine Sovrano, ma quegli troppo doveva pensare ai casi vicini e nulla poteva in pro dei sudditi lontani; a questi pertanto diede licenza che si scegliessero un difensore, commettendosi alla fede d' altro principe, purchè non fosse unito per verun legame colla casa d'Angiò, e consentisse a restituire al re la signoria di Nizza e delle sue vicarìe, se dentro tre anni fosse risarcito di tutte le spese fatte per la difesa della terra.

Nella chiesa principale di Nizza si raccolsero i cittadini onde eleggersi il protettore. Varii erano i pensieri, chi voleva il Papa, chi la

---

*1 V. Giannone - Istoria civile del regno di Napoli - a'libri XXIII e XXIV.

repubblica di Genova; il minor numero inclinava ai Visconti, signori di Milano. Ma Giovanni Grimaldi barone di Boglio, che teneva il governo in nome del re Ladislao, unì insieme le opinioni discordi, e con dichiarazione del 27 di luglio 1388 fece chiamare a protettore di Nizza Amedeo VII conte di Savoia.

Si dee supporre che il conte di Savoia avesse già avuto sentore della deliberazione che i Nizzardi avrebbero fatta, e le cose sue si trovassero già disposte in modo da secondarla efficacemente, poichè dieci giorni appena erano trascorsi dacchè la dedizione erasi offerta, quand' egli stabiliva le condizioni del patto co' deputati di Nizza, Giovanni Grimaldi, Raimondo Garnery ed Antonio Denys. L' accordo conchiuso in Sciambery il 6 d' agosto di quell' anno 1388 portava le condizioni seguenti: sarebbesi il conte mosso con sufficiente esercito a liberar Nizza dall' assedio postole dagli Angioini: proteggerebbe lo stato di quella contea, nè lo lascierebbe alienare: non riconoscerebbe giammai Lodovico d' Angiò quale erede della regina Giovanna, ma sempre si starebbe fedele alleato a re Ladislao: la città di Nizza divenuta libera dall' assedio darebbe omaggio al conte come a Sovrano adottivo, e conserverebbe salvi i suoi privilegi, le immunità, le franchigie, e gli ordini municipali per lo in-

nanzi tenuti: nessun abitante di Nizza potrebbe essere costretto a pigliar l'armi contro di re Ladislao o de' suoi successori: lecito al barone di Boglio e ad ogni altro gentiluomo stretto a servigi di quel re di Napoli di recarsi presso di lui: salva restasse la facoltà a re Ladislao di ricuperare il dominio di Nizza, se adempieva le condizioni di sopra accennate. In ultimo, perchè allora la Chiesa era divisa per lo scisma tra Urbano VI ed il Cardinale Roberto di Ginevra, si fermò che libero sarebbe ad ognuno degli abitanti l'attenersi alla parte di quello tra i due contendenti nell'autorità pontificale, che dalla propria coscienza sarebbegli suggerita *1.

Non indugiò Amedeo a venire al soccorso di Nizza; a' 2 di settembre dell'anno istesso egli era già davanti a quelle mura: levarono tosto l'assedio gli Angioini, che trovavansi a loro volta assediati. Il dì 4 i consoli della città accompagnati dal vescovo e da dodici consiglieri del comune uscirono ad incontrare il loro protettore, e l'indimani Giraldo di Roccamaura, Antonio Blasy, Luigi Taloni e Giovanni Talhaffer ebbero dal comune balìa di definire l'atto di dedizione. Amedeo circondato da' suoi baroni stava presso al monastero di S. Ponzio fuori

*1 Durante - Histoire de Nice liv. 3. chap. 5.

delle mura della città, e colà il 18 di settembre 1388 accettò solennemente i patti, ebbe il dominio di Nizza, e promise di difendere il comune contro ogni nemico, in particolare contro la casa d' Angiò, i conti di Ventimiglia, signori di Tenda e della Briga, dichiarando in tutto il contesto dell' atto ch' egli interponeva a vieppiù confermarlo la giurisdizione di vicario imperiale di cui era insignito *1. Donavangli i Nizzardi la città, il distretto e le vicarìe, il mero e misto imperio, la piena giuridizione e collocavano gli uomini ed i beni sotto la sua tutela *2.

Oltre i patti già accordati in Sciambery il conte di Savoia affermava, che avrebbe mantenuti gli usi e le franchigie della città e del suo distretto, ed avrebbe conservato inconcusse le giuridizioni che vi si esercitavano così nelle cause civili, come sopra i criminali *3. Il

---

*1 V. Copia dell' atto di dedizione che sta negli archivi di corte; esso porta la data del 18 di settembre mentre il Durante nella sua storia di Nizza gli assegna quella del 28 dello stesso mese. = *Cum vexillo serenissimi regis Boemiae, Romanorum imperatoris, atque suo.*

*2 *Sub protectione, tuitione, regimine, defentione et tutela.* Ibid.

*3 *Non possit* (il conte) *aliqua occasione seu causa aliquam personam requirere, extrahere, seu remittere de uno loco ad alium, de una causa ad aliam, tam in causa criminali, quam in civili, sed in singulis*

diritto di porre o togliere le gabelle ed i dazi lo lasciava al comune, eccettuati quelli, che si riscuotevano dalla Curia. Prometteva, che venendo anche il caso in cui egli vieppiù s'innoltrasse nella contea di Provenza, il giudice di Nizza sempre riterrebbe la cognizione delle cause civili e criminali dei luoghi al di qua della Ciana e delle valli adiacenti, ove pure non si riducesse in quella città la Curia maggiore delle contee. A far salve le ragioni dei negozi marittimi, ne' quali fin d' allora erano espertissime le genti nizzarde, prometteva di dare la *marca* e di permettere le rappresaglie secondo lo stile e la consuetudine d' Italia *1. Con questi capi più essenziali molti altri si univano di minor momento, ma di evidente utilità per il comune, come la tassa del sale, e l'im-

---

locis civitatis, locorum et terrarum praedictarum ubi iurisdictiones exercentur, unusquisque civitatis, locorum et terrarum praedictarum conveniatur et reconveniat, prout fuerit requisitus, nisi causa dictum dominum Comitem tangeret. Ibid.

*1 *Marcam et represalias contra quascumque personas, quae hominibus dictae civitatis et locorum vicariae eiusdem iustitiam denegarent, iuxta stillum et consuetudinem Italiae.* Ibid.

Dove la parola *marca* io la intenderei volentieri di quelle patenti, che dai principi si danno a' corsali perchè scorrano il mare predando i nemici, e come oggidì ancora dicono i Francesi *lettres de marque.*

munità dal carico della milizia, mediante un dono gratuito; salvo l' obbligo delle cavalcate per titolo di servigio feudale.

Andarono i consoli di Nizza al re Ladislao e gli diedero ragguaglio di quel che avevano fatto, ond' egli con lettere patenti del 30 di marzo 1389 approvò intieramente l'accordo, e lodò quegli abitanti per l' affetto che a lui serbavano.

Il conte di Savoia si trovò così divenuto protettore di Nizza acconsentito dal figliuolo di Carlo di Durazzo, da cui colla dichiarazione di Viterbo del 12 di gennaio 1402 ottenne poscia, essendo da assai tempo scaduti i tre anni ne' quali gli si era data podestà di ricuperare la signoria, la finale cessione della contea di Nizza marittima. Ogni dubbiezza intorno all' efficacia di tale cessione disparve dacchè col trattato di Sciambery del 5 di ottobre 1419 Violante d'Aragona, come tutrice di Lodovico III, ratificolla.

In questo modo passò la signoria di Nizza dai conti di Provenza in quelli di Savoia. Rispetto alle istituzioni di governo pubblico interno Nizza godeva di ampissima giuridizione che col mezzo de' suoi magistrati esercitava. Le sue leggi municipali ritenevano molto del gius romano, cui si annestavano le consuetudini provenzali. I consoli di Nizza, il nome dei

quali risponde a quello di sindaci nei comuni piemontesi, avevano la bassa e l'alta cognizione, ma dalle sentenze loro si dava appello al giudice maggiore della Provenza e si ricorreva in via di grazia al senesciallo di quella contea.

Il conte di Provenza aveva la sua Curia, cui presiedeva il senesciallo; essa era posta in Aix: teneva giuridizione civile e criminale: prendeva titolo di consiglio *eminente*, e s'ingeriva in tutte le faccende ragguardanti allo Stato.

Il senesciallo doveva tenere le assise quattro volte l'anno, comprendendo in quattro giri tutto il territorio delle contee di Provenza e di Forcalchieri; e il terzo giro, che incominciava col luglio e finiva col settembre, abbracciava le vicarie di Grassa, di Draghignano, e di Nizza *1.

La Curia del conte giudicava i delitti pubblici commessi dagli stranieri sul territorio del principe. I chierici e i religiosi, che dimandavano risarcimento di danni, sceglievano il tribunale che meglio loro gradiva. La Curia del conte non si poteva inframmettere in simili

---

*1 V. Papon histoire générale de Provence.

Essais historiques sur le Parlement de Provence, par M.r Prosper Cabasse, conseiller à la cour royale d'Aix - 1826.

Coutumes générales de Provence.

cognizioni che si fossero prese da tribunali inferiori, fuorichè *in defectu iustitiae.*

Lasciando che il lettore, ove gli prema di avere più abbondanti notizie degli usi provenzali, se ne istruisca nei molti libri che ne trattarono dottamente, noi non ne diremo più altro, se non se che i duchi di Savoia ornarono di varii ed insigni privilegi la contea di Nizza e singolarmente il suo porto che s' apre comodo e bello sul mare Mediterraneo, e vi collocarono la principal sede dei cavalieri de'Santi Maurizio e Lazzaro.

Ho narrato gli ordini pubblici mercè de' quali i comuni piemontesi provvedevano al buono stato de' cittadini, ed alla sicurezza della terra, epperò ho dovuto lodar la concordia che raccoglieva in un solo pensiere d' utile pubblico i contrari interessi degli uomini privati. Ho avvertito l' accorgimento politico, per cui col porre a rincontro le società dei baroni e quelle del popolo si rassodava l'edifizio del governo, che si sarebbe sfasciato se le classi de' cittadini più non avessero mantenuto egualità fra di loro, o se i perversi disegni de'pochi avessero guasto la buona fede de'molti. Ho accennato come i più grossi comuni sieno passati alla devozione d'un sol principe, non costretti da forza prepotente, ma invitati dalla fiducia di una condizione più quieta, e sotto la tutela di patti

onorevoli. Ora mi è dovere di far parola de' tristi effetti della divisione delle parti, e di contaminare il mio scritto colla brutta memoria delle discordie civili. Non fu abbastanza felice il Piemonte o piuttosto non furono tanto savi i suoi abitanti da sfuggire ogni occasione di ricevere quella maladetta peste. Ai perigliosi scontri di opposti voleri, alle vicende di rinascenti guerre s'aggiunse il furore delle fazioni, che laceravano il seno della madre comune, e per cui nell' interno dello stato infistoliva la piaga che gli esterni nemici avevano fatta.

Arsero adunque anche tra noi gli sdegni di quelle parti, che pigliavano nome di Guelfi e di Ghibellini, e vi furono tanto più dannevoli, quanto meno era quì presente la causa che dapprima generò tal dissidio tra gl' Italiani. Lontani da ogni relazione di confine, da ogni mescolanza d'opere con quelli che parteggiavano per la Chiesa o per l' Impero, i Piemontesi si valevano di tali nomi per trovare appiglio a sfogare rabbie intestine, e a soddisfare a cupidigie malnate. Così la corruttela dell' esempio si propagò, ed il furore pigliò sede come que' morbi, che, surti improvvisi, allignano e si fanno durevoli tra gli uomini. Nè io intendo che questa sia stata colpa particolare de' Piemontesi; tutti gl' Italiani furono colti da ugual contagio, e conservando lo stesso

nome, svariarono le fogge di smaltire gli umori. Le prime cagioni che avevano dato vita alle due fazioni erano spente; estinte le generazioni per cui si era sul principio combattuto; amendue le parti travisavano; chi si diceva Guelfo contraddiceva al Papa, chi di Ghibellino aveva nome negava fede all'Imperio; ma sempre era furore.

Se l'Istoria non ci additasse questa miseranda propagazione di odii tanto sviati dalla prima sorgente, ne troveremmo testimonio bastevole solo leggendo le diverse opinioni seguite dagli scrittori del secolo XV, i quali presenti ancora alle ire civili, ma di già lontani dal tempo che le vide nascere, studiavano a trovare l'origine delle due fazioni *1. Il difetto d'arte critica e la confusione delle tradizioni volgari li traevano spesso nelle più strane etimologie. Troviamo, e forse non senza certa provvida intenzione, che Lodovico d'Acaia, tentando di

*1 Muratori - Antiquit. med. aevi, dissert. 51.

Un illustre Piemontese, Benvenuto San Giorgio de' conti di Biandrate, pubblicò per le stampe di Andrea Cratander in Basilea nell'anno 1519 una lettera indiritta al marchese di Monferrato e intitolata:

« De origine Guelphorum et Gibellinorum, quibus » olim Germania, nunc Italia exardet libellus eruditus.

» In quo ostenditur quantum hac in re clarissimi » scriptores, Bartholus, Panormitanus, Blondus, Pla- » tina, et Georgius Merula Alexandrinus a veritate » aberraverint ».

estirpare ne'suoi stati le due fazioni, disse ch'elle erano distinte co' nomi di due spiriti infernali *Guelf* e *Gebelin*, e chi quei nomi invocava pose nel novero de' bestemmiatori e degli offensori delle leggi divine ed umane *1. Così almeno si metteva nell' animo degli uomini che chi si nutre di pensieri contrari alla interna pace di un popolo ed attizza il fuoco della discordia tra i figli di una istessa patria pecca contro Iddio: e questa è grande verità e terribile avvertimento.

L' idea di Lodovico d' Acaia fu rinnovata più di cencinquant' anni dopo da Emmanuele Filiberto, il quale trovando mal sopiti que' moti di parti tra i Piemontesi, mentre stabiliva leggi contro la bestemmia, tolse argomento di proibire che si pronunciassero tali nomi abbominevoli, e volle che mai più non si parlasse tra' suoi di Guelfi e di Ghibellini *2, nè di qualsivoglia altra parte o fazione.

Non solamente la diversità delle fazioni spingeva comune contro comune, schiera contro schiera, ma per essa ancora s' insinuavano i

*1 Editto di Lodovico principe d' Acaia del 3 di luglio 1403.

Datta - Storia de' principi d' Acaia, docum. del secolo XV. n. 1.

*2 Editto del 29 dicembre 1559. - Raccolta delle leggi ecc. dell' Avv. Duboin tom. 6. pag. 1.

rancori tra le famiglie e si guastava ogni dolcezza di consorzio privato. I fautori d'una parte si disferenziavano da quelli dell'altra in ogni più minuto accidente. Si discernevano da'colori che portavano, dalla qualità degli abiti, dal muovere della persona, dallo scoppiettar colle dita, dall'aprir della bocca. E con ciò vieppiù si alienavano gli uni dagli altri gli animi, e si rafforzavano le parti *1, e con ciò si corrompevano gli elementi del tranquillo governo municipale e inaridivano le fonti del bene avvenire. Cosicchè molti comuni indeboliti per le sostenute guerre, indegne di trionfo, indegne di premio, e straziati per le dissensioni dei cittadini, ripararono sotto allo scettro di principi, che valessero ad imporre quella pace che di per se soli più non si sapevano procacciare.

L'indole di questa istoria mi assolve dal doloroso uficio di narrare le stragi degli uomini, e senza descrivere i casi lagrimevoli delle fa-

---

*1 Racconta Benvenuto San Giorgio nel l. c., che essendo capitati in una osteria ne' monti di Bergamo alcuni viandanti di Puglia e di Toscana, ed avendo tagliato col coltello uno spicchio d'aglio, anzichè romperlo colle dita secondo che portava il segno della parte cui l'oste seguiva, questi riputandoli per nemici senz' altro li ammazzò. Orribile a dirsi ma non difficile a credersi nei tempi funesti di fazioni e di contenzioni civili.

zioni rammenterò soltanto che nel Vercellese furono guerre crudelissime tra gli Avogadri capi di parte Guelfa ed i Tizzoni capi di parte Ghibellina. Pianse il Canavese per somiglianti discordie sostenute dalla potenza dei conti di Valperga ligii all' Imperio, e de' conti Sammartini fautori della parte popolare; nell' Astigiana pugnavano acremente i Guelfi condotti da' Solari contra de' Ghibellini guidati dai Guttuari; e sui confini del Monferrato al marchese di tal nome, fattosi capo della fazione imperiale, contrastavano con grande ardore i popolani di Chieri congiunti ai Falletti, signori di molte terre nelle Langhe e aderenti caldissimi ai Guelfi.

CAPO IV.

DEI MODI CO' QUALI RENDEVASI AI SUDDITI LA GIUSTIZIA, E DELLE FORME DI PROCEDERE NEI GIUDIZI CIVILI.

Di quelle adunanze che anticamente si chiamavano *placiti* o *malli*, rimane memoria nelle nostre istorie ed in esse i principi tenevano ragione e i sudditi esponevano le loro querele. Da un frammento di una notizia di giudicato *1 s' impara che Piero figliuolo d' Oddone, marchese, erasi recato insieme colla contessa Adelaide, sua madre, nel prato di San Vincenzio presso alla villa di Cambiano, non lungi da Chieri, e sulla riva del torrente Tepice; colà accompagnato da varii giudici del sacro palazzo, e da Cuniberto, vescovo di Torino, sotto ad un padiglione attendeva a rendere la giustizia ed a deliberare sopra le faccende pubbliche. A lui si rappresentò in quella occorrenza l' abate di Fruttuaria, assistito dall' avvocato del monastero, e fecegli riconoscere una carta di donazione, di cui poscia fu rogata la notizia ad un notaio imperiale, soscritta dal marchese e da un giudice.

---

*1 Questa notizia è del 31 di luglio 1064: Guichenon la riferisce *Preuves de l'Hist. Généalog.* pag. 22.

Un altro documento si è conservato intorno ad una causa che in quel secolo si agitò tra la chiesa di Santa Maria di Susa ed i canonici della Pieve dei Martiri presso Oulx, nei monti che coprono la Savoia dalla parte d'Italia *1. Due arcivescovi, un vescovo, tre abati e un monaco erano colà presenti, e con loro trovavasi Umberto II, conte di Moriana, la contessa Agnese, ed Erenzione, visconte. Si chiarì in questa adunanza la calunnia di due testimonii, che asserivano di avere con danari ottenuto il possesso di quella chiesa, e in pena fu loro tolta in perpetuo la facoltà di testimoniare. La contessa asseriva che per volontà di Adelaide, quella principessa appunto che abbiamo testè nominato, tal chiesa spettava ai preposti della Pieve dei Martiri. Ma siccome il popolo si era levato a romore per lo scandalo della usurpazione, al fine di sedare gli animi vollero i giudici che uno dei canonici purgasse il preposto e il capitolo da ogni taccia di simonia. Epperò nella prossima domenica nella chiesa di Santa Maria uno dei canonici fattosi innanzi al cospetto del popolo, tenendo nelle mani il vangelo così parlò:

« Udite, o popoli fedeli, e sappiate, che nè prima, nè in quel giorno in cui la contessa

*1 Chartarium Ulciense, Doc. n. 95. senza data.

Adelaide commise il governo di questa chiesa a Lantelmo preposto della Pieve de' Martiri, nè egli, nè persona alcuna per lui non avevano promesso o dato danaro per conseguirla. Così Dio e questi santi evangeli mi aiutino ».

La forma dei placiti si era di già alquanto mutata da quella anticamente serbata, a guisa di assemblee generali e si riduceva a foggia di raunata di pubblico Tribunale. Di tal nome erano pure i parlamenti che dagli antichi conti di Savoia si tennero per provvedere sulle cose della giustizia, sino a che non fu introdotto l'uso di un consiglio permanente. E ne' vecchi conti de' tesorieri si leggono fatte le provvisioni a taluno *ut sequeretur placita Domini* *1.

Di varii di simili placiti si trova menzione, e particolarmente sotto al regno del conte Edoardo, del quale sappiamo che fece in uno di essi speciali provvedimenti riguardo agli Ebrei, come si è avvertito nel capo II e che giunto nella valle d'Aosta convocò un' adunanza di prelati, baroni e giureconsulti, e di molti Pari, nobili, e castellani di quel Ducato, e loro notificò solennemente, che avendo egli, siccome loro signore, il diritto di rendere giustizia in qualunque parte della valle, ordinava ai

*1 Cibrario, Discorso I delle Finanze della Monarchia di Savoia, cita documenti del secolo XIII.

Pari lo seguissero a quell' intento, altrimenti ciò per lui si farebbe anche senza il loro concorso. I Pari riconobbero la sovranità del conte, ma protestarono che da lui tenevano in feudo la giurisdizione sopra le pubbliche strade, onde loro veniva l' autorità di punire i delitti che vi succedevano. Edoardo non acconsentì a siffatta restrizione, e rigettò la protesta *1. I nostri storici rammentano pure un placito tenuto dal conte Aimone in Ambronay, nel 1336, davanti al quale eransi citati tutti i baili, castellani, giudici e mistrali, perchè chiunque volesse querelarsi di loro, trovasse via di venir ascoltato; e si narra che sotto la tutela di Amedeo VI, nel 1345, fu statuito che questi tribunali raccoglierebbonsi una volta ogni anno e, secondo l' uso antico, sederebbero in essi i prelati, i militi e i dottori in leggi più rinomati *2.

Particolari notizie di simili adunanze quanto al Piemonte non abbiamo dopo quella del marchese Piero; ma non si può credere che qui di subito si fosse smarrita cotale usanza. Bensì dall' essere le principali città ed i borghi più

*1 Protocollo del notaio Reinaudi - presso il Cibrario loc. cit.

*2 Capré - Traité historique de la Chambre des Comptes. 1.re partie, chap. 2.

cospicui di queste terre forniti di ampia giuridizione municipale ne proveniva meno frequente, se non rarissima, ai Sovrani l'occasione di tener placiti, mentre i giudizii si ventilavano davanti ai giudici ordinarii, ed i negozii politici si trattavano nelle raunate dei varii ordini dello stato, od in colloquii speciali degli oratori dei comuni *1.

Verso il fine del secolo XIII, come già si è narrato, il Piemonte era diviso sotto il dominio dei due rami de' principi di Savoia: il primogenito possedeva due baliati al di qua delle alpi, quelli del val di Susa e del val d'Aosta, i quali formavano un corpo solo con gli altri sei che erano nella Savoia. Il baliato d'Aosta comprendeva le castellanie d'Aosta, di Castellargento, di Bard, di Donaz, di Montaldo e d'Ivrea, il cui possesso per lo più stava per indiviso tra le due linee di Savoia. Il baliato di Susa racchiudeva da principio le castellate di Susa, d'Avigliana e di Rivoli, e nei primi anni del XIV secolo ebbe anche le castellate di Caselle, di Ciriè e di Lanzo. Al secondo ra-

*1 Così scriveva Filippo principe d'Acaia al comune di Torino a'22 di novembre 1328 = *Celebraturi colloquium die dominica ventura apud Ospitale Scalengarum super aliquibus tangentibus bono status mandamus quatenus duos ambaxatores per vos eligendos ad idem nobis mitere procuretis, etc.*

mo spettava tutto il resto della terra piemontese.

Questa distinzione di Sovranità non induceva peraltro grande diversità di forme nel pubblico governo. Il balio, uffizio proprio dell' amministrazione savoiarda, non pigliò radice in Piemonte. Anticamente siffatta carica era di gran momento, congiungendo colla sollecitudine sopra le cose di guerra la vigilanza intorno allo stato pacifico dei sudditi. Al balio spettava il curare che le fortezze fossero in assetto, che i decreti della giustizia si eseguissero, e che la pubblica pace non si turbasse per le violenze e le sedizioni dei nobili, de' grandi e de' comuni. A correggere tali disordini se gli dava l' autorità di muovere la forza pubblica, purchè per ogni caso di rilievo ricercasse dapprima gli ordini del Sovrano. Ma nel tempo istesso, in cui si confermavano le altre prerogative dell'uffizio di balio, il duca Amedeo VIII, prevedendo che tanta autorità militare e politica sarebbesi di leggieri conversa a danno dell' ordine de' giudizii, ed i balii invece di servire avrebbero potuto per eccesso di potenza nuocere all' esercizio della giustizia, ordinò; che mentre tutti gli uffiziali dello stato erano obbligati a prestare stretta obbedienza a quanto veniva loro ingiunto dai balii, i giudici dovessero mantenere illesa l' independenza del loro uffizio, e soltanto commettere ai balii l' esecuzione delle loro sen-

tenze *1. Sotto il regno di Emmanuele Filiberto furono tolti gli uffizii di balii, tranne quello di Aosta, il quale teneva carico di governatore nel Ducato, ed aveva sotto di se un vice-balio che vi adempiva le incumbenze di giudice.

I castellani nei tempi più antichi avevano ufficio di rendere ragione nelle terre immediate, cioè in quelle che non riconoscevano altro signore che il principe. Nelle lettere, colle quali nel 1372 Bastardo de Franchelinis fu deputato a castellano di Caraglio, si leggono le commissioni a lui date; la custodia, il governo e l'esercizio delle cause civili e criminali; l'esame, la cognizione e la determinazione di tutti gli atti legittimi; la facoltà di stabilire accordi e composizioni sovra ogni maniera di cause e di delitti, eccettuati i crimini d'omicidio, di tradimento e di ribellione *2.

Quantunque i castellani la facessero da giudici, un giudice particolare peraltro vi aveva per ogni baliato; anzi sembra che fino a tanto che non furono costituiti giudici superiori e consigli che pronunciassero sopra le appellazioni, i castellani esercitavano la prima cognizione e

*1 Decret. Amedei VIII. Lib. II. rubr. *De officio et potestate bailivorum.*

*2 Dal conto dello stesso castellano riferito dal sig. Cibrario nel Discorso I. delle Finanze di Savoia.

il giudice del baliato riceveva gli appelli di chi provocava dalla prima sentenza. Chi credesse poi che le regole delle giuridizioni e l'ordine delle cognizioni si mantenessero allora inalterabili come oggidì, cadrebbe sovente in errore, e farebbe ingiuria a' lumi dei nostri giorni se ne volesse ravvicinare gli effetti alla tenebria dei bassi tempi.

Riservandomi di parlare distesamente più sotto della carica di cancelliere di Savoia, debbo qui tuttavia notare che l'ufficio di supremo ministro delle volontà del principe nelle materie ragguardanti alla giustizia nei dominii dei principi d'Acaia in Piemonte, e dei marchesi di Monferrato e di Saluzzo, si sosteneva da quelli, che si chiamavano talvolta vicarii generali, e talvolta cancellieri.

Le giustizie municipali si esercitavano nel modo che abbiamo accennato, parlando degli statuti dei comuni. Da principio i consoli od i rettori del comune giudicavano coll'assistenza di un assessore perito delle leggi *1; di poi col crescere delle cause si distinsero per lo più nelle terre di maggior riguardo dall'uffizio di

---

*1 Esempio dell'uso antico dei giudizii municipali ne porge la *Sententia Consulum Aquensium in lite inter Capitulum Aquense et Manfredum Boccacium*. La sentenza è del 1185. Moriondi Mon. Aq. tom. I. pag. 86.

podestà quelli di giudice, e non andò guari che si divisero anche i giudici delle diverse cognizioni, cioè delle cause civili, delle inquisizioni criminali e delle controversie economiche.

Si è di già pure osservato, discorrendo gli statuti dei comuni, che nelle città più cospicue erano certi collegi di giudici, i quali non formavano un vero tribunale, ma piuttosto un ordine di persone destinate a conservare, mercè della perizia da esse acquistata nello studio delle leggi, una retta giurisprudenza ed un pronto soccorso ai litiganti. Questa istituzione deriva da' tempi assai più antichi, e variamente ne ragionano gli scrittori, gli uni riputando i collegi dei giudici aver sempre avuto l'ufficio, cui adempie oggidì l'ordine degli avvocati *1, mentre gli altri credono che tali giudici sieno succeduti agli scabini o giudici romani stabiliti da Carlo Magno ed insigniti di carica municipale non dissimile dall'antico decurionato *2.

Oltre al vicario generale i principi d'Acaia, usciti dalla real stirpe di Savoia, così nell'antico retaggio che tenevano al di qua delle alpi, come nelle altre parti di territorio piemontese di che poscia accrebbero il loro stato, co-

---

*1 Cibrario - Storia di Chieri lib. 3. capo 9.

*2 F. C. de Savigny - Histoire du droit romain au moyen âge: chap. V.

stituirono vicarii scelti dai più nobili vassalli o cittadini de' loro dominii. I vicarii si deputavano nelle città o ne' luoghi principali, ed i castellani nelle castella che non avevano vassallo che le ritenesse in ragione di feudo. I vicarii ed i castellani stavano assistiti da giudici ch'erano uomini dediti allo studio delle leggi; e dalle loro sentenze si appellava al giudice maggiore, chiamato anche generale, od al supremo consiglio formato da' primi consiglieri del principe e da chi era nell' uffizio di cancelliere.

Dopochè Carlo d'Angiò, fratello di Lodovico IX re di Francia, s' impadronì di parte del Piemonte, i successori di lui che furono re di Napoli, intitolandosi ad un tempo conti di Piemonte, mandarono al governo di queste terre un senesciallo, che prendeva titolo di senesciallo del Piemonte, e talvolta di vicario e capitano generale. Questi aveva sotto di se due giudici maggiori che amministravano la giustizia, i quali poscia ebbero nome di giudici delle appellazioni. Ma nel più delle città e de' luoghi che vennero in loro potere, levando il nome di podestà, *che*, per valermi delle parole di Monsignor Della Chiesa, *era titolo di suprema autorità, e che propriamente non conviene a chi ha superiore, per togliere dalla memoria dei sudditi tutto ciò, che rivocare loro in mente poteva la prima libertà, costituirono*

i vicari, quali fuorchè nel nome non erano dai podestà differenti *1. Tali furono i vicari di Mondovì, d'Alba, di Savigliano, di Fossano, di Cuneo, di Bene, di Busca, e di altri luoghi. A questi vicari erano aggiunti due giudici che attendevano particolarmente alla definizione delle liti, siccome facevasi sotto il governo dei podestà.

Nel marchesato di Saluzzo, quando si reggeva dai marchesi suoi propri con proprie leggi, furono anche in ufficio i vicari e i giudici e i castellani, come pure i podestà, e talvolta i gastaldi. Il nome di questi ultimi ne ricorda un ufficio economico introdotto dai longobardi, e poscia divenuto qualificazione speciale di una maniera di feudo *2.

Non altrimenti che gli antichi marchesi del Monferrato, que' di Saluzzo chiamavano i loro primari consiglieri Pari della Curia secondo l'ordine dei giudizi feudali, di cui si è fatto parola nel primo capo di questa istoria. Era inoltre da loro deputato un giudice maggiore, che talvolta aveva titolo di giudice generale, ed esercitava la seconda cognizione sopra le liti già decise dai giudici inferiori delle ville

---

*1 Agostino della Chiesa - Relazione del Piemonte - Capo X. MS.

*2 *De feudis*. Lib. I. tit. 2.

così mediate come immediate. Avevano un altro vicario che faceva i decreti sopra le suppliche che al marchese si porgevano dai sudditi di quelle terre poste al di là del Tanaro, che con vocabolo particolare si appellano Langhe, e questo vicario serviva altresì d'assessore a tali giudici. Quando le cause criminali erano gravi, o vi era litigio tra comunità e comunità, o tra la comunità ed i vassalli, ovvero quando le parti il chiedevano, il marchese commetteva la cognizione della causa a' delegati ch' egli sceglieva a sua voglia. I commessarii giudicavano col parere dei vicari, e dalle loro sentenze si appellava al consiglio del Sovrano che era composto del vicario generale anzidetto, dell' avvocato del fisco e di alcuni nobili del paese, i quali per non essere tutti dottori si valevano del parere di qualche giureconsulto eletto dal principe.

Nel tempo degli ultimi marchesi di Saluzzo, avendo i Francesi presa grande autorità nella contrada, erasi ordinato che le appellazioni in ultimo grado si portassero al parlamento di Grenoble; ma, secondo che dice il lodato Monsignor Della Chiesa, *non vi era chi avesse ardire di ricorrere a quello, per timore di perdere la vita.*

Uscito Gabriele marchese di Saluzzo dalla prigionia in che lo tenevano gli Spagnuoli, mutò

giudiziarie che diedero norma al nostro ordine pubblico in siffatte materie.

Si è creduto finora che il conte Aimone sia stato il primo de' principi di Savoia a stabilire un tribunale permanente: ora da un conto, scoperto non è guari dal signor Cibrario *1, si ritrae che il conte Edoardo teneva già alcuni consiglieri residenti in Sciamberì. Ma non è men vero che il merito di avere ordinato con grande esattezza l'officio di questo consiglio è dovuto al figliuolo di Aimone, Amedeo VI. Questa istituzione adunque può dirsi propria di un regno avvicendato di gravi avvenimenti e d'imprese cavalleresche; regno la cui ricordanza si serbò viva nella memoria dei posteri, e che servirebbe di per se solo a dimostrare che i tempi dove succedono illustri fazioni di guerra sono per lo più quelli ancora in cui si gettano i semi dei più savii provvedimenti di pace. Il grande animo d'un principe è come la luce che tutto vivifica: il senno e la fortezza non si disgiungono nelle età floride di un popolo valoroso.

Egli è noto a chiunque abbia alcuna pratica degli atti e dei documenti del medio evo, che i principi solevano allora star sempre accompagnati da una specie di Consiglio de' primarii

*1 Cibrario cit. disc.

assidua moltitudine delle liti, che si portavano alla sua udienza, gli era sovente forza di trascurare le proprie incumbenze per attendere ai negozii dei privati; onde si era deliberato di commettere il carico dei giudizii ad alcuni consiglieri di sperimentata sufficienza e probità *1, e quelli aveva costituiti giudici sopra tutte le cause civili, criminali, e feudali. Dichiarò che due o tre fra gli eletti basterebbero a formare il *Consiglio* o la *Curia* del conte, ed avvertì che, occorrendo spesso che parecchi tra i consiglieri erano occupati in altri negozii pubblici, per ciò non dovesse restar sospeso il corso

*1 Ecco i nomi di que' primi consiglieri = L'arcivescovo di Tarantasia, i vescovi di Moriana, d'Ivrea, e d'Aosta; Rodolfo abate di S. Michele della Chiusa; Guglielmo priore di Sant' Orso d'Aosta, Guglielmo precettore di Sant' Antonio di Sciamberì, consiglieri chierici.

Valefino della Balma, Giovanni signor della Chambre, Ugone signor di Grandmont, Giovanni signore di Sant' Amore, Guglielmo della Balma, Umberto di Villette signor di Chevron, Lodovico di Ravoiria signore di Domessin, Umberto di Corgenone signor di Meillion, Francesco signor di Servet, Pietro di Montgelat, Giovanni Ravasio signore di San Maurizio, militi.

Ugo Bernardi professor d'ambe leggi, Guido di Cacheria, Giovanni Mistralis canonico di Ginevra, Gherardo Destres, Guglielmo di Castiglione, Roberto Pugnii, Pietro di Montemigliore, Pietro di Ponte e Giacomo Morandi, giurisperiti.

alle cause, ma bastassero due o tre giudici per sentenziare: nè si eleggeva un particolar luogo per tenervi il giudizio, purchè il tribunale sempre sedesse nel territorio del conte.

Da questo provvedimento vedesi messa in pratica la giuridizione ordinaria, e si esclude l'uso della Curia de' Pari, secondo che si dirà quando parleremo delle leggi feudali.

Mentre creava questo consiglio, attendeva eziandio Amedeo VI a fissar l'ordine dei procedimenti; onde allo stesso tempo possono riferirsi alcuni capitoli, de' quali si è testè scoperta una autentica copia nell'archivio della Camera de' conti. Di tali capitoli daremo qui un breve sunto, poichè sebbene quelle erano cose fatte specialmente per la Savoia, pur sempre riverberavano il Piemonte, e valgono anche ad istruirne della condizione cui allora era giunta l'amministrazione della giustizia. Comincia il regolamento con una istituzione di cui la più degna non poteva uscire dalla mente di un principe, quella cioè colla quale si creò l'ufficio di un avvocato provvisionato dal pubblico che difendesse gratuitamente le cause dei poveri. Il cancelliere o il custode dei sigilli, due collaterali, e l'avvocato ed il procurator fiscali componevano il Consiglio residente a Seiamberì: le cause portate davanti al Consiglio terminerebbonsi entro l'anno senza strepito od apparato

di giudizio, ed i giudici inferiori in eguale spazio dovevano decidere le liti loro sottoposte; in sei mesi doveva compiere questo dovere il giudice di prima appellazione. Mirabile istituzione che stringeva in poco più di due anni il corso di tre gradi di giuridizione, e prometteva ai litiganti un prossimo fine alle incertezze ed ai disgusti delle legali tenzoni.

Il Consiglio aveva facoltà di avocare a se qualunque causa ogni volta che o per riguardo alle persone, o per ragion delle cose fossevi motivo di farlo, ed anche contro il voto delle parti istesse che chiedessero di venir rimesse davanti al giudice ordinario. I contumaci si punivano di multa secondo la diversa qualità loro e la distinzione del loro stato.

I giudici dovevano tener le Assise ne' luoghi consueti almeno quattro volte all' anno; le cause criminali si terminavano in queste Assise dopo spirato il tempo della difesa; era libero ai giudici, se valida cagione gli moveva che procedesse o dall' importanza del caso o dalla dubbietà del fatto, di rimettere la decisione alle Assise seguenti. Fuori di queste speciali eccezioni il giudice moroso pagava un fiorino per ogni dì di ritardo. Fra dieci giorni dall' arresto di un accusato dovevano condursi a termine le informazioni dal segretario della Curia, ed in altrettanti giorni le cause de' car-

cerati dovevano definirsi, dopo spirato il termine assegnato alla difesa, e dopo che il sostenuto l' avesse addimandato.

Le composizioni nelle cause criminali non potevano da castellani stabilirsi se non nelle accuse; gli accordi registrerebbonsi in presenza del giudice e del procuratore del conte; nessun accordo si compirebbe prima che l' inquisizione fosse scritta ne' registri delle Curie. Non era lecito comporre per delitti di falso, e per quelli puniti di pena capitale. Chi aveva fatto arrestare un uomo poteva ordinarne il rilascio: il Consiglio teneva podestà di liberare qualunque carcerato; ai castellani vietavasi il farlo.

Proibivasi ad ognuno il citare altrui avanti la curia ecclesiastica per cause non ecclesiastiche sotto pena di cento soldi forti da pagarsi dall' attore, ed anche dal convenuto, se non l'avesse rivelato. Proibivasi a' laici di cedere debiti obbligazioni, od azioni ad un chierico, per le quali cessioni potesse venir chiamato davanti al tribunale ecclesiastico: chi trasandava questi precetti punivasi colla perdita della causa, della cosa ceduta, e con una multa di cento soldi forti, se citato avanti al giudice ecclesiastico non l' avesse denunziato alla civile podestà.

Ai due Consigli un terzo tribunale di più solenne giurisdizione si aggiunse da Amedeo VIII, quando promulgò i suoi generali statuti. Questo

fu la suprema generale Udienza, che il Duca costituì al di sopra d'ogni altro giudice e volle si tenesse ogni anno per tutto il mese di maggio, e per quel tempo che sarebbe stato necessario a definire le cause. Il Sovrano determinava il luogo in cui l'adunanza si doveva raccogliere, e si recava a presiederla; o quando ne fosse stato impedito vi mandava in nome suo alcuni personaggi tra i più eminenti della sua corte, ed alcuni dottori gravi, dotti ed assennati. Questi giurisperiti si sceglievano tra forestieri, od almeno tra quei che non erano dei Consigli predetti. Il principe si riservava pure la facoltà di conferire ad un uffiziale delle sue giustizie l'onore di reggere il tribunale.

La cognizione della suprema Udienza si esercitava sovra tutte le cause che le si portavano in appello per via di supplicazione dalle sentenze proferite dal Consiglio residente col Duca, non ancora passate in forza di cosa giudicata; sopra le querele di nullità delle sentenze medesime, e sopra tutte le doglienze di qualunque maniera che da qualsivoglia persona si porgessero contro ai giudici, ai baili, a' castellani, ai procuratori fiscali, ed a tutti gli uffiziali deputati ad amministrare giustizia ai popoli. Si accoglievano eziandio dalla suprema Udienza tutte le accuse intorno agli abusi, alle frodi, alle prevaricazioni che si scoprissero

nell' amministrazione della giustizia, non che intorno alle estorsioni, a' soprusi ed alle oppressioni commesse dagli ufficiali del principe.

L' autorità dell' Udienza nelle cause criminali si stendeva contro qualunque suddito o vassallo senza distinzione di sorta pe' casi d'offese, d' assassinii, di connivenze ne' crimini, d' ingiurie, di minaccie, di ferite, di violenze, di rapimenti e di stupri.

La forma del procedimento davanti all' Udienza era sommaria, senza l' apparato ordinario dei processi, dovendo i giudici che in essa sedevano pronunziare dietro il fatto della causa, e secondo i precetti d' Iddio e della giustizia. L' eseguimento dei giudicati dell' Udienza era pronto, irrevocabile ed assoluto. Non credasi peraltro che dall'essersi prescritto a questo tribunale di proferire sentenza colla sola scorta del nudo fatto se ne inferisse che le cause si decidessero senza lume di dottrina, che anzi comandava il Duca che i giurisperiti, i quali dovevano assistere alla prossima Udienza, venissero due mesi prima nel luogo per essa destinato, e visitassero accuratamente i processi colà già trasmessi dai litiganti o dagli accusatori.

Quanta utilità potesse nascere a pro dei sudditi da questa solennità di giudizii, e da questa perizia di sindacato, è cosa di per sè manifesta, e solamente ne rimane da lamentare,

che l'uso delle Udienze generali non siasi continuato, nè promosso con efficacia, poichè terminato il regno di Amedeo VIII cominciò a scadere siffatta istituzione, della quale coll' avvenimento di Emanuele Filiberto si è perduto ogni vestigio.

Ad imitazione del Consiglio che risiedeva in Sciamberì venne creato un Consiglio permanente in Torino. Discordano gli scrittori delle cose nostre nell'assegnare il tempo di tal creazione: al dir degli uni essa sarebbesi fatta nel 1424 *1; gli altri la riferiscono al 1436 *2. Sembra peraltro che la data più antica sia la più esatta, poichè si hanno lettere di Amedeo VIII del 14 di febbraio 1432, colle quali costituiva Pietro Marchiandi presidente del Consiglio piemontese *3. Ad ogni modo non si può asserire che l'età di questo Magistrato risalga oltre il secolo XV.

Il Consiglio cismontano crebbe d'autorità, ed ottenne gran fama presso i Piemontesi, i quali miravano in esso collocata una ferma speranza di protezione de' loro legittimi diritti. Sembra nondimeno che quel Consiglio, stabilito dapprima in Pinerolo, poscia trasportato in Torino, quindi

*1 Chiesa - Corona Reale - Cariche del Piemonte tom. 1. pag. 138.

*2 Pingon. Aug. Taur. ad ann.

*3 Cariche del Piemonte. Tom. 1. pag. 156.

in Moncalieri, e dopo tornato alla città capitale, *1, non godesse negli anni suoi primi di una giuridizione perfettamente suprema ed inappellabile, essendo ancora in vigore le Udienze generali. Ondechè il più delle comunità piemontesi, volendo esimersi dagli indugii nella trattazione delle cause, impetrarono ad esso, mercè del pagamento di una somma ragguardevole di danaro, il privilegio del prefetto del pretorio per lettere del duca Lodovico date in Chieri a' 28 di gennaio 1460. Alcuni luoghi del Piemonte, non avendo voluto contribuire nella spesa, non furono compresi nel privilegio, e così fu di tutta quella parte del territorio, che, per essere stato ab antico soggetto al dominio dei principi di Savoia, chiamavasi *terra vetus* *2

---

*1 Pingon Aug. Taurinor. ad ann. 1468.

Cariche del Piemonte - Tom. 1. pag. 138-139.

*2 V. « Summarium decretorum Sabaudiae ordinem » iudiciarium concernentium per clarissimum iurisconsultum D. Iohannem Nevizanum civem Astensem » MCCCCCXXII commorantem Clavaxii ob pestem » Thaurinensem; extractum ab ultima impressione Francisci de Silva, prout in numero chartarum hic in » margine notato. Subordinatis connexis ad materiam » quae illinc etiam sumpta fuerunt ex chartis in col. » signatis. Additis pluribus nundum impressis etc. »

Ivi a facce 25 sotto la rubrica *Terra vetus* si legge: « Die XV marcii 1459 exbursatae fuerunt pecuniae pro obtinendo privilegio Praefecti Praetorio, et

onde disferenziarla dalle terre del Vercellese, che per essere di nuovo acquisto appellavansi *patria nova*.

Rassodata vieppiù la giuridizione del Consiglio piemontese, esso assumeva autorità politica quando il legittimo principe era lontano *1, e giunti i tempi procellosi del regno infelice di Carlo III, prese grande ingerenza nel governo delle cose economiche *2. Allora gli fu forza di trasferire

---

1460 die XXVIII ian. Cherii Ill. D. D. Ludovicus dux Sabaudiae concessit Consilio et patriae cismontanae privilegium Praefecti Praetorio. In quo tamen non comprehenduntur Aviliana, Ripolae, Lancei et tota terra vetus, quae noluit contribuere in dictis pecuniis, exceptis aliquibus terris de *lanceis spezatis* ».

*1 Così si legge nella Cronaca di Giovenale d'Aquino, Piemontese, che scorre dal 1475 al 1515 (MS. esistente nella biblioteca della R. Accademia delle Scienze di Torino), che nel 1475, essendo la duchessa Violante di Francia, reggente dello stato, presso il re di Francia, suo fratello, *Magnificum Consilium ducale Thaurini residens, viso quod..... D. Bressiae gubernator iverat ad capiendam possessionem patriae novae..... mandavit a civitate Thaurini magnificum dominum Michaelem de Pedemontio capitaneum dicti consilii ad locum Sancti Germani situatum inter dictum locum Sanctae Agathae, et civitatem Vercellarum ad deffendendum ne.... dux Mediolani in eum locum intraret.* Ed il borgo di S. Germano fu salvo.

*2 In una raccolta di Lettere di negozio, MS. che fu nella biblioteca dei principi della Cisterna, ed ora è in quella della R.ª Università degli Studi di Torino,

sua sede col variar dei casi della guerra tra l'imperador Carlo V e il re Francesco I *1.

Oltre a questi magistrati preposti ad amministrar la giustizia ai popoli, venne creata nei tempi più antichi della monarchia di Savoia una Camera che rivedesse i conti delle finanze del

---

a carte 4 si trova copia della seguente lettera senza indirizzo:

« Consilium Ducale Cismontanum Taurini residens

« Spectabiles bene dilecti nostri. Vidimus quae nobis scripsistis. Arbitramur pro utilitate vestra et reipublicae loci Costiglioliarum expediens esse, quod si contingat aliquos armigeros Cesareae maiestatis ad locum Costiglioliarum declinare, quod eos tam benigne recipiatis et pertractetis de victualibus et aliis opportunis providere faciendo, quod merito valeant contentari. Precavendo semper ne cum eisdem dissensionem habeatis, prout vos facturos non dubitamus - Et valete felices. Taurini VII maii 1524 ».

E lo stesso Consiglio, qualificatosi Senato ducale, con lettere dell' ultimo di giugno 1529 indiritte alla marchesana di Monferrato si lagna che dalle genti d'arme, che stavano ai servigii di quel marchesato, si facessero minacce contro il territorio di Verrua.

Notisi pure che nella stessa raccolta si leggono le lettere di Anna, marchesana di Monferrato, del 4 d'ottobre 1518, colle quali annunziava ai Consigli residenti in Sciamberì ed in Torino la morte del marchese, suo marito.

*1 Per esempio, nel 1526 il consiglio era in Asti - Nel 1535 da Torino fu trasportato in Chivasso, nel 1540 in Ivrea ecc. - Quando stava fuori della sua residenza esso s'intitolava: *Consilium ordinarie Taurini residens.*

principe tenesse cura del patrimonio della corona, conservasse i documenti, e le scritture al pubblico ragguardanti. Francesco Capré, che ne scrisse un trattato istorico arricchito da molti documenti, trovò fatta menzione della Camera dei conti di Savoia fin dal 1267. Essa fu dapprincipio ambulatoria, seguendo il principe nelle sue peregrinazioni e nelle sue residenze. I consiglieri che ne facevano parte, prendevano nome di famigliari ed auditori de' conti del principe. Amedeo VI col parere del suo consiglio fece alcuni ordinamenti in materia della revisione de' conti il 7 di febbraio 1351. Altri provvedimenti si diedero all' intento medesimo nell' anno 1389, da Bona di Borbone, siccome reggente gli stati di Amedeo VII. Il duca Amedeo VIII, ne' suoi statuti generali *1, spiegò vieppiù apertamente che l' ufficio del presidente e dei maestri auditori sarebbe di conservare illese le ragioni del fisco patrimoniale del principe, e di far rendere ed esaminare i conti di tutti i pubblici ufficiali. Vietò ai maestri de' conti di pigliar cognizione giuridica delle cause criminali e civili, che riflettessero il suo patrimonio, attribuite alla giuridizione dei Consigli

---

*1 Decretor. lib. II.

Rubr. *De praesidente, magistris, auditoribus et receptatoribus seu scribis computorum, et passim.*

ordinarii, eccettuate le contestazioni che si potessero terminare in via sommaria e senza strepito di giudizio. Bianca di Monferrato, madre e tutrice del duca Carlo Giovanni Amedeo, con lettere patenti del 13 di febbraio 1496, confermò più ampiamente l' autorità della Camera de' conti. Il duca Filippo, con ordine del 2 d'ottobre dell'anno istesso, le dava il carico di provvedere definitivamente sovra le cause del fisco e del suo patrimonio. Il duca Carlo III, per lettere del 29 d'ottobre 1505, ne eccitava la sollecitudine a scoprire e reprimere gli abusi che si commettevano a danno del suo patrimonio, e poscia la fornì di un regolamento molto esteso per ogni parte delle sue incumbenze nell' anno 1522. Finalmente Emanuele Filiberto con lettere patenti del 1 di luglio 1555 le confermava tutti i privilegi.

Quando poi coll' andar del tempo i reali di Savoia ebbero acquistato più vasto dominio in Piemonte, ed alternavano il loro soggiorno, ora al di qua, ora al di là delle alpi, si divisero gli uffiziali di quella Camera, onde soddisfare con più diligenza ai carichi loro imposti, e si fecero, per così dire, due camere d'un corpo solo *1.

---

*1 V. Capré « Traité historique de la Chambre des Comptes de Savoye » I.re partie, chap. 9 » dove parla

Per quanto estesa si fosse la giurisdizione tenuta dai Consigli e dalla suprema Udienza, e per quanto bene ordinato fosse pure l'ufficio dei giudici minori, la carica di cancelliere rimaneva sempre di grandissima importanza nell'amministrazione della giustizia, sia per essere quegli preposto ad invigilare sul modo col quale i tribunali adempievano le parti loro, sia perchè, stando a fianco del principe, a lui suggeriva ciò che di mano in mano occorreva di fare a tale intento.

E' non fu che verso la metà del XIV secolo, che l' ufficio di cancelliere divenne capo dell' amministrazione della giustizia, ed i sigilli si posero in mano di un ordinario custode, laddove nel secolo precedente s' incontra l'uso che quelli si rimettessero per a tempo, e d'una in altra mano passassero senza ordine o regola costante *1.

Amedeo VIII, ordinando gli ufficii della giustizia ne' suoi statuti *2, incomincia da quello di cancelliere, ed afferma doversi ad esso in-

---

della erezione della Camera in tribunale supremo; della sua residenza al di qua e al di là dei monti fino all' anno 1577 in cui la Camera de' conti di Piemonte fu stabilita permanente in Torino, e degli statuti per essa fatti in quell' anno dal duca Emmanuele Filiberto.

*1 Cariche del Piemonte - tom. 1. pag. 5-6.

*2 Lib. 2. rubr. 2 e 3.

nalzare un personaggio peritissimo delle leggi, saggio, costante, prudente, e come tale approvato per deliberazione dei grandi e dei membri del consiglio.

Il concorso de' suffragi nel far la scelta del cancelliere appieno dimostra che tale carica si ravvisava per la maggiore di tutto lo stato, e si voleva che nell' esercizio di quella non potesse incontrarsi ostacolo nato da diffidenza o da mal talento. Parecchie delle lettere patenti, colle quali si costituivano gli antichi cancellieri di Savoia, fanno menzione della deliberazione dei consiglieri del principe. Così avvenne per Giacomo della Torre nel 1450 *1, per Giovanni Michaelis nel 1465 *2, per Sibueto di Loriol nel 1471 *3, per Pietro di S. Michele nel 1473 *4, ed altri parecchi, ma sopratutto per Antonio di Campione nominato a cancelliere dal duca Carlo I *5.

---

*1 Cariche del Piemonte - tom. 1. pag. 18.
*2 Ivi - pag. 29.
*3 Ivi - pag. 80.
*4 Ivi - pag. 34.
*5 Ivi - pag. 37.

Ecco come il cronista Giovenale d' Aquino citato di sopra riferisce la elezione di Antonio di Campione: *Consultum fuit quis deberet esse cancellarius, quia erant concurrentes in dicto oficio dictus D. Anichinus Championis praesidens consilii Taurini, D. Eldradus Canavoxii collateralis Consilii ducalis secum residentis,*

A rendere vieppiù eminente la carica di cancelliere contribuiva il deposito dei sigilli del sovrano che stavano presso di lui, onde nessun atto solenne, nessun grave provvedimento poteva pubblicarsi, se egli prima non vi aveva apposto, secondo la diversità delle cose, uno dei tre sigilli principali che allora si conoscevano, cioè il grande, che portava impressa l'immagine del principe a cavallo, quello della bandiera, ed il terzo, della giustizia.

Siffatto ripartimento di ufficii giuridici, accompagnato da un ordine fisso di giuridizioni, non impedì pur troppo che le liti si assoggettassero talvolta al giudizio di commessarii scelti e destinati per un caso speciale, e che più sovente ancora si avocassero ai Consigli supremi le cause che dovevano ventilarsi davanti ai primi giudici ordinarii dei luoghi. E perchè il procurare un metodo eguale nel rendere la giustizia è tra i maggiori benefizii che dai principi si assicurano ai popoli, diligente sempre era l'attenzione di questi nel denunciare al duca le molestie che loro si davano con sottrarli dalle forme consuete dei giudizii. Così nelle adunanze, in

---

et complures alii; tamen ivit ad voces dicendo: qui habebit plures voces in tribus statibus reportabit dictum oficium, et sic dictus Championis habuit plures voces et reportavit oficium cancellarii.

cui convenivano i diversi ordini dello stato, si supplicava al duca, onde rimediasse agli abusi che si erano coll' andar del tempo introdotti. E per accennare alcuni casi particolari rammenteremo che nell'aprile del 1490 chiedevasi alla reggente Bianca di Monferrato che si rendesse giustizia ai sudditi con ogni maggiore celerità, secondo i capitoli degli statuti ducali, e la prima cognizione delle cause si esercitasse dai giudici ordinarii. La medesima preghiera alla stessa sovrana si ripeteva nell'agosto del 1492, richiedendola inoltre che col prescrivere un corso più stretto d' atti giuridici ponesse freno alla cupidigia dei forensi che straziavano i litiganti. Ugual desiderio ebbero i sudditi ai tempi di Carlo III, e spesse doglienze a lui si portarono per assicurare l'osservanza delle leggi e la pronta definizione delle liti.

Questo principe per quella bontà dell'animo, che gli lasciò un soprannome che ne raccomanda la memoria ai posteri, molto s' adoperò per correggere gli abusi trascorsi nell'amministrazione della giustizia, e, consigliandosi cogli oratori de' suoi sudditi cercò, nelle riforme intorno alla legislazione una via di ristorare i terribili mali che si scagliavano sopra i suoi popoli. Voleva che le liti si terminassero prontamente, e affinchè ognuno potesse conoscere di per sè i precetti che lo obbligavano negli

atti della vita civile aveva fatto voltare di latino in francese i decreti di Amedeo VIII *1.

Da un discorso che a lui tennero quegli oratori intorno l'anno 1517, noi impariamo come i sudditi intendessero che si dovesse riformare lo stato dei giudici. Ecco le loro parole: *Riguardo alla giustizia voi ci porrete il pensiere: nè vogliamo dirvi altro se non che per le buone e larghe provvisioni che fate ai vostri ministri, onde vi siete sottoposto a grossi carichi, essi dovrebbono rendere pronta giustizia. Noi sappiamo qual virtuoso principe voi siete, nè dubitiamo che conoscendo come passano le cose, voi ci farete i provvedimenti perchè rimettansi nell'ordine dovuto.*

E il Duca affermava che appunto egli provvederebbe, e ascolterebbe chiunque volesse richiamarsi del primo, non altrimenti che dell' ultimo de' suoi ministri sopra la giustizia, e farebbe in guisa che chi si doleva rimanesse contento *2.

---

*1 Nel 1528.

*2 Documento del 1517 circa, che sta nei R. archivi di corte.

« Touchant la justice, notre très-redouté Seigneur, vous y aurez avis. Nous n'en voulons dire autre si non que, vu les bons, gros et grands gages que leur donnez, dont vous êtes mis grosses charges dessus, qu'ils

Ma i savi e pietosi pensieri di Carlo furono sommersi dalla piena delle sventure che rovinò sul suo regno. E poichè non seppe governarsi negli affari politici, non potè neppure disporre le civili faccende.

Prima di continuare la narrazione degli ordini giudiziarii generali per tutto lo stato, è d' uopo che ci soffermiamo alquanto nel considerare le particolari istituzioni del ducato d' Aosta, le quali improntavano usanze antichissime in quella Valle, ed affatto diverse dalle leggi comuni del Piemonte, e della Savoia.

Da' tempi i più remoti fu stabilito *1 che si tenessero nella valle d' Aosta le Assise ovvero

---

fassent bonne justice: nous sommes assurés, que êtes si vertueux prince, que jusqu'ici n'a pas été sans vous faire prendre garde comme le tout passe, pour y donner l'ordre en ce requis, votre bon plaisir sera d'y avoir bon avis.

» R. Monseigneur y entend d'y pourvoir, et de sorte que s'il y a quelqu'un que entend plaintif du plus grand des députés en sa justice jusqu'au moindre, il les orra, et y dorra telle provision qu'ils auront cause se contenter ».

*1 La più antica notizia che rimanga per atti in iscritto delle udienze generali d' Aosta è quella della sessione tenuta dal conte Aimone nel mese di marzo 1337, ma sembra che l' usanza esistesse sin dal secolo precedente, e forse essa risale alle consuetudini del regno di Borgogna.

Udienze generali, nelle quali si decidevano le liti di maggior momento, e si promulgavano gli ordinamenti per l'esecuzione delle leggi. Questo tribunale era composto del Sovrano, del cancelliere di Savoia, de' membri del Consiglio residente col principe, e dei Pari, degl' Impari, e de' Consuetudinari del ducato.

I Pari erano i nobili, banderesi, od anche semplici gentiluomini usciti dalle famiglie più illustri del ducato, che ritenevano la qualità di Pari come feudo maschile, a cui di regola le femmine, tuttochè della stessa loro stirpe, non potevano succedere. La dignità de' Pari rispondeva a quella dei veri Pari della Curia, ovvero giudici collaterali del principe nell'esercizio della più sublime podestà giuridica *1.

Le maggiori prerogative de' Pari d'Aosta consistevano nel non poter essere giudicati da altro tribunale, se non da quello del principe assistito

---

*1 « Pares omnes et singuli comparere debent coram domino comite, et eidem quotidie assistere quamdiu idem dominus comes tenet in valle praedicta sedem suam, secundum consuetudinem patriae vallis Augustae, pro iure reddendo ».

Così negli atti delle udienze generali d'Aosta riferiti nel *Recueil contenant dissertation historique et géographique sur la vallée et duché d'Aoste* etc. etc., par Jean-Baptiste de Tillier. MS. della R. Accademia delle Scienze di Torino.

dai loro Pari nella solenne tornata delle Assise generali; nel non andare soggetti a pene pecuniarie, e nel mantenere immuni da ogni presura in via di giustizia le loro persone, ed i loro beni feudali, eccettuati i casi in cui fossero rei convinti di tradimento, di ribellione, d'incendio, o di grassazione.

Quando col corso del tempo si estinguevano le più illustri e possenti famiglie che avevano antichissimo possedimento del paraggio *1, usavano i conti e i duchi di Savoia di concedere cotal dignità ad alcuno de' più nobili signori che avessero feudi nella Valle, e fossero congiunti di sangue colle famiglie de' Pari. La creazione dei Pari facevasi nella tornata delle Assise generali, ed era rarissima. Nelle Udienze dell'anno 1409 Amedeo VIII conferì il paraggio a Teobaldo di Montagny, e nella investitura che gliene diede, si vedono spiegate le cause, per le quali veniva ornato di quel ti-

---

*1 Mi prevalgo della parola *Paraggio* ad indicare la dignità dei Pari in senso astratto ed assoluto. Parmi che per analogia questa parola adoperata dagli antichi scrittori italiani in senso di *paragone* (cavalieri, baroni di gran paraggio) possa accomodarsi a significare un grado, che si determinava da paragone, poichè i *Pari* erano appunto gli *eguali tra loro*. La lingua inglese, che è deposito di tante voci straniere, esprime la dignità dei pari col nome di *Peerage*.

tolo, e di quell' uffizio *5. Nè da tali norme si scostarono in somiglianti occorrenze gli altri Duchi di Savoia, fino ad Emanuele Filiberto.

L' ordine degl' Impari comprendeva alcuni vassalli banderesi, o semplici gentiluomini, ed alcuni dottori o licenziati in legge, fregiati di tal privilegio, ma solo durante la loro vita. Gl' Impari sedevano nelle Udienze generali un grado sotto ai Pari.

Il terz' ordine chiamato de' savi e prudenti Consuetudinari conteneva in sè i castellani, i procuratori, ed altri uomini addetti alla pratica del foro, di probità specchiata, e di provata sufficienza nelle materie legali, e sopratutto nella scienza delle consuetudini del paese, su le quali si fondavano i giudicati della Curia. E tutti questi avevano sede nelle Udienze al dissotto degl'Impari.

---

*5 « Considerans quod praefatus Theobaldus dominus Montagniaci, ex nobili genere, progenie et antiquis nobilibus patriae Vaudi est et fuit oriundus, et quod Margarita de Quarto eius consors nata fuit ex Paribus terrae vallis Augustae, facit, creat, constituit, et ordinat dictum Theobaldum pro se et suis liberis masculis recipientem Parem patriae vallis Augustae, ipsum Theobaldum et suos liberos masculos nascendos coetui aliorum Parium terrae vallis Augustae aggregando etc. »

Dagli atti delle udienze generali del 1409. - De Tillier l. c.

I principi di Savoia convocavano le adunanze per le Assise generali ogni sette anni una volta: così portavano le usanze Augustane. Quattro mesi prima si bandiva la tornata delle udienze dal balio della Valle *1: la sessione durava un mese al più. Era uso costante che il principe vi si recasse passando per la strada detta della colonna di Giove, cioè valicando il monte che ora si chiama il piccolo S. Bernardo. Giunto il Sovrano sovra la vetta, che disgiunge la Valle dalla Savoia, deputava due de' suoi baroni che entrassero su quel territorio, e tutte le castella, e le case affortificate si facessero consegnare,

---

*1 La lettera indiritta da Amedeo VIII al Bailo d' Aosta per la convocazione delle assise nel 1409 è nei seguenti termini:

« Amedeus comes Sabaudiae dilecto Ballivo nostro vallis Augustae seu eius locumtenenti salutem.

Quia nostrae intentionis est de proximo et quam brevius commode valebimus nostram audientiam atque curiam super universis et singulis Paribus aliisque fidelibus et subditis nostri dicti Ballivatus et in eodem tenere, pro certo tibi committimus et mandamus quatenus visis praesentibus, dictam audientiam et curiam, ut praefertur, tenendam memoratis universis et singulis Paribus fidelibusque et subditis nostris totius Ballivatus annunties et intimes nostri parte, quas eisdem et eorum cuilibet in solidum etiam intimamus per praesentes datas Ciriaci die XII mensis octobris MCCCCVIII - Per Dominum praesentibus dominis etc. »

De Tillier l. c.

e vi ponessero i necessarii custodi. Avuta siffatta intimazione i vassalli del paese d' Aosta uscivano dalle loro rocche, e dalle loro case turrite, e le lasciavano occupare dalle genti del principe: l' occupazione non si prolungava al di là del mese, in cui stavano aperte le Udienze: tosto spirato quel tempo ognuno ripigliava il suo.

I primi ad incontrare il Sovrano muovevansi i sindaci della Valdigna, e gli offerivano un tributo di ducento lire viennesi, e se la moglie del principe era con esso, a lei davano venti lire. Fuori delle porte della città stavano ad aspettarlo i vassalli, alla porta detta di S. Genisio il vescovo col clero.

Entravano tutti a piedi, e s' avviavano immediatamente alla chiesa cattedrale. Colà giunto, in presenza dell' ostia consecrata, il principe richiesto a ciò da tutti gli ordini della Valle, metteva le mani sull' altare, e giurava di sostener le ragioni e difendere i beni della chiesa, del clero, degli orfani, dei pupilli e delle vedove; di conservare illesi al ducato le sue leggi, i suoi privilegi, le sue consuetudini, ed ogni maniera di franchigie legittimamente acquistate. Ognuno che volesse, poteva aver copia autentica dell' atto di giuramento.

All' indomani si aprivano le Udienze; in una vasta sala del palazzo del vescovo posta a ter-

reno erano disposti undici sedili di legno: quello del sovrano si distingueva dall'essere alzato sur un gradino: nessun altro ornamento vi aveva. La sessione cominciava dalla chiamata dei vassalli banderesi, Pari e Consuetudinari a dar giuramento tra le mani del cancelliere. Vi è chi crede che anche nei tempi più antichi i Pari si servissero per esprimere l'atto di giuramento di un segno particolare, alzando cioè il pollice della mano destra, ma altri dicono essere quello un uso invalso dopo che più non si tenevano le Udienze generali. Del resto il punto non è di tanta importanza da meritare che vi si spenda sopra tempo e fatica.

Di poi tutti i posseditori di titoli, di beni o di rendite feudali prestavano l'omaggio, e soddisfacevano ai carichi dipendenti da quelli. Chi mancava a tali obblighi, dopo d'essere stato citato per lo spazio di otto giorni, perdeva i suoi diritti.

Giuravano tutti i vassalli e gentiluomini fedeltà ligia al sovrano.

Si confermavano gli statuti generali più rilevanti per la Valle.

In fine si udivano le relazioni delle cause soggette alla cognizione delle Assise, e sovr'esse si sentenziava.

Le cause criminali, e tra le civili quelle solamente di maggior momento si trattavano da-

vanti al principe: le altre di minor conseguenza levatesi tra Pari e gentiluomini si ventilavano nella casa dell' arcidiacono davanti a un milite e ad un dottor di leggi a ciò specialmente delegati: nell' attitazione andavasi molto speditamente, e la verità del fatto era la principal guida dei giudici.

Col regno di Emanuele Filiberto ebbero fine le Udienze generali d' Aosta.

Gli ufiziali inferiori della giustizia, i quali raccoglievano in se anche una parte di governo economico, erano a un dipresso nel modo stabilito per la Savoia.

Ai podestà che furono giudici minori creati come si crede da Amedeo V succedettero i balii con quella autorità di che abbiamo fatto cenno di sopra. Il baliato si unì poscia alla carica di governatore del ducato, e si deputarono in seguito i vice-balii. S'aggiungevano i procuratori fiscali per sostenere la parte pubblica nei giudizii.

Tutti gli uffiziali di giustizia, non altrimenti che nei comuni piemontesi, erano in Aosta sottoposti al sindacato nell' uscire d' uficio: questa salutevole istituzione fu negli anni più antichi rigidamente mantenuta, e l' esame del pubblico teneva viva l' integrità dei costumi e l' osservanza delle leggi nei magistrati. Tale precetto stava siffattamente a cuore agli Augu-

stani, che quando si compilò per essi il libro delle consuetudini, vollero giovarsi degli opportuni esempi di altre leggi municipali a rendere più valida l' efficacia del sindacato, e mandarono Stefano Battiani sindaco d' Aosta nel 1570 a riconoscere le usanze di Biella e d' Ivrea sopra simili materie, d'onde dedussero certe correzioni all' antico loro statuto *1.

Siccome le Assise generali non si aprivano che in tempi divisi da lunghi intervalli, il tribunale che esercitava la giurisdizione ordinaria nelle cause maggiori era quello detto delle *cognizioni* *2. Esso non aveva sede stabile, teneva frequentissime udienze e sempre in luogo aperto a tutto il popolo *3. Il numero de' giudici della Corte delle cognizioni non fu mai strettamente limitato; i Pari che avevano compito i diciannove anni vi potevano sedere, e così gl' Impari ed i Consuetudinarii che avevano dato giuramento ed erano stati ricevuti nella Corte.

Nelle cause criminali tuttavia non si poteva profferire sentenza se non s' erano trovati di-

---

*1 V. il tit. 4. del lib. 6. del *Coutumier* d' Aosta, dove si tratta di proposito del sindacato.

*2 « Cour des connaissances ».

*3 La formola colla quale si chiudevano le sentenze della Corte delle cognizioni era = *loco publico et iuridico cognitiones et sententias teneri et ferri solito.*

ciotto giudici, cioè tre Pari, sei Impari e nove Consuetudinarii; le voci si raccoglievano per classe, onde in tre si spartiva la Corte. Nella compilazione delle consuetudini generali *1 si mutò affatto quell' uso e si prescrisse che ognun de' giudici esporrebbe il voto separato, e la maggioranza delle voci individuali deciderebbe la lite.

Le sentenze della Corte delle cognizioni erano soggette all' appello che si portava dapprima alle Udienze generali od al Consiglio residente col principe; come poi si crearono i consigli di Sciamberì e di Torino ebbero questi pure l'autorità di rivedere in grado d' appellazione i giudicati di quella Corte, sempre che la cosa cadente in litigio eccedesse il valore di cinquanta scudi d' oro, per le cause civili; e per le criminali si fosse trattato di sentenza finale o di gravame irreparabile in definitiva.

Molto restii si dimostrarono ognora gli Augustani nell' ammettere tra loro l' autorità di commissarii speciali nelle cose che hanno tratto alla giustizia, e quando fu loro forza riceverla vi cercarono rimedio ottenendo dal principe espressa dichiarazione che i commissarii non avrebbero diritto di infliggere pene a chicchessia

---

*1 Coutumier d'Aoste lib. 1. tit. 8.

in quella valle *1, e non mai si scosterebbero dalle consuetudini e dalle franchigie del ducato *2.

L'ordinamento di stabili tribunali e le regole per le varie giuridizioni in ogni parte dei dominii della monarchia di Savoia non riuscivano d'ostacolo all'uso frequentissimo che era allora di rimettere la decisione delle liti nelle mani degli arbitri eletti dai contendenti. Anzi la storia di queste contrade è piena d'esempi di arbitrii, co' quali si terminavano negozi di stato o faccende di gran peso tra possenti privati. I principi ed i prelati erano spessissimo ricerchi di tale ufizio. Talvolta si sceglieva un solo arbitro; talvolta se ne volevano tre o in maggior numero; i vassalli ed i comuni ricorrevano non di rado all'arbitrato di un ragguardevole signore loro vicino: e succedeva pure che i principi compromettevano nei loro sudditi per comporre le vertenze che essi avevano con altri principi. Non è mestieri lo allegare diffuse prove di ciò che si vede solo che si scorrano i nostri storici; ed unicamente per rispetto all'antichità io accennerò un compromesso fatto dai signori di Lucerna, e da altri

*1 Statuto delle udienze generali del 1466.

*2 Risposta all'art. 4 del memoriale del 31 gennaio 1551.

loro vicini in Tommaso II di Savoia il 23 di febbraio 1251, mercè del quale si terminarono le discordie surte in proposito di controversi confini tra le ville della Torre, di Rorata, d'Angrogna e di Clamogna, e sull'uso delle alpi che le circondano *4.

Ottimo consiglio a mio credere era questo di lasciare intemerata la cognizione degli arbitri, la quale ove si stenda sulle quistioni di fatto intricate, ed in quella specie di giudizi che i Romani chiamavano di buona fede parmi promettitrice di aggiustamenti più pronti che

---

*4 Il documento esiste presso il comune di Rorata. Ecco la formola della costituzione dell'arbitro:

« Unanimes compromiserunt se in dominum Thomam de Sabaudia comitem, tanquam in arbitratorem et amicabilem compositorem, promittendo quilibet praedictorum dominorum ipsi domino comiti, et unus alii, et quilibet de praedictis attendere et observare omne laudum, praeceptum, seu praecepta, editum et arbitrium, statutum et arbitratum, quod vel quae praedictus dominus comes eis et super praedictis quaestionibus fecerit, dixerit, statuerit et pronuntiaverit per se vel per alium, in scriptis vel sine scriptis, semel vel pluries, iure vel concordia; dando ei licentiam ut possit pronuntiare ad suam voluntatem die feriato et non feriato, iuris ordine servato et non servato, praesentibus praedictis dominis vel absentibus, vel altero eorum, citatis vel non citatis: et hoc quilibet praedictorum dominorum, sub poena C marcharum puri argenti danda et solvenda ab illo qui non attenderit,

non son quelli che le sentenze dei tribunali per la via corrente degli atti giuridici producono.

Non porremo termine alla dichiarazione degli ordini e dei modi delle giurisdizioni negli stati dei duchi di Savoia senza avere parlato di alcuni ufizi, cui erano attribuite giurisdizioni speciali di gran momento. Accennerò primieramente i marescialli, ovvero capitani supremi delle genti d'arme; ad essi incumbeva l'obbligo di vegliare su tutti gli occorrenti di guerra; su i fanti, su i cavalieri e le artiglierie; ricevevano il registro che ogni cinque anni ciascun castellano mandava al principe, dove si leggevano descritti i nomi ed i cognomi di tutti i sudditi dimoranti nella castellata, di qualunque condizione essi fossero, insieme coll' aggiunta delle facoltà loro particolari *1. I ma-

pro medietate dicto comiti, et alia medietas sit illius dominorum praedictorum qui attenderit, et in aliquo laederetur, et, poena soluta, ratum maneat pronuntiatum, et toties committatur poena quoties in aliquo contrafactum fuerit. Concedendo praedicti domini dicto comiti ut pro his attendendis, ultra poenam praedictam, possit indicere sive imponere praedictis dominis et cuilibet ipsorum et eorum hominibus simul vel cuilibet eorum in posterum bannum sive mulctam ad suam voluntatem et super eis statuere quidquid voluerit ».

*1 Decret. Amedei VIII. lib. II. rubr.

De marescalis et eorum officio, necnon de thesaurario guerrarum.

De qualitate, officio, et iuramento marescalorum.

rescialli erano costituiti giudici di tutte le cause, e le controversie per cose militari che potevano suscitarsi tra genti d'arme in tempo di guerra: i loro comandamenti avevano forza di legge, e la loro parola rispetto ai soldati era come la parola del principe *1.

La carica dei maestri della casa del principe (*magistri hospicii domini*) era di particolare importanza, perchè venivale affidato il governo di tutto ciò che concerneva al servigio della casa del Sovrano, l'esame delle spese che vi si facevano, la censura delle azioni e del contegno de' cortigiani; la cura di fare le accoglienze dovute agli ambasciadori, e la soprantendenza sovra ogni maniera di persone impiegate nella corte, eccettuati i consiglieri, i militi, i ciamberlani, gli scudieri, i cappellani, i segretarii, i servitori della cappella, i paggi di camera, e le donne d'ogni grado, fuori che le lavatrici di panni lini.

La giurisdizione de' maestri della casa si stendeva, quanto a' criminali, sopra i delitti, le ingiurie, e le offese commesse nella casa e alla corte del principe, ma non le era data

---

*1 Ibid. - Rubr.

Marescali tempore guerrarum sint iudices causarum, et negociorum militarium inter armigeros motorum, et ipsis marescalis omnes debent obedire.

autorità di pronunciare condanna a pena di mutilazione di membri, o di morte. Nelle cause civili la loro cognizione comprendeva tutte le liti civili degli ufiziali e dei servitori da loro dipendenti, mosse nella corte, ad eccezione delle cause intorno a beni stabili patrimoniali, o per azioni reali, le quali dovevano sempre trattarsi ne' tribunali de' giudici ordinarii.

Il procedimento davanti ai maestri della casa era sommario, e si cercava anzitutto di conciliare le parti contendenti senza esperimento di veri atti giuridici *1.

Delle cariche de' ciamberlani e degli scudieri non si debbe occupare la nostra istoria, perchè, sebbene fossero istituite ad esercitare autorità distinta sopra certi ufiziali della corte del principe, non si scorge però loro commessa veruna propria giurisdizione.

Il Consiglio residente col duca, secondo l'ordine prescritto da Amedeo VIII ne' suoi decreti, si adunava nel palazzo in cui abitava il principe. Allo spuntar del sole i consiglieri si rac-

---

*1 Decret. Amedei VIII. lib. II. rubr.

De magistris hospicii Domini ac eorum officio.

Necnon de scriba expensae ipsius officii.

De qualitate, officio, et iuramento ipsorum magistrorum.

De auctoritate et iurisdictione magistrorum hospicii.

coglievano, assistevano insieme alla Messa, e dopo attendevano alla spedizione degli affari; il cancelliere presiedeva, ed interrogava ognuno sopra la sua opinione. In primo luogo si trattavano i negozi relativi alle ambascerie; di poi si parlava di ciò che ragguardava a' diritti ed agli occorrenti del fisco e del patrimonio del duca, cominciando da quelli che erano i più urgenti; in fine si riferivano le suppliche e le dimande per le grazie, od altre cose da rassegnarsi alla decisione del principe. Ogni deliberazione del Consiglio si riduceva in iscritti per uno dei segretarii.

Dopo il mezzogiorno poi eravi un'altra tornata del Consiglio, nella quale interveniva il duca per udire la relazione di quanto erasi determinato il mattino e dare in proposito i definitivi suoi ordini.

Mai non si apriva davanti ad uno dei Consigli o a qualunque dei giudici una causa, se prima i giudici stessi non tentavano ogni via di aggiustare con amichevoli trattati i litiganti, interponendo a tal fine il proprio ufficio con singolare sollecitudine.

Non era attributo del Consiglio residente col duca l'udire le cause civili e criminali indistintamente, ma sibbene di rimetterne la cognizione, sulla richiesta porta al Sovrano, a quello fra i tribunali inferiori, cui spettavano per ordinaria giurisdizione.

Al Consiglio medesimo poi, ovvero a quello di Sciamberì erano specialmente riservate le cause del fisco; le liti insorte tra baroni o banderesi od altri personaggi di grande potenza, o mosse da altri contro di loro; le gravi contese levatesi tra comuni o corpi collettizii dello stato; le cause dei poveri quando piativano co' ricchi, se i poveri eleggevano questa giurisdizione; le controversie tra i servitori della casa del principe.

Oltre a tutte queste cognizioni speciali il Consiglio riceveva le cause che gli si portavano in secondo grado d'appellazione. Con prudente divisamento si prescriveva che, nascendo una lite tra' consiglieri, quella dovesse decidersi in via di arbitramento dagli altri loro colleghi, senza speranza d'appello nè di supplicazione qualunque, seppure il principe non assumeva egli stesso le parti di giudice. Lodo questo pensiere, perchè a mantenere i giudici nell' alto grado di stima presso il popolo, che loro si addice, giova mirabilmente il tenerli lontani dal pericolo di dover essere attori nelle lotte forensi.

Un procuratore fiscale speciale era nel Consiglio residente col duca all'intento di promuovere le ragioni utili del pubblico patrimonio, e con accurate cautele provvedeva perchè i diritti del Sovrano fossero conservati.

Nel Consiglio di Sciamberì e presso il giudice maggiore di Savoia vi era pure un ufiziale col nome di chiavario preposto alla riscossione delle multe e di tutti gli emolumenti provegnenti dai processi criminali.

Per non aggravar di soverchio la condizione dei creditori del fisco erasi stabilito, che non venisse ognuno di essi particolarmente citato; ma tutti insieme i debitori abitanti in una castellania si chiamavano ad un tempo in giudizio, e si astringevano al pagamento dei debiti colla presura dei loro beni e l'arresto delle loro persone: le spese delle citazioni non cadevano a carico dei debitori; nè più di sette volte in un anno davasi luogo agli atti compulsori: ed un sol messo bastava per ciascun baliato.

Un avvocato fiscale generale era aggiunto al Consiglio di Sciamberì per sostenere le ragioni del patrimonio del principe, avviare le liti ad un termine spedito, allontanare le cause ingiuste, ed esaminare i procedimenti promossi dai procuratori fiscali. La cura di rappresentare la parte del fisco onde conservarne illeso il patrimonio spettava al procurator generale fiscale.

La costituzione di un avvocato de' poveri che ne difendesse i diritti davanti a' Consigli fu, come si disse, opera de' predecessori d'Amedeo VIII, ma questi la confermò ne' suoi generali decreti.

Ad esercitare la prima cognizione erano deputati giudici ordinari, i quali avevano un certo territorio sottoposto alla loro giurisdizione, e facevano in esso la loro residenza; erano competenti a conoscere così delle cause civili come delle criminali, e quando non potevano da se soli adempiere tutti gli obblighi del loro oficio erano suppliti da luogotenenti da loro medesimi eletti. In ogni tribunale di giudice si trovavano stabiliti segretari e notai per distendere ed autenticare gli atti.

Nessun giudice poteva ritenere più d' una giudicieria, od aver tale carica che ripugnasse alle incumbenze giuridiche; chi fosse contravvenuto era castigato con la multa di una libbra di puro argento.

Quella specie di giurisdizione, che i moderni chiamano correzionale, o di polizia, si esercitava dai castellani. Essi conoscevano delle cause civili, ed anche delle trasgressioni punite di multa, quando il suggetto della questione era di poca importanza; così p. e. nelle cause per salari di lavoratori e mercenai, in quelle originate da contratti colle nutrici, le fantesche, i servi, i contadini, gli artieri, le vedove, gli orfani, se non eleggevano il foro superiore, nelle liti degli stranieri, viandanti o mercatanti, ed altrettali, in cui si voleva una forma molto spedita di procedere senza figura

di regolare giudicio. Il giuramento, la confessione del fatto, e le informazioni sommarie erano gli elementi principali di cui si dovevano valere i castellani. Giudicavano altresì sulle liti intorno ai termini de' terreni, ed alle opere d'agricoltura non altrimenti che sul danno patito ne' frutti dei poderi, ma non potevano decidere la quistione se non avevano prima udito il parere di due esperti e dabben uomini posseditori di fondi vicini a quello per cui si litigava. E sempre loro si raccomandava di cercare che le parti si accomodassero amichevolmente colla mediazione dell' autorità ad essi affidata.

Con prudente sollecitudine si prescrivevano regolamenti perchè gli avvocati scelti dalle parti litiganti a sostenere i loro diritti rispondessero agli obblighi severi del loro oficio, ed al fine che i più sufficienti non si accostassero ad una parte, lasciando l' altra senza patrocinio.

Ora mi corre obbligo di esporre gli ordini del procedimento nelle cause civili. Con generale precetto si statuiva che si procedesse in via sommaria, semplicemente e senza strepito o figura di giudicio formale; chè se poi le forme regolari dell' ordine giudiziario si volevano seguire per volontà dei litiganti, ciò fare si potesse senza difficoltà.

Ad abbreviare i termini delle liti si stabiliva

negli statuti di Amedeo VIII, che le istanze davanti ai tribunali inferiori si compissero tra un anno ed un mese; se mai fosse stato il negozio intricatissimo si permetteva la proroga di sei mesi, e nulla più.

Oltre alla ragione ordinaria della competenza del foro, negli stati del duca di Savoia si ammetteva come regola invariabile che tutti i sudditi potevano per l'esecuzione di un contratto essere evocati nel luogo dove il contratto istesso erasi celebrato, quantunque ivi non si trovassero, seppure non veniva determinato un luogo particolare per eseguirlo.

Contestata la lite, non era più lecito di allegare sospezioni contro il giudice, se tali sospezioni esistevano prima della contestazione.

Le eccezioni dilatorie dovevano proporsi sul principio della lite, ed essere rigettate od ammesse prima che si entrasse nei meriti della causa.

Brevissima forma di procedimento era quella che chiamavasi *stile di sigillato* *1. Per questo uso antichissimo nelle Curie di Savoia, trattandosi di debiti pecuniali, il creditore faceva apporre all'atto pubblico che gli serviva di titolo, il sigillo di uno dei tribunali dello stato, e chiedeva che per farlo eseguire si lasciassero

*1 Stilus sigillati.

compulsorie al debitore; se questi ricusava di soddisfare all' obbligo contratto, veniva istituito un giudizio sommario, che si doveva compire fra tre mesi od al più tardi fra sei, ove per motivi speciali il primo termine si fosse dovuto prolungare. Che se il sigillo apposto agl' istromenti ricognitivi di debiti pecuniali era di uno de' Consigli del principe, gli atti così sigillati prendevano autorità di cosa giudicata, contra cui non era più lecito addurre altre eccezioni, se non quelle che diconsi perentorie, cioè di falsità dell' atto, di pagamento, di quietamento del creditore, di patto di rinuncia al diritto, o di compensazione.

Non s' arresterà la nostra narrazione nell' avvertire i particolari del procedimento civile, perocchè ciò si confonderebbe con un trattato diffuso sul modo della attitazione, nè si confarebbe all' indole storica che in queste materie non ricerca che la descrizione dei perni sovra i quali si aggiravano le regole dei giudizi forensi.

Chiunque era stato spogliato del suo, se lo spoglio era notorio, doveva essere immediatamente reintegrato dal giudice del luogo dov'egli abitava.

Al giudice, che avesse proferito una sentenza ingiusta per malvagità d' animo, o per affettata ignoranza, crassa e supina, s' imponeva la pena

dell' indignazione divina ed umana, della privazione dell' uficio, e della nota d' infamia. A tutti era lecito di porgere accusa o denuncia di cotanto delitto.

Amedeo VIII stimò saggiamente che la moltitudine dei gradi delle giurisdizioni riusciva nocevole anzichè utile, se il progresso delle cognizioni non era ordinato, epperò levò alcuni tribunali d' appellazione che erano in certi distretti della Savoia, ed abolì la carica di giudice generale delle appellazioni di quel ducato, volendo che dalle sentenze dei giudici ordinarii si desse appello unicamente al Consiglio di Sciamberì. Conservò peraltro intatto il corso delle giurisdizioni dianzi stabilite nelle terre di Piemonte e di Provenza soggette al suo dominio, dove si avevano tre gradi, appellandosi dai giudici inferiori a quelli d' appellazione stabiliti in tali provincie, e da questi al Consiglio residente col duca; eccettuò i giudici d' appellazione costituiti nelle terre baronali in virtù della prerogativa dei feudi, cui non volle derogare; e finalmente nulla innovò quanto alle possessioni ch' egli teneva in Francia *1.

---

*1 Decret. lib. II. rubr.

Tolluntur curiae appellationum speciales aliquarum provinciarum patriae Domini et generalis Chamberiaci; et devolvuntur regulariter appellationes a iu-

Il termine ordinario per la definizione delle cause d' appellazione era di sei mesi, cui uno spazio eguale aggiungevasi se ragioni gravi lo suggerivano. Trascorso il termine senzachè la causa fosse definita, la prima sentenza rimaneva di pien diritto confermata. Il solo Consiglio residente col duca non era astretto ad uniformarsi a quel termine.

Siccome i due Consigli erano fra loro per dignità e per giurisdizione eguali, non si permetteva lo appellare dall' uno all' altro. Bensì riconoscendosi taluno gravato dalla sentenza di uno de' due Consigli poteva supplicare al duca, il quale commetteva ad alcuni particolari giudici che non avessero sentenziato su quella vertenza, di prenderne nuova cognizione; oppure la rimetteva all' Udienza generale istituita dal duca Amedeo VIII, come si è detto qui sopra.

I giudici erano provvisionati dal principe, e non si permetteva che ricevessero sportule od emolumenti dai litiganti; solamente ricevevano il rimborso delle spese sostenute per i viaggi che avessero dovuto fare per occasione della causa *1.

---

dicibus ordinariis ad Concilium Chamberiaci, exceptis quibusdam.

*1 Decret. Amedei VIII. lib. II. rubr.

Quod sportulae per iudicantes non exigantur, nisi in certis casibus. - Ivi si legge pure: *Cum ipsi sint omnes per nos decenter salariati.*

Quando il debitore condannato non obbediva alla sentenza, questa si eseguiva per giustizia levandogli i beni. S' incominciava dal levargli i mobili, non però gli animali e gl' istromenti necessarii all' agricoltura, di poi gli si toglievano gli stabili.

Non è necessario al corso della nostra istoria lo spiegare quali fossero le incumbenze date al tesoriere generale preposto al governo di tutti i rami di finanza, ma debbo accennare una classe di ufiziali pubblici, i quali sebbene non esercitassero propria giurisdizione, avevano peraltro un oficio connesso coll' amministrazione della giustizia, e si tenevano per dipendenti dalla Camera de' conti. Questi erano i commessarii delle *stente* *1, cioè i preposti a vegliare sull' adempimento delle ricognizioni fiscali, degli omaggi di feudi nobili ed ignobili, delle enfiteusi, dei dominii diretti, delle taglie, dei censi, de' servigi, dei tributi, e di tutti gli altri simili proventi alla corona.

I decreti di Amedeo VIII racchiudono varie disposizioni date allo scopo d'impedire che l'ingerenza di siffatti ispettori non riuscisse di soverchio incomodo ai sudditi, o di pregiudizio allo

---

*1 Decret. Amedei VIII. lib. II. rubr.

De commissariis et receptoribus extentarum Domini.

stato. Quando i commissarii procedevano in via di giustizia per ottenere quelle ricognizioni, dovevano citare i debitori all' ordinario tribunale dei castellani. Se le parti desideravano di andare direttamente avanti al Consiglio residente col duca, vi avevano l' accesso, e quando trattavasi di diritti feudali erano giudici competenti il Consiglio suddetto, quello di Sciamberì e la Camera de' conti, per non lasciare cause gravissime nell' interesse del fisco abbandonate a giudici meno esperti.

Quì si dovrebbero descrivere tutte le mutazioni accadute nelle leggi ragguardanti al procedimento nelle cause civili dopo il regno di Amedeo VIII sino a quello di Emanuele Filiberto, ma qual lettore sarebbe abbastanza paziente ed animoso ad un tempo per seguirmi nel duro cammino? Nè giunti alla meta avremmo compenso al fastidio sofferto, poichè le regole di procedimento civile non portano carattere di utilità storica positiva, se non per quanto si riferiscono all' ordine generale dei giudizii, di che abbiamo, a mio credere, di già sufficientemente toccato. Io spero adunque che il lettore starà contento al brevissimo cenno che io gli darò dei provvedimenti fatti successivamente in quel periodo di tempo per accelerare la spedizione delle liti e scemare i pericoli del foro.

Mentre Violante di Francia era reggente degli stati in nome di Filiberto I, si pubblicarono nel febbraio del 1477 diverse leggi sopra l'attitazione, le prove, le tasse delle spese, ed i termini delle istanze.

Tre anni dopo, cioè nell' agosto del 1480, Filiberto, uscito di tutela, imitava l'esempio materno aggiugnendo riforme ai capitoli precedenti, e così dimostrava co' fatti una verità assai ben nota a chi ha pratica de' giudizii, che se il procedimento non è ridotto ad una estrema semplicità, e non si compie, per così dire, al cospetto de' giudici, esso sempre si guasta coll' uso, e si trascura per mala fede.

Nel mese di giugno del 1497 il duca Filippo fece alcuni statuti per rimettere in vigore certi decreti di Amedeo VIII caduti in dimenticanza, e cercò nuovi mezzi di abbreviare le liti.

Fra i decreti di Filiberto II promulgati nel 1503 parecchi se ne rinvengono che dichiarano ed innovano varie parti degli statuti antichi sopra l' ordinamento giudiziario.

Carlo III volse pure il pensiere a tali bisogne quando nell' anno 1513 provvide per il retto esercizio delle giurisdizioni commesse ai diversi tribunali che esistevano ne' suoi dominii, e singolarmente per le appellazioni e le forme del piatire, che avrebbe voluto render meno intricate.

Istituì un gran mastro delle miniere, e creò una speciale giurisdizione su le cause relative all'esercizio dell'industria indiritta allo scavamento delle medesime, coll'ordine del 1.° di novembre 1531.

E verso il fine del suo regno, con lettere del 31 di maggio 1551, rinnovando agli Ebrei la concessione de' capitoli, sotto l'osservanza de' quali loro permetteva di dimorare ne' suoi dominii, ordinò la carica di conservatore dei medesimi, per la quale essi avevano un giudice proprio che conosceva, procedeva e giudicava tutte le loro cause attive e passive, civili o criminali, e di qualunque sorta.

Quando alle altre calamità del Piemonte si aggiunse la maggiore di tutte, quella cioè di perdere l'independenza antica, e di passare sotto giogo straniero, ne venne pure una mutazione negli ordini giudiziari, non così nelle leggi civili, che si lasciarono dai Francesi sussistere non altrimenti che le franchigie, di che prima godevano questi popoli di Piemonte *1.

Cogli editti di Francesco I nel 1537, e di Arrigo II nel 1549 i nuovi sudditi piemontesi

---

*1 V. il libro intitolato: « Ordinationes regiae continentes formam et stylum procedendi coram Ill.ma » Curia Regii Parliamenti Taurinensis etc. Venenunt » Taurini apud Iohannem Farinam 1550 ». Stampato da Bernardino Sylva.

furono pareggiati nei privilegi a tutti gli altri sudditi della corona di Francia, cosicchè gli uni e gli altri godessero di una perfetta reciprocazione nelle successioni.

Di poi per ravvicinare il modo di amministrar la giustizia agli usi che si tenevano in Francia fu in luogo del Consiglio eretto in Torino un Parlamento simile a quelli del regno, con un presidente che fu Francesco Eraldo, due maestri di richieste, che furono Renato Birago ed Alberto Gatto e sette consiglieri *1. Dopo la restituzione di Torino al duca di Savoia il Parlamento fu trasferito in Pinerolo, dove cambiò nome assumendo titolo di Consiglio superiore. Una Camera regia fu pure istituita dai Francesi sopra le materie fiscali.

Tra le nuove leggi date da Emanuele Filiberto ai popoli racquistati meritano singolare menzione quelle sopra gli ordini giudiziarii. E siccome egli voleva disporre in novello aspetto le cose del suo governo, così si adoperò sollecitamente nel dar nuova forma ai tribunali, e nello stabilire nuove regole al procedimento civile. Aboliti gli antichi Consigli,

---

*1 Lodovico della Chiesa - Historie del Piemonte, ediz. cit. pag. 237.

Duboin - Raccolta di leggi, editti, manifesti ecc. tom. 3. pag. 1830.

tralasciati i pubblici comizi, creato in vece quel Consiglio di stato, di cui si parlò nel capo II di questa istoria, istituì due Senati, ovvero supreme corti di giustizia, l'uno in Sciamberì, l'altro in Torino *, ritraendolo da Carignano, dove risiedette, finchè la capitale degli stati fu in mano de' Francesi. Nei Senati sedevano alcuni prelati, ed un cavaliere il quale aveva posto immediatamente dopo il secondo presidente. Questa era una continuazione dell'uso antico di chiamare nei Consigli di giustizia i militi che sentenziavano insieme cogli ecclesiastici e co' dottori, e tutti erano fregiati del titolo di consiglieri del principe.

La Camera de' conti fu eziandio da quel duca

---

* Il Tesauro nella prefazione alle sue decisioni dice che tanta è l'antichità del Senato di Piemonte, che non se ne può facilmente determinare la vera origine: ma ciò non appare per nessun modo esatto; poichè anche se si volesse unire l'esistenza del Senato con quella del Consiglio di Torino la sua origine si desumerebbe dal secolo XV, come si è veduto di sopra. Ma il primo presidente Gian Francesco Bellezia in una sua latina orazione al Senato di Piemonte, detta agli 8 di gennaio 1663, accenna con più ragione che l'erezione del Senato di Piemonte fu fatta in Vercelli a' 20 di marzo 1561.

V. Cariche del Piemonte tom. 1. pag. 217 e 279.

Il Senato stabilito in Piemonte si chiamò nei primi atti di Emmanuele Filiberto *Senato in Italia*.

fornita di nuovi privilegi, come si disse, ed essendo occorse alcune difficoltà intorno all'esercizio della giurisdizione commessale per quanto rifletteva la entrata del principe ed i proventi del fisco, si dichiarò solennemente che nelle materie dipendenti dalla Camera nessuna autorità poteva esercitare il Senato *1.

Nel Senato di Piemonte fu incorporato quello che erasi creato nel 1512 da Massimiliano Sforza per la contea d'Asti, dopo che questa contea entrò a far parte degli stati del duca di Savoia. Si aggiunse però al Senato Piemontese un presidente, ed un senatore col titolo di giudice delle ultime appellazioni del nuovo dominio, ed essendosi ugual privilegio conceduto al marchesato di Ceva, furono questi due titoli insieme uniti *2.

Una speciale giurisdizione per le cose della milizia fu creata dal Duca mercè dell'erezione della carica di auditor generale e giudice supremo degli eserciti *3, surrogata alla giurisdi-

---

*1 V. la raccolta intitolata « Editti delli serenissimi duchi di Savoia, prencipi di Piemonte, concernenti l'autorità et iurisditione della Camera de' Conti - Torino 1579 presso gli eredi del Bevilacqua ».

*2 V. nel primo tomo delle Cariche del Piemonte il tit. XVII. - Del Senato d'Asti e del supremo tribunale delli senatori e giudici delle ultime appellazioni del contado d'Asti e marchesato di Ceva.

*3 V. nel secondo tomo delle Cariche del Piemonte il tit. IV. - Auditori generali di guerra.

zione de' marescialli, che poteva parere incomposta, e mal consentanea all'ordinamento generale cui si agognava. S'istituì un Consiglio dei criminali, dal quale venivano esaminate le suppliche per ottenere grazie di condanne, e si regolava il corso della giustizia in quelle materie, e gli si diede anche piena cognizione giuridica *1. Lo stesso principe seguitando la opinione di que' tempi che favoreggiava le giurisdizioni speciali, quasi fossero di miglior frutto, deputò un magistrato di conservatori, regolatori, sopraintendenti e giudice delle zecche e di tutti gli ori ed argenti. Diede un' autorità estesa in tutto ciò che concerneva alla cura della sanità pubblica al protomedico generale del suo stato. Elesse un magistrato delle acque giudice e conservatore ordinario di tutti i discorsi e de' condotti delle acque al di quà dai monti.

Non mancò poi la provvidenza del principe al beneficio comune de' suoi sudditi, avendo abolito in tutti gli atti giuridici, non che nelle scritture del suo governo l'uso della lingua latina, e surrogate in vece le lingue volgari, cioè il francese per la Savoia, e l'italiano per il Piemonte. Finalmente un libro di decreti sulla forma e lo stile da osservarsi nelle cause civili,

---

*9 Borelli - Editti ant. e nuovi pag. 474. - Duboin tom. 3. pag. 1794.

con cui si ridusse in regole più ordinate e più schiette l' antica farragine dei decreti civili *1, segnò nel 1560 un' epoca memorabile del regno d' Emanuele Filiberto.

---

*1 Fra molte disposizioni di singolare prudenza che si racchiudono in questo libro di decreti una ne riferirò che dimostra come i nostri maggiori avessero scoperto la necessità di accertare quello che oggidì chiamasi *Stato civile delle persone.* - Al titolo delle *prove* si ordina *a tutti i padroni di casa, ed ai rettori degli spedali di denunciare al segretario del tribunale il nascimento d' ogni creatura, che venga a nascere in casa loro, o che sia portata allo spedale, per tutto il giorno seguente da poi ch' essa creatura sarà battezzata; specificando il giorno ch' ella nacque o che fu portata all' ospedale, ed il nome che gli è stato posto a battesimo, e quel del padre e della madre ed il cognome insieme; e se è nata di matrimonio o no, quando si può sapere: il quale segretario sarà tenuto di notar il tutto in un registro particolare che si farà per questo conto. Ed essendo la creatura nata in alcun luogo, ove non sia tribunale, come sono quei del mandamento, esso padrone di casa sarà obbligato mandare o venir egli a fare la sopradetta denuncia infra il termine di tre giorni dopo il battesimo; e contravvenendo, vogliamo che essi padroni di casa e rettori di spedali incorrano la pena di dieci scudi per ciascuna volta, che si contravenirà ecc.* - Lo stesso obbligo d' iscrizione s' imponeva dal Duca a tutti i paroci, i quali dovevano mandare il loro registro per essere confrontato con quello de' segretari al fine di ogni mese.

CAPO V

DELLE LEGGI CIVILI

Per conoscere le diverse qualità delle leggi civili con che si reggevano i Piemontesi nei tre secoli, sopra i quali si aggirano le nostre indagini, converrà distinguere quelle ragguardanti alle persone, dalle altre che hanno per ispeciale obbietto le cose.

Facendo capo dalle leggi sopra le persone che debbonsi tenere in maggior conto, siccome quelle che danno la norma della vita civile, noi scorgiamo essersi assai per tempo in Piemonte dimostrata necessaria la liberazione d'ogni maniera di sudditi da quella rigida soggezione, cui si diede il nome di servitù della gleba, o di taglia, di che in altre parti dell' Europa incivilita rimanevano ancor non è guari funesti vestigii.

La soggezione della taglia si distingueva in due specie, cioè sopra la persona e sopra i beni, ed amendue si univano talvolta insieme.

I tagliabili nella persona vivevano liberi e morivano schiavi, vale a dire che non potevano disporre liberamente delle loro sostanze. Questa soggezione veniva loro imposta per antica costumanza in favor del signore, o per volontà di chi se le sottoponeva. La condizione del pa-

dre regolava quella del figlio, e se il padre fosse stato franco e libero, e la madre *tagliabile*, i figliuoli tenevano i beni della madre sotto il peso della taglia, non quelli del padre *1.

Le devoluzioni dei beni, conseguenze pur esse della tagliabilità, erano certe successioni anomale, per cui il signore mettevasi in possesso, in virtù del diritto di *peculio*, dei beni del suo *tagliabile*. Cotal barbaro privilegio non poteva peraltro dirsi assoluto, mentre per usi inveterati in molti paesi non si ammetteva devoluzione in pregiudizio dei figliuoli dello stesso *tagliabile* *2.

Così costante era poi questa dipendenza delle persone, che si fissavano le tasse, alle quali in caso di vendita dovessero ragguagliarsi i servizi dei servi, e nei tempi meno remoti, nella Savoia, dove la servitù della taglia si manteneva, la rendita o servizio dell'uomo stretto da taglia personale e reale si stimava a dieci scudi d'oro del sole, e quella dell'uomo ligio o del semplice giustiziabile nella metà di tal somma *3.

---

*1 Fab. cod. de dedit. libert. toll. et de talliabilibus - Def. 9.

*2 Fab. dict. tit. passim. - De Ville: État en abrégé de la justice ecclésiastique et séculière du pays de Savoye - part. 2. liv. 1. chap. 18.

*3 Bailly - Traité des servis et devoirs seigneuriaux

Nei comuni che si governavano a popolo fu spenta affatto ogni memoria di tal servitù, non potendosi essa in veruna guisa conciliare coll' ordine pubblico d' onde avevano tratta la loro independenza. Nè altrimenti succedeva in quelle terre, le quali, sebbene non ritenessero aspetto di vere repubbliche, si godevano tuttavia una piena franchigia municipale sotto il governo d'un principe di grande stato. L' utile che ritraeva il sovrano da un popolo cresciuto alle arti e all' industria, compensava largamente la perdita delle misere prestazioni dei servi; e la fedeltà dei sudditi tanto più rendevasi ligia, quanto maggiori erano i benefizii che avevano ottenuto dai loro signori.

Due insigni documenti si hanno di queste liberazioni; amendue sono del secolo XIII, ed uguale è il loro scopo, quello cioè di dare agli uomini la ragion di succedere, e di disporre dei loro beni.

Nel 1285 a' 30 di dicembre, fecesi transazione tra Amedeo conte di Savoia e la comunità di Vigone. Il principe, tanto in nome suo proprio, che in quello de' suoi agnati mentovati nell' atto, fece remissione in titolo di permuta agli uomini di quella terra d'ogni diritto

- Vû et corrigé par le Sénat. A Chambéry chez Gorrin 1697. chap. 22.

di successione che potesse loro spettare, senza veruna eccezione, neppure dei beni posseduti dagli stranieri su quel territorio, salva unicamente la ragione delle eredità vacanti. E vennegli dato in cambio dalla comunità il dominio di alcuni molini ed un forno col diritto di esercizio coattivo ed esclusivo di tali artifizii in tutto il distretto di Vigone *1.

Indotto forse da questo esempio prossimo di luogo e di tempo Manfredo IV, Marchese di Saluzzo, a' 18 di febbraio del 1299 stipulò co' sindaci del comune di Saluzzo alcuni patti d' affrancamento di molte soggezioni, di che erano aggravati i suoi sudditi. E primieramente loro rimetteva tutti i suoi diritti sopra le successioni, le devoluzioni, le tasse dette di terzo e di *acconciamento*, che si pagavano in occasione di contratti di compra e vendita dall'acquisitore al padrone diretto; inoltre gli assolveva da ogni pagamento di fitti pei beni enfiteotici, dai servigii feudali, dalle tasse imposte per procurarsi legnami, e dai balzelli stabiliti sovra il minuto commercio *2.

---

*1 Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti e manifesti della R. Casa di Savoia, compilata dal sig. Avv. Felice Amato Duboin, tom. VII. vol. 9. pag. 3-4-5.

*2 Muletti - Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla città ed ai marchesi di Saluzzo. - Saluzzo 1830. tom. 3. p. 18 a 28.

Mai non s' arresta quella mossa che parte dalla ragione, e si volge ad un bene conosciuto ed universale degli uomini; perciò, avuti quei primi esempi, frequenti di poi si appresentano cotali liberazioni. Così appare, per tacere di molte altre, dalla convenzione del 15 dicembre 1310 *1 seguita tra Filippo di Savoia, principe d' Acaia, ed il comune di Carignano, i cui cittadini furono liberati dai vincoli delle successioni, terze vendite ed investiture, e dai fitti e censi annui, ai quali erano sottoposti i beni su quel territorio; dall'istromento del 18 di ottobre 1322, con cui lo stesso Filippo francò gli uomini di Pinerolo da somiglianti soggezioni; dall' atto del 28 di febbraio 1337, col quale Aimone conte di Savoia, insieme colla consorte e colla sorella, concedette non dissimili franchigie al comune di Caselle, e finalmente dall' istromento di affrancamento dell' 8 di giugno 1342, per cui Giacomo di Savoia principe d'Acaia fece liberi da uguali soggezioni gli uomini di Balangero, di Mathi, e di Villanova *2.

Tutte queste concessioni non venivano fatte per mera liberalità e gratuitamente, ma col peso

---

*1 Datta - Storia dei Principi di Savoia del ramo d'Acaia - tom. 2. Documenti pag. 76.

*2 V. Statuta Pinerolii cap. 316 ad 326. — La raccolta di leggi sovra citate, nel luogo allegato.

di un carico che si assumeva il comune, ora di una utile retribuzione al Signore, ora di dover cingere la terra d' un muro e d' un fosso per assicurarla dagli assalti dei nemici. E siffatte mercedi tenui per lo più al paragone del benefizio che si riceveva in iscambio, valevano assai per corroborare la concessione, che di leggieri sarebbosi riputata rivocabile se fosse rimasta gratuita.

Non andò gran tempo che anche gli uomini dei feudi tenuti da vassalli agognarono a conseguire le stesse franchigie. Ma perchè i vassalli tanto più gli stringevano, quanto meno potevano sperar quel compenso, che al principe proveniva da una più larga condizione di vita nei sudditi, fu spesso forza di ricorrere a modi aspri e tumultuosi, laddove nei casi dapprima narrati le convenzioni si facevano quietamente, e per vantaggio reciproco. Molti documenti di tali liberazioni fatte nel secolo XIV si trovano negli archivii dei comuni che le sollecitarono *1.

Per questi modi di particolari stipulazioni era

---

*1 Parecchi esempi se ne potrebbero addurre: nel Canavese, regione pressochè intieramente vincolata a feudo delle famiglie de' Valperga e de' Sammartini, non furono rari questi atti d' affrancamento. Basterà qui il citare la transazione degli 8 di dicembre 1387 tra Magno Giovanni, Martino, Marco, Giacomo, Od-

grandemente cresciuto in Piemonte il numero degli uomini affatto liberi; tuttavia non si era peranco promulgata una legge atta a preparare la distruzione d'ogni traccia di servitù. La gloria di procurare ai sudditi beneficio cotanto insigne fu serbata al duca Emanuele Filiberto, il quale ricomponendo le varie parti del suo dominio promulgò l'editto del 20 ottobre 1561, dove si leggono tali parole, di cui non so se altre più degne potessero spuntare sul labbro d'un principe cristiano, e d' un monarca legislatore *1 « Poscia che piacque a Dio » egli dice » di restituire l' umana natura nella » primiera sua libertà, e sebbene i principi » cristiani abbiano da assai tempo abolito nei » loro dominii il nome odioso di servitù introdotto dai pagani, onde anche per questo noi

---

donino, Bartolommeo, e Pietro conti di Masino, e la comunità e gli uomini di Masino ec.

V. *Diplomata*, *instrumenta*, *atque alia monumenta* del casato de' conti di Valperga Masino, marchesi di Caluso - tomo 2.° dal 1300 al 1400.

E la transazione del 24 d'ottobre dello stesso anno 1387 tra Antonio, Pagacio, Giorgio e Franceschino signori di Valperga, e la comunità ed uomini di quella terra: esistente nell'archivio comunale di Valperga.

*1 Sta in lingua francese nelle collezioni di Bally e Jolly, che lo riferiscono colla data del 25 di quel mese.

» tanto ci discostiamo da loro, Noi tuttavia dopo
» il felice nostro ritorno in queste contrade
» abbiamo trovato ancora sussistente certa spe-
» cie di servitù chiamata taglia, e mano-morta,
» per cui gli uomini sono detti *tagliabili*, e
» stanno aggravati da insopportevoli carichi, cui
» si dà il nome di *angarie* e *parangarie*, ricu-
» sandosi loro la facoltà di testare, e di con-
» trarre liberamente. Gli uni ove muoiano senza
» prole maschile lasciano le loro figliuole prive
» d'ogni eredità; gli altri, se non hanno discen-
» denza di sorta, non trasmettono i beni se non
» al loro signore; una terza specie di persone,
» che diconsi ligie, tuttochè di condizione pie-
» namente libera, non hanno intiera podestà di
» testare. Sentendo perciò nell'animo i lamenti
» di questi infelici, che pur desiderano di u-
» scire da tanta miseria, e di spogliarsi da tal
» radice di servitù, siamo entrati in delibera-
» zione di apprestar loro il rimedio, e prepo-
» nendo il sollievo ed il ristoro di que' nostri
» sudditi ad ogni speranza di nostro lucro par-
» ticolare, vogliamo adoperare, come si con-
» viene a buon principe, con ogni clemenza,
» benignità, e magnificenza a pro del suo po-
» polo; epperò intendiamo di trarre i nostri
» sudditi insieme co' loro beni da ogni con-
» dizione servile, e dichiararli liberi e franchi
» per sempre. »

Guidato da questi pensieri il munificentissimo Sovrano prescrisse i mezzi, con cui si avessero ad ottenere le proposte franchigie, in guisa tale peraltro da non incontrare pericolo di confusione, o di usurpazione degli altrui diritti.

Dopo d'avere così renduti liberi i suoi sudditi immediati il Duca, per dare intiero eseguimento all' editto, vi aggiunse un'ampia dichiarazione con lettere del 23 di gennaio 1562, e con altre lettere del 10 di febbraio 1568 ordinò che tutti coloro, che possedevano beni soggetti ai vincoli in esse spiegati, dovessero affrancarneli senza indugio, o pagarne la corrispondente retribuzione all' erario del principe. Dipoi, perchè lo stesso si facesse da' suoi vassalli a pro degli uomini dei loro feudi, tentò ogni mezzo di agevolare somiglianti liberazioni, sopratutto nei feudi maggiori, come si scorge dai varii provvedimenti per lui dati, onde compiere le franchigie che si promettevano da Iacopo di Savoia, duca del Genevese e di Nemours per le possessioni ch' egli teneva dipendenti dalla corona di Savoia.

Mentre Emanuele Filiberto poneva ogni cura nello sciogliere questi legami delle persone alle cose, e vi si opponevano ostacoli, sopratutto nella Savoia, dove non si giunse ad estirparli assolutamente se non mercè di un editto pub-

blicato due secoli dopo *1, si professavano in Piemonte dai più gravi giureconsulti, e da' magistrati supremi opinioni consentanee all'intento del principe, ed ogni consuetudine che scemasse la libertà di testare si riputava invida, e odiosa seminatrice di civili discordie, nè si ammetteva, salvo con prova evidente *2.

E nelle costumanze d'Aosta *3 si dichiarava che tutti quelli che nascevano nel ducato erano reputati liberi da ogni soggezione personale, fuorichè la loro condizione servile fosse provata, e che tra i nobili il figlio riteneva lo stato del padre, purchè fosse nato da legittimo matrimonio, sebbene la madre uscisse di famiglia plebea.

---

*1 Editto del Re Carlo Emmanuele III del 20 di gennaio 1762.

*2 V. Sola - Glossa 7. de iure emphyteutico - Decreti *Rempublicam* 2.ae partis.

E notisi che ad impedire gli eccessi della forza ivi s' insegna, che « interim non licet domino propria » auctoritate apprehendere possessionem bonorum, ubi » comparet contradictor, etiamsi uxor sit et de parte » hereditatis; et si apprehendat restituenda esset, non » obstante quod dominus inde fidem fecisset de iuribus » suis..... Et sic censuit excellentissimus Senatus inter » quosdam illustres dominos ex comitibus Sancti Martini, et quamdam mulierem et alios, si bene memini, bis, et in specie sub die 21 ianuarii 1574 ».

*3 Lib. 1. tit. 19.

Riguardo alla libertà dei matrimonii che era di tanto cresciuta, dopo l'introduzione delle leggi canoniche, si cercò di frenarla in guisa che l'arbitrio dei figli non potesse mai prevalere al savio giudizio dei genitori. Il Senato di Savoia fece un espresso provvedimento per togliere gli abusi che si commettevano in questa materia *1, alla quale la sapienza dei legislatori municipali di alcune terre Piemontesi aveva già prima rivolto utilmente lo sguardo, citandosi ad esempio il capo XLII degli statuti vercellesi, che vieta il contrarre matrimonio con una donna che non abbia compito l'anno diciottesimo, ove non intervenga il consentimento de' suoi parenti *2. Ma sempre la legge civile riputò valida l'unione coniugale, cui non si opponesse un intrinseco vizio che rendesse difettivo il consenso, od incapaci le persone dei contraenti.

Ne' tempi, in cui erano più facili gli abusi della forza perchè confuse ancora rimanevano nelle persone volgari le idee di diritto e di dovere, e la strada della giustizia non aprivasi per tutti egualmente, succedevano talvolta vio-

---

*1 Arrêt réglémentaire du 17 décembre 1566. - Sulla richiesta di Giovanni Perratone Avvocato Generale.

*2 V. inoltre l'art. 27. tit. 20. lib. 1. delle Consuetudini d'Aosta.

lenze nelle conclusioni de' matrimoni. S'alzavano quindi gravi querele dei popoli al principe onde egli coll'autorità sua temperasse gli eccessi altrui. Così accadde che sul finir del secolo XV rinnovandosi esempi cotanto tristi e togliendosi per forza le zitelle dalle case paterne, e traportandole oltremonte, si supplicò alla duchessa Bianca, reggente lo stato in nome del duca Carlo II, e da lei si ottenne con solenne provvedimento nelle risposte al memoriale, confermate con lettera dell' 8 d'aprile 1490, l'ordine che i matrimoni dovessero essere liberi, ed approvati da' parenti *1.

La podestà dei padri sulle ragioni e sulle

---

*1 Ecco le parole del testo del memoriale:

« XIV. Supplicant quod matrimonia et maritagia » permittantur libere, prout iure convenit; et tractamenta ipsorum matrimoniorum relinquantur patribus, » matribus, aliisque affinibus propinquis prout ius disponit, et omnis honestas requirit. Et quod dignentur » fieri facere restitutio filiae de loco Bargiarum, quae » fuit transportata in Sabaudia post latam sententiam, » et similiter aliarum, quae indebite et violenter fuerunt ex domibus earum captae et transportatae ».

Risposero la Duchessa e Francesco di Savoia assistente alla tutela:

« Contentantur de praesenti capitulo; et matrimonia sint libera. Quantum ad casum particularem, » de quo supra, detur supplicatio, et providebitur » iuridice ».

cose dei figli restò foggiata all'uso romano, vale a dire amplissima e tale che s'accostava piuttosto all'indole del dominio, che non alla semplice protezione, tranne per quanto avrebbe potuto offendere la libertà della persona.

Così pure si tenevano regole conformi all'antica giurisprudenza romana negli atti che dipendevano dall'esercizio della patria podestà, come in particolare si può osservare nelle emancipazioni, sulle quali s'incontrano frequenti provvedimenti negli statuti dei diversi comuni.

Non altrimenti scorgiamo essersi adoperato in ciò che spetta alla condizione dei pupilli, de' minori e di altrettali persone privilegiate.

Se fu scrupolosa l'attenzione, colla quale dagli statuti municipali cercavasi di porre in salvo i diritti di quelle persone raccomandate singolarmente alla vigilanza dei magistrati pubblici, non fu meno provvido il consiglio con che si stabilirono le regole a ciò concernenti. La varietà di queste intenzioni benefiche si può agevolmente conoscere scorrendo i capi dei varii statuti, che troppo lungo sarebbe di qui riferire *1. Non puossi peraltro tacere l'utilità di

*1 Notisi, per esempio, che il numero degli anni per cui si dà luogo alla età maggiore fu abbreviato e ristretto all'anno decimottavo da molti statuti, fra quali que' di Biandrate, Vigevano, Voghera.

una istituzione ordinata negli statuti di Fossano*1, per cui ogni sei mesi si creava un Consiglio di quattro savi che sopravvedessero gl'interessi dei minori sudditi del comune. Questa istituzione ci raffigura quelle Camere delle tutele che stanno in uffizio nella Germania e nella Svizzera, e delle quali è tanto commendata l'opportunità, perocchè non potrassi mai chiarire con evidenza se le incumbenze affidate ai tutori non meno che a' Consigli che chiamansi di famiglia sieno rettamente adempite, finchè non si ha un Magistrato che per autorità pubblica e per proprio incessante dovere unicamente si occupi di serbar cauti ed illesi i diritti tutti di tali persone degnissime d'ogni soccorso.

Ma tuttochè si volesse allora serbare intatto l'antico deposito del gius romano, mercè del quale unicamente si poteva sperare in que' tempi d'avere un corpo di leggi universali, ciò non toglieva pertanto che vi si facessero mutazioni qualunque volta l'occasione lo richiedeva. Così

---

*1 Collat. 1. cap. 88.

De quatuor sapientibus eligendis pro conservando et inquirendo iura minorum.

« Item statuerunt quod vicarius et iudex teneantur eligi facere de sex mensibus in sex menses quatuor sapientes, quorum duo sint notarii: qui quatuor sapientes teneantur perquirere iura minorum tam de receptis quam de expensis etc. »

appunto, in ciò che spetta ai minori, Bianca di Monferrato duchessa di Savoia e tutrice del duca Carlo Giovanni Amedeo con suo editto del 17 di marzo 1491 abolì l'osservanza della legge *Si quis maior* *1, ove l'azione per essa non fosse preceduta da una interrogazione nelle forme espresse nello statuto.

Senza entrar qui nella descrizione dei modi co' quali venne presso di noi regolato l'acquisto de' beni alla Chiesa, del che si parlerà distesamente a suo luogo, accenneremo soltanto le norme per cui si definiva la capacità di acquistare il dominio dei beni agli stranieri.

Essendo per consuetudine in vigore quel diritto che dicesi d'albinato, contro il quale insorse la potente voce dei giureconsulti filosofi del secolo passato, ed ora muove più efficacemente il desiderio di accomunare gl' interessi dei popoli inciviliti, veggonsi fatti dai principi di Savoia antichi tentativi per levarne l'uso nocevole. Un atto di reciproca stipulazione conchiuso a' 18 di marzo 1348 tra Amedeo conte di Savoia ed Amedeo conte delle Cevenne ne porge la solenne abolizione del diritto d'albi-

---

*1 V. Sola « Commentaria ad decreta antiqua et nova, novasque constitutiones serenissimorum ducum Sabaudiae »

De transactionibus.

« Statutum editum super L. *Si quis maior.* »

naggio tra i sudditi liberi dell' uno e dell'altro Sovrano *1. Crebbero via via di numero le convenzioni e le dichiarazioni distruggitrici di quella legge d'esclusione, secondochè si riputava più o meno utile di favoreggiare col numeroso popolo la facilità del commercio *2.

Ma sopratutto da Amedeo VIII illustre documento si diede di cotale saggio intendimento. Perocchè egli nel secondo libro de' suoi statuti ordinò che, giusta il precetto delle leggi imperiali, i beni de' forestieri, che morivano ne' suoi dominii si serbassero ai loro eredi. Qualora nessuno si presentasse per raccogliere la eredità, quella per cura dei vescovi si distribuisse ai poveri, senza che la podestà civile vi pigliasse altra ingerenza, se non che per farli custodire durante lo spazio dell' anno entro il quale si aspettava l' erede.

A conoscere poi chiaramente l' indole delle leggi che si riferiscono alle cose, egli è necessario il distinguere la varia qualità dei beni secondo gli usi dei tempi, di che ragioniamo.

---

*1 V. Raccolta di leggi, editti, ecc. del lodato sig. Avv. Duboin, tom. 7. vol. 9. pag. 97.

*2 V. nella suddetta Raccolta al luogo citato molte abolizioni per luoghi e casi particolari, sopratutto quelle prescritte dai Re di Francia nel secolo XVI, quand' essi tenevano parecchie terre in Piemonte.

Altri di essi erano stretti in feudo, altri tenuti in libero e franco allodio.

Intorno ai feudi, dovendo farne altrove distesamente parola, noteremo soltanto quanto ragguarda alla loro relazione colle leggi civili. Sebbene non si ritenesse dal possessore dei beni feudali la disponibilità de' medesimi, ma dovesse il dominio utile passare illeso da ogni diminuzione nelle varie persone che per autorità di consuetudine o per legge d'investitura erano chiamate a succedervi, od almeno negli agnati dell'investito, tuttavia non furono lenti i nostri ad avvedersi che il riguardo della conservazione dei beni in una famiglia doveva cedere alla necessità di adempiere i doveri della giustizia.

Nel capo LXXXIV degli statuti vercellesi *1 leggesi stabilito, che tutti i debitori, da cinquant'anni addietro, che avessero obbligato od obbligassero i loro beni per legittima causa in favore dei loro creditori, dovessero sopportare il peso della loro obbligazione primieramente sovra i beni non feudali; in difetto di questi soggiacessero a tali carichi i loro beni feudali, senza distinzione veruna di qualità di feudi, o di grado di possessore, ed

*1 V. questo capo che è nel libro secondo degli statuti di Vercelli.

uguale sicurtà si desse a sostegno delle doti assegnate alle donne.

L' importanza di cotale precetto fu dopo riconosciuta ed approvata in forma di legge generale da Violante di Francia vedova del duca Amedeo IX, e tutrice del duca Filiberto suo figlio. Molti erano i richiami che si portavano alla Reggente dai sudditi, sopratutto dai Piemontesi, per l'irremovibile consuetudine dell' inalienabilità dei beni feudali: e si narrava che varii possessori di feudi avendo figliuole nubili, e trovandosi gravati da debiti, non potevano nè collocar quelle in matrimonio, nè estinguere questi, con grave discapito del loro interesse e del proprio decoro. Mossa da tali giuste querele la duchessa coll' editto del 3 di luglio 1475 dichiarò che tutti i possedìtori di feudi nobili, presenti e futuri, potessero liberamente disporre dei beni dai medesimi dipendenti così per fare gli opportuni assegnamenti alle figliuole, come per pagare i proprii debiti, ed eziandio per soccorrere altrui, con che peraltro si fosse anzitutto ottenuto il beneplacito del principe, ed il fondo che intendevasi vendere dovesse dapprima offerirsi agli agnati del venditore colla richiesta di convenevole prezzo per eseguire il ritratto *1.

*1 V. Sola - Decretum *Yolant* de feudis - Decretum *Carolus*.

Questo editto, che erasi nella osservanza della pratica ristretto ai soli beni feudali posti nel vero Piemonte, venne confermato dal duca Carlo I. Non era rimasta però affatto piana l'interpretazione di quella legge, ed alcuni dottori per non dipartirsi dal suono delle parole in che era spiegata, non volevano ch'essa potesse estendersi anche alla causa della restituzione delle doti co' loro aumenti da farsi alle vedove dei vassalli. Ma la duchessa Bianca, mentre era tutrice del duca Carlo Giovanni Amedeo, dichiarò solennemente doversi intendere compreso nel benefizio conceduto da Violante anche il caso della restituzione della dote coll'aumento alla vedova, purchè costasse del pagamento della dote, e sotto la condizione che, ove non rimanessero del marito altri beni che i soli feudali, l'aumento dopo la morte della vedova tornar dovesse agli eredi del marito medesimo *1.

Insistendo su questi principii il duca Filiberto II dichiarò ne' suoi decreti *2, che tale alienazione sarebbe permessa non solamente per

---

*1 Sola - Decretum *Blancha*.

*2 « Quod pro solvendis seu constituendis dotibus et debitis possint successores in feudo, etiam inviti, compelli ad alienandum de bonis feudalibus, in quibus successerint, secundum tamen quantitatem patrimonii et qualitatem domus et personarum ».

la volontà di chi, ritenendo beni feudali, fosse gravato di que' carichi, ma che si ravviserebbe necessaria qualunque volta occorresse successione di beni feudali che fosse in egual condizione.

Non si debbe credere che queste fossero vere e particolari indulgenze ai Piemontesi, perocchè, secondo ne attesta il Du Moulin scrittore peritissimo di tali materie, in Francia e sopratutto in quelle contrade che colà si reggevano colle proprie consuetudini, e nel regno di Napoli, in Sicilia, ed in alcune regioni di Lombardia, come nel ducato di Mantova, disponevasi dei beni feudali non altrimenti che degli allodii *1.

La libertà dell' alienazione de' beni non feudali era anche talvolta inceppata dall' estensione delle sostituzioni fedecommessarie, le quali dalla

---

*1 « Et haec est generalis consuetudo regni (Galliarum).

» Nec hoc locum solum habet in Galliis, sed etiam in multis aliis locis, etiam in Italia ut Mantuae etc. et in Neapoli et Sicilia. Quod hodie omnia feuda sunt hereditaria; alias nihil esset certi, nullum esset solidum patrimonium, nec commercium, quum omnia fere praedia sint feudalia, seu potior pars in hoc regno, prout et in utraque Sicilia, et in Allobrogibus seu Sabaudia, ubi ante sexaginta annos, usu rerum exigente, praecipuo legum exploratore et correctore, Principes ipsi ad assiduas subditorum patriae cismontanae que-

legge romana si lasciavano liberissime così nella qualità delle persone, come nella durazione del tempo. Ma poichè meglio si riconobbe l' utile che ridonda all' universale dello stato da una pronta circolazione de' capitali, furono solleciti i nostri Sovrani di porre un freno a siffatte sostituzioni, delle quali era l' uso molto ristretto allora che, il più delle terre essendo feudali, non potevano i possessori disporne a pieno arbitrio. La moltiplicità dei fedecommessi dimostrossi dannosa quando, accresciuto il numero degli allodii, si vollero questi assoggettare a tali restrizioni, il cui uso è oggidì di tanto scemato *1.

Intorno alla ragione di succedere si vuol notare ch' essa veniva definita alla foggia romana così per le eredità testamentarie, come per le legittime. Ma una eccezione solenne e rigida vi si era apposta e mantenuta con grandissima

---

relas anno 1475, et deinceps, saepius convocato ducali consilio, coacti sunt abrogare veterem consuetudinem, qua non licebat feuda antiqua nisi in agnatos stirpis transferre ».

Car. Molinaeus - Commentaria in consuetudines Parisienses - Tit. *des fiefs* n.° 100 a 105.

*1 Si rammenti che l' uso de' fedecommessi semplici e perpetui non si diffuse a guisa d' impetuoso torrente, come dice il Muratori, se non dopo il principio del secolo XVII.

Muratori - Dei difetti della giurisprudenza, cap. 17.

cura, singolarmente negli statuti municipali. È questa l'esclusione delle femmine dalle intestate successioni degli agnati.

Il capo XXXVIII degli statuti di Torino prescriveva che nelle successioni dei cittadini ed abitatori di Torino, e di Grugliasco, terra dalla città dipendente in ragione di feudo, si osservassero le leggi romane ed imperiali, tranne il caso in cui una persona morisse senza lasciar testamento, poichè allora l'agnato più prossimo al trapassato dovrebbe preferirsi a qualsivoglia altro nella successione delle case.

E poscia al capo CCCXXVIII si aggiungeva che essendo una figlia dotata e maritata dal padre o dalla madre, quella, ove si trovasse insieme con fratelli maschi o loro figliuoli, non potesse succedere *ab intestato* a' suoi genitori, ma dovesse ristringersi unicamente alla dote.

Oltre alla dottrina generale della esclusione delle donne, parmi che si abbia a por mente ad un ordine particolare che vieta alle medesime di succedere nelle case, ordine che scorgesi ripetuto negli statuti d'altri ragguardevoli comuni, come accenneremo in appresso, e che dagli antichi nostri giureconsulti veniva riputato come una imitazione di diritto feudale, onde era nato il proverbio in Torino *1, che chi te-

*1 Cravetta cons. 236. n. 13.

neva una casa nella città, era uguale al possessor di un castello.

Le consuetudini della città d' Asti dopo d'avere vietato *1 alle donne di prendere il possesso di veruna casa, quando vi fossero altri beni onde poter essere soddisfatta de' suoi averi, ordinano *2, che qualunque donna della città o del territorio astigiano fosse stata maritata per cura del padre, del fratello, dello zio, o dell'avo paterno, non potesse conseguire veruna parte d' eredità legittima del padre o della madre, quando con essa concorressero i suoi fratelli o i loro eredi, dovendo ella accontentarsi dell' essere stata maritata.

Negli statuti di Vercelli *3 si prescriveva che nè la madre, nè i cognati, nè alcuno compreso nella linea materna, godessero di nessun diritto di successione intestata, essendovi qualche agnato del defunto posto entro il quarto grado secondo la computazione canonica. Salva sempre la porzione per diritto naturale dovuta agli ascendenti ed ai discendenti, vale a dire la legittima.

Lo statuto di Saluzzo *4 seguiva norme simili a queste. Non mi diffonderò nell'allegare gli altri

*1 Capo 50 della 16.ª collazione.
*2 Ib. cap. 65.
*3 Ib. cap. 6. del secondo libro.
*4 Cap. 223. dell' 8.ª collazione.

capi analoghi degli statuti delle terre piemontesi, i quali tutti avevano per regola irrefragabile l'esclusione delle donne dalla successione degli agnati, ma accennerò il tenore degli statuti d'Aosta, che in questa, come in molte altre parti, serbano un colore affatto proprio, e provvedono con infinita diligenza sopra le quistioni legali. La consuetudine generale del ducato non escludeva assolutamente le donne dal concorrere all'eredità de' suoi parenti, sebbene in alcuni luoghi particolari di quella valle si osservasse la esclusione perfetta, ma riconosceva valide le rinunzie ed i quietamenti sopra le ragioni ereditarie fatti dalle donne in occasione di matrimonio *1. E per togliere ogni sospetto d'inganno ingiungeva a' notai che rogassero gli atti di siffatte rinuncie, di dovere spiegare con ogni chiarezza alle donne la forza e l'effetto di tali quietamenti, e di accertarsi se veramente la volontà di chi rinunciava fosse conforme all'atto che stava per compiersi.

Essendo scopo del nostro libro il narrare piuttosto che il giudicare, non occorre l'entrare nella disamina dell'opportunità di questa legge d'esclusione. Basti il dire essere quella stata variamente considerata dai molti che ne parla-

---

*1 Coutumes générales du duché d'Aoste - liv. 5. tit. 8. - art. 1 - e successivi art. 15.

rono, altri riputandola consentanea, altri opposta al pubblico bene. Sono note a tutti i giureconsulti le eloquenti parole colle quali lo spositore dei motivi del codice civile di Francia prese a sostenere l' utilità dell' ammessione indistinta dei maschi e delle femmine alla successione dei genitori e dei più prossimi loro congiunti. Si sa che nell'antico diritto romano *1 le donne non erano fatte partecipi del diritto comune di succedere, e che poscia fu abrogato cotal divieto; onde l' origine vera degli statuti introdotti nei diversi comuni d' Italia per rinnovare quella esclusione, parmi doversi dedurre dagli usi dei popoli barbari venuti in Italia nell' ultima decadenza dell' impero, e particolarmente dalle leggi dei Longobardi *2.

Dopo di aver ragionato della esclusione delle femmine dalla successione degli agnati, ne segue la necessità di toccare dell' uso dei ritratti gentilizii che tanto era invalso presso di noi nei contratti di vendita di beni stabili. Per questa maniera di preferenza era lecito ad uno dei parenti più prossimi del venditore l' escludere

---

*1 La legge Voconia escludeva dalla successione le donne non consanguinee.

*2 V. le leggi 1.ª del lib. 1., e 7.ª del lib. 2. di Liutprando re, e *passim* presso il Muratori *Rer. Italic. Script.*

il primo compratore dall' effetto della vendita pattovita, qualora fra il termine che dai particolari statuti si prescriveva offerisse il prezzo medesimo che l'altro erasi dichiarato pronto a pagare *1. Ho detto che la prelazione stabilivasi in favore di uno dei parenti più prossimi, perchè la qualità di vero agnato non era in tutti, ma nel più soltanto degli statuti richiesta. Sia esempio di questa legge di prelazione lo statuto di Chieri, il quale *2 prescrive che se alcuna persona di Chieri o del suo distretto avesse venduto qualche sua possessione posta dentro o fuori del contado, fosse lecito ai suoi agnati congiunti *3 fino al terzo grado di ricuperare dal compratore il fondo venduto allo

---

*1 Osservisi quanto bene si possa qui applicare in genere il testo delle XII tavole ristretto allora alla successione intestata (tav. V. cap. 2.): *Agnatus proximus familiam habeto; si agnatus nec escit, gentilis familiam heres nancitor.*

*2 Al capo 92 del sunto che trovasi nei documenti della Storia di Chieri di Luigi Cibrario.

*3 Il testo ha *parentes paronales.*

Il sig. Cibrario nel suo vocabolario delle voci e locuzioni barbare aggiunto ai documenti per lui pubblicati nel 2.° volume delle sue storie di Chieri, interpreta *parentes paronales* per *agnati*: d'onde si possa trarre l'etimologia di questo aggettivo è incerto, se non si volesse per avventura desumere da *patronales.* Ma il senso della parola non sembra dubbio.

stesso prezzo e nella istessa moneta, ch' erasi sborsata, fra lo spazio di sei mesi da computarsi dal tempo in che erasi celebrata la vendita, purchè si pagassero in giunta quattro denari sopra ogni lira per ogni mese in ristoro dei danni e degli interessi; parimente i consorti *1 potessero ricuperare fra quel termine le case e le torri che trovavansi nel territorio Cheriese.

Non si dee credere però che l' uso di cotali ritratti o accorrimenti fosse così generale come quello dello statuto esclusivo delle donne, il quale stava in guisa di vera legge generale, mutabile soltanto nelle forme, laddove l' altro non erasi introdotto in tutti i principali comuni che come provvedimento speciale.

Ammessa l'esclusione delle donne dalla successione dei loro parenti, si fecero sollecite le leggi di stabilire la necessità delle doti, che loro si assegnavano a titolo di prezzo del divieto di partecipare nella eredità dei congiunti. Perciò definirono in quali occorrenze, per quali quantità, e con che patti le doti si dovessero costituire; ma appunto perchè l' intento preci-

---

*1 *Et etiam consortes* leggesi nel testo.

Consorto è voce, che spesso trovasi negli scrittori toscani. - Qui sembra che stia per significare prossimi di luogo o vicini.

puo del legislatore consisteva nello arricchire i maschi, sempre sufficiente reputavasi quella dote, mercè della quale la donna erasi potuta collocare onoratamente.

A modo poi di più ampio compenso fu accolta la consuetudine di quelle che anticamente chiamavansi donazioni per cagione di matrimonio, e dipoi ebbero nome d' aumenti, consistendo esse in accrescimenti, che il marito o il padre di lui faceva sopra la dote in una proporzione determinata, i quali aumenti, ritornando la dote alla donna, cedevano a lucro di lei sotto la limitazione però che la moglie dovesse scegliere o la metà dell' aumento in pieno dominio, ovvero il solo intiero usufrutto *1.

Quasi per titolo di beneficio reciproco si avvalorò coll'autorità dell'uso nelle terre piemontesi il diritto al marito di aver parte nell'eredità della dote, rimanendo egli superstite alla moglie. Ma variamente intendevasi cotal benefizio nei

---

*1 V. Purpuratus, consilia; cons. 400. n. 2. - Antoninus Thesaurus, decis. 183. n. 4. - Sola, decret. De feudis: *Blancha*.

1.ª part. glossa una, n. 9, ove si legge: « De » consuetudine patriae Pedemontanae, etiam nullo » existente pacto, uxor per totum tempus eius vitae est » usufructuaria augumenti, vel potest eligere dimidium » augumenti, quod erit perpetuo suum, etiam extan» tibus liberis ».

varii luoghi, dove se n' era ammessa la introduzione. Nel più delle terre disponevano gli statuti che il marito si avvantaggiasse della metà della dote, senza distinguere se fossero o non figli nati dal precedente matrimonio: in alcuni luoghi prevedendosi il caso che la moglie avesse lasciato molti figli al marito, si stabiliva che la dote intiera si dividesse per capi, ed il marito ne avesse una porzione uguale a quella che distribuivasi a ciascuno dei figli *1.

Lo statuto di Torino non assegnava al marito che la metà della dote, e nel solo caso in cui non gli fosse rimasta prole dal suo matrimonio colla moglie, a cui succedeva. Lo stesso si prescriveva dallo statuto di Pinerolo.

Lo statuto vercellese attribuiva al marito, senza distinzione di casi, la successione nella metà della dote, mentre in Casal Monferrato si osservava la consuetudine che il marito, anche quando gli erano rimasti figli della moglie istessa, fosse erede dell'intiera dote, la quale usanza

*1 La quistione della riversibilità della dote, cioè s' essa, premorendo la moglie, dovesse spettare al marito, ovvero ai figliuoli superstiti, fu oggetto di aspra controversia tra due insigni dottori, Martino e Bulgaro. Non essendo universalmente ricevuta la legge *Hac edictali* cod. *de sec. nupt.*, si studiarono i legislatori municipali di troncare, ognuno secondo la privata loro opinione, la rinascente difficoltà.

divenne anche generale nel resto del Monferrato *1.

Non vuolsi tuttavia intendere che per il lucro che il marito faceva della dote si privassero i figliuoli della ragione di legittima loro spettante su quella parte di patrimonio materno, poichè, secondo la pratica antica che ne viene attestata da Antonino Tesauro *2, tale diritto di legittima si manteneva in favore dei figliuoli.

Oltre a queste consuetudini, che erano comuni a gran parte del territorio piemontese, se ne avevano in materia di successione alcune specialissime a certi paesi: così per esempio lo statuto di Revigliasco *3 ordinava che venendo a morte alcuno di quegli abitanti senza eredi legittimi, o con eredi legittimi, da cui vivessero separati, egli dovesse lasciare la terza parte dei beni al signore del luogo, al quale in difetto si devolverebbe l'intiera eredità; così nello statuto di Mondovì *4 si prescriveva che se morisse una donna maritata senza lasciar prole o senza aver disposto per testamento, il marito le succederebbe per la metà della eredità; se

---

*1 V. Tesauro nella decisione citata ai nn. 5 e 6 - Osasco decis. 21.

*2 Tesauro decis. 184.

*3 Cap. 24.

*4 Cap. 49 della 2.ª collazione.

quella non avesse lasciato figliuoli, ma avesse fatto disposizione testamentaria, il marito pur divideva l' asse intiero cogli eredi istituiti.

Così lo statuto vercellese *1 stabiliva che morendo alcuno degli abitanti in quella città o nel suo contado senza testamento e senza eredi legittimi, gli succedesse la caritatevole compagnia di S. Lorenzo *2, da cui dovevano poi entro l'anno, dal dì della morte di quello, distribuirsi i beni di tale eredità ai poveri in suffragio dell' anima del trapassato. Qualora si trattasse di persona che avesse lasciato nella sua eredità diritti di pubblico esercizio, come di fodri, di bandi, di dazii, e nel caso in cui non gli succedessero eredi sudditi al comune, il comune istesso pigliavasi la metà dei beni per soddisfare a' suoi debiti *3.

Da questi cenni si potrà scorgere facilmente di quale indole fossero le mutazioni che si facevano dalle consuetudini particolari alle antiche regole del gius romano sopra le successioni. Ora volgendoci ai contratti avremo meno che dire, poichè per la necessità dell' uso dovettero quelli lasciarsi nella naturale loro schiettezza

---

*1 Lib. 2. cap. 13.

*2 *Charitas Sancti Laurentii quae fit per civitatem Vercellarum.*

*3 Lib. 7. cap. 17.

raccomandata ai precetti della legge romana, che intorno a questa materia sparse, come ognun sa, tanta luce di filosofia.

Di due specie di contratti dovremo nondimeno fare parola, poichè in essi s' incontrano regole speciali introdotte da' costumi proprii, e dalle opinioni particolari dei secoli, di che parliamo. E primieramente è da ricordare che essendosi, per le dottrine morali diffuse dopo il XII secolo in tutta l'Europa cristiana, ravvisato come illegittimo e riprovevole il frutto del danaro, o usura che dir si voglia, l'industria degli uomini cercò di ottenere per modi diversi il provento istesso che loro si vietava di riscuotere dal semplice impiego del danaro a titolo di mutuo. Con avvedimento singolare, per non dire con astuzia sottile, si cercò di coprire con un velame di finzione legale il vero traffico del danaro. Quanto più si rafforzava l'opinione comune dei casuisti, avversi alle usure anche temperate ed oneste, tanto più si studiavano le genti di eludere la legge. S' inventava il contratto trino, specie di finzione, che moltiplicando le obbligazioni non poteva accomodarsi a tutti i casi; si spiegavano gli accidenti nei quali la moralità di questo interesse dicevasi poter essere sostenuta, qualora cioè concorressero i requisiti di Paolo di Castro intorno al lucro cessante ed al danno emergente; e finalmente si mettevano in

pratica i censi e le rendite, cioè contratti per cui si dava o si vendeva l'uso reale della moneta come cosa o merce, onde averne un annuo prezzo o compenso col nome di frutto o di pensione. La podestà ecclesiastica, sotto la cui protezione questa specie di contratto era nata, volle sola ingerirsi nel governarne l'uso e nel moderarne gli effetti *1.

Tre sommi pontefici, cioè Martino V nel 1420, Niccolò V nel 1452, e Calisto III nel 1455, riconobbero legittime tali rendite imposte sui fondi da potersi redimere ad arbitrio del venditore. Più di un secolo dopo S. Pio V, nella famosa sua costituzione del 19 di gennaio 1569, pubblicò un ordine generale sopra questi censi.

Le costituzioni dei quattro pontefici, che abbiamo citato, erano venute in osservanza anche presso i Piemontesi, non già che vi fossero state introdotte per autorità propria, ma perchè trattandosi di rimedio supposto con-

---

*1 Attenendomi alla natura propria di queste costituzioni di rendite, io ne deduco la causa prossima dalle opinioni del secolo XIV e XV. Alcuni traggono dalla Novella 160 di Giustiniano l'argomento che i censi fossero conosciuti nella antica giurisprudenza romana.

Notisi però che ora si tratta dei censi consegnativi, e non dei riservativi che furono definiti nella legge ult. ff *de contrah. empt.*

tro il pericolo di peccato, quelle si accoglievano nella pratica senza difficoltà *1. La bolla di S. Pio V fu anche talvolta invocata negli ordini dei nostri principi, quando cercavano d'impedire i soprusi e le frodi, e, come allora chiamavansi, gli stocchi, i bistocchi, ed ogni altra specie di raggiri usurarii.

Quella costituzione non aveva definito la quantità della proporzione tra il provento ed il capitale del censo, onde il farlo rimaneva in balìa dell'uso o della podestà civile. Anzi questa non intervenne tra noi a fissarne la tassa se non verso il fine del regno di Carlo Emanuele I; epperò in un tempo posteriore al periodo della presente istoria *2. Ed il più volte citato Te-

*1 Veggasi la decisione 154 di Antonino Tesauro, dove si disputa in favore dell'osservanza delle costituzioni di Martino e di Niccolò, che a taluni parevano di dubbia autorità, perchè non erano inserte nei libri delle Decretali, e non avevano conseguito quel corredo di chiose, che facevano ala alle altre leggi maggiori. E si soggiunge che il Senato di Piemonte non erasi attenuto alla Bolla Piana in una causa della provincia d'Ivrea, perchè in quel tempo la Bolla *in ea provincia publicata non legebatur*. Può credersi eziandio che la Bolla non sia stata pubblicata nel ducato d'Aosta, secondo che ne attesta pei mandamenti di Challant e Graine la dichiarazione riferita a pag. 292 del tom. 7. vol. 9. della Raccolta delle leggi, editti, ecc. compilata dal sig. Avv.° Duboin.

*2 V. Borelli - Editti antichi e nuovi, pag. 1136.

sauro narra che, secondo il parere degli antichi dottori, era lecito quel censo che desse un frutto non eccedente il dieci per cento del capitale *1.

L' intenzione manifesta di torre via l' usura, ed ogni lucro smodato in qualunque specie di contratti si appalesa negli statuti di Amedeo VIII, il quale nel capo VII del III libro cominciò dall' ordinare, che i proventi de' censi da pagarsi in vettovaglie non potessero accrescersi quando si era indugiato di riscuoterli, aspettando che venisse il caro; ma si dovessero ridurre alla stima dell'anno, in cui essi erano scaduti; che all' incontro chi non aveva voluto ricevere i proventi offerti in tempo di carestia, dovesse in seguito accontentarsi del prezzo corrente. Di poi nel capo XXXVII dello stesso libro proibì a tutti i suoi sudditi di qualsivoglia grado, così Cristiani, come Ebrei, di abbandonarsi all'usura, e di celebrare qualunque contratto infetto da questo vizio. Nè altrimenti si pensava negli statuti di alcuni comuni, sebbene per la qualità dei tempi arduo divenisse il porre argine ai lucri immodici che si cercavano. Ebbero cattivo nome i Lombardi pei loro eccessi nello esercizio delle usure, e fra i Lombardi che facevano grande traffico cogli stranieri si annoveravano

*1 Cit. decis. 154 in principio.

talvolta gli Astigiani, riputati allora i più ricchi tra i popoli del Piemonte, e i meglio esperti nella mercatanzia *1. Pochi essendo a que' tempi i beni liberi, e di cui si potesse disporre, e trovandosi incagliato il commercio per le difficoltà dei transiti, l'enormità dei balzelli e dei dazii, e la rarità della moneta, nascevano funestissimi effetti dal monopolio del danaro. L'opinione comune dei dottori dava facoltà a' mercanti di ritrarre il dieci per cento di frutto dalle somme che si ponevano a mutuo; ma l'ingordigia degli usurai sapeva trovar modo a far frode alla legge. Speciali tolleranze si avevano per le usure dagli Ebrei stipulate, quasi che si volesse permettere loro in questa parte un compenso agl'incagli, che ad essi si apponevano nell'esercizio di traffici onesti. Prima che Sisto V le moderasse severamente, queste usure nel Piemonte si alzavano al trentatre per cento: un breve di quel Pontefice indiritto a Carlo Emanuele I il 3 d'ottobre 1587 le ridusse alla tassa di diciotto per cento *2. Negli

*1 Nelle più cospicue città di Francia e d'Inghilterra erano de' quartieri dove si raccoglievano que' trafficanti Italiani, cui si dava il nome generico di Lombardi - *Lombards-street* in Londra - *Rue des Lombards* a Parigi - la *Piazza Lombarda* in Amsterdam.

*2 V. questa materia distesamente trattata nella decis. 57 di Antonino Tesauro.

statuti dei comuni s'incontrano talvolta espresse proibizioni delle usure, come in que' di Chieri *1 e di Cuneo *2, ed è da rammentarsi con lode l' editto di Emanuele Filiberto del 7 d'aprile 1570, col quale intese di riparare ai danni che ne venivano, singolarmente in Savoia, dalla costituzione di quelle vendite che si chiamavano volanti, per cui si vendevano e si compravano con patto di riscatto certe prestazioni di grano, di vino, o di altra derrata in tale annua quantità, che procurava al creditore un lucro di venti o venticinque per cento.

Finalmente a dar prova della cura che si poneva in que' tempi nell' impedire ogni eccedenza sopra il danaro, gioverà il ricordare un capitolo del lib. II degli statuti di Vercelli, intitolato: *De non petendo melioramento monetae*, dove si dichiara che nessun creditore non potrebbe chiedere o riscuotere sotto pretesto d' interesse, o in qualunque altra guisa verun *valimento* o miglioria di monete da qual-

---

*1 V. i capitoli - *Quod vicarius non teneatur facere ius alicui extraneo de usuris - De ratione reddenda de usuris usque ad quatuor denarios pro mense et libra - etc.*

*2 *De foeneratoribus, quod non accipiant pro usura ultra denarios sex ducales pro libra quolibet mense.*

Quod nullus foenerator possit sibi facere aestimari nisi denariatum pro denario, etc.

sivoglia abitante nel distretto di Vercelli. Anzi nessuno potrebbe essere per simil titolo costretto a presentarsi in giudizio; ed ogni lite mossa a tal fine si avesse ad interrompere.

L'altra specie di contratti, che mi pare dover essere avvertita, è quella dell'enfiteusi: questo modo di alienazione imperfetta, trovato nei tempi in cui per lo scemato numero dei coltivatori, e per l'inerzia dei padroni dei fondi scadeva l'agricoltura, e si rallentava la circolazione dei capitali, era divenuto frequente in alcune parti del Piemonte nei secoli XIII e XIV. Qui, come altrove, le enfiteusi, per l'ordine delle investiture con che si regolavano, eransi accostate alla natura de' feudi. Si distinguevano, per la qualità dei beni, le enfiteusi laiche dalle ecclesiastiche, e queste essendo per lo più di ampie possessioni, per tempo lunghissimo, ed in favore degli eredi del sangue, e de' loro discendenti, si confondevano colle ragioni feudali. E secondo che narra il cardinale De-Luca *1, nella condizione dei tempi antichi per cagion delle guerre esterne e civili, e per le discordie delle parti che lacerarono l'Italia, la Chiesa ebbe mestieri di crearsi vassalli e coloni fedeli che la difendessero e ne conservassero i beni, d'onde prese l'origine quella regola di giuris-

*1 Disc. 61. *de emphyt.* n. 17.

prudenza italiana che stabiliva, che nelle enfiteusi ecclesiastiche succedessero i soli maschi discendenti da maschi.

Alcune volte, usando i prelati dell'antica prerogativa di concedere feudi minori, vestivano le concessioni enfiteotiche una apparenza di vero feudo; ma si tenne per regola comune in Piemonte, che siffatte investiture stabilissero bensì una movenza dei beni dalla mensa del prelato, senza mai indurne peraltro alcun titolo di vero e nobile feudo *1.

Amedeo VIII nel terzo libro de' suoi statuti prese a considerare che, sebbene giusta il diritto comune, cessando l'enfiteuta per tre anni dal pagare il canone pattovito, fosse lecito al signore diretto di togliergli il fondo, tuttavia era tra noi invalsa una usanza più mite, cioè che i canoni non si pagassero, se non quando i collettori li dimandavano. E quindi ordinò per forma di legge pubblica, che gli enfiteuti non potessero essere scacciati dalla possessione di che si trovavano investiti, se non fossero stati dapprima ammoniti del loro dovere dai padroni diretti, e poscia per tre anni avessero trascurato di adempierlo. Cotale esempio di provvida moderazione fu imitato trent'anni dopo da

*1 Decis. del Senato di Piemonte, 25 aprile 1763, ref. Peyretti nella causa Malpassuti contro Solaro.

papa Pio II, il quale con privilegio del 6 di agosto 1460 statuì che rispetto alle case poste nella città di Torino, e soggette ad enfiteusi ecclesiastica, non s'incorresse pena di decadenza, se l'enfiteuta non avesse omessa pel corso di cinque anni la retribuzione del canone *6, previa una triplice intimazione del direttario.

Il desiderio di lasciar il meno che si potesse incerto il giro de' capitali, e di riparare così ai disordini e ai danni, che nascevano dal rigor primitivo delle relazioni tra il padrone diretto e il padrone utile, fece sì che per vecchia consuetudine si abolisse tra i nostri la regola, per cui, vendendosi dall'enfiteuta il fondo enfiteotico senza licenza del signore diretto, si dava occasione alla decadenza della concessione; e solamente si riservò al direttario il diritto di prelazione al compratore *7, perchè il dipartirsi assolutamente dalla prerogativa dei ritratti pareva innovazione eccessiva tra i costumi di quella età.

Un diritto non dissimile di prelazione, sebbene ristretto ad una sola specie di acquisti,

---

*6 V. Borelli - Editti antichi e nuovi, pag. 848.

*7 Thesaur. decis. 169, dove si citano le autorità, che comprovano l'allegata consuetudine. - Gaspar Anton. Thesaur. in addit. ad dict. decis.

si trova mentovato negli statuti del comune di Vercelli *1. E siccome in quelle pianure rimangono più frequenti che non nelle altre parti del Piemonte le possessioni enfiteotiche, così non si dee credere affatto superfluo il riferire quel documento di antica memoria.

« Qualunque volta (ordinava il codice mu-
» nicipale dei Vercellesi) un creditore riceva
» in pagamento alcun fondo del suo debitore
» per ordinamento dei consoli, o per decreto
» di giudice, o in qualsivoglia altra maniera,
» e quel fondo spettasse al debitore per con-
» cessione d' enfiteusi fattagli da alcun citta-
» dino o suddito del comune di Vercelli, questi
» avrà diritto di ricuperarlo non altrimenti che
» lo stesso debitore fra il termine di tre anni
» dall' aggiudicazione seguita a pro del credi-
» tore, ove il debitore acconsenta. Trascorso
» il triennio avrà il direttario ancora un' anno
» per ripigliarsi il fondo, anche senza il con-
» sentimento del debitore, purchè questi non
» abbia specialmente investito il creditore delle
» sue ragioni. »

Sono questi i capi più gravi, ne' quali le

---

*1 *Quod locatores seu domini, qui dederint aliquas possessiones in emphiteosim ad tempus vel in perpetuum, possint recuperare illas terras et possessiones ut infra.*

antiche leggi Piemontesi si dipartivano dalla disposizione del diritto comune, in che allora consisteva la ragione scritta, osservata universalmente nelle nostre contrade.

CAPO VI

DELLE LEGGI CRIMINALI

L'indole delle leggi criminali molto sempre ritrae della qualità degli ordini politici del popolo, presso cui elle sono in vigore. Poichè siccome per esse si accresce la forza del governo pubblico, così questo debbe intendere il loro uso nel modo che serva a tale uopo. Ma ciò non toglie che nel disporre siffatte leggi debbasi anzitutto considerare l'autorità della giustizia, la quale è come lo spirito che anima il corpo, ed impedisce che non si corrompa. Il legislatore che pure osasse di travisarne i precetti, guasterebbe la fonte della pubblica felicità. E sempre convien si rammenti che l'ottenere, mercè di buone leggi contro i delitti, la sicurezza della vita civile, e, per le provvide istituzioni giudiziarie, lo schivare i pericoli d'ingiuste condanne, sono due principalissimi obbietti dei desiderii degli uomini che convengono in società.

Prima di farci ad esporre gli statuti sui criminali posti dai principi di Savoia in Piemonte, converrà narrare con brevi parole parte delle vicende cui andò soggetto da' tempi più antichi in Italia il giudiziario procedimento, onde il

lettore abbia sotto gli occhi la ragione dei provvedimenti, che poscia troverà descritti.

Dopo i giudizii pubblici che nell' antica repubblica romana si tenevano o dal popolo intero, o dai questori del parricidio, o dai triumviri capitali *1, piegandosi il governo alla podestà di un solo, si accrebbe il numero de' giudici, e si prefissero certe particolari questioni di delitti. Quando poi fu dato al principe il diritto di ordinare a suo arbitrio le leggi, più frequenti divennero le inquisizioni criminali, e più svariate le pene.

Accennava i tempi mutati un celebre antico*2,

---

*1 Segnandosi qui i soli caratteri generali, non si potè far menzione delle particolari cognizioni criminali che erano in uso presso i Romani, come il Tribunale paterno, la Cognizione pontificia *de sacris pollutis*, la giuridizione di questori speciali. Chi vorrà essere istruito in questa gravissima parte della storia del gius romano antico potrà leggere con gran frutto la storia de' principii per la instruzione delle pruove ne' processi penali di Nicola Nicolini. Napoli, 1829.

*2 Dialogo *de oratoribus*, n. 38.

Si ricordino ancora quelle risentite parole di Marco Cornelio Frontone a Marco Cesare.

« Immortales Dei sciverint comitium et rostra et » tribunalia Catonis et Gracchi et Ciceronis orationibus » celebrata hoc potissimum saeculo conticiscere? Or» bem terrae, quem vocalem acceperis, mutum a te » fieri? etc. »

M. C. Frontonis Epistolae etc. - Ed. A. Maio. - Romae, 1823, pag. 228.

mentre pur favellando dell' arte oratoria rammentava le antiche usanze giudiziarie di Roma, quando non si prefiggeva nè tempo, nè modo alle orazioni forensi; e narrava come, incominciando dal terzo consolato di Gneo Pompeo, venne via via scemando la larghezza delle disputazioni, e come sotto il regno d' Augusto la lunga pace, l'ozio continuo del popolo, l'assidua tranquillità del Senato e la disciplina del principe avevano sedato ogni impeto d'eloquenza. Crebbe quindi la cura del silenzio così che nel secondo secolo de' Cesari il più delle cause si trattavano nella solitudine di stanze ristrette e fra private pareti. Da questa solitudine si passò ad una cognizione più coperta, e si aggiunsero i tormenti ad agevolare il rinvenimento delle pruove legali.

Ai tempi di Antonino e di Marco Aurelio erasi già messo in uso il martorio come mezzo di prova ordinaria, non più ristretta agli schiavi, e Diocleziano prescriveva ai giudici, che nelle inquisizioni criminali primieramente si attenessero alle pruove morali; di poi, occorrendo il caso, l' accusato fosse posto a tortura *1.

Venne in seguito vieppiù restringendosi la forma di questi procedimenti: si fece grande uso delle confische, anche come istromento di

*1 Lib. 8. cod. *de quaestionibus*.

processo, e per tacere di molte altre leggi di siffatta tempra ricorderò solamente quella di Costantino *1, per la quale all' accusato che fra l' anno non si fosse rappresentato a' suoi giudici, s' infliggeva la pena della pubblicazione de' beni, con espressa dichiarazione che s' egli dopo venisse a difendersi, e fosse riconosciuto innocente, i beni non gli sarebbero per ciò restituiti. Giustiniano cercò di far migliori le leggi temperando il rigore delle pene, ma l' autorità delle costituzioni dei Cesari dovettero poscia cedere agl'istituti de' settentrionali che avevano portato con loro in Italia i riti proprii nelle cognizioni dei delitti: ed ai procedimenti imperiali sottentrò l' usanza di una pronta accusa, di un aperto dibattito e di una schietta sentenza.

Il processo alla foggia de' Longobardi si mantenne per lunghi anni dopo il fine del loro regno. Sonosi conservate alcune notizie di giudicati proferiti nel XII secolo secondo la forma longobardica *2, e nulla di meno intricato si potrebbe di quelli immaginare nel giudiziario

---

*1 L. 2. cod. *de requirendis reis.*

*2 L' uno del 1149, l' altro del 1171, riferiti da Camillo Pellegrino - *Historia Principum Longobard.* presso il Muratori. *Rer. Italic. Script.* - Tom. 2. pag. 316-317.

procedimento. Ma l' ignoranza dei tempi che non comportava critica discussione di pruove, la violenza de' costumi che fidava nella forza come in una divinità tutelare, ed un certo amore di speditezza, che è qualità dei barbari caratteristica *1, aprirono l'adito ancora a quei giudizii che con profanato vocabolo si chiamavano *giudizii di Dio*, e le prove per duello, per ferro rovente, per acqua fredda o bollente, ed altrettali, furono ammesse come criterio legale.

L'autorità della chiesa sul finire dei tempi barbarici fece abbandonare queste pratiche assurde, e per lei s' introdusse la forma delle pruove di parole confermate col giuramento. Di là quella maniera di purgazione che, adoperata dai Longobardi *2, si confermò poscia dalle decretali de' papi, cioè la purgazione canonica, la quale dapprima si eseguiva mediante il giuramento che dall' accusato per lo più davasi toccando i santi evangeli, o innanzi ai sepolcri ed alle reliquie dei santi; e di poi si richiese per compirla che l' accusato si facesse accompagnare da altre persone che conoscessero

---

*1 « Barbaris cunctatio servilis: statim exequi regium videtur ». - Tacit. Annal. VI., 32.

*2 L. 8. lib. VI. delle leggi di Liutprando re de' Longobardi. - Muratori R. I. tom. 1. part. 2. pag. 63.

la sua innocenza, e giurassero per lui davanti al giudice *1. La pruova per semplice affermazione, qual era questa dei compurgatori, diè luogo alla pruova per disamina di testimonii tostochè il ministero del giudice fu, secondo il dettame della ragione, richiamato ad essere scopritore di verità, anzichè testimonio passivo di giuramenti. Così pure quanto più si faceva stretto il pubblico reggimento, e le relazioni dei sudditi si moltiplicavano, tanto più frequente diveniva l' uso del processo inquisitorio, affinchè la sicurezza d' ogni individuo non rimanesse raccomandata soltanto all' incerta voce ed all' esito spesso mal fido dell' accusa privata. Non tardò guari che gli elementi di questa inquisizione si avvolsero nel segreto, nè più fu l' accusato ammesso a sentirsi ripetere dai testimonii la ragione dell' accusa, nè più gli fu data facoltà di difendersi a viso aperto ed in pubblico davanti a' suoi giudici. D' onde si derivi l' origine di questo procedimento segreto non è cosa ancor definita per comune consentimento dei giuristi più eruditi *2, ma non par dubbio che

---

*1 Decretal. Gregorii IX. lib. V. tit. 35.

*2 Mario Pagano nelle sue *Considerazioni sul processo criminale*, al capo 12, espone la varietà delle opinioni spiegate su questa quistione.

l' uso venne diffuso verso la metà del tredicesimo secolo.

A darne l' idea del modo, nel quale allora si appresentava il procedimento criminale, serviranno le parole di un celebre scrittore che dettò una dissertazione sulla materia del processo inquisitorio: « Il processo inquisitorio » egli dice « è quell' ordine di giudizio, nel » quale il giudice *ex officio* secondo la diver- » sità delle circostanze rinserra la persona dell' » autor del delitto, e, mancandone per lo più » le pruove, lo tormenta in varii modi onde » strapparne da lui la confessione, e dopo la » tortura od assolve l' accusato, o lo condanna » a soffrir la pena consueta, e fa eseguir la » pena secondo un certo ordine stabilito ed » usitato *1 ». Ed erano appunto tali infauste e tenebrose regole che nei tempi di che parliamo governavano il procedimento giuridico sovra i casi di delitti più gravi.

Se dagli ordini del processo noi volgiamo

---

*1 « Christianus Thomasius - *De origine processus inquisitorii* - Dissertatio iuridica inauguralis. Halae Magdebur. prelo Hendeliano 1729 ».

Questa dissertazione è insigne perchè ne porge argomento dell' effetto di una critica illuminata, ed attesta come da più di un secolo germogliassero quelle idee intorno alla formazione del processo criminale che sono divenute volgari oggidì.

gli occhi agli ordini delle pene, o, come oggidì si direbbe, al *sistema di penalità*, non si offrirà allo sguardo nostro che una assurda combinazione di atroci supplizi messi in pratica pei misfatti maggiori, ma senza discernimento, senza graduazione, e quel che è peggio, determinati per lo più dall'arbitrio del giudice. Co' supplizi disordinati si accoppia una facilità regolatissima di comporre per quasi tutti i delitti, vale a dire di liberarsi, mediante una somma di danaro prefissa, da ogni altra soddisfazione di pena. Questa usanza delle composizioni è tra le qualità distintive delle legislazioni più antiche dei popoli non ancora inciviliti, e non sarà inutile per avventura che ci soffermiamo a rintracciarne la vecchia semenza.

La legge Mosaica comprende la multa tra il numero delle punizioni, che erano in vigore presso gli Israeliti, ma la considera come pena speciale ristretta al caso di risarcimento per un male, cui sia impossibile di rimediare direttamente *1, e non riconosce la vera composizione, la quale consiste nella surrogazione di certa somma di danaro alla soddisfazione di una pena corporale. Bensì di quest' uso troviamo traccia in Omero, il quale accenna che talvolta si redimeva la vita di un colpevole pagandone il

*1 Esodo XXI. vers. 22.

prezzo stabilito *1. E Tacito pone tra le usanze germaniche quella di soddisfare alla pena imposta agli omicidi, mercè di certo numero di armenti e di pecore *2, e ne adduce la causa, di estinguere le inimicizie che danno pericolo a chi vive in libertà. La qual causa a noi pare molto bene additata, conciossiachè, vinti il dolore e la rabbia che nascono sul momento istesso, in che si opera il delitto, gli uomini rozzi diventano facilmente placabili *3, e tra loro s'aggiustano, perchè con sospetti continui non s'angustii la vita che tanto più loro aggrada, quanto meno è da vincoli inceppata. Ciò succede peraltro quando le società non sono strette in ordini regolari, e quando la gravità del delitto, e la necessità di punirlo non si misurano che dal danno privato di quelli sopra cui fu commesso. Tostochè si riconosce una vita comune della società civile, la giustizia punitrice sottentra a mantenerla, e per valermi delle parole di un

---

*1 Iliade lib. IX - lib. XVIII.

Questa multa di redenzione chiamavano gli Attici ὑποφόνια - Eustazio spiegando que' luoghi Omerici narra essere stato costume tra gli antichi di pagare il prezzo della uccisione di un uomo, onde l'uccisore non dovesse sempre starsene in bando dalla patria.

*2 *De morib. German.* n. 21.

*3 Mario Pagano - Saggi politici - Napoli 1792, vol. 3. pag. 7.

giureconsulto filosofo, onore della nostra Italia che quanto gode di avergli dato la culla, altrettanto or si rammarica di non dargli la stanza *1, « quella giustizia si rivolge a ristabilire » l' ordine sociale leso o turbato in alcuno dei » suoi elementi da un delitto, ed opera per » mezzo degli effetti riparatori e preventivi che » sorgono dall'esecuzione immediata della legge » morale ».

Benchè adunque nei secoli XIII e XIV già si fossero restaurati gli edifizii delle leggi politiche, e già a presti passi camminassero gli uomini nelle vie dell' ordine pubblico, non si erano con tutto ciò fatte migliori le leggi criminali. Coloro che hanno meditato su questo soggetto sanno che il progresso al bene in tali discipline strettamente connesse con ogni obbietto di vera utilità pubblica, e co' più santi precetti di una pura morale, è forse più d'ogni altro difficile ad ottenersi. Ed anche in questa odierna luce di civiltà che ci rischiara, rimane molto che fare onde mondare la legislazione criminale dai gravi difetti, e dai non pochi errori che in varie parti ancor la deturpano. Anzi se ci è dato di prevedere certi miglioramenti, non ci rallegra la speranza di conse-

*1 Pellegrino Rossi - *Traité de droit pénal* - liv. 1. chap. 13.

guirli. Perocchè in tali specie di legislazione si concentra, a così parlare, il riflesso di tutti i lumi che possono diffondersi nelle altre parti del vivere civile: onde se di questi non vi ha sufficienza, mal ci potremo lusingare di essere bene avviati in quella. E mentre ne gode l'animo nel vedere che per ogni dove si è posto mano a ridurre a migliore condizione le leggi criminali, e si pesano con imparziale giudizio gli argomenti della loro opportunità, impariamo vieppiù a deplorare quegli antichi tempi, ne' quali appena era avvertita, non che poco curata, l' importanza delle leggi di che ragioniamo.

Premessa questa idea dell'indole della legislazione criminale ai tempi che sono il soggetto della nostra istoria, potremo entrare nei particolari delle leggi Piemontesi su tale proposito, ed in tre periodi ne divideremo le investigazioni; cioè incominciando dai due secoli sovraccennati XIII e XIV, ci varremo degli esempi di alcuni statuti di comuni, oltre quelli che abbiamo recato nel capo III per compiere il prospetto della legislazione municipale, e delle notizie che ne forniscono gli atti di alcuni processi famosi in que' tempi. Di poi esporremo i capi dei decreti d'Amedeo VIII ragguardanti alla punizione dei delitti, e per ultimo faremo menzione dei nuovi ordini in quella materia promulgati da Emanuele Filiberto.

Tre forme di procedimento si distinguevano allora; via d'accusa, via di denuncia, via d'inquisizione *ex officio*. Le due prime erano mosse dall'istanza che ne faceva un privato, il quale se, indicando il reo, chiedeva punizione di un delitto cui gli premesse di ottenere, faceva le parti di vero accusatore; se porgeva soltanto notizia di un fatto criminoso, onde la giustizia seguisse il suo corso, dicevasi denunciante. L' inquisizione, nei comuni che si reggevano con leggi proprie, si esercitava da quegl' istessi giudici, che dopo raccoglievano le pruove, ed in fine pronunziavano la sentenza. Le cariche di fiscali preposti a vegliare sulle ragioni utili del governo, e quindi anche a sollecitare il corso della giustizia, sono antiche tra noi, ma s' incontrano ne' Consigli dei principi, non nei tribunali delle repubbliche.

Invano si cercherebbe nell' ordine di questi giudizii criminali segno alcuno che possa riferirsi od all' uso de' placiti, od a quella cognizione che si esercitava da' giurati sulla disamina del fatto imputato. Senza destar qui la quistione che si ventila tra i più chiari giureconsulti storici per definire la vera origine della istituzione del *giurì* *1, noi dobbiamo osservare che cotal

*1 V. Meyer - Esprit, origine et progrès des institut. judic. - liv. 3. chap. X.

forma di cognizione non è mai invalsa nel Piemonte, e se avvien che si rinvenga documento dove la parola *iurati* s' incontri, si vedrà che essi non erano che semplici *coniuratores* o *compurgatores*, cioè testimonii assunti ed affermatori con giuramento sopra un fatto, ma non deputati dal pubblico a determinare l' imputazione di un fatto criminoso. La regola del procedimento criminale fu presso di noi desunta dal canone VIII del primo Concilio Lateranense adunato nel 1215 *1, e la forma dei tribunali, essendo allora andate in disuso le udienze dei placiti, si ridusse al più semplice termine, riponendosi l' autorità del giudizio in un solo individuo. I paesi, che obbedivano a principi, godevano del benefizio di provocare in via di appellazione dalla prima sentenza, ma ne' comuni independenti il podestà ed il giudice della città era l' unico e supremo tribunale che conoscesse dei crimini. Lungi adunque dal veder

*1 In questo concilio, in cui si fecero molti provvedimenti sopra l' inquisizione contro gli eretici, si dichiarò nel canone sovracitato: *Contra delinquentes tribus modis potest procedi, per accusationem, denunciationem et inquisitionem. Diligens tamen adhibeatur cautela, ut sicut accusationem legitima debet praecedere inscriptio, sic et denunciationem charitativa admonitio, et inquisitionem clamosa insinuatio praevenire, etc.*

qui seguìta nell'esame delle cause criminali la distinzione tra la cognizione del fatto e quella del diritto, distinzione cui, come è ben noto, si attenevano gli antichi Romani; lungi dal vedere assicurata la persona dell'imputato, mercè di una discussione di più giudici, appena scorgiamo riconosciuta la necessità delle esamine dei testimonii, mentre a tutto sovrastava l'informata coscienza dell'unico giudice, o la confessione strappata all'accusato tra l'acerbità dei tormenti

Ci serviranno di norma nel ricercare l'indole ossia, per valermi di una parola che i moderni hanno applicata a tal uso, lo spirito delle leggi criminali ordinate nei municipii, gli esempi degli statuti di Vercelli e d'Asti, le quali città insieme con Torino, di cui si è diggià favellato, erano i più forti e possenti comuni dell'antico Piemonte. Siccome sarebbe opera tanto tediosa, quanto superflua il descrivere minutamente tutte le diverse sanzioni che ne' diversi statuti si promulgarono contro a' delitti, basterà l'aver sott'occhio la traccia del modo con che si consideravano le diverse specie de' delitti, e si studiava a reprimerli. Le idee generali su questo proposito erano comuni a tutti gli statuti, cosicchè si può dire che, visto uno di essi, gli hai visti tutti, ove non ti soffermi alle qualità speciali delle pene, in cui sembra che ogni

comunità anche piccola volesse vestir fogge diverse dalle sue vicine.

Per non lasciarsi abbindolare dalle discordanti opinioni dei prammatici, statuirono i rettori del comune di Vercelli; che se il delitto fosse pubblico, ovvero tale che inducesse pena corporale, o multa da applicarsi, era lecito a qualsivoglia persona del popolo di porgerne accusa; se la pena ricadeva a vantaggio di un privato, quegli solo che vi aveva interesse poteva accusare. L'accusatore dava un fideiussore, e giurava sulla fedeltà dell' accusa; se questa non veniva provata, pagava le spese all'accusato. Se l'accusa fosse stata di delitto che inducesse pena di morte, non trovandosi quella giustificata, si aggiungeva una multa di cento lire Pavesi; e la metà soltanto, se la pena era di sangue ma non si estendeva alla morte; ed il quarto unicamente, se la pena era bensì corporale ma non di sangue; infine la multa era di sole dieci lire, se l'accusa non tendeva che a promuovere una pena pecuniale. Lucravano queste multe per giusta metà il comune e l'accusato.

Seguìta l'accusa o l' inquisizione, citavasi il reo alla propria casa, se aveva domicilio nel territorio del comune; non potendosi così fare, si citava nel luogo del commesso delitto, alla loggia dove si affiggevano le condanne, alla

porta dell' Orsone, a Santa Maria ed alla Pusterla; la citazione si distendeva in iscritto, e conteneva il titolo del delitto, di cui il reo si accusava.

Doveva il citato rappresentarsi colla persona al giudice, nè si ammetteva procuratore, se non per le accuse che non eccedevano la pena pecuniaria; doveva dare sicurtà di soddisfarvi. Poscia in termine non più lungo di un giorno era tenuto a rispondere sul fatto imputatogli. Se riusciva a purgarsi dall' accusa mercè delle pruove legali, era assoluto.

Se negava il fatto, ma contro di lui militassero quelle pruove dette con male scelto vocabolo *semi piene*, e non potesse vincerle, essendo l'istanza strettamente criminale, si poneva l'inquisito al martorio. Se il processo formavasi in via d' accusa, non si ricevevano i testimonii, quando l'accusato non era presente, od almeno citato a veder quelli giurare, ed aprirsi i loro esami. Ma se si procedeva in via d'inquisizione, e l' incolpato non stava in giudizio, non vi era più necessità alcuna di siffatte cautele. Procedendosi in contumacia del reo, gli si dava un termine di otto giorni, se egli era nella città; di dieci, se fuori, per rispondere all'intimazione del bando in cui si spiegava il titolo del delitto. Trascorso il termine, si procedeva e si sentenziava. Non che il reo, potevasi anche

martoriare un testimonio, quando avesse assistito al fatto criminoso, o vacillante si trovasse nelle risposte, od anche si fosse spiegato in modo oscuro *1.

L'arresto dell' incolpato sempre si ordinava, allorchè il titolo del delitto imputatogli portava pena di sangue o di multa da cedere in favor del comune; ed ugualmente si privava della libertà, se accusato di delitto tassato di semplice pena pecuniaria non poteva dare idonea sicurtà pel pagamento.

Il procedimento ordinario correva contro chiunque fosse maggiore di diciott'anni; se minore, il podestà aveva diritto di attemperare la pena.

Al reo convinto d'omicidio proditorio si tagliava la testa. La percossa senza effusione di sangue era punita con una multa da cento soldi sino a venticinque lire Pavesi da fissarsi dal podestà, secondo le circostanze diverse che avessero accompagnato il delitto; la percossa con effusione di sangue induceva la multa da venticinque a cento lire. L'amputazione di un membro, se accaduta nel calore di una contesa, punivasi con prezzo di cinquanta a dugento lire; se

---

*1 *Si facto interfuerit et vacillaverit, et etiam obscurus fuerit.* Sotto la rubrica *Quis et quando torqueri possit.*

premeditata, dava luogo al talione, ed il colpevole soffriva la stessa amputazione nella sua persona. Chi avesse ferito a morte un chierico si assoggettava alla pena istessa che dal vescovo s'infliggeva ai chierici omicidi *1. I predatori e ladroni morivano sulle forche, qualora la tenuità delle cose con violenza rapite non desse motivo d' alleviare la pena. I furti si punivano con multe proporzionate al valsente delle cose rubate; non potendo quelle pagare, i ladri si punivano colla fustigazione; e colla berlina, se recidivi; e colla perdita dell'orecchio, dell'occhio e della mano destra, secondochè le circostanze vi si aggiungevano; il quarto furto si puniva di morte. All'adulterio non aggravato da circostanze era imposta la sola multa di venticinque lire.

Nel comune d' Asti trovavasi stabilito *2, che venendo denunziato o dichiarato al podestà del comune od al giudice de' malefizi, ovvero avendo questi notizia che da qualche suddito del comune si fosse commesso nella città o nel territorio qualche fatto soggetto a

---

*1 *Secundum quod dominus Episcopus punire consuevit clericos homicidas, et non aliter puniatur.*

*2 Statuta Ast. collat. XI.

Cito l'edizione fatta *impensa et labore Francisci Garoni ad utilitatem omnium personarum* eseguita con molta cura.

multa, quegli uffiziali dovevano togliere il pegno o la sicurtà dall'accusato, e fra il termine di quaranta giorni procedere alla inquisizione. In tale spazio di tempo si raccoglievano le deposizioni dei testimonii, che il giudice riputava meglio informati del fatto criminoso. I testimonii non si potevano udire in presenza delle parti interessate, anzi neppure era lecito ammettere quelli dalle parti istesse indicati. Terminata la inquisizione, e fatti i debiti riflessi, così per la difesa, come per la condanna del reo, si pronunziava la sentenza.

Così si procedeva in Asti prima che Lodovico duca d'Orleans a reprimere la crescente malizia pubblicasse pel regolamento delle cause criminali un editto in Rouen a' 24 di marzo 1491, di cui non reciteremo il tenore, poichè esso non si discosta dall' indole primitiva.

La qualità delle pene rispondeva all' infausta strettezza del procedimento. Il cittadino che aveva percosso un altro cittadino pagava di multa quaranta lire astigiane; ma se la persona offesa fosse stata di vilissima condizione, la multa si riduceva a meno di dodici lire. Cresceva la pena, se la percossa o la ferita si facesse con armi proibite; e scemava, se fra quindici giorni dal dì del delitto constava per istromento pubblico che fosse intervenuta la pace tra l' offensore e l' offeso. Se poi la percossa erasi data da un

cittadino ad un abitante del distretto, la pena era di sole otto lire. All' incontro il forestiero che aveva percosso il suddito Astigiano, od un altro straniero, soggiaceva alla multa di cento lire. Chi avesse tagliato o mutilato un membro, pagava cento lire; in difetto perdeva egli stesso quel membro che aveva altrui tagliato. Sempre si aggravava la pena quando il delitto erasi commesso in luogo sagro, o dove sedevano i magistrati della repubblica.

Il reo d' omicidio era punito di morte. Se stava nelle forze del comune e la sentenza veniva eseguita, non si confiscavano i beni di lui; si confiscavano, se contumace; a questo inoltre era dato bando perpetuo ed irremissibile; e simile pena s'imponeva contro i suoi complici.

Il ratto di una donna onesta punivasi con una multa di mille lire a pro del comune; se si era rapita una vergine, il rapitore era di più obbligato a pagarle quattrocento lire. Non potendo pagare la multa, il rapitore perdeva la vita.

La pena dell' adulterio era di cento lire, o in difetto il taglio della mano. E qui stupirà il lettore paragonando la severità di questa sanzione penale colla tenuità di ciò si trova statuito per ugual delitto negli statuti vercellesi. Ma oltrecchè nelle leggi che riflettono il buon costume molta parte si arroga l'andazzo dei tempi, e la corruzione degli uomini toglie forza

alla ragione, si può anche supporre che dove meno la legge provvedeva alla sicurezza del vincolo maritale, più rigida si mantenesse l'autorità delle cautele private. Anzi è curioso il vedere come secondo la varietà de' tempi e de' luoghi s'invocassero in queste querele le leggi dell'onore o quelle della giustizia *1.

Contro ai sospetti di fattucchieria si procedeva per via d'inquisizione e di tortura, e condannati si ardevano vivi.

Sopra i delitti contro alla proprietà le pene

---

*1 Chi è vago di conoscere quali opinioni fossero anticamente tra i Piemontesi su questo particolare, potrà trovarle nel libro intitolato: *Sylvae nuptialis libri sex, etc.*

Ioanne Nevizano Astensi iurisconsulto clarissimo, authore.

Sonosene fatte parecchie edizioni; cito quella *Lugduni apud Antonium Vincentium*, 1556.

Ivi si leggono descritti per lo minuto gli usi dei tempi, e si ricorda una pratica forense, per cui il marito, cui mordeva il sospetto che altri insidiasse al suo onore, indirizzava al supposto seduttore un breve, soscritto da tre testimonii, nel quale denunziandogli i suoi timori ammonivalo che s'astenesse dal trovarsi con sua moglie. Il breve dovevasi rimettere da un usciere all'incolpato; ripetevasi per tre volte in tre tempi distinti dallo spazio di alcuni giorni. Ciò fatto, concludeva il giureconsulto, se l'avvisato trovavasi ancora colla moglie del denunciante, questi potrà ucciderlo. - Pag. 59-60.

erano a un di presso pari a quelle statuite dai Vercellesi, senonchè la graduazione facevasi più lunga, ed oltre all'amputazione dell'orecchio, dell'occhio e della mano si aggiungeva quella del piede, che si poneva come sussidiaria alla multa di sessanta lire. Così parimente più frequenti erano i casi in cui il ladro si condannava alla morte, senza accennare per ogni specie di condanna capitale la forma con che essa si doveva eseguire.

Non altrimenti che in Asti, nelle terre soggette al dominio de' principi di Savoia non erano nè definiti nè invariabili i modi dei supplizii, anzi pareva si studiasse di mutargli, mutandosi i condannati; così, p. e. il delitto di falso, che per gli statuti vercellesi si puniva con grosse multe, o coll'amputazione della mano e colla dichiarazione d'infamia, negli stati di Savoia ebbe imposta la pena del taglio della lingua. Il supplizio del fuoco o della morte nell'olio, o nell'acqua bollente si dava ai falsificatori delle monete: gli Ebrei condannati erano talvolta appiccati per il piede. Per imprimere una taccia di feroce ridicolo si usò talora d'impiccare un asino insieme col colpevole. I delitti contro la sicurezza dello stato si punivano colla morte, e spesso non si fissava precetto, ma la scelta della pena si lasciava in libertà del giudice. Nulla insomma vi aveva in

tali giudizi che fosse definito con precisione, nulla che rispondesse ad una logica deduzione d' idee. Sebbene se si raffrontano gli ordini istituiti sui criminali dal comune di Torino, che si sono accennati nel capo III, non sarà difficile l' avvedersi che quelli sovrastavano in equità agli altri di che abbiam fatto cenno.

Occorre qui pure di notare uno speciale provvedimento che s' inseriva negli statuti a sostegno di quanto di più importante veniva in essi prescritto. E consisteva in ciò che per levar l'occasione che, fatta una legge, quella tosto dopo si rivocasse, vietavasi a tutti i consiglieri della credenza lo *aringare*, ossia discorrere contro quella, sotto minaccia di pena a chi ardisse di contravvenire. Tale era, per cagion d'esempio, lo statuto di Vercelli che, dopo aver vietato che nessun dono si potesse fare al podestà od alla sua famiglia, oltre a quanto loro si assegnava dalla legge, infliggeva la pena di cento lire Pavesi, e della rimozione per cinque anni dal Consiglio a colui che avesse aringato in senso contrario al fatto divieto; ed ordinava che nessun podestà mai nol potesse mutare.

Lo statuto di Torino, quando ordinava che i partiti nel Consiglio si sarebbero fatti con fave o con tavolette bianche e nere, proibiva ad un tempo che dai consiglieri si muovesse discorso contro di tal forma di suffragi, e muovendosi

niegava la facoltà di mettere la proposta a partito *1.

Questi precetti discoprono l' ondeggiamento perpetuo che s' incontrava nelle deliberazioni di que' mobili consiglieri, i quali temendo che quanto si era statuito non reggesse contro a lieve assalto, vietavano che nessun assalto dare vi si potesse. Legge ispirata dalla debolezza, e che non potè produrre se non debolissimi effetti.

Ho detto, che i delitti contro la sicurezza dello stato si punivano colla morte; ora debbo aggiungere che, secondo il gius comune allora introdotto, al crimenlese era inflitta la pena capitale coll' aggiunta di gravi supplizii, con che si martoriava il delinquente prima di ucciderlo. Ed un esempio che ne somministra la storia dei principi d'Acaia dichiarerà maggiormente quell' uso. Bernardo della Rocca di Belmonte in Guascogna nel 1396 era stato accusato di avere per istigazione del conte di Virtù tentato di avvelenare il re di Francia, insieme col cardinale d' Amiens ed altre persone; tro-

*1 Cap. XXX degli statuti del 1360. *Quod nullus civis Taurini vel aliunde arengare possit contra mentem vel verba praesentis capituli, et nihilominus si quis arengare praesumpserit, de ipsius arengo seu dicto non possit nec debeat fieri partitum, et si factum fuerit non valeat.*

vandosi nelle carceri del conte di Savoia, ed essendo interrogato sull' imputatogli crimine, cangiò le accuse e dichiarò che il veleno veniva dal principe d'Acaia e dal signor di Beaujeu che dar lo volevano al conte di Savoia, a Oddone di Villars ed all'arcivescovo di Tarantasia. Il Consiglio del conte condannò Bernardo ad essere decollato, ed ordinò che il suo cadavere sarebbe sospeso alle forche, cui s' imporrebbe il mozzo capo. Giunto appiè del patibolo il condannato, si fece innanzi l' esecutore della giustizia ad ammonire il popolo che se la morte del colpevole non era accompagnata da strazii, ciò avveniva perchè quegli aveva confessato di aver calunniato il principe d'Acaia, il signor di Milano e quello di Beaujeu accusandoli d' avergli commesso di avvelenare il conte di Savoia. E soggiunse Bernardo della Rocca, che quelle sue prime accuse erano state dettate dal timore della tortura *1. Nuovo argomento, se pur ne fosse bisogno di accumularli, dell' esito iniquo e fallace dei giudiziari martorii.

Prendendo a discorrere delle riforme operate mercè dei decreti criminali di Amedeo VIII, parmi dover quì premettere, che si poneva

---

*1 Questa dichiarazione in disteso si legge nel tomo contenente i documenti della Storia dei principi d' Acaia - pag. 279.

tra le incumbenze dei procuratori fiscali il ricercare in ogni tempo gli autori dei delitti commessi negli stati ducali, fossero eglino di infima o di sublime condizione. Scoperto un delitto, il procurator fiscale ne distendeva il ricordo in iscritti, e lo faceva noto al giudice ordinario; questi procedeva all' inquisizione o col mezzo de' segretarii degli uffizii delle castellanie, nel cui distretto si era commesso il delitto, od in via di delegazione ai castellani. Nei casi gravissimi il giudice mandava all' Avvocato fiscale generale del principe la esatta relazione del fatto, onde aver da quello gli ammaestramenti così pel modo di proporre gli articoli e gl' interrogatorii, come su quello di istituire il procedimento. Terminato il processo, il procurator fiscale lo presentava al giudice, e dopo lo trasmetteva chiuso al Consiglio residente col duca, affinchè visto il tenore delle informazioni si potesse determinare se il giudizio dovesse aprirsi davanti ai giudici ordinarii, oppure davanti al Consiglio *1.

Non meno diligenti essere dovevano i procuratori fiscali nel vegliare sopra i danni che s' inferivano al patrimonio del principe, e sopra

---

*1 Decret. Amedei VIII. lib. 2. rubr. *De secretis inquisitionibus per procuratores fiendis, et processibus inde fieri et diffiniri procurandis.*

la violazione degli statuti ducali. Ogni trasgressione doveva essere registrata col nome del trasgressore, e quattro volte l'anno, cioè nei quindici giorni dopo l'Epifania, e nelle ottave di Pasqua, dell'Assunzione di Maria Vergine e d'Ognissanti, si rimettevano i registri al Consiglio residente col principe, onde facesse le provvisioni per la correzione degli abusi *1.

Nella seguente forma si procedeva dai segretarii delle curie dei castellani. Avuta notizia di un delitto per accusa, per denunzia, per informazione segreta, o per voce pubblica, si faceva inquisizione, secondochè portava la qualità dei delitti e quella delle persone; si esaminavano i testimonii; il tutto si riduceva in iscritti nel registro della curia. Se il reo volontariamente confessava la colpa e questa non era delle più gravi, per cui si negasse licenza agli uffiziali inferiori di ricevere composizione, il processo veniva interrotto e la controversia si componeva tra l'offensore e l'offeso.

I baili ed i castellani potevano far arrestare e porre in prigione i ladroni insidiatori alle strade; la gente di mal affare; i mendicanti vagabondi; i giuocatori ai giuochi proibiti. Occorrendo tu-

---

*1 Ibid. rubr. *Quod dicti procuratores vigilent super illesione patrimonii et statutorum Domini contra violatores procedendo.*

multo, si arrestavano i sediziosi, i seminatori di scandali, i riottosi; le spie forestiere che vestivano da eremiti senza menare vita eremitica; gli assassini, i negromanti, gli alchimisti ed i falsi monetari.

Agli accusati di minori delitti non si ordinava l'arresto, purchè dessero sicurtà di subire il giudicato.

A tutti poi gli uffiziali della giustizia era vietato il porre in carcere chicchessia senza cognizione di causa, o senza un ordine espresso o in iscritti del duca, o dei Consigli, o del giudice ordinario. Colui che contravveniva era soggetto alla multa di venti lire forti, ed a ristorare d'ogni danno chi si fosse illegalmente tenuto in prigione *1.

Rammentando poi il legislatore che il carcere non è destinato à pena, ma a custodia *2, si fa ad ordinare che tostochè alcuno dei pubblici uffiziali abbia fatto carcerare un inquisito, debba darne avviso al giudice od al procuratore fiscale, comunicandogli là cagione dell'arresto; cotale avviso non si poteva mai ritardare al di là di tre giorni, onde il corso della causa non ve-

---

*1 Ibid. le due rubriche *De processibus inquisitionalibus fiendis per scribas Curiarum.*

*2 Lib. 2. rubr. *Incarceratio etc. - Cum carcer non fuerit introductus ad poenam sed ad custodiam.*

nisse impedito, ed affinchè o la pena velocemente discendesse sul reo, o la lunga prigionia non affliggesse l' innocente *1.

Il termine per la formazione del processo era di quindici giorni; ma si poteva prorogare quando il richiedeva la qualità della inquisizione, semprechè peraltro il procedente ne avesse avuto l'assenso dal procurator fiscale, o dall'avvocato fiscale generale. Nell' incominciare il processo l'inquisitore prefiggeva lo spazio sovradetto all' accusatore, e da lui si faceva indicare i nomi de' testimonii, col mezzo de' quali si voleva provare l' accusa. I testimonii si esaminavano senza indugio; fra cinque giorni dopo compito il processo si dava di questo copia all'accusato, il quale aveva quindi lo spazio di trenta giorni per fare le sue difese.

Si raccorciavano i termini, allorchè gli accusati erano in arresto, dovendosi compire la inquisizione rispetto ad essi tra dieci giorni, salvo il caso sopradditato di proroga, nel quale pure si doveva cercare la brevità, e fare in guisa che la causa fosse decisa entro il mese dal dì dell' assegnazione a difesa.

Sollecita cura s' impiegava perchè le carceri fossero sicure, ma monde, e non dessero pe-

---

*1 *Ut aut convictos velox poena subducat, aut liberandos custodia diuturna non maceret.*

ricolo di danno alla sanità dei prigionieri.

Tranne per gravissimi motivi, nessun suddito non poteva essere trattenuto in altre carceri, se non in quelle del baliato dove abitava, o dove si era renduto colpevole *1.

Le Assise si tenevano due volte in ogni anno nei luoghi i più popolosi; una volta nei luoghi minori; e più o meno secondo le occorrenze dei varii negozii e le richieste dei castellani. Il giudice deputava a suo arbitrio i giorni per le Assise; ivi, udite le parti nelle loro difese, pronunciava le sentenze, definiva le inquisizioni, ammetteva le composizioni alla presenza del castellano e del procuratore fiscale, che rappresentavano il patrimonio del principe. Oltracciò compiva gli atti giuridici, come di dazione di tutori ecc.

Quindici giorni prima che si tenessero le Assise si annunziava solennemente al popolo il giorno in cui esse si sarebbero aperte; e siffatta pubblicazione valeva come citazione legittima per tutti coloro che vi si dovevano presentare, eccettuati soltanto i ditenuti in carcere *2.

---

*1 E ciò si ordinava *ut melius et brevius valeat fieri huiusmodi incarceratorum expeditio per absolutionem vel condemnationem.*

*2 V. le due rubriche del lib. 2. *De assisiis tenendis et praeconizandis* - e *Processus inquisitionales debent statim exhiberi per scribam Curiae etc.*

Giunto il giudice al luogo delle Assise, se gli rassegnavano i processi che si erano formati in intiero, ed i sunti che si erano preparati per le sentenze. Il giudice, considerata attentamente ogni cosa, pronunziava la sentenza, oppure, se occorreva un grave dubbio in diritto, od altro giusto motivo di differire, rimetteva la decisione ad un giorno fisso, od alla prossima tornata delle Assise.

Tutte le composizioni o multe pei delitti commessi si ricevevano, come si è detto, dai castellani alla presenza e col consenso dei giudici e dei procuratori fiscali durante il corso delle Assise pubbliche. Pe' minori delitti ammettevansi le composizioni anche fuori della solennità dei giudizii; si adducevano, ad esempio di tali minori delitti, il passo sul fondo altrui contro il volere del padrone, l'innoltramento di coltura a danno della strada pubblica o de' fondi vicini, la rottura delle siepi ecc., ed ove i colpevoli confessassero il reato, si dava loro licenza di comporre privatamente anche per le offese leggieri fatte alle persone, ma senza premeditazione, e che per impeto di collera anzichè per atto espresso di volontà si commettevano; salvo sempre il diritto di essere risarcito, che competeva prima di tutto al danneggiato. Vietavasi infine assolutamente il ricevere composizioni private per tutti i delitti maggiori,

ai quali s'infliggevano le pene della fustigazione, della relegazione, della mutilazione di un membro, o della morte, a cui s'aggiungeva ancora la confiscazione dei beni.

Tutte le multe dovevano essere registrate dal segretario o dal notaio della curia, colla indicazione della qualità del delitto, e del tempo nel quale si erano riscosse.

La composizione era affatto volontaria, e nessuno poteva esservi astretto; onde chi, invece di pagarla, dichiarava volersi difendere, e chiedeva che la sua causa si terminasse per sentenza, doveva essere udito.

Era severamente proibito a tutti gli uffiziali della giustizia il ricevere le *druglie*, ovvero giunte alle multe, e si dovevano contentare della quarta parte della composizione, che la legge loro assegnava: se la composizione si faceva nelle Assise pubbliche, era la terza parte della multa che si divideva tra i giudici, i castellani ed i procuratori fiscali per le spese che loro occorrevano in tale solennità.

All'ultimo noteremo, che per debiti o cause pecuniarie o civili non era permesso di far carcerare il debitore prima che la sentenza si fosse pronunziata: si eccettuavano i casi dei debitori fiscali, degli scomunicati, qualora ve ne fosse richiesta per parte del giudice ecclesiastico, e de' debitori sospetti di fuga.

Tale era il prospetto generale degli ordini criminali di Amedeo VIII, i quali perchè più moderati ne' precetti, e più cauti nelle avvertenze promettitrici di libera difesa, ci sembrano molto da preferire agli ordini sopra tali materie stabiliti dalle leggi de' comuni. Le pene corporali appena vi sono indicate, perchè in quella parte il legislatore intendeva sempre di riferirsi alla disposizione del diritto comune, e non di rado alle consuetudini municipali.

Nei decreti di Amedeo VIII scorgesi sovente traccia dell'uso che teneva il Sovrano di delegare commessarii straordinarii, secondochè l'occasione il portava, per vegliare sulla retta amministrazione della giustizia. Quel duca abolì i commessarii generali che per lo avanti si deputavano alle inquisizioni più gravi; ma si ritenne la facoltà di delegare commessarii speciali, ove qualche particolare occorrenza sembrasse richiederli *1.

L'uso dei duelli come prove giuridiche, tuttochè abolito dalle regole comuni delle leggi pubbliche di que' tempi, si serbava nondimeno ancora tra i principi ed i baroni di grande stato. Un esempio se n' ebbe durante il regno del duca Lodovico, che riputiamo pregio dell'opera il riferire. Sigismondo Pandolfo Malatesta signore

*1 Lib. 2. rubr. *De commissariis ad inquirendum.*

di Rimini, si doleva de' mali diportamenti di Federigo di Montefeltro, conte d' Urbino; lo accusava di tradimento, e lo chiamava in duello, per combattere con lui sino alla morte. La sfida fu accettata dal conte d'Urbino, e il Malatesta dovendo assegnare il campo al suo avversario, richiese il duca di Savoia che gli permettesse di sceglierlo ne' suoi dominii, col patto che lecito fosse al vincitore nella tenzone di uccidere il vinto, o di menarlo prigione dove vorrebbe.

Il duca udito l'ambasciadore del signore di Rimini, e considerata la nobiltà dei contendenti, non volle niegare l'addimandata licenza, sperando, come si spiega nelle lettere date a tal uopo il 5 di ottobre 1457, di potere ancora comporre l' odiosa discordia, o confidando almeno che la giustizia trionferebbe nell'esito del duello. Diede il campo pertanto, ma volle che la pugna si facesse in Savoia, riservò a sè la facoltà di proporre aggiustamento prima di aprir la lizza, non che il diritto di concedere grazia della vita, o di statuire il modo della prigionia al vinto *1.

Racconta il Guichenon che verso il 1445

---

*1 Queste lettere di salvocondotto si leggono nella collezione del Leibnizio - *Codex iuris gentium diplomaticus* part. I. n. CLXXII. - Guichenon - *H. G. preuves* pag. 363.

molte querele ed aspre doglienze i sudditi facevano degli uffiziali di giustizia, onde il duca Lodovico, per riparare al male, deputò Francesco della Palu, signore di Varembon, conte della Rocca, Guglielmo di Luyrieux, signore di Cueille, e Francesco di Thomas, presidente alle Udienze del Genevese, perchè in qualità di riformatori generali dello stato rimediassero alle violenze che si commettevano contro a' suoi popoli, correggessero gli abusi, e sottoponessero alla debita pena i pravi maneggi, e le concussioni de' suoi uffiziali.

Era a que' tempi asceso all' alto grado di cancelliere di Savoia Guglielmo di Bolomier: nato semplice gentiluomo, entrato da giovanetto a' servigi d'Amedeo VIII, egli aveva dato pruova d' abilità singolare nelle faccende di stato; asseriscono alcuni che egli si era scoperto avverso al disegno concepito da Felice V di rinunziare al Triregno, e tutti s'accordano in dire ch' egli era venuto in odio all' universale per le grandi ricchezze illecitamente acquistate; infine poi chiamò sul suo capo gli sdegni di tutta la nobiltà, di cui poco curava i privilegii, movendo accusa di tradimento contro a Francesco della Palu, il quale siccome riformatore dello stato aveva raccolte le querele proposte contro di lui. Il Duca deputò tre commessarii, perchè procedessero alle informa-

zioni del fatto denunziato, e trovato reo il signor di Varembon il punissero, o se altrimenti, sentenziassero contro al Bolomier come calunniatore. Il 13 d'agosto 1446 fu condannato a morte il Bolomier, e la sentenza confermata dal Consiglio ducale, venne eseguita affogando nel lago di Ginevra il cancelliere con una pietra sospesa al collo. Se crediamo a quanto ne dice Enea Silvio Piccolomini che visse in que' tempi, e fu molto pratico della corte di Savoia, il processo del Bolomier aveva posto nell'inquietezza l'animo del Duca, e lo stato nel pericolo di essere sconvolto dalle fazioni *1.

Un altro esempio d'accusa criminale contra di un cancelliere di Savoia occorre pochi anni dopo, ma con esito assai diverso.

L'animo debole del duca Lodovico non poteva reggere contro a' raggiri di una corte, in cui giostravano a gara gli antichi sudditi divisi

---

*1 Æn. Sylv. Piccolomini Historia - *De Europa*, cap. 42.

« Bolomerus, qui eius (Amedei VIII) quondam et primus et dilectissimus consiliorum particeps fuerat, ingentesque opes apud eum cumulaverat, cum nobilitatis odium incidisset, proditionis reus factus mortis sententiam tulit, et in lacum Lemannum precipitatus, magno saxo ad collum suspenso demersus est. Nobilitas exinde novi Ducis indignationem subiens ad regem Franciae confugit, cuius opibus adiuta in patriam rediit ».

da opposti interessi, dove i Cipriotti venuti al seguito della bellissima sposa del Duca facevano prova d' astuzia, dove in fine si apparecchiavano gli stimoli alla guerra civile; poichè il più de' gentiluomini, cui non piaceva l' indole del principe ereditario Amedeo, il quale, come scrive il Botero *1, pareva più acconcio a menar vita religiosa che a governar popoli e affari di stato, si accontavano a Filippo, l'ultimo de' figliuoli di Lodovico.

Mentre viveva ancora Amedeo VIII col titolo di cardinale di Santa Sabina, il Duca aveva innalzato al grado di cancelliere di Savoia Antonio di Romagnano, conte di Pollenzo e di Santa Vittoria. La scelta non piacque ad Amedeo, il quale, conservando sempre autorità suprema e come padre e come principe, obbligò il figliuolo a rivocarla, e ad affidare in vece i sigilli a Iacopo della Torre, suo famigliare. Morì questi, e gli fu surrogato in tal carica Iacopo Valperga, conte di Masino *2, che dapprima presiedeva al Consiglio di Sciamberì.

Adirato Antonio di Romagnano nel vedersi

---

*1 « Seconda parte de' principi cristiani ».

*2 Di tutte queste vicende fanno fede le seconde lettere Patenti di cancelliere in favore del Romagnano del 21 di marzo 1458, riferite nelle *Cariche del Piemonte*, tom. 1. pag. 20-21-22-23.

ridotto a minor condizione, perchè gli era stato dato in iscambio l' ufficio di presidente del Consiglio di Torino, addusse tali accuse contro al Valperga, che lo fecero scadere intieramente dalle grazie del Duca, e privare della sua dignità.

Iacopo Valperga per iscansare il presente pericolo di cadere tra le mani de' suoi avversarii, si rifuggì in Francia in compagnia di Lodovico Valperga, signore di Ropolo suo fratello, che era stato parimente involto nella sua disgrazia. Si istituì frattanto contro di essi un criminale giudicio, in cui non essendo eglino comparsi furono dichiarati contumaci, e si annotarono al fisco i beni e le castella di loro dominio.

Non tardarono i due fratelli ad interporre appellazione all' imperatore dalle sentenze pronunciate in nome del Duca, e la seconda cognizione ne fu delegata a Borso d' Este duca di Modena, qual principe dell' impero.

Il Duca, come era ragione, ricusò di riconoscere nell'imperadore veruna giurisdizione sopra gli atti giuridici che si compivano in uno stato, di cui egli era solo ed independente signore. I nemici de' Valperga non ristarono dal promuovere il procedimento; si sparsero nelle diverse province scritture ingiuriose all'onore degli accusati, e si rovinarono la maggior parte delle castella per essi tenute.

I due fratelli frattanto non tralasciavano dall'

adoperarsi presso il re di Francia Lodovico XI perchè s' inframmettesse col Duca, di cui aveva sposato la figlia, onde, riveduto il loro processo, fossero restituiti nei proprii beni, e negli antichi onori. E fattisi capi di una schiera di molti gentiluomini che si dolevano de' ministri del duca di Savoia, nella quale si collegarono il conte di Montmayeur, i signori dell'Abergement e di Marbo, fra Giorgio di Valperga, gran priore di Lombardia, Michele di Valperga, il signore di Miolans, Guglielmo di Chaland, il sire di Varembon, la viscontessa di Polignac, e varii altri, ottennero valida protezione da quella corona. Lodovico XI, cui troppo premeva di mantenere calde le corrispondenze collo stato di Savoia, richiese il Duca che volesse comporre siffatte dissensioni; e il Duca vi si arrendeva, avendo trovate false le accuse che eransi date dagli emoli a Iacopo di Valperga. Tre giudici o, per meglio dire, tre arbitri si deputarono dal re di Francia a conoscere della causa anzidetta, Pietro Varnier, presidente di Tolosa, Pietro Balarin ed Andreotto Porte. Venne solamente il primo, e nella qualità di ambasciadore francese fu accolto dal Duca, il quale lo rivestì ad un tempo dell'autorità di arbitro in nome suo *1.

---

*1 « Adiiciens insuper dictus dominus Dux se velle

Si aprì pertanto un nuovo giudicio davanti a quel commissario. Comparvero due procuratori de' fratelli di Valperga, e dimandarono in contradditorio di Antonio Boissery, procurator fiscale, si dichiarasse doversi ai due fratelli restituire i beni e i diritti, di che erano stati spogliati, e rimettersi Iacopo nell'ufficio di cancelliere; chiedendo ad un tempo la comunicazione del processo, di cui non si era giammai data copia agli accusati.

Rispose il procurator fiscale non poterne dar copia, perchè il conte di Pollenzo gli aveva tolti a forza tutti gli atti di quella causa. Si citò il conte perchè comparisse sulla istanza de' due Valperga, ma non comparve.

Agli 11 di marzo 1462 in Losanna, e nell' albergo all' insegna di S. Giorgio, dove aveva preso stanza il Varnier, si pronunziò da lui la sentenza arbitrale, con cui furono annullati tutti gli atti fatti in odio de' due fratelli Valperga, ed essi assoluti da tutte le imputazioni loro apposte; si ordinò che si sarebbero solennemente smentite le scritture ingiuriose all' onore di Iacopo; si dichiarò che questi verrebbe

---

et consentire quod nos praefatus commissarius rectius super praemissis et dependentiis eorumdem cognosceremus, pronunciaremus et diffiniremus, tam regia quam sua potestate, prout nobis videretur expedire ».

reintegrato alla carica di cancelliere; si stabilì doversi restituire ai Valperga ogni cosa ed ogni diritto che fosse loro stato tolto per dette cause; ed a titolo di risarcimento per le rovine, ed i saccomanni patiti si assegnarono ottanta mila ducati d'oro a Iacopo, quaranta mila a Lodovico, salve inoltre ai medesimi tutte le ragioni particolari contro de' loro accusatori *1.

---

*1 In vece di attenermi alla relazione che ne dà il Guichenon del processo e della reintegrazione del cancelliere Valperga, nella quale, come altri ha saggiamente avvertito, molte cose s'incontrano poco probabili, molte contraddette dagli autentici documenti, ho seguito la serie degli atti di questa causa, che si legge stampata nella collezione di già citata dei diplomi e carte ragguardanti alla famiglia de' conti Valperga di Masino, sotto la seguente rubrica:

« Sententia Petri Varnery praesidis Tolosae regii et ducalis commissarii, vigore cuius

» Primo: absolvuntur domini Iacobus de Valpergia comes Maxini etc., ac nonnulli alii proceres Sabaudi et Pedemontani a falsis criminibus male illis inscriptis.

» Secundo: reintegratur ipse comes Iacobus in exercitio officii cancellariatus Sabaudiae, et in possessione castrorum Maxini, Acelii, Albani etc.

» Tertio: reintegratur ipse comes Ludovicus in possessionem castrorum Dorzani, Ropoli etc.

» Quarto: condemnatur procurator fiscalis ad solvendum dictis comitibus, scilicet Iacobo octuaginta mille ducatos aureos, et Lodovico quadraginta mille, pro damno in dictis eorum feudis illato tempore persecutionis indebitae ».

Non è da tacere peraltro che alcuni giorni prima della sentenza, cioè il 4 di marzo del 1462, il Duca aveva dato lettere di reintegrazione nell' ufficio di cancelliere a Jacopo di Valperga, e rimessigli i tre sigilli che si ponevano in custodia di quella suprema dignità per uso della giustizia *1.

Non parlerò dell' inquisizione cui andò soggetto Umberto Chevrario, cancellier di Savoia sotto il regno del beato Amedeo, poichè nè il corso di quella causa è noto abbastanza da poter rischiarare la storia del nostro processo criminale, nè l'esito fu tale che meriti di trattener l' attenzione dello storico; perocchè egli non fu rimosso, ma sospeso soltanto dall'esercizio della sua carica, che venne prima che morisse a lui restituita *2.

Seguiteremo ora l' ordine delle varie leggi criminali che furono promulgate dai successori

---

*1 *Cariche del Piemonte* - tomo 1. pag. 24-25-26.

*2 Narrando i casi d' accuse giudiziarie intentate contro a cancellieri di Savoia non ho potuto fare parola della più antica, di cui sia rimasta notizia. L' autore delle *Cariche del Piemonte* alla pagina 2 del primo volume, nella nota 6, accenna un rotolo contenente un processo criminale istituito contro Giorgio de Solerio cancelliere di Savoia nel 1355 per trattati avuti colle genti del re di Francia, ma quel documento alla data indicata non esiste negli archivi della R. Camera de' conti, dove l' ha veduto il citato autore.

di Amedeo VIII; ma perchè nessuno tra quelli insino ad Emanuele Filiberto non fece provvedimenti di grande importanza, basterà l'accennarne il titolo ed il suggetto. Violante di Francia e Filiberto I suo figliuolo raccomandarono la stretta osservanza dei decreti ducali intorno alla riscossione delle multe e delle pene. La duchessa Bianca reggente in nome di Carlo II estese a tutti coloro, che sapendo essere monete false le compravano e le spendevano ne' suoi stati, le pene medesime stabilite contro a' rei di falsa moneta, ed ordinò che nelle cause per delitti colpiti da pena di sangue bastasse la citazione fatta, in contumacia dell'accusato, alla casa dove quegli abitava, o gridata in piazza ad esclusione d'ignoranza. Filiberto II moderò la tassa delle spese dei carcerati. Carlo III rinnovò le antiche sanzioni penali contro la bestemmia; proibì ai giudici di proferire sentenze interlocutorie per la tortura, o per condanna in caso di pena di sangue, senza aver prima con ogni diligenza esaminato il colpevole; proibì il carcerare i rei, se non concorrevano tutte le condizioni richieste dai decreti d'Amedeo VIII; fissò la tassa per le spese de' carcerati. Onde poi mettersi al riparo de' danni che nascono da una soverchia facilità nel concedere grazie di pena ai delinquenti, giacchè allora era uso che si dessero commes-

sarii straordinarii per conoscere se fosse luogo a tali remissioni, e molto erano corrivi ad ammetterle, prescrisse che nessuna grazia varrebbe, se non fosse presentata fra un mese dalla sua data al Consiglio di Sciamberì, o a quello di Torino, secondo i casi respettivi, e per essi verificata e interinata, ovvero depulsa se si appoggiava a falsi motivi. E poscia ordinò che il recidivo in un delitto grave perderebbe la grazia pel primo impetrata.

In fine è d'uopo che si rammenti essersi tra il duca Carlo III e 'l re di Francia Lodovico XII conchiusa una dichiarazione reciproca, con che si obbligavano a rimettersi vicendevolmente i rei che, avendo commesso grave delitto sul territorio di uno di loro, si fossero ritirati su quello dell' altro *1.

---

*1 *Desunto da MS. della biblioteca dell' Università di Torino* - N. 23.

« Duplum privilegii concessi per Maiestatem Regiam Ill.mo et Exc.mo principi D. D. nostro Sabaudiae Duci contra homicidas, falsarios et nefarios.

» Ludovicus Dei gratia Francorum, Neapolis, et Hierusalem rex Mediolanique dux etc. universis praesentes litteras nostras inspecturis salutem. Quoniam saepe evenit ut multi in scelera liberius prorumpant, et graviora facinora audeant, ea quidem spe freti ut in aliena dominia, praesertim finitima, confugientes, tanquam salvi punitionem et iusticiam immunes evadant. Quod omnibus profecto principibus permolestum

Fra i più salutevoli provvedimenti, coi quali Emanuele Filiberto diede principio al suo regno, vi è quello per cui ridusse alla norma del gius romano le sanzioni penali, dichiarando nulli i capi degli statuti delle comunità che imponevano pene leggiere da soddisfarsi in danaro ai delitti d'omicidio, di violenze ed altri

---

est et exosum esse debet praecipue iis, quibus iusticiae cultus maximo semper precio fuit. Volentes igitur quantum nostra interest, eam occasionem iniquis atque nephariis hominibus esse sublatam: quippe qui etiam consideramus arctum sanguinis nexum et veterem benivolentiam, quibus cum charissimo consanguineo nostro duce Sabaudiae sincere iungimur. Harum serie in fide principis promittimus et pollicemur quod quando deinceps et quotiens eveniet casus, quod aliqua persona, cuiusvis sexus existat, committat in territorio, dominio, vel ditione praefati domini ducis Sabaudiae mediatis et immediatis aliquod homicidium, latrocinium, incendium, veneficium, falsam monetam, proditionem, rebellionem, vel aliud huiusceinodi crimen enorme: necnon furtum manifestum vel non manifestum ultra summam quinquaginta ducatorum, eam personam sic delinquentem repertam in dominio sive territorio nostro mediato vel immediato, praefato domino duci Sabaudiae aut officialibus suis vel nunciis, omni remota exceptione et dillatione expedite remittemus, aut per officiales nostros remitti faciemus, cum primum requisiti fuerimus, aut officiales praedicti requisiti fuerint, ut de huiusmodi delinquentibus fieri possit punitio ad arbitrium eiusdem domini ducis vel officialium eius. Et hoc quia idem consanguineus noster dux Sabaudiae

crimini gravissimi e di pessimo esempio. In questa legge, che è del 29 di dicembre 1559 *1, spiegò il principe, che siccome era onesto che per lui si facessero osservare da'suoi sudditi i privilegii loro conceduti da' suoi maggiori, ove essi apparissero messi in uso *a lode e gloria di Dio, e conservazione, comodo, e sicurezza del principe, e de' suoi popoli*, così gli pareva necessario il rimuovere quelle cose che in esse s' incontravano capaci a muovere l' ira di Dio contro gli uomini, e *riuscivano di comun danno, e perniciose*, anteponendo la sicurezza comune e pubblica ad ogni antico statuto e privilegio.

Lo stesso duca, per levar l'occasione ai delitti, vietò che da chi non era ascritto alla milizia si portassero armi difensive od offensive, tranne la spada ed il pugnale di cam-

---

pariter suis litteris patentibus eiusdem tenoris et effectus, cuius praesentes nostrae sunt, promissionem erga nos effecit.

» In quorum roboris firmitatem, fidem, et testimonium praesentes fieri iussimus et registrari, ac sigillo nostro muniri. Datum Mediolani die XXVIII iulii anno Domini millesimo quingentesimo quarto, regni vero nostri septimo. - Per regem ducem Mediolani ad relationem Consilii.

» Mayna. »

*1 Raccolta di leggi ecc. dell' Avv.° Duboin - tom. 6. pag. 501.

mino, cioè andando di luogo a luogo, e non per le terre. Pronunciò poi la confisca dei beni di quelli tra i suoi sudditi che, trovandosi nell' esercizio dell' armi, o nella professione delle lettere presso a straniere Potenze, non avessero obbedito alla sua chiamata di tornare in patria *6; e la severità di questo precetto non si potrebbe giustificare se non per ragione dell' importanza ch' egli riconosceva nell' essere servito da dotti e da valorosi.

Non tardò il Duca a riformare il procedimento giudiziario ne' criminali; e pubblicò un libro de' nuovi suoi ordini distinto in tre parti, nella prima delle quali si dichiarano i ministri necessarii al giudicio criminale e gli ufficii loro commessi; nella seconda si comprende il modo e la forma di procedere in esso, e nella terza si tratta della esecuzione delle sentenze.

Erano giudici delle cause criminali que' medesimi che stavano deputati per le controversie civili, ed in quelle si osservavano gli stessi gradi di cognizioni che in queste, salvo dove per privilegio o statuto erano deputati giudici particolari; *essendo ben giusto*, ivi si dice, *di non dare minor adito di difendersi nelle criminali, che nelle altre, poichè sono di*

---

*6 Editto 31 gennaio 1560.

maggior importanza, e di danno per la maggior parte irreparabile.

L' esamina dei testimonii nelle cause criminali si faceva da un senatore, o da un prefetto o giudice maggiore della provincia, o da un giudice ordinario o delegato coll' assistenza di un fiscale, ed i testimonii dovevano essere *diligentemente interrogati tanto sopra l' innocenza del reo, come pel fisco, ed ancora sopra gl' interrogatorii generali per intendere la qualità dei testimonii e qual fede meritassero, acciocchè alcuno non fosse indebitamente travagliato.*

Il termine ordinario pel processo era che quello s' incominciasse al più tardi due giorni dopo la notizia del delitto, e si finisse fra li sessanta giorni seguenti al più lungo, salvo lo impedissero le difese del reo, od altra causa legittima. Se il giudice inferiore peccava di tardità, la cognizione si devolveva al superiore, e s' infliggeva la pena alla negligenza.

Gli uffiziali della giustizia dovevano ne' respettivi loro distretti visitare in compagnia de' deputati dal comune ogni otto giorni i carcerati, ed intendere da essi *le difese che volessero fare, acciocchè, se per caso per non avere il modo di spendere, o per semplicità e ignoranza s' abbandonassero da se stessi, o fossero privi d' altrui aiuto o patrocinio,*

esso giudice potesse ex officio *chiamar il fiscale e la parte offesa, se v' interviene, informarsi delle sue difese, e ridurle in scritto nel processo, per potervi fare più maturo giudicio.*

Nelle cause che si ventilavano davanti ai Senati lo stesso dovere si adempieva dall' avvocato e dal procuratore de' poveri, ed il Senato mandava ciascun giovedì un senatore alla visita di tutti i carcerati che erano nel luogo di sua residenza.

Quanto alla tortura, si prescriveva che non si dovesse collare alcuno prima che non fosse conosciuto di ragione ed ordinato per il giudice e podestà, secondo le respettive giurisdizioni. E quando si dichiarava essere luogo a tortura, o altra specie di tormenti, ogni giudice inferiore al Senato doveva intimare l' ordinazione al reo, ed al procuratore o altro difensor deputato, ricevendosi della intimazione atto pubblico, *acciò se il reo voleva potesse appellare, ed appellando non s' innovava cosa alcuna contra di lui.* Le parti del pubblico ministero si facevano dagli avvocati e procuratori fiscali che erano stabiliti in ciascuna prefettura, e presso il Senato di Piemonte stavano nell' ufficio del fisco un avvocato generale, e due procuratori, che con vocabolo tratto dalle usanze francesi chiamavansi *de' panni corti.*

I ministri per la esecuzione erano divisi in tre classi, siccome era di tre qualità l' esecuzione, cioè una cauzionale e due giudiziarie; vale a dire la cattura che si faceva per cauzione del giudicio, e le altre che si facevano in esecuzione del giudicato; la prima era del capitano, de' prevosti e soldati di giustizia, e delle altre due l' una spettava all' esecutor personale, e la reale al commissario.

Nella seconda parte di questi ordini criminali si dichiarava che nel giudicio l' attore potevasi dire *trinomio*, cioè accusatore, denunziatore, o inquisitore quando il fisco moveva l' accusa. L' accusatore era sempre obbligato di sottoscriversi alla querela, e di proseguir la causa sino al fine della lite; e lo stesso doveva far il delatore, quando non fosse stato deputato dal giudice.

Tolte le informazioni, e sembrando quelle sufficienti, si prescriveva doversi il reo carcerare, qualora si trattasse di que' delitti pei quali o dalla ragion comune o da statuti s' ingerisse pena di sangue o afflittiva di corpo, o grave pecuniaria, per cui il reo non potesse dar sicurtà.

Il ditenuto, tosto ridotto nella prigione, doveva essere esaminato sommariamente, al più tardi nel giorno dopo l' arresto, in presenza del fiscale; negando quegli il delitto imputa-

togli, dovevano ripetersi i testimonii in forma di giudicio ed in faccia del reo, se avevasi comodità di poterlo fare, e se ciò pareva bene per iscoprir meglio la verità. Seguìta tale ripetizione, il fisco faceva procedere all' esame di altri testimonii, od alla deduzione d'altre pruove, non uscendo però dal termine di venti giorni. Di poi si pubblicavano i testimonii, e si dava copia al reo de' loro detti, perchè potesse in egual termine proporre le sue difese; lo stesso si faceva dopo rispetto al fisco; infine la causa veniva assegnata a sentenza. Confessando il reo il fatto del delitto, aveva cinque giorni entro cui poteva addurre le sue discolpe. Nei casi di contumacia di un reo accusato di delitto da punirsi con pena corporale e colla confisca de' beni, o con grave multa, s' incominciava dall' annotazione dei beni, i quali però l' accusato poteva ricuperare, quando entro l' anno si rappresentasse a' suoi giudici.

Era libero ad ognuno lo appellare per gradi, ovvero lasciando il giudice di mezzo andare al Senato, acciocchè più presto si terminasse il processo, eccetto che fosse causa d' un suddito de' feudatari che avessero la seconda cognizione. Era tuttavia lecito al Senato il ritenersi la cognizione delle cause criminali de' delitti pubblici o meritevoli di pena corporale o grande pecuniaria nelle terre immediate, tranne quelle

che avevano privilegio in contrario, il quale peraltro non fosse incentivo di delitto.

Nella terza parte degli ordini criminali si vuol notare la dichiarazione che fa il Duca, che, *per rimuovere la facilità di delinquere*, le pene s' intendevano ridotte alla disposizione della ragion comune, o de' nuovi ordini ducali, *non ostante i statuti delle terre etiam confirmati dove le pene fossero leggiere*, volendo che in tale occorrenza queste s' aggiungessero a quelle portate dalla ragion comune e dai decreti.

La triste dottrina delle confische era allora in pieno vigore; e per ovviare ad ogni pericolo che il fisco rimanesse deluso s' ingiungeva alle università ovvero a' sindaci delle terre, dove erano posti i beni confiscati, di comprargli col quarto meno del prezzo cui fossero stati tali beni stimati; e se non li volevano comprare, obbligavansi quelli a farli lavorare e coltivare, rendendone conto al comune, sotto pena di restituire del proprio. Il termine ordinario di quattro anni si prefiggeva a chi pretendesse aver ragioni sovra beni per confisca ridotti nel pubblico. Finalmente si aggiungevano al terzo libro alcuni capi, che superfluo sarebbe di narrare, ragguardanti alle pene statuite contro a' ricettatori de' banditi, ai bestemmiatori, ed ai rei d' insulto con animo deliberato.

Per le cose dette finora si potrà scorgere come il Duca avesse promosso molti miglioramenti negli ordini criminali, tuttochè il costume dei tempi e l'asperità dei dottori gl'impedissero un assoluto avviamento al bene.

E qui poniam fine alla dolorosa materia.

CAPO VII

DELLE LEGGI FEUDALI.

Chi bene considera l' istoria de' bassi tempi in Italia sarà facilmente persuaso che l' istituzione, o, come dicesi volgarmente, il sistema feudale non fu un modo assoluto d' esistenza cui le società civili si fossero accomodate, ma piuttosto una forma variabile, uno stato di transizione, onde dall' universale sconvolgimento quelle si riducevano all' ordine consentaneo alla umana natura. La forza per se sola non basta a mantenere il governo degli uomini: se non s' accoppia coll' ordine ella si divide, si corrompe e si snerva: comunicata con molti degenera in anarchia: ristretta in pochi, si cangia in oppressione. E così accadde ai barbari divenuti signori delle terre italiane. Tentennava in mano d' un solo la mazza ferrata che reggeva i sudditi: fu necessario partito che i principali ufiziali del governo s' attribuissero grande autorità per non lasciare trascorrere in ribelle baldanza gli animi degli uomini della loro nazione partecipi del conquisto, in disperato avvilimento gl' indigeni abitatori. Col rinnovarsi del nome dell' imperio d' Occidente non si rinnovò la polizia del governo, e smarrita era l' idea del legame per cui le diverse parti dell' an-

tico impero si univano insieme : si stette sempre sulla forza, ma si volle che i maggiori ufizi ecclesiastici entrassero a dividere co' baroni l'autorità del comandare ai sudditi dell' imperio e di godersi i proventi dei beni fiscali. Queste delegazioni erano poi nella sostanza dipendenti dagli usi accidentali, e dalle occorrenze dei tempi, e le ripetute confermazioni degli antichi privilegi che s' incontrano ogni volta che nuovi imperadori o vescovi nuovi si creavano, disvelano l' incertezza che si aveva sopra cotal maniera di dominio fiscale. Largheggiavano gli imperadori nel concedere feudi ai prelati perchè speravano di avvalorarsi del loro sussidio contro ai baroni impazienti di freno, e perchè ritornando dopo la morte del vescovo investito i feudi di lui all' imperio, a loro talento ne potevano disporre. Ma appunto mentre le traslazioni dei feudi e l' esercizio dei diritti civili, che l'investito chiedeva, non avevano fondamento che sovra l' atto della forza, le podestà inferiori, e gli uomini delle terre feudali niegavano sovente di riconoscerli. Le antiche franchigie servivano di scudo a chi aveva saputo resistere.

Le investiture date dall'imperadore non contenevano altro obbligo per gl'investiti se non quello della fedeltà e della ricognizione del supremo dominio. La vera indole di queste concessioni

si farà aperta esponendo al lettore i particolari di una solenne antica investitura. È dessa quella data nell' anno 967 a' 23 di marzo da Ottone il Grande ad Aleramo progenitore della stirpe dei sette Marchesi a' quali fu comune il cognome del Vasto. Molti favolosi racconti si spacciarono intorno ad Aleramo. Le leggende dei chiostri, ed i romanzi cavallereschi lo dicevano figliuolo abbandonato d' un milite che, pellegrinando insieme colla moglie per non so quale sua divozione, avevalo lasciato alla ventura. Cresciuto il garzone e fattosi valente nell' armi e bello nelle maniere aveva richiesto d' amore Alasia figliuola d' Ottone, e questa avendogli compiaciuto, eransi insieme ridotti tra i monti d' Albenga. Colà avevano vissuto una vita tutta di quiete, ma stentatissima, cosicchè il marito attendeva a vendere carbone, e la moglie faceva certi suoi lavorietti di ricami. Per un giro di strani avvenimenti furono poscia scoperti e ricevuti novellamente in grazia dell' imperadore; il genero allora ottenne dallo suocero l' investitura di che si ragiona *1. Ma queste son fole, e per

*1 Delle avventure di Aleramo parlarono - Tommaso III marchese di Saluzzo nel suo romanzo intitolato *le Chevalier errant*; il Bergonceux *Supplem. chron.* pag. 20; Giuliano Giancardi - *Imprese d' Alassio*;

quanto la fantasia de' raccoglitori di tradizioni popolari sia stata solleticata dal racconto di simili casi, noi scorgeremo sempre in essi difetto di verità *1, e ci atterremo alla fede dei documenti, che provano essere stato Aleramo, figliuolo del conte Guglielmo, possente barone in queste contrade, ed avere ricevuto dall' imperadore la ricognizione del possesso legittimo de' beni allodiali, di cui era ricchissimo, colla giunta del titolo di marchese.

Dichiarò pertanto l' imperadore in quella investitura che a petizione di Adelaide sua moglie erasi disposto a concedere ad Aleramo marchese i vasti poderi per esso dianzi tenuti nelle deserte campagne tra due fiumi, il Tanaro e l' Orba, antichi dominii del regno d' Italia *2, e nelle contee d' Acqui, di Savona, d' Asti e di Monferrato, di Torino e di Vercelli, di Parma e

---

Marc' Antonio Sabellico Enead. lib. 2; Raffaele Maffei *Geograph. descript. reg. subalp.* cap. 11; Gaspare Bugatti - *Istoria universale* pag. 157; Antonio Astesano - presso il Muratori *R. I.* tom. XIV. pag. 1032; Giovanni Sianda - *Breviario storico.*

*1 Nelle memorie storico-diplomatiche appartenenti alla città ed ai marchesi di Saluzzo raccolte e pubblicate da' signori Muletti, tom. 1. pag. 283 e seguenti, si esamina molto diligentemente la storia della vita di Aleramo, e si confutano le favole dei romanzieri.

*2 Il diploma d' Ottone è stato stampato più volte - fra le altre nell' appendice all' istoria di Piemonte

di Cremona o di Bergamo, non che in tutto il regno. Si accennano ivi le varie specie di beni e di proventi, e in capo a siffatta numerazione si pongono le famiglie dell' uno e dell' altro sesso *1; tanta era ancora la miseria dei tempi, e così dura a svellere la schiavitù. Intiero si riconosce in Aleramo l'arbitrio di alienare qualunque parte di tali possessioni; si vieta a chiunque il turbargliene il tranquillo dominio, e a chi gli opponesse dubbio o rimprovero su' suoi diritti possa Aleramo rispondere col giuramento o col duello *2. In fine l' imperatore accoglie sotto la speciale sua protezione *3 tutti quei beni.

---

di Lodovico della Chiesa - E più corretto nell' opera sovracitata del Muletti tom. 1. pag. 291. ivi si legge

Et quidquid ibidem hactenus iuri regni Italici pertinuit.

*1 *Possideat tam ipse, quam sui heredes una cum mobilibus, et immobilibus, utriusque sexus familiis, silvis, salicetis etc.*

*2 *Liceat eidem Aledramo, suisque heredibus per nostram datam licentiam et huius nostri praecepti constitutionem, aut per sacramentum, aut per pugnam declarare.*

*3 *Sub nostri munburditione:* protezione, tutela: in un diploma di Carlo Magno che si legge nella cronica di Vulturno (R. I. Script. tom. 1. part. 2. pag. 350) trovasi la clausula *sub nostrum tuitionis munburdum*: anche per custodia, salvaguardia imperiale.

Le antiche investiture erano tutte concepite in tale larghezza a favore del feudatario, dal quale gl' imperadori credevano aver ricavato abbastanza quando ne avevano ritratto promessa di fedeltà e speranza di soccorso nei tempi difficili; onde non si può dire che le concessioni di questi feudi allora intralciassero la varia disposizione che gl' investiti volessero fare de' loro beni. Lo stabilimento ed il progresso degli ordini feudali non possono essere, a mio credere, bene intesi se non si pon mente al vero loro istituto che riposava sulla forza; a renderne legittimo l' uso s' introdusse quel diritto di protezione che il sovrano riteneva su i suoi vassalli, diritto di raccomandazione piuttosto che d' autorità: venuta meno la potenza imperiale il vincolo feudale si ridusse quasi a modo di legame di confederazione politica. E i feudatarii si avevano per buoni vassalli quando serbavano fede all' imperio, e de' loro beni facevano ciò che volevano *1.

I valvassori maggiori o capitani del regno davano feudi, come si è notato nel primo capo. E troviamo che i vescovi principalmente, anche dopo trascorsi que' tempi nei quali occupavano il dominio temporale del più delle città lom-

*1 Si noti la frase perpetua adoperata in quelle investiture *et quidquid voluerint faciant.*

barde, si valevano di quel privilegio, porgendosene loro frequente occasione per le ampie possessioni che muovevano dalle loro chiese. Per tacere d' altri moltissimi esempi citeremo quello dell' investitura conceduta il 5 di agosto 1260 da Corrado vescovo d' Asti a Guglielmo marchese di Monferrato di tutte le terre spettanti alla chiesa d' Asti e già possedute da quel marchese *1. Occorreva poi anche che nell' acquistare feudi dipendenti dalla Chiesa i vassalli procurassero di assicurarsene meglio il possesso con impetrare dal papa la confermazione dell' acquisto *2. Ma sempre è d' uopo

---

*1 « Monumenta Aquensia - part. 1. col. 235. ad ann. 1260 ».

Vedansi altre investiture di vescovi nel sommario della causa in giudizio di revisione vertente dinanzi la R.ª Camera de' conti tra il vassallo di Romagnano di Virle ed il R.º Patrimonio per il feudo di Pollenzo. Stampato in Torino nel 1759.

*2 Ecco un documento che riferisce il modo di tali confermazioni; è desunto dall' archivio di S. E. il marchese Alfieri di Sostegno;

« Innocentius Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Guillelmo Alferii et Alferio fratribus, civibus Astensibus, salutem et apostolicam benedictionem.

» Devocionis vestrae merita nos inducunt ut sincerius vos apostolico (*manca una parola*, *forse si debbe leggere* munere) prosequentes specialem vobis gratiam faciamus. Cum itaque sicut nobis accepimus intimantibus Bonifacius de Maliano et consortes sui

riflettere che la suprema giuridizione sul feudo, anche conferito da un ecclesiastico, sempre rimaneva presso il supremo signore, onde le investiture concedute dai prelati di feudi giurisdizionali si debbono in ogni caso considerare come *subinfeudazioni*, epperò andar sottoposte alle regole generali della polizia feudale.

Posta la differenza che il feudo portava con se un vincolo di fede, mentre l'allodio era quella proprietà che non si riconosceva che dal solo Dio, non si ristrigneva, ne' tempi più antichi, l'esercizio degli atti del dominio privato rispetto ai beni tenuti in feudo.

---

astensis dioecesis villam sive castrum de Maliano cum iuribus et pertinentiis suis, quod ipsi et progenitores sui ab episcopis astensibus, qui fuerunt pro tempore, in feudum hactenus habuerunt, vobis, accedente consensu venerabilis fratris nostri astensis domini episcopi feudi, vendiderunt pro magna pecuniae quantitate, prout in litteris inde confectis plenius dicitur contineri. Nos vestris supplicationibus inclinati, quod super hoc proinde factum est, et in alterius praeiudicium non redundat ratum habentes, id auctoritate apostolica confirmamus et praesentis scripti patrocinio communimus; nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attemptare praesumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se *sciat* incursurum. Datum Ianuae V idus iunii, pontificatus nostri anno VIII ».

Questo breve era d'Innocenzo IV nell'anno 1249.

Così nel secolo XIII i feudi della contea di Torino erano comprati a foggia di possessioni private, e non si disferenziavano dagli allodi, riguardo alla qualità dei beni che li componevano. Gotofredo preposito della chiesa cattedrale di Torino vendeva nel 1264 una parte della terra di Rubiana al visconte di Baratonia, con piena libertà di disporne a suo piacere, e sul principio del secolo XIV *1 il rimanente di quella terra si concedeva in feudo nobile, retto, antico e paterno, lasciando espressamente a chi l'aveva comprata, che ne facesse in perpetuo l'uso, che più gli sarebbe gradito *2.

A corroborare le alienazioni di feudi che da privati a privati si facevano, interveniva l'autorità del principe: per lettere del 27 di marzo 1316 Filippo di Savoia, principe d'Acaia, diede facoltà ad Ugone de Rupecula di comprare dalla famiglia de' Sili, Torinesi, i beni che questi avevano per lo avanti tenuto dal principe in ragione di feudo nel distretto di Cavoretto *3.

---

*1 Nel 1320.

*2 *Et quidquid voluerit faciat in perpetuum.*

Decis. della R. Camera de' conti ref. Viani - 11 *septembris* 1745, *in causa revisionis sententiae et reprobatae vocationis agnatorum transversalium ad successionem feudorum Druenti et Rubianctae.*

*3 « Ita ut iuxta modum et formam dicti feudi teneat et possideat et quidquid voluerit faciat, appro-

Tale usanza crebbe col rallargarsi la sovranità de' principi di Savoia, ma non si serbò per i feudi che muovevano dall' imperio, ne' quali i vassalli non erano rattenuti dalla presenza del signore diretto, nè assoggettati alla vigilanza continua del fisco.

Nel corso del XIV secolo si vennero via via ristrignendo le condizioni, sotto le quali i feudi si possedevano dai sudditi piemontesi, e quando a' 24 di gennaio 1335 cercò nuova investitura del feudo di Rubianetta, Guglielmetto di Mirabello asseriva che egli era tenuto a fede ed omaggio verso Iacopo di Savoia, principe d'Acaia; ma nessun' altra limitazione gli venne imposta circa la disposizione dei beni. Essendo di poi quel feudo passato per vendita in potere di Guglielmo e di Giacomino, fratelli Provana, Iacopo d' Acaia nel darne loro l' investitura vi appose l' ordine di successione, e stabilì che lo terrebbero come nobile, gentile, retto, antico e paterno, e in modo che i fratelli e loro eredi succedessero in esso vicendevolmente, ed

---

bantes atque laudantes ex nunc prout ex tunc omnes et singulas venditiones, quas praedicti de Siliis, aut aliqui vel aliquae de eorum hospitio, de quibuscumque possessionibus feudalibus, quae teneantur a nobis, in ipsum D. Hugonem duxerint faciendas ».

Sommario nella causa per i feudi di Cavoretto, Pavarolo e Montaldo - stampato in Torino nel 1734.

anche i loro agnati come se fosse stato ab antico nella loro famiglia, e ne possederebbero i beni secondo le buone consuetudini, e gli usi dei nobili del Piemonte, e nella guisa che per lo avanti si usava di tale concessione del principe.

Da siffatto testo d'investitura feudale noi piglieremo argomento a dichiarare come suonassero quegli epiteti aggiunti al feudo, e quali fossero le consuetudini osservate nell' esercizio delle ragioni feudali dalla nobiltà piemontese *1.

Il feudo dicevasi nobile, quando per l'investitura che di esso si dava il posseditore era riconosciuto nobile uomo dal principe. Ad imprimere questo carattere richiedevasi al dire d'alcuni l'antichità, al dir degli altri la dignità di chi ne dava l' investitura; cosicchè sempre scadeva la nobiltà del feudo colla diminuzione del grado in chi lo concedeva, e cominciando dal papa e dall' imperatore, le cui investiture conferivano maggior nobiltà, si scendeva sino

---

*1 Nello spiegare i termini delle investiture e in altre parti di queste disquisizioni feudali ho creduto di dovermi attenere alle dottrine di un valente nostro antico feudista, che scrivendo sul finire del secolo XV ritrae i nostri antichi usi in tale materia. - Il libro è intitolato: *Iacobini de S. Georgio iureconsulti clarissimi feudalis tractatus etc. Coloniae apud Ioannem Birckmannum et Theodorum Bounium an.* 1567.

ai minimi valvassori, i quali potevano bensì dare i beni in feudo, ma senza nobiltà, onde chiamavansi feudi borghesi. Del resto essendo invalso l'uso di apporre espressamente la qualità di nobile al feudo proceedente da un principe, cessarono le inquietudini dei dottori.

Gentile chiamavasi il feudo, quando riputavasi spettante ad una intiera famiglia, ritraendo quel nome dal vocabolo in tal senso adoperato nelle leggi romane.

La qualità di retto, o come altrimenti appellavasi di semplice, dinotava che il vassallo investito del feudo, non aveva obbligo di speciali servizi, ma doveva conformarsi ai doveri generali imposti a tutti i feudatari, che se un dovere particolare era ingiunto al vassallo, diveniva feudo condizionale o pattovito (*feuda pactionata seu conditionata*).

Il feudo antico era quello che il possessore riteneva, lasciatogli da' suoi maggiori. Poichè la vera origine de' feudi consisteva non nella legittimità del diritto, ma nel fatto del possedimento, molto valeva ad assicurare il possessore del feudo l' averlo ricevuto da' suoi maggiori. Ma la volontà dei principi tolse in gran parte l'autorità al tempo, e dichiarando che si avesse per vecchio quello che era nuovissimo in una famiglia, si pareggiarono le condizioni dei feudatari.

L' epiteto di paterno spiegava che il feudo era stato acquistato dal padre, e per una interpretazione, di cui non potrebbesi addurre una precisa causa, si credeva che quando concedevasi una cosa in titolo di feudo paterno, la concessione non si prolungasse oltre la quarta generazione. Epperò i dottori navigando in questo pelago di sottili distinzioni, raccomandavano agli alunni che bene ponessero mente al senso di quelle due parole antico e paterno, sotto cui s' adombrava un grande mistero *1.

Non parlo di parecchie altre distinzioni di qualità nei feudi, perchè non sarebbero di verun momento al lettore, e gioverebbero unicamente a confermare l' opinione originata dalla viziosa giurisprudenza, per cui si disse, che nell' imbroglio feudale quelli che più vi hanno studiato meno ne sanno *2.

Le regole delle successioni ne' feudi furono soggette a diverse mutazioni, secondo che fu già per noi avvertito nel primo capo di questa istoria. Non più rimesteremo adunque questa materia, nella quale gli usi dei tempi, e le cavillazioni degl' interpreti producevano notevo-

---

*1 *Et ideo cum magno mysterio in investituris apponuntur ista verba.*

Iacob. de S. Georgio pag. 75. n. 9.

*2 C. Botta - Storia d' Italia, all' anno 1699.

lissime varietà *1. Ma ricorderemo che per comune consentimento dei forensi fu stabilito, che quando un feudo portava la qualità di retto e proprio, e si teneva come antico e paterno, ed era rimasto in una famiglia al di là di quattro gradi di generazioni, esso si riputava inalienabile *2. E questa inalienabilità di beni moltiplicata di soverchio nello stato, fu una tra le più funeste conseguenze degli ordini feudali, quantunque i principi del Piemonte si sieno con ogni sollecitudine adoperati, per temperare la rigidezza di un diritto che opprimeva le famiglie, deludeva la buona fede, inaridiva il commercio. Già altrove s' è parlato di questi suoi provvedimenti, ed il lettore ne ha avuto sufficiente contezza.

La regola della inalienabilità dei feudi introdotta nelle vere terre piemontesi, non si osservava in altre parti dei dominii dei principi di Savoia. Così nei luoghi, che un tempo appartenevano alla contea di Provenza, i feudi tuttochè antichi si tenevano per ereditari e patrimoniali, e si trasmettevano, e si alienavano

*1 *Talem praesumi investituram primam oportet qualem fieri mos ipse fert. Id enim actum praesumitur quod usitatum est.*

Aymonis Cravettae consil. 926. n. 10.

*2 Osascus decis. 163. n. 3. - Thesaur. decis. 99. n. 7 e 8.

liberamente senza aver riguardo alle clausule dell'investitura, alle quali le consuetudini feudali di Francia non attribuivano effetto severo *1.

Non dissimile usanza s'era accolta nel Monferrato, dove i feudi erano di loro natura alienabili a beneplacito del possessore, senzachè ostar vi potesse il difetto di causa nell' alienazione, o la menzione di soli discendenti chiamati nella investitura. Che se poi si trattava di successione aperta i feudi monferrini erano stretti all'ordine di vocazione prestabilito, e i provenzali s'accomodavano alla volontà dell'ultimo che gli aveva posseduti *2.

La facoltà di acquistar feudi non era sul principio ristretta se non tra i limiti della capacità di soddisfare al servizio feudale: ed oltre que' limiti trapassò anche qualunque volta l' incuria degli uomini, o la confusione delle cose le ne porsero occasione.

Ora al fine di meglio istruire il lettore io mi varrò delle parole di uno de' più eruditi giuristi, che negli ultimi tempi abbia avuto il Pie-

---

*1 Onde era tra i feudisti francesi il proverbio: *Le vassal se peut jouer du fief.*

V. la decis. della R. Camera de' conti del 27 di marzo 1741 ref. Mellarede nella causa del feudo di Demonte.

*2 V. il libro intitolato *Iosephi Francisci Nasi dissertationes de feudis.* Aug. Taurin. 1785. Dissertat. IV.

monte *1. « Prima del 1430 (egli scrive) erasi
» introdotto l' abuso di lasciar acquistare, e
» ritenere feudi dagli ecclesiastici; ma al ri-
» paro accorse il duca Amedeo VIII nella for-
» ma più solenne, mentre a' 14 di marzo 1432
» nella generale adunanza dei tre stati, onde
» era composta la nazione, ordinò a tutti gli
» ecclesiastici di dismettere i feudi, e le ren-
» dite feudali che possedevano, attesa la loro
» incapacità, il che fu eziandio prescritto per
» la Savoia, con patenti del 24 di detto mese
» emanate ad istanza del procuratore fiscale
» della corona.

» È poi da singolarmente notarsi che sotto
» la generica designazione d'ecclesiastici e re-
» ligiosi vennero in esse patenti specificamente
» nominati anche i rettori d' ospedali, quale
» designazione è verisimilmente riferibile in
» ispecie ai cavalieri gerosolimitani, che veni-
» vano ancora in quel tempo nominati *fratres*
» *hospitalarii*: tanto più dacchè, come già si
» notò le loro più antiche commende erano in

*1 L' eccellentissimo conte Giuseppe Pullini che fu ministro di Stato e primo presidente della R. Camera de' conti. Tali cose egli scriveva essendo sostituto del Procuratore generale del Re nelle conclusioni del 23 di dicembre 1785 nella causa del cavalier Tizzone contro le dame Tizzoni, inserte nella pratica legale *Materia feudale* titolo 1. n. 23.

» origine vere case di spedale, figlie di quella
» di Gerusalemme, delle quali erano rettori
» que' professi, che vi si destinavano dai su-
» periori dell' ordine. Dopo una dichiarazione
» così solenne, quale fu la testè mentovata,
» pareva che l' ammessione degli ecclesiastici
» ai feudi dovesse essere tolta per sempre.

» Ma e che non poteva il pirronismo lega-
» le, che al pretesto d' un arbitraria rovinosa
» equità venne introdotto dagl' interpreti, e
» consulenti di que' tempi?

» Fu in questa parte principal corruttore
» della giurisprudenza presso di noi Giacobino
» di S. Giorgio, giureconsulto di grande fama
» a suoi tempi.

» Egli adottò il sistema dell'ammessione degli
» ecclesiastici ne' feudi impropri, e singolar-
» mente in quelli in cui sono ammesse le fem-
» mine, perchè l' indole di questi inchiudesse
» la facoltà di prestare all'occorrenza i militari
» servizi per mezzo di persona sostituita, al che
» potesse compirsi egualmente dagli ecclesiastici.

» Ma questa dottrina, e gli esempi che ne
» nacquero (prosegue a dire il lodato feudista)
» non bastarono a stabilire in favore degli ec-
» clesiastici una contraria consuetudine, che
» vincesse la regola, e perciò questa tornò a
» rivivere poco dopo in tutta la sua pienezza. »

Gli ecclesiastici, che, secondo la regola so-

vr'additata, non potevano acquistar feudi di vera giuridizione, si ammettevano però a tenere semplici feudi ecclesiastici di giuridizione sforniti, i quali per la loro natura si confondevano cogli allodi, e per la loro progressività sapevano d'enfiteusi.

Il numero e la qualità dei diritti utili, che in favore dell'investito, provenivano dal feudo per virtù dell'investitura si leggevano in essa descritti, e così per la quantità, come per la gravezza attestavano la pressura degli uomini viventi sul territorio infeudato. Si allargava la mano nell'assegnar privilegi, nè si badava al tristo frutto che ne derivava al popolo: finchè i principi muniti di maggior potere, guidati da più rette intenzioni apprestarono rimedio a sì gran male, rendendo più eque in tutti i loro sudditi le condizioni della vita civile.

Senza farmi a descrivere minutamente tutte le varietà dei diritti feudali, opera inutile almeno oggidì, parlerò soltanto di quelle prerogative che avevano intima relazione coi principii generali della nostra legislazione.

Le antiche investiture conferivano come vero attributo di feudo insigne il mero e 'l misto imperio coll'intiera giurisdizione *1. Il nome

---

*1 *Cum mero, mixto imperio et omnimoda iurisdictione.*

d' impero mero e misto fu desunto dalle leggi di Roma antica, e quella podestà che il magistrato della repubblica romana esercitava per tempo determinato sotto la tutela delle pubbliche leggi, e dei vecchi istituti, passò nel medio evo ai baroni ed ai militi, che se ne valevano senza limiti, e senza discernimento di severa giustizia. Per il mero e misto impero il vassallo pigliava cognizione dei delitti commessi nel proprio feudo: carceri, tormenti, e patibolo, con uno spaventevole corredo di pene accessorie erano i mezzi a lui nella universale confusione affidata. Egli poteva condannare, e far eseguire la sua sentenza, ma non poteva concedere la grazia della pena incorsa al condannato *1. Al principe maggiore era riservato il tesoro della clemenza, fregio il più nobile alla corona d' un re; ed era pure beneficio particolare del principe l'uso delle appellazioni, mercè delle quali si correggeva talvolta l' efferato giudizio del feudatario. Anzi l'introduzione di queste vie d'appellazione dal tribunale del vassallo a quello del signore diretto, fu tra i

---

*1 *Sed an investitus modo quo supra post latam sententiam in causa capitali poterit facere gratiam condemnato? Concludite quod non, sed rescriberè principi.*

Iacob. de S. Georg. pag. 98.

principalissimi istromenti che servirono a raddirizzare il corso della giustizia, ed a far salvi i diritti degli uomini dalla prepotenza dei baroni *1.

A significazione d'onore sul territorio dei feudi si tenevano erette le forche, e dall'altezza loro, e dalla foggia in che erano fatte si distingueva la maggiore o minore dignità del feudatario. Amedeo VIII dovette frenare gli eccessi che occorrevano in tali ornamenti nel modo istesso, con cui si studiò di reprimere la soverchia lautezza delle feste nuziali, e la solennità delle pompe funebri *2.

La ragione di conoscere delle cause civili, e di godere i particolari benefizii provegnenti dai feudi, s'intendeva sotto il nome di giurisdizione.

Nel capo delle leggi civili abbiamo toccato quanto basta delle successioni degli uomini che si devolvevano al signore; nè di ciò altro aggiugneremo se non che i dottori, cui per l'umanità delle lettere che professavano, ripugnava l'ascrivere al solo predominio della forza tale

---

*1 Riguardo all'origine de' giudizi d'appellazione ed all'effetto che ne nacque in pro della giustizia V. quanto ne scrisse egregiamente il Meyer - *Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires, liv. 2. chap. XIX.*

*2 Decret. lib. V. *de furchis.*

diritto di devoluzione, che pure non procedeva da altro, vollero desumerlo dalle leggi romane. E il Baldo, chiosando sul digesto e sul codice le usanze feudali, sosteneva la devoluzione in favore del feudatario coll' esempio della successione del liberto a pro del patrono.

Molti e grandi erano gli altri proventi de' feudi, ritratti singolarmente dall'esercizio esclusivo d'alcune industrie o d' artifizii, che al signore si riservavano, come le bannalità de' molini, le cacce, le pescagioni, le miniere, i pascoli.

Nelle regioni, dove la debolezza dei principi maggiori lasciò campo alle usurpazioni dei baroni, questi si erano arrogato il diritto di gravare di taglia gli uomini de' loro feudi in quattro casi speciali *1, vale a dire, se il signore riceveva l'ordine di cavalleria; quando maritava una figlia; ove si trattasse di riscattarsi da' nemici; e in occasione de' passaggi di terra santa.

Siffatte esazioni, se non furono affatto incognite negli stati dei duchi di Savoia *2, non

---

*1 I Francesi lo chiamavano *Droit de taille ez quatre cas*: i Napoletani gli davano il nome di *Colletta*.

*2 Anton. Faber cod. lib. IV. tit. 43. def. 6.

Decis. della R. Camera de' conti del 3 di febbraio 1756 ref. Corte - *De iure exigendi collectas ad elocationem filiarum illustrium ad strictam iuris censuram revocando, in causa D. Caroli Francisci comitis de*

vi diventarono tuttavia nè frequenti, nè eccessive; e forse non mai si tollerarono nelle vere terre piemontesi, in cui più accuratamente osservavasi la giurisprudenza dei dottori italiani, i quali insegnavano le taglie essere diritti regali maggiori che non appartenevano che al solo principe, e se i baroni se le attribuivano, doversi riputare come servigi illeciti, cui i sudditi adempievano costretti dalla paura *1.

Non era lecito ai vassalli l' imporre pedaggi o balzelli nel territorio de' feudi; ma se la prescrizione del tempo era compita, ed oltre la memoria degli uomini que' carichi non si abolivano.

Non porremo termine alla enumerazione delle prerogative feudali, senza far cenno di un uso, per cui nel mondo suona mala fama dei feudatari antichi di queste contrade.

Gerolamo Mutio, Giustinopolitano, nelle sue operette morali *2, così parla: « Non voglio » lasciare di dire un'altra cosa, la quale senza » rammarico non posso rammemorare: che alla » memoria degli avoli nostri, e de' nostri pa-

---

Chaland adversus communitates Agatii et Bruczonii vallis Augustae.

*1 Iacob. de S. Georgio pag. 101.

*2 Venezia 1550, per Gabriel Giolito de' Ferrari, pag. 63.

» dri in Piemonte, e tra i gioghi de l'Appen-
» nino e de l'alpi di Francia si usava, che le
» nuove spose si giacevano la prima notte col
» signor del paese. Ed è questa cosa tanto vera
» che ancora in alcuno di que' luoghi si pa-
» gano delle gravezze ordinarie, per le quali
» da' loro signori si liberarono da così diso-
» nesta soggettione. »

Io so che vive anche oggidì rimangono le tradizioni di questo laido costume, e che le città di Cuneo e di Nizza di Monferrato diconsi popolate da terrieri delle ville vicine, che per liberarsi da quell'infame tributo scossero il giogo de' loro signori, e si ridussero a vivere a modo di comuni independenti. Io non nego che anche questa abbominevole ingiuria siasi congiunta alla colluvie di violenze e di sozzure, che ingombrò il medio evo; ma credo di poter affermare che non vi ha documento, nel quale siensi osati i nostri baroni di annoverare tra le ragioni del feudo cotale laidezza, nè la santità della legge fu macchiata al punto d'invocarla a presidio di tanta nequizia.

L'atto, col quale il signore diretto conferiva il feudo al vassallo chiamavasi, come già si è osservato, investitura. Di due specie ella era; la propria, reale, e personale, come quando il signore diceva, entra nel possesso, ed abbilo in ragione di feudo: e l' altra che aveva

nome d' impropria e d' abusiva, e si eseguiva col consegnare che il signore faceva la spada o il bastone all' investito; e l' investitura del mero impero compivasi appunto colla rimessione della spada.

Tempo è oramai che narriamo le usanze particolari della nobiltà Piemontese rispetto alle relazioni ch' ella teneva col principe intorno all' esercizio dei diritti feudali.

In tre classi principali si dividevano i feudi considerati sotto questo aspetto; feudo d' onore; feudo ligio, e feudo riversibile.

Il feudo d' onore non imponeva al vassallo altr' obbligo che di riconoscere qual superiore quello da cui muoveva, ed a serbargli particolare riverenza *1, e la soggezione non era altra fuorchè una dimostrazione d' onoranza, spesso acconsentita nelle parole, violata nei fatti.

Ligio era quel feudo, per effetto del quale l' investito non riconosceva altro superiore nel mondo che il suo signore diretto, e poneva tutti i suoi beni, eziandio quelli non compresi nel vincolo feudale, sotto la giurisdizione del medesimo, perocchè, fatta ligia la persona del feudatario, i suoi beni rimanevano altresì di-

---

*1 Capré - Traité de la Chambre des comptes de Savoie - 2.e partie, chap. 2.

pendenti dal signore. I feudi delle principali famiglie del Piemonte, come le contee de' Sammartini, de' Valperga, de' Piossaschi e de' Lucerna, che dopo la metà del XIV secolo diedero omaggio al conte di Savoia, erano di tale specie. E quelle contee si ponevano le prime negli atti di giuramento di fedeltà de' vassalli Piemontesi *1.

Il feudo reversibile era quando si dava ad alcuno perchè egli ed i suoi discendenti lo tenessero, escluse le femmine, e in difetto di maschi ritornasse immediatamente al sovrano. Nell' ultimo stato della giurisprudenza feudale il più dei feudi non ammettevano le femmine, e coll' estinzione dei maschi si apriva l' adito alla devoluzione.

Oltre a queste tre classi erasi indotto coll' uso che talvolta il signore diretto conferisse altrui feudi ligii, colla condizione espressa che egli potesse servirsene nei casi di guerra occupando le castella e le rocche. Siffatti feudi pigliavano allora nome di feudi di ritirata. E fu con tal patto che Amedeo VIII investì Giovanni figliuolo di Giangiacomo marchese di Monferrato del feudo della città di Chivasso *2.

---

*1 Iacob. de S. Georgio pag. 78.

V. Capré - Traité historique de la Chambre des comptes - 2.e partie, chap. 2.

*2 Capré l. c.

Il più splendido feudo che dipendesse dalla corona di Savoia era quello del marchesato di Saluzzo, il quale tenuto con diversa vicenda da' suoi marchesi fu non di rado il suggetto di mosse d'armi e di disputazioni forensi. La prima investitura del marchesato data dal conte di Savoia agli antichi signori del marchesato noi diremo essere quella che ricevettero nell' agosto del 1305 Manfredo IV e Federigo suo figliuolo: perocchè non si può avere per accertata quella che il Guichenon racconta essersi conferita da Oddone III nel 1169 a Manfredo I, e che il Capré riprodusse sulla fede dei registri della Camera de' conti. L'esame critico che ne porse il diligentissimo Delfino Muletti *1 non lascia quietar l'animo sulla sincerità del documento o per meglio dire ne svela l'irrecusabile falsità.

Levatesi di poi molte controversie tra i conti di Savoia ed i marchesi di Saluzzo sopra le ragioni del feudo, si composero tutte con un lodo solenne pronunciato da quattro arbitri il 5 d'agosto 1363, e confermato dall' imperadore con diploma del 12 di maggio 1365. Non troppo si curò tuttavia l'imperadore di mantener salvo l'effetto della sanzione imperiale,

*1 Memorie storico-diplomatiche di Saluzzo - tom. 2. pag. 68 e seguenti.

ma con volubile cenno, siccome di spesso accadeva, donò altrui ciò che aveva nel conte di Savoia riconosciuto giusto e legittimo, ed il 29 di decembre dell' anno istesso ratificò e confermò la donazione del marchesato fatta da Federigo di Saluzzo a Bernabò Visconti, e l' investitura che questi a quello aveva conferito.

Dopo alcuni anni si suscitarono nuovi romori ed il marchese di Saluzzo s' affidò nell' alleanza dei Visconti e de' Delfini di Vienna per far testa al conte di Savoia che minacciavagli lo stato. Il re di Francia s' inframmetteva tra i contendenti e commetteva a Lodovico d' Angiò suo fratello di pigliar cognizione della vertenza: il conte di Savoia faceva le viste di aderire, ma si schermiva a tutto potere dall' arrendersi alle richieste francesi. Egli per ciò si voltava di nuovo all' imperador Carlo IV e ne otteneva due decreti dell' 11 di novembre 1375, in virtù de' quali, dichiarato il marchesato devoluto all' imperio, si dava in feudo al conte di Savoia, cui si vietava ad un tempo di comparire davanti ad altro tribunale che quello di Cesare. Il re di Francia non voleva nè parer da meno nella giurisdizione da quel che si mostrasse l' imperadore, nè dismettere ogni appiglio onde tenersi in devozione Saluzzo.

A petizione del marchese Federigo la causa

tra lui ed il conte di Savoia fu delegata al Parlamento di Parigi, mentre il re dichiarava, che non avrebbe trasferito in altri che nel marchese e ne' suoi successori il feudo e l'omaggio del marchesato. Quindici anni fecesi aspettare la sentenza: finalmente a' 10 di maggio 1390 essa comparve ad assolvere il marchese di Saluzzo dall' omaggio pel marchesato verso il conte di Savoia, e a dichiarare questi tenuto a restituirgli le piazze che gli aveva occupato.

Si spiegò espressamente in quella sentenza che il re rimarrebbe signore diretto ed avrebbe l' omaggio ligio di tutto il marchesato in virtù dei diritti in lui trasfusi dal Delfino di Vienna. Onde al fine di questa lite il solo che si trovò in condizione migliore che per lo innanzi non era, fu il giudice. Poichè, il marchese non ebbe mezzi spediti da far eseguire la sentenza, il conte non abbandonò quanto aveva occupato, ed il re s' avvantaggiò col mettere in palese i diritti ch' egli vantava sul marchesato.

Una nuova sentenza proferita in Parigi nel 1401 ad istanza di Tommaso di Saluzzo figliuolo di Federigo non bastò a togliere gl'impedimenti. Una terza si pubblicò nel 1405 e fu pure inutile. I giudici francesi parlavano, ma le armi del regno non erano preste a secondare le loro parole.

E siccome sempre si è veduto che nelle faccende di stato gli argomenti pacifici non giovano se non sono appoggiati sugli apparati di guerra, così pure avvenne rispetto al supremo dominio di Saluzzo. Amedeo VIII conte di Savoia in compagnia di Lodovico d'Acaia signore di Piemonte troncò gl' indugi ed invocando i diritti degli avi suoi trasse la spada per sostenerli. Tommaso di Saluzzo poichè vide sbaragliate le sue genti d'armi e cinta da gagliardo assedio la sua città, calò agli accordi, e nel trattato del 22 di giugno 1413 riconobbe di tenere in feudo dal conte di Savoia i castelli ed i mandamenti di Saluzzo, di Dronero e degli altri luoghi del marchesato, tranne le terre di Revello e di Carmagnola, che dichiarò dipendere dal principe d'Acaia.

Amedeo nell'investire Tommaso del marchesato rinnovò in favore di lui tutti i privilegi che gli erano stati conceduti così da'suoi maggiori come da' Delfini di Vienna e dal re di Francia. Se i sussidii francesi mancarono ai marchesi di Saluzzo in tali frangenti, non si rimosse peraltro quella Corona dall'aspirare al dominio del marchesato, e la superiorità feudale sovr'esso servì a colorire i suoi disegni nello impadronirsi delle porte d'Italia finchè per lo scambio pattovito col trattato di Lione del 7 di gennaio 1601 il marchesato venne

aggiunto agli stati dei duchi di Savoia *1.

Ora dovendo parlare degli omaggi e delle ricognizioni feudali, accenneremo essere soverchio il voler narrare parecchi di quegli atti: poichè nessuno è che abbia pur solamente odorato gli studi storici dei bassi tempi e non abbia veduto le centinaia di siffatte dichiarazioni, e non abbia imparato che per esse si cercava d'ottenere una salvaguardia, anzichè d'imprimere quella movenza ai beni, siccome si venne poscia facendo nei tempi a noi più prossimi. Non sarà pertanto mestieri che qui si ripeta la minuta descrizione che nell' anno 1227 agli 11 di febbraio Oberto de' conti di Cocconato vescovo d'Ivrea fece distendere dei dieci feudi maggiori, e dei ventiquattro minori, oltre agli omaggi ecclesiastici, che dipendevano dalla sua chiesa *2; nè prenderemo

---

*1 Chi vorrà essere istruito distesamente delle vicende feudali del marchesato di Saluzzo potrà leggere con frutto le seguenti raccolte di documenti:

Summarium iurium seren. ducis Sabaudiae super marchia Salutiarum, extractum a publicis et authenticis documentis.

Responsa diversorum iurisconsultorum ad causam marchiae Salutiarum etc.

Muletti - Memorie storico-diplomatiche di Saluzzo; ecc.

*2 Datta - Storia dei principi d'Acaia tom. 2. pag. 1 e seg.

a narrare i giuramenti dati dai vassalli piemontesi a Roberto d'Angiò il 22 d'aprile 1309, quando per l'eredità provenzale molte delle nostre terre ubbidivano ai Sovrani di Napoli *1; non ci soffermeremo finalmente a far lunga menzione dell'omaggio prestato il 4 d'agosto 1346 a Filippo d'Acaia dal signor di Collegno, da quel di Mombello e d'Alpignano, dai signori di Piossasco, da que' di Lucerna, e dai signori di Scalenghe, di Trana, di Bruino, d'Altessano, di Macello, di Borgaro, di Baldisseto, e di Val della Torre, e dai Provanesi, tutti primari gentiluomini del Piemonte *2.

Lasciando adunque cotale menzione, nella quale entrar pure dovrebbe il catalogo che il Capré ne ha lasciato dei principi, marchesi, conti, baroni, banderesi ed altri gentiluomini fedeli del duca di Savoia *3, noi ci ridur-

---

*1 Datta l. c. pag. 57.

*2 Datta l. c. pag. 170.

Ad indicare le varietà dei diritti utili ed onorifici che si conferivano nelle investiture imperiali può servire il diploma dell'imperadore Federigo I del 6 di marzo 1164, con cui si concedettero moltissimi diritti feudali ai marchesi di Romagnano. - V. Sommario in istampa della causa per il feudo di Pollenzo tra il vassallo di Romagnano, il Procurator generale del Re e vari lite-consorti. Torino 1753 a pag. 28.

*3 Traité de la Chambre des comptes - 2.e partie, chap. 2. in fine.

remo a far parola di un atto solenne, nel quale furono accuratamente descritti i privilegi dei nobili piemontesi.

Iacopo principe d'Acaia aveva impetrato dall' imperator Carlo IV un diploma del 20 d'aprile 1355, per il quale avendo riconosciuto che possedeva i suoi dominii in Piemonte in titolo di feudo e di retrofeudo dall' impero, eragli fatto lecito di riscuotere durante lo spazio di 25 anni un nuovo dazio di due soldi piccoli per ogni libbra sulle merci e le derrate che passavano ne' suoi stati. Amedeo VI conte di Savoia, sia che giudicasse riprovevole questa maniera di soggezione per cui Iacopo d' Acaia suo vassallo mostravasi ligio all' impero, ovvero dubitasse de' segreti raggiri da quello impiegati a suo danno, lo ammonì che levasse il pedaggio. Diceva nella lettera indiritta a tal uopo il conte di Savoia, che alte querele gli porgevano i sudditi per i danni e le molestie nate all' occasione di quella nuova gravezza: ricordasse Iacopo i doveri del feudo ligio, in ragione di cui teneva dai conti di Savoia le sue terre di Piemonte; non fallisse nella fede giurata; pensasse che tutte le prerogative dell' autorità imperiale erano raccolte nei conti di Savoia. Se aveva ragioni da addurre in contrario, le proponesse fra breve termine davanti al Consiglio del conte, altrimenti sarebbesi in sua

contumacia provveduto al sollievo dei popoli.

Ma Iacopo non parve punto commosso da queste minacce, e cercando soccorso da' principi lombardi strinse alleanza con Bernabò e Galeazzo Visconti signori di Milano per assalire i marchesi di Monferrato, di Saluzzo, di Carretto, e di Ceva co'loro aderenti. Nel trattato conchiuso a quel fine il 27 di giugno 1358 si definirono le condizioni della lega, la quale sarebbe stata, secondo che si spiegava il principe d'Acaia, senza offesa dei diritti del conte di Savoia. S'accrebbero i sospetti in Amedeo, le dissimulazioni in Iacopo. Vane scuse questi addusse del suo operato; tristi accoglienze fece ai messi del conte. Ardeva la guerra tra i confederati ed i loro nemici. Ivrea era stata sorpresa dalle genti del principe d'Acaia, che ne avevano scacciato i Monferrini. Amedeo si volse a più stretti partiti; preparò le armi; manifestò ai sudditi le cagioni ch'egli aveva di dolersi del principe; ordinò in Moncalieri una Curia cui diede come vicario imperiale la facoltà di giudicare in ultimo grado d'appello.

Iacopo condannava come ribelle chi si rappresentava a quella Curia, e creava ostacoli e pericoli al conte, costituendo nelle terre piemontesi certe società intente a scuotere il freno della superiorità feudale.

Il Consiglio del conte sentenziò sulla con-

troversia per il pedaggio, ne annullò la imposizione, ne disse illegittimo l' esercizio; fece obbligo di restituire il riscosso; di poi dichiarò devoluti al conte di Savoia tutti i feudi ed i beni feudali del principe per aver trasgredito i comandamenti del conte, ed avere occupato per forza la città d' Ivrea. Allora si venne ai ferri. Iacopo ebbe la peggio; vinto implorò la grazia d' Amedeo, e l' ottenne; si riconciliò eziandio col marchese di Monferrato; ma non fu pace durevole. Dopo due anni tornò Iacopo alle antiche offese; fu rimesso il pedaggio; fu rinnovato il divieto di portare le appellazioni al tribunale del conte. Si parlava d' independenza; si perseguitavano quelli che si credevano ligi a Savoia.

Piombò di nuovo Amedeo co' suoi armati sulle terre del misleale vassallo; questi, male atto a resistere, supplicò per avere pace e perdono. Piegossi alle sue preghiere Amedeo e fu commesso al giudizio di arbitri già prima eletti il togliere ogni pretesto alle ingiurie future. Pronunciarono un lodo, per cui si condannava Iacopo a pagare seicento marche d' oro per ristoro dei danni cagionati a coloro che avevano introdotto le appellazioni al conte, si abolì di nuovo il pedaggio, principio di tanta discordia, si confermò la devoluzione dei feudi. Pochi mesi dopo tale sentenza furono assegnati a Ia-

copo, come dote di principe, sedici feudi nella Savoia. Le decisioni degli arbitri ebbero pieno eseguimento. Il Piemonte si ridusse a devozione del conte di Savoia, il quale pose l' animo a riordinare lo stato. Chiamò egli la maggior parte dei comuni ad ottenere conferma delle antiche franchigie, così per farsi da loro riconoscere quale immediato signore, come per purgare gli statuti municipali, ne' quali si erano aggiunte ad istanza di Iacopo le proibizioni di ricorrere nelle appellazioni al tribunale del conte. Confermò parimente le franchigie della nobiltà piemontese; il 12 d' aprile 1360 stando Amedeo nel castello di Rivoli, gli vennero innanzi Guido e Iacopo Provana militi, Iacopo di Lucerna, Iacopo Piossasco de' signori di None e Iacopo Provana di Piossasco, domicelli, i quali a nome di tutti i gentiluomini e banderesi del Piemonte lo richiesero di rinnovare a pro della nobiltà piemontese i privilegi e le immunità che le erano state concedute dai diversi principi della stirpe d' Acaia. Non indugiò il conte di Savoia ad assecondare i voti che gli venivano rassegnati dalle tre famiglie che per antica consuetudine si riputavano come rappresentanti tutti i nobili piemontesi, e concedette loro solennemente le seguenti franchigie:

I. Di dare asilo nelle loro terre ai banditi dal territorio del principe eccettuati i traditori

ed i ladri, e sotto la special condizione che i Provancsi non potessero ricevere i nemici del comune di Carignano, e gli abitanti di Carignano non dessero ricetto ai nemici dei Provanesi.

II. D' avere libera facoltà di giovarsi l' un l' altro contro ai proprii nemici, e di collegarsi insieme purchè non fosse contro del conte e di que' del suo legnaggio, all' uso dei nobili Savoiardi.

III. Di ritenere esercizio ampissimo d' ogni maniera di giurisdizione civile e criminale, quale appunto essi gentiluomini serbavano nelle loro terre, dove non era lecito agli ufiziali del conte il penetrare, fuori del caso di niegata giustizia.

IV. Di ricevere il soldo dal principe, e la refezione d'ogni danno, quando cavalcassero con lui o per lui.

V. Di possedere sempre le castella e le fortezze di loro dominio senza pericolo di venirne spogliati, se non in caso di confisca, nel quale, non altrimenti che in ogni altra inquisizione di crimini commessi da gentiluomini, si doveva procedere a termini di ragione *1.

VI. Di essere giudicati per ogni specie di liti tanto civili, che criminali levatesi solamente tra nobili, oppure tra nobili ed altri sudditi

---

*1 *Secundum suaserit ordo iuris.*

del conte, da tribunali costituiti nella terra del conte al di quà delle alpi.

VII. Se occorresse il caso della confisca d'un feudo per causa di delitto del vassallo investito, il conte dovesse rilasciare il feudo ai consorti, mediante il correspettivo del giusto prezzo di quello, senzachè per nessun altro titolo lo potesse ritenere, se non concorreva il consenso dei consorti.

VIII. Che il conte dovesse conoscere in via sommaria sopra gli spogli dei feudi ingiustamente da' vassalli patiti.

IX. Che sarebbesi tolto ed abolito in perpetuo il malaugurato dazio di transito.

X. Non riceverebbe il conte tra i borghesi delle sue terre gli uomini de' feudi dei nobili, se non erano trascorsi un anno ed un giorno dacchè quelli erano usciti dal feudo, ed il vassallo non avevagli richiamati.

XI. Non potrebbonsi acquistare dal conte i feudi dei gentiluomini senza il consenso dei loro consorti, degli agnati e dei cognati.

XII. Che i nobili piemontesi rimarrebbero in perpetuo vassalli del conte di Savoia, ma ove l' occasione portasse ch' essi ritornassero sotto il dominio de' principi d' Acaia s' intenderebbero sciolti dalla fedeltà data al conte.

XIII. Impedirebbe il conte ogni acquisto di ragione sopra i feudi dei nobili piemontesi in favore di Iacopo o de' suoi successori.

XIV. Che i nobili non sarebbero obbligati a far parte dell' oste del signore, tranne in occorrenza di guerra, secondo le vecchie consuetudini, e nella guisa ch' essi servivano a Filippo I, principe d' Acaia.

Giurò Amedeo di osservar questi patti, dei quali si diede copia a coloro che vi potevano avere interesse *1.

La casa dei principi d' Acaia fu teatro di spaventose discordie; Amedeo VI aveva un' altra volta restituito il feudo della signoria di Piemonte a Iacopo, e questi era passato a seconde nozze con Margherita di Beaujeu, avendo di Sibilla del Balzo sua prima moglie un figliuolo di nome Filippo, a cui aveva fatto dapprima ampio dono d'ogni suo dominio in occasione di sua morte. Erano surti alcuni disgusti tra il padre ed il figliuolo prima che da loro si ricuperassero le terre piemontesi, onde nella composizione delle vertenze Amedeo si era riservato di conoscere quando che fosse intorno

---

*1 L' autorità storica dei fatti narrati delle controversie tra il conte di Savoia ed il principe d' Acaia si desume dai documenti pubblicati dal sig. cav. Datta nella storia dei principi d' Acaia.

La copia di queste franchigie della nobiltà piemontese, che sta presso di me, è tratta da un transunto fattone nel 1423, ed autenticato con declaratoria del Senato di Piemonte del 7 di marzo 1591.

a questi famigliari dissidii. Nè tardo a presentarsi fu il caso. Imperocchè opponendosi Filippo alla rivocazione del dono che il padre avevagli fatto, e questi volendo ricuperare la libertà di testare, poichè un altro figliuolo eragli nato dalla novella sposa, Amedeo costrinse Filippo ad ubbidire alle voglie di Iacopo, e fu annullata la donazione. Pigliò poco dopo l'armi Filippo, e corse le terre del genitore, poscia si mostrò pentito e riconciliato con lui. Non andò guari che quegli morì lasciando per testamento erede universale Amedeo suo figliuolo e di Margherita di Beaujeu, ed assegnando soltanto pochi feudi a Filippo. Allora l'ira di questi travarcò ogni argine, si acconciò con alcune compagnie di ventura composte d'Inglesi condotti da un capitano che chiamavasi Bosons, assoldò una truppa di Tedeschi guidati dal monaco d'Hecz, raunò i ribaldi che infestavano le strade, e con siffatta schiera, chè non aveva seguito di onorati sudditi, si mise a far guerra da masnadiere. Assaliva, rubava, malmenava i tranquilli abitatori, e cominciava col devastare quel paese che voleva riavere come legittimo patrimonio. Ogni cosa era piena di spavento. Pinerolo, sede principale dei principi d'Acaia, non era stato combattuto; colà venne il conte Amedeo, reduce dalla spedizione in Oriente, e convocati gli stati di Piemonte, fece loro nota la volontà ultima

di Iacopo. Riconobbero quelli il loro sovrano nella persona d' Amedeo d' Acaia, e si ordinò a Filippo di non dipartirsi dal testamento paterno. Vano era lo sperar quiete e obbedienza da uno spirito altiero che già erasi abbandonato agli eccessi di un prepotente furore, e che si vedeva privato di ciò che sul principio, e quando era ancora fanciullo, il padre gli aveva promesso.

Il conte di Savoia per atterrire Filippo, e forse ancora per isloggiare quei molesti avventurieri che affliggevano così aspramente il Piemonte, citò Filippo come traditore davanti all' imperatore ed al duca di Chiarenza, che aveva diritto di superiorità su l' Acaia. Non si progredì in quelle accuse, ma si propose il duello che terminasse tanta controversia. Offeriva il campo Amedeo conte di Savoia, e prometteva di trovarsi nel dì deputato con quarantanove suoi militi e di venire al paragone con Filippo seguìto da quarantanove Tedeschi. Si frapposero l' imperadore ed il signor di Milano perchè non si desse effetto a tal pruova di miserando esempio tra principi congiunti di sangue. Il conte di Savoia si presentò nel campo, ma il suo avversario non iscese dalla rocca di Fossano, dove era rinchiuso. S' intavolarono nuovi negoziati, si elessero commessarii, ed un giudizio regolare si aprì nel castello di Rivoli per definire

ogni lite sulla successione di Iacopo. Filippo stesso erasi recato a Rivoli per rispondere sulle esamine proposte; non ristette allora la vedova di Iacopo, che pur si trovava colà insieme col conte di Savoia, e si fece accusatrice del figliastro. Narrava i guasti da lui fatti al Piemonte, i danni cagionati a' figli del secondo letto di Iacopo, la volontà paterna violata, la fede tradita, la patria straziata. Chiedeva giustizia dal conte, chiedeva pena di sangue contro al congiunto, e rammentava che non per altra cagione Iddio aveva conferito l'imperio al principe se non per rendere la giustizia e far regnare la pace. Udite tali querele, ordinò il conte di Savoia che s'istituisse criminale procedimento contro a Filippo. Sei giudici furono eletti a conoscere dell'accusa, distinta in quarant'otto capi. Filippo fu incarcerato, e tradotto nel castello d'Avigliana; interrogato sovra i delitti a lui imputati allegò difese e finì col raccomandarsi alla misericordia del conte. Morì durante il processo, ma non si sa di qual morte *1.

Ho creduto di dovere esporre per lo minuto le forme dei giudizii, cui si sottoponevano le quistioni agitate nella famiglia dei principi di Acaia, perchè il lettore potesse avere notizia

*1 V. Datta - Storia de' principi d'Acaia lib. 3. cap. 1.

esatta dei modi co' quali in simili controversie si esercitava la giurisdizione feudale rispetto ai maggiori vassalli. Ed è qui il luogo di avvertire, che sebbene di regola secondo le antiche usanze dei feudi di Lombardia, essendo lite tra il signore diretto ed il vassallo, i Pari della Curia dovessero esserne i giudici, non fu però tale uso ammesso tra i Piemontesi sudditi ai principi di Savoia, i quali portavano le cause feudali davanti al Consiglio del sovrano *1.

Ad assicurare l' osservanza delle leggi, e l' adempimento dei doveri dei giudici Amedeo VIII raccomandò ne' suoi decreti *2 ai baroni, ai banderesi, ed a tutti i vassalli che avevano giuridizione su i sudditi di non dipartirsi nella definizione delle cause civili e criminali dalla forma degli statuti e delle consuetudini comuni. Permise ai giudici dei vassalli

---

*1 *Et hoc dictum pluries allegavi in quaestionibus facti cum N. Procuratore fiscali nomine celsitudinis ducalis Sabaudiae, dum peteret aliquos vasallos, praetendendo eorum feuda esse commissa, et traheret ipsos coram magnifico Consilio residentium, et vasalli peterent causam remitti coram Paribus Curiae; allegabam, quod tali constitutioni erat derogatum per contrariam consuetudinem, quia de consuetudine magnificum Consilium ducale consuevit cognoscere de similibus causis.*

Iacobin. de S. Georgio pag. 324. n. 2.

*2 Decret. Amedei VIII. lib. 3. rubr. 1 e 2.

l' ascoltare i litiganti e il dare sentenza nelle cause civili degli uomini de' feudi, anche sul territorio immediato del principe; vietollo nelle cause criminali. Il motivo di tal distinzione sembrami potersi dedurre dalla qualità dei processi per la punizione dei delitti che vogliono essere ventilati ne' luoghi dove più facile sia la presenza del reo, e dove nessuna ombra si stenda ad oscurare la più scrupolosa imparzialità del giudizio.

Proibì lo stesso prudentissimo principe a tutti i suoi vassalli di dare salveguardie o protezione speciale, allegando che la tutela e la protezione del principe era la vera salvaguardia di tutti i sudditi *1.

Nessuno poteva avere il titolo di barone se non era investito della dignità di marchese o di conte, o se non traeva l' origine da chi di tal grado fosse stato insignito. Ogni barone doveva avere d' entrata annua almeno tremila fiorini, e venticinque vassalli che gli dessero omaggio, uno de' quali almeno godesse di piena giurisdizione, oppure essere discendente dagli antichi baroni e fornito dell' esercizio di piena giurisdizione.

---

*1 Decret. Amedei VIII. lib. 3. rubr. - *De gardiis et eorum prohibitione etc.* - insieme colla rubrica seguente.

Banderesi si chiamavano quelli che avevano diritto di alzare bandiera e condurre le loro genti in guerra sotto la propria insegna. Ad essere banderese si richiedeva nobiltà di legnaggio, possedimento di un intiero castello con ventiquattro famiglie soggette, ovvero discendenza per linea mascolina da banderesi antichi, ed esercizio di piena giurisdizione.

Amedeo VIII moderando le pompe prescrisse severi regolamenti per gli abiti dei baroni e de' banderesi. Non dissentiva che si serbasse l' apparenza del decoro, ma proibiva il lusso smodato. Lo stesso fece riguardo ai festini, ed ai riti funebri. Nelle solennità dei mortorii si offerivano per il barone quattro cavalli e non più, per il banderese due; per i discendenti da' banderesi uno. Nelle sepolture de' semplici valvassori, o militi, o scudieri non si portavano che la spada, gli scudi ed i cimieri *1.

Nel capo delle leggi civili si è già parlato quanto bastava delle leggi fatte dai duchi di Savoia per le alienazioni dei feudi, ne rimane soltanto ad aggiungere, che fuori de' casi spiegati nelle sovradditate leggi, la regola introdotta nella meno antica giurisprudenza feudale, non potersi i feudi vendere a pregiudizio dei

---

*1 Questi precetti si leggono nel quinto libro dei decreti di Amedeo VIII.

chiamati alla successione dei medesimi venne mantenuta in Piemonte. Ondechè essendosi appresentate alcune difficoltà in tale materia, il duca Filiberto II fece inserire nei decreti, ch'egli promulgò il 5 di dicembre 1503, uno statuto generale, per cui si dichiarava doversi il feudo riputare retto, proprio, e semplice, non ostante che nella investitura si fossero apposte le parole *per sè, e suoi eredi, e successori qualunque*. Nè di quel feudo si poteva disporre fuori de' casi, nei quali la ragion comune, la consuetudine o lo statuto lo permettevano senza verun riguardo alla clausula sovranarrata.

Abbiamo fatto menzione di feudi che portavano uniti titoli particolari di marchesati e di contee. Questi si stimavano principalissimi nei bassi tempi, perchè si conferivano specialmente dagl' imperadori e dai papi, ed erano provveduti di privilegi particolari; quale, per cagion d'esempio era quello, che nei casi, in cui si dava facoltà al creditore del vassallo di farsi immettere nel possesso del feudo per ricavarne pagamento, si escludevano i feudi comitali, nei quali non era lecito d' introdursi, ma soltanto avevasi facoltà di farsene assegnare i frutti a soddisfazione del credito. Stando agli usi feudali si distinguevano poi accuratamente i veri conti investiti di tale qualità colla giurisdizione feu-

dale, da quelli che chiamavansi conti del sacro palazzo, o semplicemente palatini, i quali, sprovveduti di giurisdizione, avevano ricevuto il privilegio di legittimare i figliuoli spuri e naturali, di dare tutori, di creare notai, ed altre simili prerogative, da considerarsi piuttosto quali partecipazione di ufizio pubblico che non come conseguenza di feudo.

Il numero dei vassalli dei duchi di Savoia, principi di Piemonte, sotto il regno di Emanuele Filiberto, pare che si alzasse intorno a mille ottocento *1.

---

*1 V. Ughelli - Italia sacra, tom. 4. col. 1063, il quale riferisce il numero eccessivo di 7000; correggono questo numero il Galli - Cariche del Piemonte tom. 1° append. part. 1. pag. 14. - ed il libro intitolato:

El cavallero resplendor, en el qual se declara la vida del muy valeroso princepe etc. - Emprimido en Vercè en la emprenta de Su Alteza por el Pelipar, l'ano MDLXII los X de mayo - di Tolommeo Molignano gentiluomo della camera del duca.

CAPO VIII

DELLE LEGGI ECCLESIASTICHE

Il Piemonte nei secoli, per i quali la nostra istoria s' aggira, era diviso in cinque diocesi. Quella di Torino, la cui origine risale almeno al quarto secolo della Chiesa. Il vescovo era suffraganeo della Sede di Milano, poi fu immediatamente soggetto alla Santa Sede, finchè da papa Leone X, con bolle del 15 di maggio 1515, fu la Chiesa torinese eretta in metropoli. La diocesi d'Asti, che è ancora più antica, e riconosce per primo nella serie de' suoi vescovi Sant' Evasio I, il quale visse dopo la metà del terzo secolo. La Chiesa di Vercelli, che vanta per primo pastore Sant' Eusebio, consecrato vescovo nel 340. La Sede vescovile d' Ivrea, di cui si ha memoria fino dal quinto secolo; finalmente la diocesi di Monteregale, eretta da papa Urbano VI nel 1388 *1.

A queste cinque sono da aggiungere, per

*1 Io non annovero con queste diocesi quelle d'Alba e d' Acqui, le cui sedi sono pure antichissime, mentre nel V secolo s' incontra menzione espressa del vescovo d' Alba e nel VII di quello d'Acqui, nè quella d'Alessandria eretta nel 1175, perchè il loro territorio non si stendeva in quel dominio che fu proprio dei veri signori del Piemonte.

seguir l'ordine che ci siamo proposti, la diocesi d'Aosta, il cui vescovo Eustazio, il primo che si presenti nella serie dei prelati di quella Chiesa, viveva verso la metà del secolo quinto *1, e la diocesi di Nizza, l' origine della quale, se si vuole riferire a S. Ponzio, sarà dedotta dalla prima metà del secolo terzo.

Tra queste sedi vescovili primeggiava quella di Torino, così per l' ampiezza della diocesi, come per le ricchezze onde aveva composta sua dote. Dai documenti che ne furono tramandati dall'Ughelli *2 e dal Meiranesio *3, conosciamo quanto d' antico si rallargasse la potenza dei vescovi torinesi, ma prima di tutto è opportuno si ricordi, che se dopo le desolazioni d'ogni maniera che afflissero Torino sul finire del secolo XI, questa città si riformì d'edifizi, e d'abitatori, principal causa se ne vuol desumere dalle cure dei nostri vescovi, e dalla pietà dei popoli che convennero a restaurarla *4.

---

*1 L'Ughelli lo chiama Protasio; ma il nome d'Eustazio, vescovo d' Aosta, si trova registrato a piè degli atti del Concilio di Milano del 451.

*2 Italia sacra - Venetiis 1719. tom. 4.

*3 *Iosephi Francisci Meyranesii Pedemontium sacrum etc.* Aug. Taurin. tom. 1. part. 1. *De Taurinensibus episcopis.* Opera distinta per molti lumi di critica.

*4 Pingon. Aug Taurin.

» Anno Christi MLXXX, civitas Taurinensis tum bellis dissidiisque intestinis, tum peste, tempestateque

Esercitarono pure i nostri vescovi quel ministero di pace, che giovò tanto a distogliere gli uomini dalle continue risse, cui eransi avvezzati nella oscurità di tempi, dove non si cercava giustizia, ma vittoria soltanto. Bosone vescovo di Torino, circa l'anno 1120, indirisse una lettera al clero, ed al popolo della sua diocesi, ed ordinò che per quattro giorni nella settimana, cioè dal mercoledì a sera sino al lunedì a mattina, tutti osservassero la tregua d' Iddio, dichiarando però non compresi nella tregua, locchè valeva lo stesso che l' esporre a pubblica vendetta, i ladri pubblici, gli usurai, coloro che erano tenuti a pagare un debito certo, chi avesse per confessione sua riconosciuto l' obbligo che gli correva, e in ul-

---

et fulminibus icta, deserta diu et inhabitata fuit. Errabant laborantes populi, pars maior Testonam successerunt.

» Anno Christi MCIV. XX iunii coeperunt Taurinenses, mitiore apparente caelo, conciliatisque amicitiis, desolatam iam satis urbem repetere, et incolere, quodam potissimum miraculo adducti, quod in virum nobilem ex Ravadiorum familia multis annis oculis captum claruit. Is enim votum divae Virgini Consolatae vovent, interque rudeta aediculam ubi suapte sponte invenit, lucem et illico recepit. Mox hominum concursus, mox loco contiguo templum divo Andreae dicatum erigitur ».

timo chiunque avesse comprato cose che sapesse essere state altrui rubate *1.

Tutte le controversie intorno ai beni della Chiesa si decidevano dagli ecclesiastici, i quali per lo più tenevano un placito per ogni caso particolare *2. Non intervenivano notai, nè uffiziali pubblici; se si trattava di negozio importante, l'atto si distendeva in presenza del vescovo; ove la quistione s' aggirasse sovra beni laici, v'interveniva il conte o signore. A render valida la carta che se ne dava, bastava la firma dei testimonii.

Chi voleva acquistar beni ecclesiastici, doveva dapprima ricercare il consenso del superiore, ed ottenere quindi lettere testimoniali della seguitane compra *3.

Gli atti di donazione alle chiese si riducevano

---

*1 Lettera senza data tratta dal codice membranaceo esistente nella biblioteca della R. Università di Torino - CM. VIII. F. IV. 16.

« Quatuor diebus, videlicet a die Mercurii post » occasum solis usque ad diem Lunae, sole oriente, » omnes tam amici quam inimici treuvam Dei habeaut » ipsi et res eorum. Ab hac treuva Dei excipimus pu- » blicos latrones, scarampos, et certum debitorem, » certumque fiszorem, et illos, qui scienter res fu- » ratas emerint, etc. » - sotto pena di scomunica terribile.

*2 Chartarium Ulciense - pag. 139. Doc. 161.

*3 Litterae testatoriae.

anche in iscritto. Per confermare la sua liberalità, usava talvolta il donatore di porre la mano sopra l' altare. Talvolta oltre a' suoi beni altri donava se stesso al monastero, e per ciò s'intendeva fatto a guisa di regolare *1. Non di rado anche accadeva che per acquistar protezione dagli ecclesiastici, molti rinunciassero volontariamente alla libertà, assoggettando se stessi co' loro beni ai vescovi ed agli abati: lo stesso facevasi dai posseditori de' feudi che erano raccomandati alle chiese, per acquistare la libertà dell' anima.

Insigni esempi di larghissima liberalità in favor della Chiesa, noi rinveniamo nella stirpe de' principi di Savoia, e le memorie più antiche de' loro regni si traggono dagli atti delle fondazioni dei monasteri, e delle donazioni alle chiese. Ascendendo al più remoto grado di questa regale famiglia, di cui si abbia in Piemonte certa ed ampia notizia, noi rammenteremo Adelaide di Susa, moglie del primo Oddone, e madre di Amedeo II. Fu ella lodata con singolar cura in quella lettera di S. Pier Damiani, nella quale, scrivendole perchè aiutasse il vescovo di Torino nel correggere la vita dei chierici, la paragona a Debora, e la conforta a

---

*1 *Donatio Petri de se ipso* - Chartar. Ulciens. pag. 204. Doc. n. 262.

nulla rimettere di quell' ardore, con che proteggeva le chiese, accennando che il solo vescovo d'Aosta si lagnava di lei, non perchè gli avesse tolto veruna cosa, ma perchè nulla gli aveva donato. E veramente non si ha, per così dire, menzione di lei, se non coll'aggiunta di una largizione a pro di qualche Chiesa. Emula dir si potrebbe di Matilde, contessa di Toscana, se non che per essere madre di figliuoli regnanti, non potè lasciare i suoi dominii in patrimonio a S. Pietro.

Il nome di Adelaide ci rammenta un placito tenuto in Torino nel maggio del 1080 da un cardinale, e da quattro vescovi delegati dal papa. In quest'adunanza, che ci raffigura il vero placito ecclesiastico, intervenne Adelaide in compagnia di sua nuora Agnese vedova di Piero, ed un marchese Federigo, del quale non si sa altro. Si trattò se l'abazia di Fruttuaria fosse o non fosse dipendente da quella di Digione, e la controversia fu rimessa al primo sinodo che verrebbe convocato in Roma, con patto, che l'abate di Digione, se quaranta giorni prima del sinodo non significava a quel di Fruttuaria che vi anderebbe, s' intenderebbe aver rinunciato alla sua pretensione.

Delle regole di polizia ecclesiastica se n' è ragionato sufficientemente nel primo capo, nè ci resta che a considerarne l'effetto sovra alcuni casi della storia patria..

Le materie di giurisdizione erano spesso suggetto di particolari provvedimenti, sopratutto nei comuni governati in forma di repubblica, dove per nulla si voleva mancare nella osservanza delle pontificie costituzioni, poichè ogni pericolo di dissensione avrebbe loro turbato lo stato. Così, per esempio, s'impara dagli statuti d'Asti, che dall' anno 1254 fra Giovanni da Torino, e fra Paolo da Milano, insieme con altri loro compagni inquisitori contro gli eretici, entrarono nel Consiglio di quella repubblica, ed annunziarono ai consiglieri che il papa ingiungeva loro di ammettere l' inquisizione. Risposero tosto gli Astigiani essere pronti ad obbedire alla volontà del pontefice, e doversi fare una legge, perchè così si osservasse; il quale ordinamento prescrivente l'obbedienza alle leggi d' Innocenzo IV, di Clemente IV, e di Federigo imperatore contro agli eretici, fu pure inserto nei rinnovati statuti. Giova poi qui l' accennare che siffatte costituzioni apostoliche ed imperiali, per rendere più efficace l' inquisizione contro gli eretici, furono appunto raccomandate da Clemente IV, colle bolle del 3 di novembre 1265, a' podestà, rettori, consoli, capitani, anziani, consigli, e comunità delle città, ed altri luoghi in Italia.

Nel 1288 erasi fatta una legge dal comune di Vercelli, per cui si vietava che si presen-

tassero lettere avocatorie di giuridizione, o si operasse in guisa da sottrarre alcuno dalla giuridizione del comune, o da violar quella in qualunque altra maniera. Stretto era il tenore di questo statuto, severe le pene che si minacciavano ai trasgressori. Prese timore il vescovo che di là si venisse ad offendere l'ecclesiastica immunità, e ne mosse querela con Manfredo marchese Pallavicino, allora podestà di Vercelli, dimandando si cancellasse il decreto, minacciando in difetto sentenza di scomunica. Asseriva il podestà non esservi ragion di temere che si violasse la libertà della Chiesa. Incalzava la disputa, quando il marchese di Monferrato, che stava in ufficio di capitano della città, volle ricondurre tra le parti la concordia, e chiamò il collegio de' giudici a dar parere sulla controversia. Il collegio alla presenza del vicario, del vescovo, e dei giudici del podestà, fecesi a dichiarare che si doveva aggiugnere a quello statuto la clausula: che esso si eseguirebbe soltanto nei casi, in cui si presentassero lettere, o si mandassero nunci in quelle cause che per diritto o per consuetudine fossero di competenza del tribunale del podestà, o dei consoli, o di altro giudice secolare. Il marchese di Monferrato approvò questo voto, e stabilì che si dovesse riputare per nullo tutto che di contrario alla ecclesiastica immunità po-

tesse rinvenirsi negli statuti del comune *1.

Non altrimenti poi che in Asti ebbero pieno vigore in Vercelli le leggi contro gli eretici, di che abbiam fatto parola. Il duca Amedeo VIII, quando con sapientissimo consiglio volle far godere ai suoi sudditi il beneficio di una legge comune agginstata ai loro costumi, e consentanea all' indole del governo pubblico, si fece a sostenere certe parti dell'esercizio della religione, sulle quali i principi, ad esempio di ciò che erasi fatto dagl' imperadori d' Oriente, e sopra tutti da Giustiniano nel suo codice, stendevano una autorità proteggitrice. Epperò, siccome si è detto nel capo II, il primo libro degli statuti d'Amedeo contiene la professione della fede cattolica, e provvede per la punizione dei delitti che si operassero contro di essa. Secondo la qualità dei tempi che allora correvano si mostra il Duca sollecito di avvalorare colle minacce di pene temporali le inquisizioni contro gli eretici; statuisce punizioni gravissime contro la bestemmia; condanna i sortilegi e le fattucchierie, locchè ne riduce alla memoria che nell' anno 1416, appunto sotto il suo regno, venne, secondo che narra Lodovico della Chiesa *2,

---

*1 *Statuta communis Vercellarum* - pag. 167 ad 169 cit. ediz.

*2 Dell' historie di Piemonte - pag. 197.

formato un processo contro Giovanni Leggereto, dottore di Ciamberì, per aver fatto fabbricare diverse immagini di cera, portando le quali si persuadeva di acquistar la grazia di Amedeo, e di ottenere da esso ogni sua richiesta; onde per ciò fu condannato nella vita. Ordina in seguito il Duca i capitoli, sotto l'osservanza dei quali egli permetteva che gli Ebrei dimorassero ne' suoi dominii; e finalmente dà molti provvedimenti di polizia ecclesiastica intorno all'osservanza delle feste, al rispetto da serbarsi per le cose, e gli edifizii dedicati al culto divino, e per togliere ogni occasione di scandali nelle cerimonie della religione.

Ma la narrazione della istoria particolare delle leggi ecclesiastiche nei dominii dei duchi di Savoia, va ad un tratto a confondersi colla storia generale della Chiesa, affacciandosi l'epoca dei Concilii di Costanza e di Basilea. Un grave scisma in Occidente lacerava la Chiesa, e le dispute sopra l'ordine della gerarchia, e i limiti delle giuridizioni tenevano sospesi gli animi dei fedeli. Dall'un de' lati ardevano le opinioni e si alzavano gl'ingegni nella disamina dei dubbi insorti; dall'altro si muovevano le volontà dei potenti secondo la varietà degl'interessi delle parti, in cui si divideva l'Europa. Invano eransi adoperati i padri del Concilio di Pisa per condurre ad un tranquillo porto gli

spiriti agitati: Gregorio XII e Benedetto XIII ritenevano amendue il nome di Sommo Pontefice; onde fu forza che papa Giovanni XXIII, succeduto ad Alessandro V eletto da quel Concilio, cedesse alle dimande dell' imperador Sigismondo, e convocasse un generale Concilio nella città di Costanza pel dì primo di novembre del 1414. Si raccolsero quindi colà in gran numero i vescovi e i dottori, e presero a consultare sullo stato della Chiesa travagliata per tanti anni da incessanti calamità, onde giungere al triplice obbietto che loro era stato proposto nelle bolle di convocazione, cioè di terminare lo scisma, di condannare le eresie, e di riformare la disciplina ecclesiastica. Non ci incumbe di esporre le vicende e gli effetti di questo Concilio, sebbene si debba ricordare che Amedeo VIII, conte di Savoia, si studiò di giovare con ogni sollecitudine al santo ministero di pacificare gli animi dei fedeli, e di togliere quelle cotanto pericolose contese.

La mente peraltro di questo avvedutissimo principe ebbe a scorgere che i turbamenti che si erano levati, anzichè da casi particolari, muovevano dalla novità dei desiderii comuni, che portavano gli uomini all' esame della pubblica autorità. Erano questi i primi moti dell'opinione investigatrice che si diffuse poscia in ogni parte d' Europa, e già fin d' allora non si potevano

ravvisare alieni dalle politiche mire di chi governava i popoli. Mosso dall' aspetto di tanta confusione e di così miserandi disordini, o piuttosto, come ne dice lo storico della sua vita *1, infastidito dalle cose mondane si deliberò Amedeo di ritirarsi in religiosa solitudine, e di rimettere l' esercizio del governo dello stato al suo figliuolo Lodovico, senza peraltro spogliarsi della dignità ducale, e del supremo potere. Eletti a socii della vita nuova, cui stava per dedicarsi, sei gentiluomini della sua corte, e vestito l'abito di eremita crociato, si ritrasse nelle selve di Ripaglia, luogo lontano un miglio da Tonone, sulla sponda orientale del lago Lemano; colà era un convento di monaci viventi sotto la regola di Sant'Agostino; la casa abitata dai cavalieri e dal duca aveva forma di castello, e la circondava un amenissimo bosco disposto ad uso della caccia. Male s'apporrebbe chi credesse aver voluto Amedeo assoggettarsi ad una vera regola monastica; egli ebbe intenzione soltanto di ridursi in un pio riposo, e di

---

*1 *Amedeus Pacificus, seu de Eugenii IV et Amedei Sabaudiae ducis, in sua obedientia Felicis Papae V nuncupati controversiis commentarius, iussu serenissimi ducis ab eius historiographo digestus.* (Opera del P. Monod della Compagnia di Gesù.)

Taurini, apud hh. Io. Dominici Tarini, 1624. - pag. 17.

fondare un ordine di cavalieri che fossero sette di numero, ed il cui capo avesse nome di decano *1.

Frattanto che Amedeo si volgeva alla considerazione delle cose spirituali, si disponevano casi di gran momento, ne' quali poco dopo egli doveva essere principalissima parte.

Per eseguire il decreto fatto dal concilio di Costanza, che ogni dieci anni almeno si dovesse raccogliere un Concilio generale, Martino V aveva destinato nel principio che le sessioni si sarebbero tenute in Pavia; ma i padri che già vi si erano recati furono per la peste sopraggiunta costretti di trasferirsi a Siena, d'onde richiamati convennero finalmente in Basilea. Colle consuete solennità fu il sinodo aperto il 19 di luglio 1431, e vi si proposero tre obbietti, vale a dire, l'estirpazione delle eresie, la concordia tra i principi cristiani, e la riforma

*1 Nel testamento d' Amedeo VIII si stabilisce la qualità dei cavalieri e l' istituto dell' Ordine. I cavalieri dovevano essere uomini egregii, chiari per le cariche sostenute nella milizia, nelle legazioni, e nelle pratiche di stato, che servissero a guisa di consiglieri al sovrano. La dote del convento militare di Ripaglia era di 1800 fiorini d'oro piccoli, da 12 grossi il fiorino, da prelevarsi sulle annue entrate del principe. Di questi, 600 si davano al decano coll' obbligo di mantenere la casa co' servitori, e dugento a ciascun dei militi.

dei costumi nella Chiesa. Non è mestieri il dire quali e quante sieno state le vicissitudini di questa adunanza, nè l' esporre ad una ad una le differenze che sursero tra papa Eugenio ed i padri del Concilio, cui presiedeva il cardinal Giuliano per commissione del pontefice. L' istoria ecclesiastica conservò la memoria di tali vicende, e noi ci ristringeremo a toccarne solo quel tanto, che valga a mettere in luce la parte della nostra storia che debb'essere collegata con esse.

Mandò dapprima Amedeo i suoi oratori al papa per cercar con lui quali fossero le vie meno incerte, onde riconciliarsi col Concilio: tentò di poi un' altra legazione, insieme cogli ambasciadori dell' imperadore e del duca di Borgogna, che rimase priva d' effetto, perchè le impedirono il passo i Veneziani ed i Milanesi guerreggianti tra loro. Nè mai intermetteva la cura di procurare, per organo de' suoi oratori al Concilio, ogni mezzo di conciliazione e di pace. Parvero allora composte le controversie, mercè delle bolle del 15 di dicembre 1433, colle quali il papa riconosceva legittimo il Concilio, rivocando lo scioglimento che aveva di quello ordinato; ma fu di breve spazio questa apparenza di pace, durante la quale Amedeo erasi ridotto in Ripaglia. Destatesi nuove inquietudini, e posti in aspettazione gli animi per

l'arrivo di Giovanni imperadore d'Oriente e di Giuseppe Patriarca costantinopolitano venuti a trattar della unione della Chiesa greca colla latina, non indugiò papa Eugenio ad invitare Amedeo, perchè gli porgesse il suo aiuto, onde giungere a capo delle concepite speranze, siccome ne fanno fede le lettere pontificie del 20 di settembre 1437, e del 27 di gennaio 1438 *1, colle quali il duca di Savoia era ricerco di riconoscere la convocazione del nuovo Concilio, che dal papa si voleva adunare in Ferrara.

Si turbarono all' ultimo vieppiù le cose, e nella sessione del 25 di giugno 1439 pronunciò il Concilio la sentenza della deposizione d' Eugenio. Quanta incertezza si spargesse allora dovunque tra i fedeli, e come pel contrasto delle autorità rimanessero indefiniti i termini delle quistioni, è facile il vederlo, leggendo ciò che ne lasciarono scritto gli storici di que' tempi, e sovra ogni altro Pio II sommo pontefice *2.

Per non mettersi ad un partito, del quale

---

*1 Amedeus pacificus pag. 51 ad 54.

*2 Enea Silvio Piccolomini, poscia assunto al pontificato col nome di Pio II. Questi ebbe parte negli atti del concilio di Costanza; poscia come egli stesso fu eletto Sommo Pontefice, pubblicò una bolla di ritrattazione delle cose nelle varie sue opere da lui dette contro l' autorità pontificia.

poscia s' avesse a dolere, Amedeo VIII non volle accostarsi esclusivamente nè all' una nè all' altra delle due podestà contendenti; volle anzi avere ambasciadori così presso al papa, come presso al Concilio, e fece ridurre in istromento pubblico, il 20 luglio 1439, la seguente protesta davanti a Giovanni di Grolée protonotaio apostolico e preposto di Monte Giove: ch' egli non intendeva di dilungarsi giammai dalla vera obbedienza e dal dovere che lo stringevano alla Chiesa Cattolica, e di essere pronto a contraddire a qualunque atto che da' suoi Oratori in Roma non altrimenti che in Basilea potesse farsi in contrario.

Consultavano intanto i padri del Concilio intorno alla persona del successore d' Eugenio. Varie erano le intenzioni: mostravansi solleciti i Francesi e Filippo Maria duca di Milano di innalzare alla sedia pontificale Giovanni conte d' Angoulême, figliuolo di Lodovico, duca d' Orleans, e di Valentina, sorella di Filippo Maria. Nel Concilio non era numero di cardinali bastevole per procedere alla elezione; si deputarono perciò da' padri tre teologi che scegliessero tra i prelati presenti al sinodo quelli che dovessero fare l' elezione. Furono a tale gravissimo incarico deputati, oltre al Cardinale d' Arles, ch' era riputato il più autorevole tra i padri del Concilio, Guglielmo Didier, vescovo

di Vercelli, Giorgio de' marchesi di Saluzzo, vescovo d'Aosta, Giovanni Ferrero, vescovo d'Ivrea, Lodovico Romagnano, vescovo di Torino, Aleramo de' marchesi del Carretto, abate di S. Benigno di Fruttuaria; Iacopo, abate di Susa, Fra Giovanni di Montchenu dell'Ordine di S. Antonio, precettore della casa di S. Antonio di Ranverso in Piemonte; Fra Bartolommeo Provana, precettore della casa di Chivasso dell'Ordine istesso. Questi erano gli elettori destinati per la nazione italiana, cui si aggiugnevano quelli per la nazione francese e per la germanica e per la spagnuola, i nomi dei quali sarebbe qui affatto soverchio di recitare. Dopo molti squittinii, il dì 5 di novembre 1439 venne eletto a sommo pontefice Amedeo duca di Savoia, decano de' militi di Ripaglia. Andarono ad annunziargli la elezione il Cardinale d'Arles insieme con altri legati del Concilio. Si turbò il Duca dapprima, ma temendo che l'ira celeste sopra di lui discendesse s'egli si fosse ricusato di assumere il ministero commessogli, diede il chiesto consentimento e prese il nome di Felice V *1.

Degli atti operati da lui siccome pontefice

---

*1 Lenfant - Histoire de la guerre des Hussites et du Concile de Basle, liv. 19. - Amsterdam 1731.
Amedeus Pacificus.

non si dee discorrere in questa istoria, purchè non si taccia aver egli talvolta impiegato l'autorità novellamente acquistata onde promuovere utili istituzioni, o svellere errori nocevoli tra i sudditi del suo antico dominio. Così per le bolle del 16 di marzo 1440 confermò colla podestà ecclesiastica l'annuenza già data alla richiesta fattagli da' professori e dagli scolari dell' Università degli studii, che era allora collocata in Savigliano, di trasferir quella nella città di Torino *1, e l'adornò di privilegii

---

*1 Questa Bolla si legge nel fol. 36 verso, tom. I. del Bollario di Felice V.

Sane dudum nobis in minoribus constitutis ac ducale partium Sabaudiae sceptrum tenentibus pro parte dilectorum filiorum rectoris et universorum magistrorum, doctorum et scholarium Universitatis studii Taurinensis, exposito quod locus Saviliani etc. - era meno adatto all' uopo - aggiunge quindi d'averla trasferita in Torino *tanquam locum pro studio magis aptum et accomodatum, Universitatis huiusmodi ad id antecedente consensu, auctoritate ducali, quantum potuimus, transtulimus, eandem civitatem Taurinensem ipsis pro loco generalis studii huiusmodi concedendo et assignando, ad hoc itaque ut venerabilis eiusdem studii Taurinensis Universitas per amplius incrementum suscipiat et suppositos obtineat adversitatis expertes, ... ut magis honorificata laetetur, eorum rectorum, magistrorum, doctorum et scholarium supplicationibus inclinati translationem et concessionem praedictas auctoritate apostolica etc.*

insigni e d' utili prerogative, valendosi dell' uso allora accolto dai principi di ammettere l' autorità pontificia come base dell' erezione di uno studio generale.

Noi ricorderemo ancora a tutta lode di Felice V, che essendo nel 1444 nati certi scandali nel Piemonte per causa del furore con che alcuni s' erano mossi contro gli Ebrei perchè da loro si eccedeva ogni termine nella riscossione delle usure, egli s' affrettò a sedare l' impeto delle genti irritate, provvide con ogni attenzione onde si osservasse verso tutti una rigorosa giustizia, e condannò lo zelo indiscreto di quelli, che con intemperanti parole avevano forse porta occasione a tali errori *1.

Per un riguardo d' ordine pubblico non disgiunto a que' tempi dall' ingerenza della podestà ecclesiastica, statuì con bolle del 31 di

---

*1 Bolla del 10 di marzo 1444 - Nel Bollario di Felice V. tom. 5. fol. 53 tergo. - Agli Ebrei era dalle leggi civili permesso di stipulare usure maggiori dell' ordinaria. - La proporzione di queste nell' atto di tolleranza il più antico che si abbia, quello del 1561, non era minore del 3. 83 per 100 al mese verso i sudditi, ed illimitata verso gli stranieri. Nel 1564 si lasciò contrarre l' usura al 4, 25 per 100 al mese quando il credito era minore d' uno scudo; nel 1576 l' usura fu ridotta al 32 per 100 all' anno, poscia al 10, rialzata al 15, e nel 1584 fissata al 18.

agosto dell' anno medesimo varie regole di processura nelle cause che si agitassero contro agli Ebrei, e confermò i precetti di una bolla di Martino V sopra tali vertenze *1.

La collezione delle bolle di Felice V si conserva nei R. Archivii di corte in Torino *2.

Sebbene il maggior numero di questi provvedimenti ragguarda a cose di privati o concernenti soltanto a particolari interessi delle varie Chiese che riconoscevano l' autorità di Felice i sarebbe utile nullameno che accuratamente s, esaminassero da chi attende di proposito allo studio della storia ecclesiastica, perchè di là forse si avrebbero schiarimenti capaci di togliere varie difficoltà che possono incontrarsi nel discernere la disciplina dei tempi e l' osservanza propria dei luoghi diversi.

Morto nel 1407 Eugenio IV, i cardinali e i prelati, che avevano seguito la parte sua,

---

*1 Ibid. fol. 102.

*2 Sono otto volumi in foglio piccolo, scritti in lettera dei tempi d' Amedeo VIII. Leggesi in fronte al 1.° volume l' annotazione:

Messieurs les sindics et conseil de Genève avaient dans leurs archives le seul régistre qui soit connu des Bulles du Pape Félix V en 8 volumes, manuscrit gothique. Pour marquer leur attention pour le Roi, ils lui ont envoyé ces huit volumes etc.

Quest' invio debbe essere stato fatto nel 1754.

raccolti in Roma gli elessero a successore Tommaso di Sarzana, che assunse il nome di Niccolò V. Per questa mutazione che poneva le cose in diverso aspetto, e lasciava credere che Niccolò, pontefice d' indole mite *1 e dotato di quella moderazione d' animo che nei tempi difficili è virtù principalissima, avrebbe potuto ridonar la pace alla Chiesa, si mutò l' animo di Felice. Pensò egli che stava in sè di togliere una possente causa di divisione tra gli animi, che le riforme nella Chiesa dagli ultimi Concilii prescritte sarebbonsi meglio eseguite, se l' obbedienza non rimaneva soggetta a dispareri e a contese, e che nessun segno più sincero poteva egli dare del suo desiderio per il bene spirituale degli uomini che col cessare spontaneamente ogni pericolo di dissidio col nuovo pontefice.

Lungi dal portare ostacolo all' intendimento del padre, il duca Lodovico si adoperò valevolmente ad adempierlo. Venne per ciò a collo-

---

*1 L' indole mite, che noi lodiamo in Tommaso di Sarzana, siccome pure fu lodata da altri storici, parrà almeno dubbiosa a chi s' attenga particolarmente alla bolla del 12 di dicembre 1447 (inserta nel cod. *iuris gentium diplomat.* del Leibnizio part. 1. n. CL), nella quale Niccolò V dichiara tolto ad Amedeo il ducato di Savoia, ed il medesimo devoluto al re di Francia, ed intima una crociata per far eseguire il suo decreto.

quio con Carlo VII re di Francia, che pur bramava di veder composta ogni differenza nella Chiesa. Si tennero poco stante conferenze in Lione dagli ambasciadori de' re di Francia, di Sicilia e d'Inghilterra, dall'arcivescovo di Treveri, dai ministri dell'arcivescovo di Colonia e del duca di Sassonia, e vi convennero coi legati di Niccolò il Cardinal d'Arles ed il preposto di Monte Giove nel nome di Felice.

Con grande ponderazione fu condotto il negoziato, perchè fidando Felice nell'autorità che gli aveva conferito il pontificato, non poteva acconsentire che nullo si reputasse quanto per lui si era operato. Propose egli pertanto tre condizioni, cioè: che la rinunzia da lui si farebbe in un Concilio per sua autorità convocato; che prima della rinunzia egli darebbe tre bolle, colla prima delle quali egli ristabilirebbe nelle respettive dignità tutti gli ecclesiastici stati deposti o puniti da Eugenio IV e da Niccolò V per aver seguito la parte sua; colla seconda leverebbe le censure fulminate contro le persone ed i luoghi che avevano abbracciato l'obbedienza di que' papi; colla terza confermerebbe

---

Ma noi pensiamo che gli atti i più frequenti della vita di Niccolò appalesano essere lui stato uomo d'animo temperato, e guardando ai tempi in cui apparve la bolla, noi la consideriamo unicamente a guisa di una protesta circondata da sfolgoranti formole di cancelleria.

tutto ciò che aveva fatto durante la controversia co' pontefici istessi.

Compiuti questi preparativi prometteva di far solenne e volontaria rinuncia nel Concilio, che eleggerebbe Niccolò V, e di richiamare con bolla espressa nelle dignità e negli uffizii tutti gli aderenti a Niccolò e ad Eugenio. Stipulava inoltre che gli verrebbe data dal Concilio la qualità di Legato della santa sede con molte e grandi prerogative aggiunte.

Dopochè si convenne in queste condizioni, e gli ambasciadori del papa e del Delfino di Vienna ebbero data promessa di eseguirle, Felice trasferì il Concilio di Basilea in Losanna. Ivi pubblicò il 5 d'aprile del 1449 le tre bolle narrate, ed il 7 dello stesso mese rinunciò solennemente al pontificato. I padri del Concilio di Losanna con bolla del 19 di quel mese elessero Niccolò. Di poi levarono tutte le censure inflitte contro coloro che avevano parteggiato per Eugenio, per Felice e per Niccolò; per ultimo con bolla del 15 dello stesso mese d'aprile costituirono Amedeo vescovo di Sabina, cardinale della Chiesa Romana, Legato e Vicario perpetuo della Santa Sede negli stati del duca di Savoia, del principe di Piemonte, dei marchesi di Monferrato e di Saluzzo, nel contado d'Asti, nella provincia di Lione al di qua della Sonna, e nelle città e diocesi

d' Aosta, di Losanna, di Basilea, di Argentina, di Costanza, di Coira e di Sion, assegnandogli il primo luogo nella Chiesa dopo il romano pontefice *1. In seguito Niccolò V, con bolla del 18 di giugno dell' anno istesso 1449, confermò gli atti di Felice V; dichiarò privo d'effetto tutto ciò che erasi fatto in odio del medesimo, ed approvò quanto si era operato dai Concilii di Basilea e di Losanna.

Dopo d' avere condotto a termine siffatta vertenza con prudenza di principe e con umiltà di cristiano, morì Amedeo in Ginevra il 7 di gennaio 1451 in età di sessanta sette anni. Grande fama è rimasta di lui nel mondo per le illustri sue geste e per la memoria della devozione serbata verso la sede apostolica. Quindi i duchi di Savoia a lui succeduti furono da quella fregiati di privilegi insigni accresciuti di mano in mano per gli speciali riguardi che in tempi diversi essi ebbero sempre verso i Pontefici.

Sarà pertanto parte essenziale della nostra istoria il narrarne in questo luogo la serie.

Il primo tra i privilegi, conosciuto presso di noi col nome d' indulto di Niccolò V, è

---

*1 V. tutti i documenti relativi pubblicati dal Guichenon nelle Prove della storia genealogica della R. Casa di Savoia.

del 13 di gennaio dell' anno anzidetto 1451. Quell' indulto comprende tre capi, vale a dire, I. Che negli stati dei duchi di Savoia nessuno possa venir promosso alle dignità ecclesiastiche di arcivescovo, di vescovo e di abate, se non vi precede l' intenzione e il consentimento del Duca; II. Che gli stranieri non sieno ammessi a goder benefizii in quel territorio; III. Che i priorati di Talloires, di Ripaglia e della Novalesa, non che la prepositura di Monte Giove non possano conferirsi se non secondo l' intenzione del principe.

Concessione siffatta parve incomoda ad alcuni, che si riputavano danneggiati se i privilegi compresi nell' indulto si fossero ritenuti in perpetuo dai duchi di Savoia. Uscì pertanto la voce che l' indulto doveva intendersi ristretto alla persona del duca Lodovico. E nei compatti conchiusi da' cardinali nei conclavi tenuti per la elezione di Pio II e per quella di Innocenzo VIII si statuì che i due pontefici novellamente eletti non avrebbero mai conceduto ad altri il diritto di nominare ai benefizi concistoriali se non col consenso espresso della maggior parte dei cardinali *1.

Ma non valsero le difficoltà frapposte ad

*1 Vedasi la « Relazione istorica delle vertenze che si trovavano pendenti tra la Corte di Roma e quella

oscurare la schiettezza e la giusta esecuzione dell' indulto di Niccolò, e nuove dichiarazioni pontificie aggiunsero lume alla ottenuta prerogativa.

Per raffermare il capo 2.° di questi provvedimenti Sisto IV stabilì, con bolla del 9 di marzo 1474, che i benefizii nei dominii dei duchi di Savoia non mai si conferirebbero agli stranieri, e che se alcuno ve ne fosse che li avesse ottenuti senza l' assenso del duca, dovesse tosto rimuoversi, dichiarando nulle assolutamente tutte le collazioni, i processi, le sentenze contrarie a tal legge. E lo stesso si raffermò in forma di costituzione perpetua da Innocenzo VIII con bolle dell' 8 di marzo 1484, e da Giulio II con altre bolle del dì 1.° di maggio 1506.

Leone X rinnovò la conferma con bolle del 27 di maggio 1515, aggiungendo ancora, per accrescerne il valore, che a quelle costituzioni non si potesse mai derogare nè per lettere apostoliche di qualsivoglia maniera, nè per clausula qualunque che derogasse alle deroghe,

---

del re di Sardegna, allorchè fu assunto al pontificato Benedetto XIII di santa e gloriosa memoria ». - Stampata in Torino 1731.

« Motivi che giustificano i concordati fatti dalla s. m. di Benedetto XIII col re di Sardegna - part. I. cap. I. nn. III e IV delle prove ».

eccettuato unicamente il caso che, dopo d'avere espressa la causa di recederne in alcuna specie, s' intimasse per tre volte la provvisione al duca, e quegli espressamente vi acconsentisse.

Con bolle del 20 di gennaio 1524 Clemente VII confermò di nuovo cotali privilegi conceduti da' suoi predecessori, e dichiarò che mai non se ne potrebbe scemare la forza, salvo intervenisse il consenso del duca. Lo stesso fecero Giulio III per bolle del 10 d'ottobre 1554, Gregorio XIII per altre del 12 di decembre 1572, e Clemente VIII con lettere del 19 di giugno 1595, colle quali approvò e confermò in perpetuo le narrate concessioni de' suoi predecessori, insieme con tutti i privilegi pei duchi di Savoia impetrati dalla santa sede *1.

Egli è in fine da osservare che tali diritti speciali si rassodarono cotanto coll' uso, che

---

*1 Nel secolo XVII nacquero alcune controversie circa l' interpretazione di queste costituzioni apostoliche di cui è oggidì accertata l' osservanza.

Tra le più gravi illustrazioni che si pubblicarono per le stampe onde chiarire i diritti dei Reali di Savoia, si vuol conservare la memoria dei consulti dati da Antonio Bagnasacco avvocato generale, dai primi presidenti Blancardi, Novarina e Chiesa, e dal senatore Pietro Morelli; ed oltre a questi privati pareri si stamparono eziandio i voti consultivi del consiglio di

divennero una prerogativa degli stati di Savoia e di Piemonte. Epperò i re di Francia nel tempo che occuparono i dominii dei duchi di Savoia verso la metà del secolo XVI ottennero senza fatica dalla santa sede la ricognizione dell' esercizio di que' privilegi *1.

Se il giusto esercizio della giurisdizione ecclesiastica non fu mai impedito nel Piemonte dove la pietà dei Sovrani e dei sudditi fervidamente attendeva a tutto ciò che valeva a promuovere il culto divino, non fu mai del pari sopportata la confusione dei diritti del Sacerdozio e di que' dell' Impero. Per le savie istituzioni dei nostri principi, e per il prudente operare dei loro ministri cresceva la concordia tra gli ordini dello stato, si toglieva occasione di scandalo ai popoli, e tanto maggiore riverenza serbavasi agli ecclesiastici quanto meno questi erano corrivi ad impacciarsi nei negozi del secolo. Quando non si rispettarono i limiti

---

Stato, del Senato di Piemonte, della Camera de' conti di Piemonte: di più si son fatte pubbliche varie scritture anonime. Da quali comentari si ha una prova del profondo sapere e della sana dottrina dei giureconsulti piemontesi.

*1 *Lettres patentes de Henry II roi de France* 29 *octobre* 1553, ed altre riferite nella relazione delle vertenze tra la s. sede e la Corte del re di Sardegna sovracitata.

alle due podestà prefissi ne nacquero tristi effetti, siccome or ora vedremo parlando della diocesi d' Aosta.

Per addurre un luminoso esempio del fervore dei Piemontesi nel rendere illesa da ogni insulto la giurisdizione ecclesiastica noi ripeteremo le parole del memoriale rassegnato da' sudditi del Piemonte alla duchessa Bianca tutrice di Carlo Giovanni Amedeo, voltandole di latino in volgare: dicevano « avere Cristo di bocca propria » ordinato che si rendesse a Cesare ciò che » spettava a Cesare, e a Dio si rendesse quello » che era di Dio: essere dalla espressa auto- » rità della sagra scrittura vietato ai laici d'in- » gerirsi nelle cose proprie della Chiesa, e » finalmente essere noto per quotidiana espe- » rienza quanto dispiacciano a Dio le offese » contro alla autorità ed alla libertà della Chie- » sa. Supplicare pertanto essi sudditi perchè si » presti nei termini del diritto la obbedienza » al sommo pontefice ed anche ai prelati in- » feriori secondo le regole di ragione, senza » molestare od infrangere in nessun modo la » ecclesiastica libertà » *1.

Nè mancarono i principi di Savoia di seguire

---

*1 È questo l' ottavo tra i capi di memoriale rassegnato alla duchessa Bianca nell' aprile del 1490, ed incomincia *Quia Christus ex ore suo etc.*

analoghe norme, siccome quelli che erano da uguali desiderii sospinti. Già si è lodata la pietà d' Amedeo VIII, ora si vuol pur ricordare, che quando incominciarono a romoreggiar le tempeste sul regno di Carlo III, questo principe d' indole tutta amorevole raccomandava a' suoi sudditi di mantenersi saldi nella fede de' loro padri, e di schivare a tutto potere le eresie, che allora pigliavano voga, onde sfuggire dalle miserie che colpivano gli eretici *1.

A rendere scevri da ingiurie e da usurpazioni i diritti delle due podestà valsero parecchi provvedimenti fatti in tempi ed in circostanze diverse per i popoli del Piemonte.

Innocenzo III Sommo Pontefice nelle sue lettere dell' anno 1208 al vescovo di Vercelli, di che abbiamo fatto parola nel primo capo di questa istoria, comanda non solamente di sospendere, ma anche di annullare i rescritti apostolici che gli abitanti di quella diocesi impetravano dalla santa sede in cause spettanti al foro secolare *2.

La giusta disciplina del principe perciò si stese nello esaminare i casi, sui quali può nascere confusione tra le due podestà.

---

*1 Discorso tenuto dall' oratore di Carlo III il 19 di febbraio 1528.

MS. de' R. Archivi di corte.

*2 Decretal. Gregor. IX. capit. X. *de foro competenti.*

Amedeo VIII vietò solennemente a' suoi ufiziali di occupare o staggire i beni della Chiesa, od anche di ritenerli sotto colore di salvaguardia, e di piantarvi i pennoncelli dell'armi ducali, ma dichiarò ad un tempo salve le antiche consuetudini, le devoluzioni dei feudi detti di mano morta, i casi di riversibilità, ed il diritto di custodia dei beni ecclesiastici addimandata dagli stessi prelati o necessaria a scansare i pericoli della violenza *1.

Proibì lo stesso principe a qualunque laico suo suddito di convenire in giudizio un altro laico davanti a tribunale straniero, ove non si trattasse di vera causa ecclesiastica, sotto pena di una multa di cento soldi forti. Pena uguale s' infliggeva al convenuto che non avesse rivelato al Consiglio residente col principe, od a quello di Sciamberì, od al suo giudice ordinario simile citazione prima che fossero passati dieci giorni dal dì che gli era stata intimata. Si eccettuavano tuttavia le transazioni e gli aggiustamenti conchiusi tra il principe ed i prelati sopra le cause che potevano ravvisarsi promiscuamente soggette alla cognizione della

---

*1 Decret. lib. II. rubr. *Quod bailivi, castellani, aut alii officiarii bona ecclesiarum et ecclesiasticorum defunctorum non invadant; nec guardiis se ingerant nisi in certis casibus.*

Chiesa ed a quella del foro laico. Questo ordinamento del duca Amedeo non fu legge nuova, ma ripetizione di un antichissimo statuto vigente nei dominii dei conti di Savoia per la difesa della propria giurisdizione *1.

Per levare le ambiguità che spesso offuscavano la schietta ripartigione delle competenze giuridiche, il duca Filiberto I ordinò, che le liti intorno a contratti muniti da giuramento spetterebbero alla cognizione dei Consigli del principe *2.

Regnando Filiberto II il Consiglio residente in Torino, sull' istanza del procurator fiscale di Piemonte, prese a considerare, che alcuni chierici sudditi del duca si facevano lecito di sottoporsi a tribunali stranieri incompetenti per cose meramente profane contro il divieto delle leggi ducali ed il tenore delle franchigie piemontesi. Per togliere sì grave abuso e difendere la violata giurisdizione del principe il Consiglio proibiva a tutti i sudditi del duca, sotto pena di cento ducati d' oro per ogni trasgressione, il chiamare alcuno in giudizio davanti a giudice

*1 Decret. lib. II. rubr. *Quod laycus non conveniat alium laycum extra Curias domini etc.* Si legge ivi = *Prout alias ex antiquo per praedecessores nostros inclytos extitit statutum.*

*2 Lettere patenti del 5 di gennaio 1480, inserte ne' decreti di Savoia.

incompetente per obbietti profani e disgiunti da ogni cognizione ecclesiastica, minacciando la stessa pena a quel procuratore che in tale caso gli avesse rappresentati nel corso dell' irregolare giudizio *1. L' ordine del Consiglio fu tosto dopo dal Duca convertito in forza di legge *2.

La regola essenziale per ogni maniera di giurisdizione, che i sudditi non debbano uscir dallo stato ad ottenere compimento di giustizia, fu ampiamente riconosciuta dai sommi pontefici riguardo ai sudditi de' duchi di Savoia. Papa Giulio II avevala ammessa in una sua bolla, in cui parlava della cognizione de' conservatori, vice conservatori, vice gerenti e giudici straordinari, ma Clemente VII con altra bolla del 5 di settembre 1525 *3 attenendosi a quanto si disponeva nella precedente, e dichiarandola e rallargandone il senso, stabilì che

---

*1 Decreto del Consiglio di Torino dell' 8 di maggio 1503. - Sta registrato nei decreti generali di Savoia.

*2 Decret. Philiberti II sub rubrica - *Quod clerici ducales subditi non trahant ducales etiam subditos ad Curias vetitas pro re mere prophana, et ad Curiam ecclesiasticam non pertinente, sub poena C. ducatorum.*

*3 Comincia colle parole: *Ad hoc nos Deus in Apostolica sede, meritis licet imparibus, constituit et prae caeteris mortalibus primatum obtinere disposuit, ut ius suum cuilibet illaesum conservemus etc.*

i sudditi del duca di Savoia così mediati come immediati non mai potrebbero ricorrere in prima istanza ad alcun tribunale fuori degli stati di quello, onde tutte le loro cause sarebbono conosciute e giudicate da giudici residenti negli stati medesimi.

Il regno di Emmanuele Filiberto ci appresenta alcuni accidenti in fatto di leggi ecclesiastiche che per la gravità loro e per la sincerità della storia non si debbono trapassare sotto silenzio: quel principe fu sempre inclinatissimo alla religione così per lo zelo che eragliene stato ispirato nella educazione da Carlo III suo padre e dalla madre, Beatrice di Portogallo *1, come per l'aspetto, in cui gli si parava davanti lo stato d'Europa allora-quando egli ebbe ricuperato l'eredità de' suoi maggiori.

Lo scisma desolava l'Inghilterra, la Germania e la Francia: Ginevra, fattasi independente, era principal sede dei novatori. Nelle valli tra i monti al di sopra di Pinerolo s'annidavano gli antichi Valdesi, di cui parleremo più sotto; il pericolo che l'eresia s'insinuasse nel centro degli stati del Duca era imminente, e si te-

---

*1 V. Relazione della Corte di Savoia, di Francesco Molini ambasciatore Veneto. - Torino 1830. Tipografia Alliana.

meva che con essa pure s' introducessero le dissidenze politiche, che negli altri paesi eransi annodate colle novità religiose. I Consigli di Filippo II avevano preparato l' animo di Emmanuele Filiberto a resistere risolutamente ai tentativi degli eretici, ed a tenersi stretto ai pensieri della Corte di Roma.

Appena il cardinale Angelo de' Medici era stato assunto alla sedia pontificale il Duca mandava due ambasciadori straordinarii a congioirsi con esso ed a offerirgli un attestato sincero di figliale obbedienza. Gaspare Capris, vescovo d'Asti, e Gianfrancesco Costa, conte d'Arignano furono gli ambasciadori; spedì il Duca oltre a questi un suo segretario, Gaspare Ponsiglioni, perchè conferisse col Papa, e si procacciasse sussidii di danaro per far la guerra ai Ginevrini e ai Valdesi.

Pio IV ricambiava gli atti d' ossequio del Duca col mandare a Torino un Nunzio colle facoltà di legato *a latere*, cosa non più vista alla Corte di Savoia, ed incominciamento della Nunziatura che durò di poi per quasi due secoli.

Poscia lo stesso pontefice indirisse un breve ad Emmanuele Filiberto il 14 d'ottobre 1560, nel quale, lodatolo grandemente per la religione da lui dimostrata, gli conferiva il diritto di disporre de' frutti e delle entrate dei

benefizi vacanti in tutti gli stati ducali *1.

Ma questa concessione fu riputata piuttosto come una onorevole dichiarazione dell' animo di quel sommo pontefice, che non una vera largizione di diritto non peranco avuto dai duchi di Savoia. Perocchè se si rammenta l' indulto di Niccolò V, che dava a que' principi la ragione di presentare e nominare ai benefici concistoriali, si debbe inferirne che gli spogli di tali benefici sarebbero stati privilegiati di loro natura, essendo abbastanza noto ai canonisti, che i benefici di regio padronato non cadono sotto le riserve generali. Ed i canonisti comunemente affermano essere lecita ai principi l'amministrazione dei frutti dei benefici in virtù dell' autorità provvidenziale, ovvero di avvocazìa e protezione commessa ai principi per la conservazione dei beni ecclesiastici *2.

È antichissima consuetudine nel Piemonte, che nelle vacanze dei benefizi il principe li riduca a sue mani per l' utilità di chi avrà da succedere nel beneficio medesimo, onde i frutti non siano depredati o i fondi ne rimangano

---

*1 V. questo breve nel libro del cancelliere Gubernatis *super spoliis ecclesiasticis*, pag. 5.

*2 De Luca *in miscellaneis ecclesiast.* discursu 35. n. 11.

Lambertinus *de iure patronatus* part. 2. lib. 2 q. 1. art. 29.

guasti *1. Un documento del 1315 si è conservato *2, nel quale l' arcivescovo di Besanzone richiede Amedeo conte di Savoia di rimettere all' eletto al vescovado di Belley il possesso dei beni della sua mensa, che riteneva in custodia per virtù di quella consuetudine.

La ragione sugli spogli dei benefizi vacanti si riputò sempre dai nostri più dotti e pii magistrati come inconcusso attributo del principato *3, tuttochè non sempre siasi serbata illesa dagli abusi invalsi per colpa de' tempi, o per difetto degli uomini. E lo stesso Emmanuele Filiberto si era avvalorato di tale uso cinque anni prima, mentre ancora guerreggiava in Fiandra, e cercava di avvantaggiarsi dei diritti particolari che potevano restargli liberi in Piemonte. Colle lettere date in Brusselles il dì primo di ottobre del 1555 egli comandava a tutti i suoi ufiziali ed a' commessari a ciò spe-

---

*1 Thesaurus decis. 131. n. 11.

*2 « Relazione delle vertenze tra la Corte di Roma e quella del re di Sardegna. - Prove del capo IV. n. X. pag. 141 ».

*3 Amedeus a Ponte - ad tit. *Quis sit iudex in causa feudi* n. 49.

Gaspar Antonius Thesaurus in additionibus ad decis. 131. supra cit.

Ioannes Antonius Ab Ecclesia *Observationes forenses sacri Senatus Pedemontani* - Observ. 190. n. 7 et seqq.

cialmente deputati, sotto comminazione di una multa di cento lire forti per ogni disobbediente, di ridurre a loro mani i frutti, le rendite, i censi, gli emolumenti ed ogni utile provegnente da benefizi vacanti ne' suoi stati. Accennava essere quel provvedimento suggerito dal desiderio di evitare gli scandali che nascevano per i pretesti del possesso di tali beneficî, e col fine di conservare i privilegi a lui conceduti dalla sede apostolica, in virtù de' quali il possesso davasi ai beneficiati dai ministri del principe; e prescriveva che il provvisto non si ammettesse se non appariva fornito delle bolle del papa, e del sovrano beneplacito, raccomandando in fine, che la maggior cura s' impiegasse per adempiere, durante la riduzione, gli ufizi del culto divino a ciascun benefizio imposti *1.

Avendo il duca Emanuele Filiberto fatto pubblicare, come già si disse, nel 1561, il terzo libro de' suoi decreti sopra le cause civili si lessero in quello, sotto il titolo *del Tribunale competente*, due ordini che eccitarono alcune inquietudini. Per essi si proibiva ai sudditi di far citare un altro suddito davanti a qualsivo-

---

*4 V. queste lettere nella Relazione delle vertenze tra la Corte di Roma e quella del re di Sardegna. - Prove del capo II. n. 25. pag. 150.

giudizio della giurisdizione ecclesiastica, del quale aveva non minor cura, che della propria, per maggior chiarezza di tali capi dichiarava la mente sua: non avere egli cioè inteso di proibire che i suoi sudditi fossero convenuti davanti ai tribunali e giudici ecclesiastici per le cause ed azioni, la cui cognizione loro di ragione apparteneva, e secondo che negli stati ducali erasi osservato prima della pubblicazione di quel decreto; volere anzi che nelle suddette cause potessero essere convenuti secondo il solito, purchè nella prima istanza non fossero distratti fuori de' suoi stati, contro la forma degl' indulti apostolici conceduti ai reali di Savoia. E quanto alle propalazioni che si fanno in virtù delle monizioni e denunciazioni ecclesiastiche, dichiarava doversi fare per la rivelazione delle cose occulte davanti ai tribunali ed officiali ecclesiastici degli stati ducali, che nelle monitoriali sarebbero indicati; non permettendo però, che per occasione delle propalazioni, i propalanti, o sudditi ducali potessero poi essere citati, convenuti, o in altro modo molestati davanti detti tribunali ecclesiastici, per cose che non spettassero alla giurisdizione ecclesiastica *1.

---

*1 Il testo di questo editto si legge stampato nell' opuscolo che porta per titolo: « Lettera del sig. N. N.

rolamo Federigo da Triviglio, vescovo di Lodi, per adempiere le parti di visitatore apostolico, pubblicò nel 1577 un volume di decreti, il Duca dopo avergli aggiunto il suo consenso, vi fece unire un editto, per cui ne ordinava l'esecuzione. Con tal mezzo, avverte saggiamente il Denina *1 *rendè per una parte più efficace quella legislazione canonica, e per l'altra provvide, che i magistrati ecclesiastici, e spezialmente straordinarii, non s'arrogassero di pubblicar leggi, senza partecipazione e consentimento del principe.*

Perchè il lettore abbia un ritratto meno imperfetto dell' indole delle varie leggi ecclesiastiche ordinate in Piemonte, converrà che si faccia parola di alcuni provvedimenti speciali, che furono conosciuti sotto nome *d' indulto astigiano.* Nacque l' occasione di tale indulto dalle supplicazioni rassegnate da Maria, vedova duchessa d'Orleans *2, a papa Sisto IV: narrava la duchessa che i suoi sudditi, in ispecie gli Astigiani, nelle liti che sostenevano colle per-

*1 Storia dell' Italia Occidentale lib. X. cap. 12.

*2 È noto che la contea d'Asti era venuta a devozione del reame di Francia per il matrimonio tra Lodovico duca di Touraine figliuolo di Carlo V re di Francia con Valentina Visconti figliuola di Galeazzo. La contea passò in titolo di dote e formò patrimonio alla casa d' Orleans.

sone addette allo studio dell'Università di Torino, e con altri corpi ecclesiastici o privilegiati erano spesso chiamati per lettere apostoliche davanti ai conservatori, e ai giudici particolari di que' collegi, residenti fuori de' suoi stati, e con detrimento non lieve delle sostanze di que' sudditi. Il papa aderì alle preghiere della Duchessa, e con lettere apostoliche del 13 di giugno 1482 proibì di citare i sudditi della contea d'Asti davanti agli anzidetti giudici forestieri per qualsivoglia causa, fosse ella civile, criminale, o mista, o spirituale o temporale.

Ora volgiamo lo sguardo alla diocesi d'Aosta, così per compiere la serie delle notizie ragguardanti alle chiese piemontesi, come per considerare distesamente un'altra maniera di disciplina nelle materie di giurisdizione, che là, seguitando gli usi di Francia, più si collegano coll' autorità civile, ed a regole diverse da quelle d'Italia soggiacciono. La diocesi d'Aosta pertanto, tuttochè da principio non altrimenti che le altre chiese del Piemonte avesse il vescovo suffraganeo dell' arcivescovo di Milano, tenne peraltro ferme le usanze della chiesa di Francia, fatte comuni in tutte le chiese della Savoia, a' cui esempi per la vicinanza del luogo, e per la conformità della lingua s' accostano i popoli della valle d'Aosta. Spesse controversie si agitarono in quel ducato per mantenere in-

tatti i limiti che dividono la giuridizione temporale dalla spirituale, ed a farne conoscere al lettore le più importanti vicende, le accenneremo partitamente colla scorta dei ragguagli che rimangono di quelle contrade *1.

Verso la metà del secolo XIV erano nate gravi discordie tra la giuridizione dei laici, e quella de' chierici nel val d' Aosta. Da ambe le parti si minacciavano castighi contro chi ricusasse di obbedire ai comandamenti dell' una o dell'altra; onde i sudditi posti continuamente tra il timore delle censure ecclesiastiche, e la paura delle pene civili, si rivolsero al conte Amedeo VI, e lo supplicarono che vi recasse pronto rimedio, siccome egli tentò di fare con lettere del 20 di settembre 1351, e del 26 d' agosto 1352. Amedeo VIII promulgò il 20 d' agosto 1409 un nuovo provvedimento per distinguere le materie che all' una od all' altra di quelle giuridizioni spettavano, nella guisa istessa che ordinò alcuni anni dopo anche per la Savoia. Ma i vescovi di quel ducato, unitamente a quello d'Aosta, ne mossero querele, e per quietarle si convenne a' 16 di gennaio 1432 in una transazione con Giovanni des Bertrands, arcivescovo di Tarantasia, Aimone Gerbaix, vescovo di Moriana, Guglielmo Didier, vescovo

*1 De Tillier - l. c.

di Belley, ed Ogerio Moriseti, vescovo d'Aosta. In quella transazione si assegnavano i termini entro cui dovevano stare ristrette le competenze dell'uno e dell'altro foro. Tuttavia per essa non si potè conseguire il fine sperato, perocchè lagnandosi di nuovo i popoli che la giuridizione ecclesiastica travarcasse i confini prefissi, e s'avvantaggiasse di cognizioni irregolari, il duca Lodovico fermò a' 27 di aprile 1452 un nuovo accordo con Antonio Depré, vescovo d'Aosta, per rimettere in vigore la giusta distinzione tra le giuridizioni. Neppur questo giovò a troncare il corso dei giudizii abusivi, e il duca Carlo I, con editto del 12 dicembre 1488, dopo d'avere biasimato la colpevole tolleranza de' suoi ministri che avevano lasciato confondere a danno de' suoi sudditi i limiti delle due podestà, vietò sotto rigide pene a chiunque di chiamare i laici in giudizio davanti al tribunale ecclesiastico per cose profane, e non soggette a quella giuridizione. Proibì a' procuratori ed a' notai di piatire, o fare atti legittimi, sotto pena della nullità di tutto ciò che si fosse eseguito in contraddizione a quell' ordine, e del carcere per chi così avesse operato. Tennero dietro a questo editto varie *iussioni* del principe; ma per quanto fosse il rimedio gagliardo, non giunse peraltro a scacciare all' in tutto il male inveterato.

Nuove doglienze per siffatti abusi rassegnarono gli Augustani insieme co' Savoiardi nel 1499 al duca Filiberto II, il quale con lettere del 9 d'agosto dell'anno suddetto comandò, che nessun laico potesse essere convenuto davanti al foro ecclesiastico per cause di debiti o di cose meramente profane a pena della sua disgrazia, e della multa di venticinque marche d'argento per ogni atto in contrario. Queste lettere, pubblicate due volte nel ducato, non vi produssero effetto valevole, perchè si volle introdurre la regola, che per una somma non minore di dieci fiorini divenisse lecito di evocare un laico davanti alla curia ecclesiastica, quando nel contratto fosse intervenuto il giuramento. Il duca Carlo III pubblicò due ordini, l'uno del 2 d'aprile 1515, l'altro del 6 di febbraio 1516, in virtù de' quali dovevasi dare puntualissimo eseguimento alle leggi fatte da' suoi predecessori in tali materie, ma vinto dalle istanze che gli furono fatte, consentì poco dopo a rivocarli *1.

Si mostrò nel seguito sempre disposto questo principe ad assicurare l'esecuzione delle transazioni che si erano fatte tra i suoi maggiori, ed i vescovi d'Aosta, siccome divien manifesto per molte provvisioni analoghe tutte alla inten-

*1 Con lettere del 24 gennaio 1517, e 10 settembre 1527.

zione di conservar libero da inquietudine l'esercizio della giuridizione episcopale.

Essendo il duca Emanuele Filiberto succeduto al padre nell'avito dominio, confermò con lettere del 25 di novembre 1555 quanto erasi dal duca Carlo operato, ma non tralasciò con altro ordine del 25 di maggio 1561 di prescrivere che sempre si serbassero illesi i limiti delle due podestà, e nulla s'attentasse in pregiudizio della temporale giuridizione. L'esecuzione di quest'ordine incontrava molte difficoltà presso i curiali ecclesiastici, i quali allegando di non saper bene distinguere le materie, ritenevano spesso la cognizione delle cause che a loro non avrebbero spettato, di cui poscia si dava appellazione all'arcivescovo di Tarantasia, ed alla santa sede. Per impedire che non si pigliassero partiti cotanto dannosi agli abitanti del ducato, i sindaci ed i comuni di esso ottennero dal Senato di Savoia, da cui dipendeva l'ordine dei giudizii di quelle terre, lettere d'inibizione: non essendo queste state osservate, ne appellarono in via d'abuso allo stesso Senato, il quale con sentenza del 1 di dicembre 1562 dichiarò abusive le cognizioni che si erano denunziate, e fece divieto al giudice ecclesiastico di nulla intraprendere a pregiudizio della legittima giurisdizione sopra le materie civili, e sopra le ragioni de' feudi.

Tostochè il vescovo d' Aosta Marc' Antonio Bobba conobbe quanto si era prescritto dal senato di Savoia, si dolse amaramente della violata immunità della chiesa, e per riparare agli effetti di quella sentenza scomunicò tutti coloro che si erano inframmessi nel promuoverla, in ispecial modo Carlo d' Aviso, allora procurator generale della Valle, e sottopose ad interdetto tutte le chiese della sua diocesi.

Non è a dire qual confusione nascesse per quelle censure, e come fossero da temersi i frutti di una separazione del clero dal popolo. S' interposero pertanto il maresciallo conte di Challant, e parecchi de' primarii gentiluomini del paese, e pregarono il vescovo che ritrarre volesse il pericolo di scandali e di tumulti. A modo poi d'accomodamento s'impetrò dal duca la concessione *1 in favore del vescovo di costituire nella città d' Aosta un giudice legale, davanti al quale venissero evocati i laici in prima istanza per cause di feudi, di rendite, e d' enfiteusi appartenenti a quella chiesa; di censi, di decime, e di prestazioni consuete da quelli dipendenti, non che pei legati d' opere pie, e lasciti fatti alla chiesa, spogli e successioni di ecclesiastici morti *ab intestato*, ed infine anche per le azioni reali che s'intentassero

*1 Lettere patenti del 7 di luglio 1565.

per indebite. Dalle sentenze di questo giudice del temporale del vescovo si dava appellazione al Senato di Savoia, o a quel di Piemonte, come nelle altre cause dei laici meramente profane. A siffatto stabilimento il duca aggiunse lettere di dichiarazione del 1 d' ottobre 1565, per cui spiegava l' ampiezza della giuridizione lasciata al tribunale del vescovo, non ostante la clausula ristrettiva, che il Senato di Savoia, interinando l' atto d' istituzione del giudice del temporale, aveva stimato di apporvi.

Sorsero poco dopo nuove difficoltà, per le quali Emanuele Filiberto, con editto del 28 di maggio 1572, rinnovò la proibizione di citare i suoi sudditi davanti al tribunale ecclesiastico per azioni semplicemente personali e profane, ma non tardò a rivocare quell'ordine con altro editto del 22 di dicembre dell' anno istesso, per essere di ciò stato richiesto (come nell'editto istesso si dice) da parte di papa Gregorio XIII, *acciò che per qualche sinistra interpretazione, che alcuni volessero dare, non si facesse pregiudizio alla giuridizione ed autorità ecclesiastica.*

Temettero i sudditi del val d' Aosta, che dal privilegio conceduto al vescovo, non si desse motivo di turbamento alla legittima giuridizione de' laici, e rassegnarono al principe i loro dubbii per alcuni deputati eletti nel consiglio ge-

nerale del 18 di marzo 1578. Rispose quegli con lettere patenti del 24 di luglio dell' anno medesimo, dichiarando, che per quel privilegio egli non intendeva di recar verun danno o pregiudicio alle usanze, consuetudini e privilegi del ducato, siccome neppure alle sentenze del Senato di Savoia, alle quali ordinò si desse pieno eseguimento. Ove succedessero differenze tra il vescovo, e gli abitanti del paese, commise al Senato istesso di prenderne cognizione, e deciderne; e soggiunse che nulla per ciò si reputasse detratto alla legittima giuridizione ecclesiastica.

Ho narrato forse troppo per lo minuto le vicende di quella disputa rinascente; ma di ciò non mi si darà rimprovero da chi consideri essere di qualche momento l'aspetto di tal controversia in una contrada, che sta frammezzo all'Italia, alla Savoia, ed alla Svizzera, e da chi voglia imparare, come le dubbietà sovra l'esercizio della giuridizione ecclesiastica posta in confronto alla podestà civile diventino spesso fomite di dissensioni e d' inquietezza nei popoli. Una precisa ed inviolabile divisione de' limiti delle due podestà può sola togliere il seme di funeste discordie.

Il tribunale della inquisizione non venne mai ricevuto nel ducato d' Aosta: molti tentativi si fecero per dargli sede anche colà, particolar-

mente verso la metà del secolo XV; ma sempre vi si opposero gli abitanti, i quali, supplicando ai duchi Filiberto I e Carlo I di porre un argine all' introduzione di quel tribunale, ottennero provvedimenti favorevoli alle loro dimande.

E poichè dell' inquisizione si è fatto parola, a compimento delle notizie istoriche che vi si riferiscono si vuole aggiungere che, essendo essa entrata in Piemonte nella seconda metà del secolo XIII, rallargò d' assai l' uffizio suo ne' varii stati in cui erano allora queste terre divise. Nel secolo XVI ne venne l' esercizio sottoposto alla vigilanza del principe mercè di due brevi pontificii, l' uno di Giulio II degli 8 di maggio 1506, l'altro di Leone X del 18 di maggio 1515. Nel primo concedette il sommo pontefice al duca Carlo III, in forma di privilegio, che gl' inquisitori non potessero ordinare la prigionia o pronunziare sentenza contro i sudditi di lui senza l' intervento degli Ordinarii dei luoghi; nel secondo proibì il papa agl' inquisitori di questi stati di procedere a qualunque cattura, tortura, sentenza interlocutoria o definitiva contro i sudditi tanto laici che ecclesiastici dei duchi di Savoia, senza la presenza dell' Ordinario di essi o dell' uffiziale, con cui dovessero prima comunicarsi le informazioni dei giudici ecclesiastici. Sotto nome d'Ordinario

intendevano allora i nostri la persona rivestita dell' ordinaria cognizione sopra le cause, e quest' assistenza si mantenne in uso per alcun tempo, tuttochè altrimenti la spiegasse Gregorio XIII nel breve indiritto il 15 di giugno 1580 all' inquisitore di Vercelli.

Era uso antico nei dominii dei duchi di Savoia che i beni confiscati per sentenza degl' inquisitori si dividessero tra il principe ed il tribunale dell' inquisizione, ma questa divisione si tolse per ordine d' Amedeo IX, il Beato, il quale ordinò che in essi gl' inquisitori non avrebbero per l' avvenire partecipato, salvo per le spese del processo.

Si è fatto cenno di sopra che nella diocesi d' Aosta si seguono gli usi della chiesa gallicana, e si debbe pure avvertire che tali usi furono propagati in Piemonte durante il tempo che i Francesi l' occuparono nel secolo XVI *1, ed in que' luoghi dove essi hanno signoreggiato più lungamente ne rimane tuttodì l' osservanza, come nella diocesi di Pinerolo. Egli è anche da

---

*1 Lettera di Francesco I re di Francia al Parlamento di Torino, del 24 agosto 1539: vi si dice:

« Quant aux matières bénéficielles, pareillement » des appellations comme d'abus, interjettées des juges » d'Église de par de là.... notre vouloir est que vous » en usiez comme l'on fait en notre pays de France » ès cas particuliers, à quoi vous ne fairez faute ».

notare come, usciti i Francesi, si conservò da alcuni comuni piemontesi il vestigio di quella disciplina, e se ne trova singolar documento in un capo di memoriale presentato dalla comunità di Centallo all' infante Donna Catalina d' Austria, che reggeva il Piemonte nell' assenza del duca Carlo Emmanuele I *1.

I Piemontesi s' attennero costantemente a' dommi della Chiesa cattolica, ove si eccettuino i popoli che abitano le valli al di sopra di Pinerolo, che dal principal borgo, che vi si trova, prendono il nome di valli di Lucerna. Colà ed in altri luoghi vicini si professano da

---

*1 Nella concessione di privilegi in risposta a memoriali a capi rassegnati all' Infanta Donna Catalina il 28 d' ottobre 1589. Ivi si legge:

« *D.* Conserverà anche (S. A.) gli abitanti di detto luogo sotto la libertà della chiesa gallicana, non permettendo inquisitori o visitatori apostolici, lasciando quelli della religione pretenduta riformata, che sono nel luogo, in libertà di coscienza, mentre che vivano quietamente senza scandalo ed esercizio di detta religione in pubblico nè in privato; restaurando alli detti della religione suoi beni e frutti tolti ed occupati, e danari per tal causa pagati dopo la presa di Cental e particolarmente a quelli, che si sono catholizati dopo la presa di detto luogo ».

« *Risposta*. Sua Altezza dichiara essere sua mente, che vivino sotto l' ubbidienza de' suoi prelati, e quanto al resto si rimette alla venuta del ser.mo sig. duca ».

tempo antichissimo opinioni dissidenti, che s'accostano a quelle dai protestanti abbracciate in tempi a noi più vicini; si chiamano que' popoli Valdesi. È incerta l' origine di questo nome, traendola alcuni da un Valdo di Lione, che predicava cotali dottrine sul finire del XII secolo, altri dimostrando che assai prima di quel tempo erano essi detti Valdesi *1. Papa Giovanni XXII condannò con bolle dell' 8 di luglio 1332 l' eresia dei Valdesi nel Piemonte: fu rinnovata la condanna da Clemente e da Sisto IV. Lo stesso fece con ordini più severi Innocenzo VIII per le bolle del 27 d' aprile 1477, con cui commise ad Alberto de Capitani, arcidiacono della chiesa di Cremona, ed a Biagio di Bene, inquisitore, di mettere ad effetto negli stati del duca di Savoia quella condanna. Gli antichi statuti di Pinerolo punivano di multa di dieci soldi chiunque nel territorio di Pinerolo avesse dato albergo ad un Valdese *2.

Nacque poscia occasione di guerra tra le genti del duca di Savoia e i Valdesi, contro i quali si facevano bandi severi.

---

*1 Histoire générale des églises évangéliques des vallées de Piémont ou Vaudoises - par Jean Léger. Leyde 1669 - 1.re partie, chap. 2.

*2 Cap. 84.

I re di Francia, che tennero il Piemonte sul finire del regno di Carlo III, cercarono vieppiù di reprimere tale eresia, ed il Parlamento di Torino ingiungeva a quei popoli che discacciassero le loro *barbe*, chè così si appellavano tra essi i ministri del culto, e mandava commessarii per ridurli alla obbedienza. Tornato Emmanuele Filiberto negli aviti dominii, trovò i Valdesi sempre disposti a resistere: pensò dapprima di ridurli coll'armi a sottomettersi, e spedì contro essi alcune compagnie di soldati sotto il comando del signore di Racconigi e del signore della Trinità; di poi acconsentì agli accordi proposti dal signore di Racconigi il 5 di giugno 1561 in Cavour.

Da un'altra eresia fu ne' tempi antichi travagliata un'altra parte del Piemonte: ciò avvenne quando Fra Dolcino dopo d'aver manomesso il Novarese fu costretto a rifuggirsi nelle terre di Trivero e di Mosso prossime a Biella *1, d'onde tratto a forza fu poscia arso vivo in Vercelli nel 1307.

Delle regole, cui furono presso di noi soggetti gli Ebrei, non altro rimane da aggiungere a ciò che si è detto nel corso della istoria, fuori che il ricordare che Carlo III quando or-

---

*1 Mullatera - Memorie della città di Biella, pag. 45. Muratori - R. I. tom. 9. pag. 422.

dinava il tribunale del loro particolare Conservatore dichiarò che gli Ebrei dimoranti ne' suoi stati non andrebbero sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica in tutti i casi, ne' quali gli altri suoi sudditi ne erano esenti, e che nei casi in cui questi riconoscevano la competenza del foro ecclesiastico, trattandosi di cause di Ebrei, doveva pure intervenire il Conservatore.

FINE.

V. BOTTO Rev. Arciv.

V. Si permette la stampa.

Torino il 13 di marzo del 1833.

M. S. PROVANA per la G. Cancelleria.

La presente Edizione è sotto la tutela delle Regie Patenti 28 febbraio 1826, avendo l'Editore adempito a quanto esse prescrivono.

C 782044

491

	ERRATA	CORRIGE
Pag. 31. *lin.* 15.	24 di giugno	25 di giugno
Pag. 43. *lin.* 5.	e parlare	a parlare
Pag. 101. *not.* 1. *lin.* 4.	2.° vol.	1.° vol.

Torino, Stamperia Favale.

Digitized by Google